



CORTE DI APPELLO DI ROMA

GIUSEPPE MELIADÒ

Presidente della Corte di appello

RELAZIONE

SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA



Roma, 25 gennaio 2025

In copertina:

Sandro Botticelli, *Fortezza*, 1470, tempera su tavola, 167×87 cm
Galleria degli Uffizi, Firenze



CORTE DI APPELLO DI ROMA

GIUSEPPE MELIADÒ

Presidente della Corte di appello

RELAZIONE

sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2024



Roma, 25 gennaio 2025

INTRODUZIONE

Autorità, colleghe e colleghi, signore e signori,
porgo a tutti un cordiale benvenuto.

Nell'introdurre questa relazione mi sia consentito, in primo luogo, rivolgere un deferente saluto al Presidente della Repubblica, che continua a costituire guida sicura e saldo punto di riferimento per i magistrati e i cittadini.

Un sentito ringraziamento rivolgo ai Rappresentanti del CSM e del Ministro della Giustizia, che con la loro partecipazione onorano questa assemblea generale, ed eguali sensi di vivo ringraziamento estendo alle Autorità di vertice della Magistratura ordinaria, amministrativa e contabile e ai Giudici costituzionali oggi presenti.

Un saluto particolare rivolgo al nuovo Procuratore Generale di Roma, dottor Giuseppe Amato, che, come era agevole prevedere, sta svolgendo, con riconosciuta capacità ed unanime apprezzamento, il non lieve incarico della direzione della Procura Generale di Roma, con il quale si è da subito instaurata una perfetta sintonia istituzionale, agevolata – mi permetto di dire – dalla preesistente lunga conoscenza e reciproca stima.

Un saluto rivolgo anche ai magistrati tutti della Procura Generale, ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori della Repubblica, anche quali rappresentanti dei magistrati dei rispettivi uffici.

Ringrazio il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma per la presenza a questa Assemblea generale e per i percorsi di collaborazione che sono stati intrapresi, e che nel prossimo anno auspico

ulteriormente perfezioneremo, per razionalizzare e modernizzare l'organizzazione dell'amministrazione della giustizia nella Capitale e nel distretto, e che appaiono determinanti per migliorare la qualità del servizio di giustizia reso ai cittadini.

Un saluto particolare rivolgo al Rappresentante della Diocesi di Roma.

Un saluto non puramente formale anche al Rappresentante dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Ed egualmente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, l'avv. Paolo Nesta, anche in rappresentanza degli altri Consigli del distretto, con il quale si è consolidato – così come con il suo predecessore, l'avvocato Galletti – un clima di operosa collaborazione, che è essenziale per prefigurare un'azione comune di miglioramento della qualità della giurisdizione e delle reciproche condizioni professionali.

Saluto altresì il Prefetto di Roma e gli altri Prefetti della Regione, nonché tutti i Rappresentanti dei corpi dello Stato (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria), che, con abnegazione e sacrificio, collaborano con la magistratura nei compiti di polizia giudiziaria e nelle attività di tutela e sicurezza.

Un eguale ringraziamento va rivolto a tutte le articolazioni della pubblica amministrazione statale e degli enti territoriali che, in diverse forme, collaborano alla realizzazione di compiti di giustizia e al personale di tutti gli uffici giudiziari del distretto che sono impegnati nella sfida di offrire un servizio progressivamente modernizzato e migliorato, pur in presenza di condizioni spesso difficili di operatività.

Un saluto debbo rivolgere anche al Consiglio giudiziario, che ha continuato a lavorare con professionalità e coesione di intenti, ben consapevole del ruolo determinante che riveste, per la tutela dei valori fondanti della giurisdizione, l'esercizio rigoroso e indipendente della funzione di autogoverno.

Vivo apprezzamento devo esprimere infine per l'attività di preziosa collaborazione svolta, ai fini della redazione della presente relazione,

dai segretari generali della Corte dott.ri Donatella Casablanca, Aldo Morgigni, Stefano Scarafoni e Marina Tucci e per l'impegno assicurato, negli aspetti tecnici e organizzativi, dal Dirigente amministrativo e dal personale della segreteria.

Avendoli personalmente conosciuti, ed avendone apprezzato l'impegno professionale e la passione per il ruolo del giudice, voglio altresì ricordare, fra i magistrati cessati dal servizio, i presidenti di sezione Giovanni Buonomo, il quale è stato anche apprezzato segretario generale della Corte, Barbara Callari, Giuseppe Lo Sinno e Emilio Norelli.

PARTE PRIMA

ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DI ROMA

1. Organico della magistratura

Come noto, le piante organiche dei magistrati negli uffici giudiziari sono state rideterminate con decreto ministeriale del 14 settembre 2020, che ha previsto – a livello nazionale – un aumento di 600 unità.

La **Corte di appello di Roma** si avvale di una pianta organica composta da 187 unità, di cui 1 presidente della Corte, 19 presidenti assegnati alle sezioni civili e penali, 5 presidenti delle sezioni lavoro, 124 consiglieri assegnati alle sezioni civili e penali e 29 all'area lavoro, oltre a 9 magistrati flessibili.

Alla data del 30 giugno 2023 erano tuttavia vacanti 2 posti di presidente e 34 posti di consigliere, con una presenza di 142 magistrati, mentre al 30 giugno 2024 risultavano effettivamente in servizio 150 magistrati, 8 unità in più rispetto all'anno precedente, con una scopertura del 20%.

Alla Corte sono inoltre assegnati 40 giudici ausiliari, ma di fatto al 30 giugno 2024 ne erano presenti solo 19 con una scopertura di oltre il 50%.

Non sono stati ancora coperti i 9 posti previsti nella pianta organica flessibile distrettuale.

La pianta organica dei magistrati togati del **Tribunale di Roma** relativa al settore civile e all'area lavoro, a seguito della riduzione di nove unità disposta con il D.M. 1 dicembre 2016 e dei successivi interventi di relativo aumento, compreso quello più recente dell'11 aprile 2024 di assegnazione di ulteriori 10 unità destinato ad ampliare la sezione competente in materia di immigrazione (XVIII), si compone di: 17 presidenti di sezione per il settore civile; 4 presidenti di sezione per l'area lavoro; 157 giudici per il settore civile; 54 giudici per l'area lavoro.

La pianta organica dei presidenti di sezione del settore civile e dell'area lavoro, interamente coperta nell'anno precedente, presenta di nuovo 2 scoperture nel settore civile.

Quanto ai giudici, sono tuttora vacanti ben 44 posti, di cui 38 nelle sezioni civili, in ragione del 24%, e 6 nell'area lavoro, in ragione dell'11%; con inevitabili gravi ripercussioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento di quasi tutte le sezioni. La situazione – oltretutto, ulteriormente peggiorata, rispetto all'anno precedente, quando i posti vacanti erano complessivamente 33 – non è compensata dai pur utili incrementi del numero dei giudici onorari in buona parte delle sezioni, nel tempo realizzati, poiché, come noto, le competenze e le modalità di impiego dei magistrati onorari sono, per valore e per materia, diverse e di gran lunga più limitate rispetto a quelle dei giudici togati.

La pianta organica del personale di magistratura addetto al settore penale si compone di 139 magistrati di cui al 30 giugno 2024 presenti 114, con ulteriore aggravamento rispetto al 30 giugno 2023, mancando altri 2 magistrati; sono altresì presenti 12 presidenti di sezione su 14.

A tale condizione, già di per sé fonte di serio disagio, si accompagna il numero dei magistrati esonerati in tutto o in parte dallo svolgimento delle funzioni giudiziarie per la nomina a membri di commissioni; oltre ad esoneri parziali quali componenti il Consiglio giudiziario, quali referenti distrettuali o magistrati referenti per l'informatica o quali referenti della Scuola Superiore – Formazione Decentrata. Ulteriori esoneri sono previsti per magistrati in servizio presso l'ufficio GIP.

Quanto alla dotazione organica dell'ufficio dei GOP addetti al **Giudice di pace**, la pianta prevede 210 unità laddove ne risultano in servizio 58 al 30 giugno 2024, di cui 48 al settore civile (tra essi 5 assegnati alla sezione stranieri e illeciti in materia di stupefacenti) e 10 assegnati alla sezione penale, con una scopertura complessiva pari al 72,4%. Dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 è cessato dal servizio 1 giudice per raggiunti limiti di età.

I magistrati ordinari incaricati del coordinamento quali delegati della presidenza sono 2, uno per il settore civile ed uno per il settore penale.

Evidente appare, dunque, il *deficit* di operatività di tale ufficio, pur gravato da molti processi e innumerevoli cause, ancora più significativo trattandosi di disfunzionalità gravanti sul giudice di prossimità che deve esercitare le sue funzioni così da rispondere alla domanda di giustizia in forma conciliativa, tanto più a fronte del notevole ampliamento di competenze sia civili sia penali apportato dalla riforma Cartabia.

La pianta organica del **Tribunale di sorveglianza** di Roma prevede 1 presidente (posto coperto dal 22 febbraio 2024) e 21 magistrati, questi ultimi distribuiti nei tre Uffici di Sorveglianza del distretto (17 a Roma, 2 a Viterbo e 2 a Frosinone).

Alla data del 30 giugno 2024 risultavano effettivamente presenti 10 magistrati in servizio presso l'Ufficio di Roma, 2 magistrati presso l'Ufficio di Viterbo e 1 magistrato presso l'Ufficio di Frosinone, oltre al presidente.

Il presidente ha rappresentato la grave situazione dell'Ufficio di sorveglianza di Roma in cui, a fronte di 17 magistrati previsti in pianta organica, 5 ruoli risultano scoperti (con una percentuale di scopertura prossima al 30%). A questi devono aggiungersi l'assenza sostanzialmente ininterrotta di un magistrato dal 31 gennaio 2024 che, dopo aver fruito del periodo massimo di congedo straordinario, è in aspettativa per infermità senza soluzione di continuità, nonché l'interdizione anticipata dal lavoro di altro magistrato per gravidanza a rischio.

Si addivene così complessivamente ad una percentuale effettiva di scopertura/assenza del 41%.

Il numero dei componenti esperti del Tribunale per il triennio 2023/2025 è aumentato da 48 a 50; tuttavia, come già accaduto in passato, nel periodo si sono registrate vacanze dei posti a causa delle rinunce ovvero dimissioni rassegnate da taluni dei professionisti nominati, con conseguente necessità di scorrimento della graduatoria formata in sede di selezione per provvedere alla copertura delle vacanze.

Al 30 giugno 2024 risultano coperti 48 posti su 50.

Per quanto attiene ai due uffici periferici, un magistrato dell'Ufficio di sorveglianza di Frosinone è assente da diversi mesi, per astensione obbligatoria, con una percentuale di scopertura del 50%. Solo l'Ufficio di Viterbo è a organico completo.

Il Tribunale per i minorenni di Roma gode attualmente di una pianta organica di 16 magistrati, compreso il presidente, e tuttavia ne registra in servizio solo 12, per effetto di pensionamenti e trasferimenti. A fronte di un'endemica scopertura, pari nell'anno di riferimento al 25%, è stata richiesta in data 12 settembre 2023 sia la copertura dei posti vacanti, sia l'applicazione extradistrettuale di due unità. Solo con delibera del CSM in data 17 aprile 2024 sono stati assegnati tre magistrati a parziale copertura dei quattro posti vacanti, destinati al settore civile. Al 1° luglio 2023 erano effettivamente in servizio 13 magistrati (di cui 8 addetti al settore civile e 5 al settore penale) e al 30 giugno 2024 12 magistrati, oltre il presidente (di cui 7 addetti al settore civile e 5 al settore penale). L'organico è poi completato da 55 giudici onorari al 1° luglio 2023 e 47 giudici onorari al 30 giugno 2024, a seguito di varie dimissioni.

La pianta organica del **Tribunale di Cassino** conta 24 magistrati, di cui due presidenti di sezione e 22 giudici, 12 dei quali assegnati alla sezione unica civile e 10 al penale.

La sezione unica civile, composta di 13 magistrati (1 presidente di sezione e 12 giudici), presenta, al 30 giugno 2024, una scopertura di un giudice e del presidente di sezione trasferiti ad altra sede, oltre due assenze dovute a congedo per maternità.

Il settore penale, composto da 11 magistrati (1 presidente di sezione, 7 giudici assegnati al dibattimento e 3 giudici all'ufficio GIP/GUP), presenta due scoperture.

Presso la sezione unica civile sono, inoltre, in servizio 7 GOP (3 in meno rispetto all'anno precedente per rinuncia alla richiesta di conferma) in affiancamento ai giudici professionali nelle quattro aree tematiche in cui è articolata la sezione.

Alla sezione penale sono, invece, assegnati 5 GOP che lavorano in affiancamento ai singoli giudici monocratici.

La pianta organica del **Tribunale di Civitavecchia** prevede 26 magistrati professionali, di cui 1 presidente di Tribunale, due presidenti di sezione e 23 giudici togati, oltre a 12 magistrati onorari. Sono effettivamente in servizio, alla data del 30 giugno 2024, 20 magistrati professionali (il presidente del Tribunale, un presidente di sezione e 18 giudici togati) e 10 magistrati onorari. La copertura dei magistrati professionali è pari al 23,08%, in aumento rispetto al 30 giugno 2023.

Sono attualmente assegnati alla sezione civile 9 magistrati professionali, compreso il presidente del Tribunale ed il presidente di sezione, e 7 magistrati onorari.

Al 30 giugno 2024 sono, invece, assegnati alla sezione penale 11 magistrati professionali, compreso il presidente di sezione, e 3 magistrati onorari.

L'organico del **Tribunale di Frosinone** comprende 23 magistrati professionali (inclusi il presidente del Tribunale e 1 presidente di sezione) e 16 magistrati onorari. Al 1° luglio 2023 erano effettivamente presenti in servizio 22 magistrati ordinari e 11 magistrati onorari; al 30 giugno 2024 erano effettivamente in servizio 23 magistrati ordinari e 11 magistrati onorari.

Secondo le vigenti previsioni tabellari, alla sezione unica civile sono addetti 13 magistrati ordinari (incluso il presidente del Tribunale che svolge anche le funzioni di presidente della sezione), dei quali 3 giudici del lavoro; l'organico è al completo.

È inoltre prevista l'assegnazione alla sezione di 12 magistrati onorari; attualmente ne sono in servizio solamente 9 (uno in coassegnazione alla sezione penale).

Secondo le vigenti previsioni tabellari, alla sezione unica penale sono addetti 10 magistrati ordinari (incluso il presidente della sezione); l'organico è al completo.

È inoltre prevista l'adibizione alla sezione di 4 magistrati onorari; attualmente ne sono in servizio solamente 3 (uno in coassegnazione alla sezione civile).

Il **Tribunale di Latina** si compone di 37 unità effettive (su una pianta organica di 43 magistrati), compresi il presidente del Tribunale,

due presidenti di sezione civile e un presidente di sezione penale. Al 30 giugno 2024 risultano assegnati al settore civile 22 giudici, di cui: 11 giudici (presidente di sezione compreso) alla sezione prima, che su 13 magistrati previsti in pianta organica presenta, dunque, una copertura pari a 2 unità; 7 giudici (presidente di sezione compreso) alla sezione seconda che, su 8 magistrati previsti in pianta organica, presenta una copertura di un'unità effettiva; 4 giudici al settore lavoro (non costituito in sezione autonoma ma inserito nella sezione seconda), con la copertura giuridica di una unità.

Al 30 giugno 2024 risultano assegnati al settore penale: 4 giudici all'ufficio GIP/GUP (retto da un coordinatore) di cui un coordinatore con esonero al 50% e 1 magistrato ordinario con esonero al 50% (facente parte del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma), con una copertura giuridica pari a una unità; 10 giudici al dibattimento penale (compreso il presidente di sezione) che su 11 magistrati previsti in pianta organica, presenta una copertura giuridica di un'unità ma una copertura effettiva di 3 magistrati (considerato che due magistrati sono in astensione per maternità obbligatoria o in congedo parentale).

Per quanto riguarda i giudici onorari, a fronte di un organico di 25 unità, ne sono presenti 6 con una copertura di 19 unità. Sono altresì presenti 4 nuovi GOP assegnati all'ufficio del processo.

La pianta organica del **Tribunale di Rieti** è composta da 13 magistrati professionali (compresi il presidente del Tribunale e 1 presidente di sezione).

Al 30 giugno 24 sono in servizio in concreto il presidente del Tribunale, il presidente di sezione, 8 giudici togati (essendo vacante un posto per avvenuto trasferimento ad altra amministrazione e considerando due assenze per maternità) e sei giudici onorari (essendo vacante un posto di giudice onorario).

L'unica sezione civile è composta dal presidente del Tribunale e da 6 magistrati, di cui 5 addetti alle funzioni civili e 1 alle controversie in materia di lavoro e previdenza.

Nella materia del contenzioso civile ordinario 4 GOP coadiuvano i magistrati togati nella gestione del ruolo.

L'unica sezione penale del Tribunale è composta dal presidente di sezione e da 5 giudici togati, di cui 2 addetti all'Ufficio GIP/GUP e 3, oltre al presidente, al dibattimento. Nel periodo di riferimento si è avuta l'assenza per maternità di una giudice addetta alle funzioni GIP/GUP che è stata sostituita dal presidente del Tribunale.

Sono regolarmente in servizio 2 GOP addetti al ruolo monocratico per i quali è stata positivamente esperita la procedura di conferma.

La pianta organica del **Tribunale di Tivoli** prevede 30 magistrati togati, di cui il presidente del Tribunale, 1 presidente di sezione, 16 giudici togati addetti al settore civile e 12 giudici togati addetti a quello penale. Alla data del 30 giugno 2024 i magistrati togati effettivamente presenti sono 24 (due in meno rispetto al 30 giugno 2023), di cui 1 presidente di sezione e 23 giudici. Sono inoltre in servizio 8 giudici onorari rispetto ai 10 previsti dalla pianta organica.

La sezione civile, composta in pianta organica da 17 giudici togati (il presidente del Tribunale e 16 giudici, di cui 3 addetti al settore lavoro), al 30 giugno 2024 vede effettivamente presenti 11 magistrati, con la vacanza del posto di presidente del Tribunale e la scopertura di 5 unità fra i giudici. Degli 8 giudici onorari assegnati in organico, ne sono effettivamente presenti 6.

La sezione penale, composta in pianta organica da 13 magistrati togati (1 presidente di sezione, 8 giudici addetti al dibattimento e 4 giudici addetti all'ufficio GIP/GUP), vede la presenza effettiva di tutti i magistrati previsti in organico, compresi i 2 giudici onorari assegnati.

La pianta organica del **Tribunale di Velletri** prevede 43 giudici togati, di cui, alla data del 30 giugno 2024, ne sono effettivamente presenti 37 e, specificamente, il presidente del Tribunale, 2 presidenti di sezione e 34 giudici.

Alle sezioni civili sono tabellarmente assegnati 24 giudici, così distribuiti: 1 presidente di sezione e 10 giudici alla prima sezione civile, 1 presidente di sezione e 7 giudici alla seconda sezione civile, 5 giudici alla sezione lavoro. Al 30 giugno 2024 era presente una scopertura alla prima sezione civile ed una alla sezione lavoro.

Alla sezione penale sono tabellarmente assegnati in totale 18 giudici di cui: un presidente di sezione, 11 giudici al dibattimento e 6 giudici all'ufficio GIP/GUP. La sezione presenta attualmente 3 vacanze, di cui una all'ufficio GIP/GUP e 2 al dibattimento.

Quanto alla situazione della magistratura onoraria, rispetto ad un organico di 25 unità previste per i giudici onorari di Tribunale e di 8 unità stabilite per gli uffici del Giudice di pace del circondario (di cui: 6 unità assegnate al Giudice di pace di Velletri; 2 unità assegnate al Giudice di pace di Segni), sono presenti 14 giudici onorari di Tribunale e 4 giudici di pace, di cui 3 unità assegnate al Giudice di pace di Velletri e 1 unità al Giudice di pace di Segni.

Si registra, quindi, una scopertura complessiva di 11 unità per i giudici onorari di Tribunale e di 4 unità per gli uffici del Giudice di pace. Tutti i giudici onorari di pace nominati anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 sono stati stabilizzati.

La pianta organica del **Tribunale di Viterbo** può avvalersi oggi di 21 magistrati togati, tra cui il presidente del Tribunale, 1 presidente di sezione, 19 giudici togati (10 assegnati alla sezione civile, comprensiva dei giudici del lavoro, 6 al settore del dibattimento penale e 3 all'ufficio GIP/GUP) e di 10 giudici onorari.

Alla data del 30 giugno 2024 sono presenti in servizio, in totale, 18 magistrati togati, tra cui il presidente del Tribunale, il presidente di sezione e 16 giudici (9 assegnati al settore civile, di cui 1 alla materia del lavoro, 4 al dibattimento penale e 3 all'ufficio GIP/GUP) e 6 giudici onorari. La scopertura complessiva ammonta, quindi, a 7 magistrati, di cui 3 giudici togati e 4 giudici onorari.

2. Personale amministrativo e servizi giudiziari

La presenza del personale amministrativo negli uffici del distretto segnala gravi criticità, risultando ancora palesemente sottodimensionata rispetto alle previsioni delle piante organiche.

In particolare, nonostante le assunzioni di personale attuate con le procedure di reclutamento dei direttori e degli assistenti giudiziari, la scopertura della dotazione nei vari uffici non si è sostanzialmente

ridotta rispetto all'anno precedente, a causa sia dei numerosi collocamenti a riposo nel frattempo intervenuti (in conseguenza dell'età media, particolarmente alta, dei dipendenti pubblici) sia delle frequenti dimissioni del personale di nuova assunzione che risulta vincitore di altri concorsi.

Le vacanze più significative continuano a riscontrarsi nelle qualifiche di direttore amministrativo e funzionario cui sono affidati i delicati compiti di dirigere intere aree o comparti, di assicurare lo svolgimento dei servizi di cancelleria afferenti a una o più sezioni e di curare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Gli adempimenti più delicati e impegnativi continuano, quindi, a gravare su un personale numericamente sempre più esiguo, che fa fronte alla mole crescente di impegni solamente grazie alla dedizione personale ed all'esperienza, che rappresentano la principale garanzia per il funzionamento dei servizi amministrativi.

Rischiano anche di essere vanificati gli effetti dell'immissione in servizio, a febbraio 2022, di personale assunto a tempo determinato con qualifica di funzionario amministrativo (in attuazione del d.l. n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021) per il raggiungimento degli obiettivi assegnati agli uffici giudiziari dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tali nuove risorse sono andate a rafforzare l'ufficio per il processo, affiancandosi al personale di cancelleria.

Preme fin d'ora anticipare che l'impatto sulla operatività degli uffici giudiziari dell'attività svolta dagli addetti all'ufficio per il processo è stato del tutto positivo, in termini di ausilio sia ai servizi di cancelleria (specie in presenza di carenze di organico), sia al lavoro dei singoli magistrati (mediante affiancamento di ogni funzionario a uno o più magistrati).

Deve tuttavia evidenziarsi che il proficuo svolgimento di tali attività non può prescindere dalla permanenza, all'interno delle strutture di assegnazione, dei nuovi funzionari, i quali hanno in concreto iniziato a dare un contributo apprezzabile solo dopo un primo periodo di fisiologico quanto necessario apprendimento "sul campo", finalizzato alla comprensione delle specificità dei singoli settori. Non può, pertanto, sottacersi la rilevante criticità – segnalata in maniera sostanzialmente

unanime da tutti gli uffici del distretto – costituita dalla continua e progressiva riduzione del numero dei nuovi funzionari effettivamente in servizio negli uffici, atteso che molti di essi, avendo superato altri concorsi pubblici per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, rinunciano al completamento del periodo di servizio presso gli uffici giudiziari, così vanificando la formazione professionale che è stata ad essi dedicata e pregiudicando la stessa funzionalità dei servizi (i quali, per tale ragione, devono continuamente essere riorganizzati).

A giugno del 2024 è stato immesso in servizio un secondo gruppo di funzionari destinati all'ufficio per il processo che ha ampiamente compensato la riduzione del numero dovuta alle dimissioni rese dai precedenti. Tuttavia, alla data del 30 giugno 2024, stante l'immissione in servizio avvenuta pochi giorni prima, non era ancora apprezzabile il loro contributo in termini di ausilio al lavoro dei magistrati e delle cancellerie. Comunque, anche per i nuovi assunti, il cui apporto sarà presumibilmente proficuo al pari dei precedenti, permane la problematica della permanenza a tempo determinato nei ruoli dell'amministrazione che, verosimilmente, si riproporrà nei medesimi termini.

La pianta organica della **Corte di appello di Roma**, nel periodo di riferimento, prevede 334 unità, di cui però solo 247 effettivamente in servizio, con una complessiva grave scopertura di 87 posti, pari al 26% (solo in lieve calo rispetto a quella del 29,88% dello scorso anno). Si deve, tuttavia, evidenziare che, pur risultando coperti 247 posti in pianta organica, ben 33 unità prestano servizio presso altre amministrazioni o altri uffici dell'amministrazione giudiziaria; dunque, la Corte di appello di Roma può effettivamente contare sull'apporto lavorativo di 214 dipendenti, con una scopertura reale pari al 36%. L'ufficio, pertanto, nel corso degli anni si è dovuto avvalere del supporto di personale proveniente da altri uffici giudiziari (per lo più dall'UNEP), in forza di provvedimenti di applicazione o di distacco. Attualmente, il numero del personale proveniente da altri uffici ammonta a 46 unità e, pertanto, le unità effettivamente disponibili sono complessivamente 260.

Riguardo al personale in servizio a tempo indeterminato, 78 rivestono il profilo tecnico; i funzionari addetti all'ufficio per il processo sono 205 (21 unità in più rispetto a quelle inizialmente previste) di cui

95 assegnati al settore penale, 109 a quello civile ed una unità addetta all'ufficio del personale.

Gli addetti all'ufficio per il processo sono stati utilizzati diversamente a seconda dei settori di assegnazione.

Coloro che sono stati addetti alle sezioni civili svolgono prevalentemente attività di supporto ai magistrati, essendo più pressante nel settore civile l'esigenza di smaltimento dell'arretrato dei processi, mentre nell'area lavoro svolgono anche, in pari misura, attività di raccordo con la cancelleria; si tratta di un modello organizzativo che ha consentito un completo inserimento dei funzionari all'interno del processo lavorativo. Nel settore penale, invece, in cui era più pressante l'esigenza di un supporto all'attività delle cancellerie, stante il rischio del fermo di importanti servizi a causa della costante riduzione del personale amministrativo, sono stati, in un primo tempo, prevalentemente utilizzati in attività di raccordo con le cancellerie, per essere poi destinati anche in affiancamento ai giudici e ai collegi.

Proficuo è risultato l'utilizzo degli addetti all'ufficio per il processo in tutti i settori, sia per l'ausilio alla giurisdizione che alle cancellerie, nonché nei settori amministrativo, contabile e del recupero crediti civili e penali.

Soddisfacente si rivela altresì il contributo del personale amministrativo ai servizi non a diretto supporto della giurisdizione, quali la segreteria del Consiglio giudiziario, la segreteria del Collegio regionale di garanzia elettorale, l'ufficio competente per la nomina dei presidenti di seggio e la segreteria della Commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense.

Come già segnalato nelle precedenti relazioni, persistono le criticità derivanti dalle innumerevoli e onerose incombenze connesse alla gestione decentrata delle spese di funzionamento, devolute dal Ministero della Giustizia alle Corti di appello, per far fronte alle quali è stata individuata un'apposita unità organizzativa (l'ufficio contratti, gare e appalti) incaricata di curare, prioritariamente, la gestione delle procedure a evidenza pubblica e la programmazione dei fabbisogni di beni e servizi per tutti gli uffici giudicanti del distretto.

Attualmente, l'ufficio contratti, gare e appalti si avvale della competenza di un funzionario del Ministero, con qualifica di architetto, e di tecnici di amministrazione assunti a tempo determinato con i fondi del PNRR. L'apporto dei suddetti tecnici è stato, da subito, prezioso per la gestione dell'ufficio: tuttavia, anche in questo caso si ripropone il problema della necessità di una stabilizzazione di detto personale, in mancanza del quale sicuramente l'ufficio non sarebbe in grado di funzionare correttamente.

Al riguardo, deve ancora una volta evidenziarsi che la mancata effettiva istituzione, da parte del Ministero, delle direzioni regionali e l'assenza, all'interno degli uffici giudiziari, di un ruolo tecnico (solo di recente istituito, ma con generalizzate scoperture) in grado di far fronte alle complesse questioni connesse alla disciplina degli appalti pubblici e delle altre procedure di acquisto (e, cioè, di una problematica del tutto estranea alla formazione dei dirigenti amministrativi della giustizia), sta stabilizzando una situazione originariamente concepita come transitoria, che incide sulla funzionalità degli uffici, esponendoli a compiti e rischi gestionali aggiuntivi del tutto insostenibili, e sta trasformando il ruolo stesso dei capi degli uffici, in primo luogo dei presidenti delle Corti di appello.

Lo stabile trasferimento a questi ultimi di compiti delegati determina, infatti, un'impropria commistione fra competenze amministrative relative all'organizzazione dei servizi, che rientrano nelle attribuzioni del Ministero della giustizia, e compiti di organizzazione della giurisdizione, propri dei capi degli uffici.

Tale situazione non giova né alla funzionalità della struttura (se non altro per la necessaria "creatività" con cui si è stati costretti ad affrontare problemi che implicano specifiche competenze tecniche e scelte gestionali centralizzate, e che, in ogni caso, determinano un'ulteriore distrazione delle scarse risorse umane disponibili), né alla funzione propria dei capi degli uffici, progressivamente assorbiti da incombenze che non attengono alle loro attribuzioni giurisdizionali e ai compiti di gestione e di miglioramento dell'apparato giudiziario alle prime connesse.

Si tratta, come già detto nelle precedenti relazioni, di una condizione ambigua ed equivoca che merita di essere al più presto risolta, dando concreta attuazione alle previsioni dei DM 14 aprile 2022 e 31 maggio 2023, con i quali si sono costituite le direzioni territoriali decentrate, con la presa d'atto da parte del Ministero della Giustizia di una situazione che necessita ormai di essere superata.

Per la delicatezza della materia trattata, meritano particolare menzione, riguardo alle attività della Corte, la segreteria del Consiglio giudiziario, la segreteria del Collegio regionale di garanzia elettorale, l'ufficio per la nomina dei presidenti di seggio, la segreteria delle commissioni per gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, l'ufficio per l'espletamento degli adempimenti susseguenti alla liquidazione delle spese di giustizia, delle spese di funzionamento degli uffici giudicanti del distretto, nonché delle indennità della cd. legge Pinto e l'ufficio competente alle estrazioni statistiche anche per le articolazioni del distretto.

I dati concernenti la pianta organica del personale amministrativo del **Tribunale di Roma**, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, evidenziano, a fronte di un totale di 1205 unità previste, un numero di posti effettivamente coperti pari a 835 alla data finale del periodo considerato (in ulteriore riduzione rispetto alle 874 unità dell'anno precedente), con una scopertura della pianta organica che si attesta, alla data del 30 giugno 2024, su 370 unità (31% circa).

In particolare, tenuto conto delle dotazioni organiche di talune qualifiche funzionali, si evidenzia, alla data del 30 giugno 2024, la vacanza di: 20 posti di direttore (su una previsione organica di 86 unità), con una scopertura di circa il 23%; 61 posti di funzionario giudiziario (su una previsione organica di 331 unità), con una scopertura di circa il 18%; 97 posti di cancelliere esperto (su una previsione organica di 153 unità), con una scopertura di circa il 63%; 114 posti di assistente giudiziario (su una previsione organica di 414 unità), con una scopertura del 27% circa; 34 posti di conducente di automezzi (su una previsione organica di 57 unità), con una scopertura del 60% circa; 47 posti di ausiliario (su una previsione organica di 78 unità), con una scopertura del 60%.

Il momento attuale è, dunque, caratterizzato da un significativo spopolamento di figure di riferimento connotate da esperienza e professionalità necessarie a fornire un qualificato supporto ai compiti del magistrato e il fenomeno è tangibile, in particolare, per le figure apicali (direttori, funzionari e cancellieri esperti, carenti in misura compresa tra il 18 e il 63%). Il contingente numerico del personale amministrativo di cui effettivamente l'ufficio dispone risulta significativamente incongruo rispetto alla necessità di assicurare l'assistenza al magistrato in udienza, il servizio di quotidiana apertura al pubblico, l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e, ancor più, i delicati servizi amministrativi e contabili concernenti la liquidazione degli onorari ai difensori ed agli ausiliari del giudice.

La scopertura della dotazione organica del personale amministrativo del Tribunale di Roma, alla data del 30 giugno 2024, risulta ancora più rilevante in relazione alla circostanza che l'ufficio è anche sede distrettuale per le misure di prevenzione, per la materia dell'impresa, per il riesame e per la materia dell'immigrazione, nonché sede del Tribunale dei ministri.

Si segnala, inoltre, che nel corso del passato anno e di quello corrente, nell'ambito delle iniziative riconducibili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato assegnato al Tribunale di Roma personale a tempo determinato, personale destinato all'ufficio per il processo e personale tecnico, non incluso nel computo della pianta organica.

Anche tali risorse a tempo determinato sono drasticamente diminuite, nell'ultimo semestre, rispetto ai dati delle immissioni in servizio, con una contrazione, a seguito di dimissioni, a 204 unità per gli addetti UPP (da 254 al 30 giugno 2023) su una pianta organica di 388, pari al 52%, circostanza che naturalmente si riverbera sull'andamento delle attività connesse alla realizzazione degli obiettivi del PNRR.

In definitiva, il quadro complessivo della situazione delle cancellerie, pur a fronte dei lodevoli ed apprezzabili sforzi del personale per ridurre i disagi e della riapertura del *turnover* finalmente avviata dal Ministero della Giustizia, risulta estremamente negativo e persino peggiorato rispetto all'annualità precedente.

Quanto al **Tribunale ed all'Ufficio di sorveglianza di Roma**, il presidente ne ha evidenziato la forte penalizzazione per effetto della grave ed ormai cronica insufficienza numerica del personale amministrativo, il quale, con una pianta organica già in sé estremamente esigua (articolata in 77 posti oltre al dirigente), subisce gli effetti negativi delle rilevanti vacanze e dei distacchi presso altri uffici.

La pianta organica è stata potenziata dagli anni '80 ad oggi di sole due unità (di assistente giudiziario), nonostante i nuovi e molteplici compiti assegnati dai continui interventi legislativi in materia di ordinamento penitenziario.

Nel periodo preso in considerazione (1° luglio 2023 – 30 giugno 2024) l'ufficio è stato destinatario di due nuove immissioni di personale (assistenti), a fronte di un contestuale “esodo”, di portata numerica almeno tripla, rimanendo quindi immutato il *trend* negativo in ordine al livello di scopertura, spesso superiore al 35% (40% effettivo della pianta organica, ormai stabile da almeno 6 anni), proprio nel periodo in cui tutti gli altri uffici giudicanti hanno fruito di cospicue immissioni di risorse umane.

Basti pensare ai funzionari addetti all'ufficio per il processo, assegnati in maniera cospicua agli altri uffici giudiziari ed agli operatori addetti al c.d. *data entry*, nonché ai tecnici informatici, distribuiti in gran numero tranne che agli uffici di sorveglianza.

Le forze necessarie per far fronte agli adempimenti sempre più numerosi afferenti ad una crescente mole di lavoro e sopravvenienze sono sempre più insufficienti per poter colmare il saldo perennemente negativo.

La situazione di affanno in cui opera il personale amministrativo comporta frequenti esodi verso altri uffici di diverse “esperte” unità impiegate, all'esito di procedure di mobilità promosse dal Ministero attraverso interpellò.

La scopertura dell'organico del personale amministrativo al 30 giugno 2024 era pari al 33,77%.

In particolare, al 30 giugno 2024 le figure professionali che maggiormente risentono di tale deficit sono: a) direttore che presenta una

scopertura del 50%; b) cancelliere esperto che presente una scopertura dell'85%; c) ausiliario che presenta una scopertura del 100%; d) conducente automezzi che presenta una scopertura del 67%; e) assistente alla vigilanza dei locali e al servizio di automezzi che presenta una scopertura del 100%; f) contabile che presenta una scopertura del 100%.

La carenza del personale amministrativo persiste anche presso il **Tribunale per i minorenni di Roma**, con il concreto rischio della vanificazione di parte dell'attività, che comunque viene svolta con elevato impegno dal personale attualmente in servizio. A fronte di una previsione di 62 unità nella pianta organica, l'ufficio dispone effettivamente di 46 risorse umane (di cui 2 unità in posizione di comando/distacco presso altri uffici), con una percentuale di assenza del personale di circa il 26%, incidente sulla possibilità di assicurare un'adeguata funzionalità delle cancellerie.

Non sono previsti funzionari addetti all'ufficio per il processo, esclusione che ha comportato la mancanza di risorse importanti previste invece per gli altri uffici giudiziari in attuazione del PNRR.

La pianta organica del personale amministrativo presso il **Tribunale di Cassino** prevede 83 dipendenti, mentre alla data del 30 giugno 2024 risultano in servizio 65 unità (compreso il personale in posizione di distacco e applicazione), con una scopertura complessiva del 21,6%. L'accentuata carenza di personale amministrativo è stata fonte di rilevanti disagi e difficoltà organizzative non fronteggiabili con le risorse in servizio anche perché le cancellerie civili del Tribunale sono dislocate su tre distinti edifici.

La rilevante carenza di personale amministrativo ha consentito di attendere con notevole difficoltà allo svolgimento dei servizi giudiziari, criticità in parte attenuata dal contributo fornito dagli addetti all'ufficio per il processo, ancorché prevalentemente utilizzati in ausilio alle attività giurisdizionali.

In particolare, al 30 giugno 2024: su 4 direttori previsti, sono presenti 5 unità; su 17 funzionari giudiziari previsti, sono presenti 17 unità; su 8 cancellieri previsti, sono presenti 5 unità (scopertura del 37,5%); su 32 assistenti giudiziari previsti, sono presenti 27 unità

(scopertura del 15,62%); su 6 operatori giudiziari previsti, sono presenti 6 unità; su 12 ausiliari previsti, sono presenti 4 unità (scopertura del 66,66%); su 4 conducenti automezzi previsti, è presente 1 unità (scopertura del 75%).

Per entrambi i settori, penale e civile, dei 45 addetti assegnati all'ufficio per il processo del Tribunale, alla data del 30 giugno 2024 ne erano in servizio 44 (24 nel settore civile e 20 in quello penale).

La pianta organica del personale amministrativo del **Tribunale di Civitavecchia** prevede 1 dirigente, 3 direttori amministrativi, 13 funzionari, 12 cancellieri, 1 contabile, 25 assistenti giudiziari, 2 operatori giudiziari, 4 conducenti di automezzi e 6 ausiliari: in totale 67 dipendenti.

Al 1° luglio 2023 erano presenti: 2 direttori amministrativi, 15 funzionari, 1 cancelliere, 2 contabili, 18 assistenti giudiziari, 1 operatore giudiziario, 3 conducenti di automezzi e 4 ausiliari, 9 operatori *data entry* (di cui 2 hanno rassegnato le dimissioni in data 5.9.2023 e 12.9.2023) e 2 tecnici di amministrazione, per un totale di 57 dipendenti, con una scopertura del 15% tenendo conto, nel computo, del personale assunto con contratto a termine.

Alla data del 30 giugno 2024 erano presenti in servizio 47 dipendenti, di cui 19 ascrivibili all'Area III, 32 all'Area II e 5 all'Area I, con una scopertura totale del 29%.

Sono inoltre in servizio 4 funzionari tecnici amministrativi e 4 operatori *data entry*, assunti con contratto a termine ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

La scopertura è particolarmente rilevante nelle posizioni di vertice, vista la assenza del dirigente amministrativo, che perdura dal giugno 2021, e di uno dei tre direttori amministrativi. Peraltro, la pianta organica del personale amministrativo, come per i magistrati prima del recente – e non ancora del tutto sufficiente – adeguamento delle piante organiche, appare largamente inadeguata rispetto ai carichi di lavoro dell'ufficio che presenta sopravvenienze e pendenze percentualmente superiori alla gran parte degli altri uffici del distretto e pendenze *pro capite* per magistrato tra le più alte d'Italia (come

risulta dalle statistiche allegate al decreto ministeriale di ampliamento delle piante organiche).

Sono previsti 40 addetti all'ufficio per il processo; l'ingresso di questo personale ha determinato un miglioramento della *performance* dell'ufficio che, però, è stato progressivamente annullato dalle dimissioni di un considerevole numero degli addetti, che era sceso nel giugno 2024 a 13. Solo tra il mese di giugno e quello di luglio 2024, grazie alla presa di servizio dei nuovi funzionari, il loro numero è stato reintegrato fino a 39.

La pianta organica del personale amministrativo del **Tribunale di Frosinone** comprende 88 impiegati e un dirigente amministrativo (posto vacante dal 2015). Alla data del 1° luglio 2023 erano effettivamente presenti 75 impiegati e 71 unità al 30 giugno 2024.

L'organico degli addetti all'ufficio per il processo è pari a 35 unità. Al 1° luglio 2023 ne erano effettivamente presenti 26 e 34 alla data del 30 giugno 2024.

È stata inoltre prevista l'assegnazione di 4 funzionari tecnici di amministrazione e di 10 operatori *data entry*. Alla data del 30 giugno 2024 erano effettivamente presenti 4 funzionari e 4 operatori *data entry*.

Presso il **Tribunale di Latina** su 155 unità di personale amministrativo previste in pianta organica risultavano in servizio, al 30 giugno 2024, 8 direttori amministrativi (di cui 1 distaccato presso altra amministrazione) sui 12 previsti in pianta organica (scopertura del 33,4%); 28 funzionari giudiziari sui 34 previsti in pianta organica (scopertura del 17,7%); 12 cancellieri (di cui 3 distaccati o applicati presso altri uffici di questa amministrazione) sui 25 previsti in pianta organica (scopertura del 52%); 30 assistenti giudiziari (di cui 4 distaccati o applicati presso altro ufficio del Ministero della giustizia e 3 presso altra amministrazione) sui 44 in pianta organica (scopertura del 31,9%); 7 ausiliari sui 14 previsti in pianta organica (scopertura del 50%); 4 tecnici di amministrazione con contratto a tempo determinato (PNRR); 7 operatori *data entry* con contratto a tempo determinato (PNRR).

Risultano totalmente vacanti: il posto di dirigente amministrativo; 1 posto di funzionario contabile su 1 in pianta organica (scopertura del 100%) e 7 posti di conducenti su 7 in pianta organica (scopertura del 100%); risultano, invece, in sovrannumero le seguenti unità: 6 tecnici di amministrazione, 7 operatori *data entry* e 5 centralinisti.

Il numero delle unità effettivamente presenti è pari a 121 (incluse le unità in sovrannumero e applicate o distaccate presso altri uffici) su 155 previste in pianta organica, con una scopertura pari al 22%; sono inoltre presenti 53 funzionari addetti all'ufficio per il processo.

Del personale in servizio, 6 unità risultano in *part-time*; trattasi di 4 assistenti giudiziari, 1 ausiliario e 1 funzionario giudiziario.

La pianta organica del personale amministrativo del **Tribunale di Rieti** è composta dal dirigente, da 2 direttori, da 9 funzionari giudiziari, da 7 cancellieri, da 15 assistenti giudiziari, da 4 operatori giudiziari, da 2 conducenti di automezzi e da 9 ausiliari, per un totale di 49 unità.

Risultano vacanti i posti del dirigente, di 3 cancellieri, di 6 assistenti giudiziari, di 1 conducente di automezzi e di 7 ausiliari, con una complessiva scopertura del 37%.

Al 1° luglio 2023, la pianta organica del **Tribunale di Tivoli** prevedeva un numero di 147 dipendenti, comprensivo anche del personale a tempo determinato (PNRR), di cui erano effettivamente presenti in servizio 118 unità (di cui 55 a tempo determinato, 3 in regime di *part-time* e 6 distaccate/applicate/comandate) incluso il dirigente.

Sono, altresì, previsti in organico 44 funzionari addetti all'ufficio del processo, di cui alla stessa data ne erano effettivamente presenti in servizio 36.

Alla data del 30 giugno 2024 erano effettivamente presenti in servizio 120 unità (di cui 60 a tempo determinato, 4 in regime di *part-time* e 1 applicata), nonché 44 funzionari addetti all'ufficio del processo. Dei 6 funzionari tecnici di amministrazione previsti in organico alla data del 30 giugno 2024 erano presenti in servizio 7 unità. Dei 14 operatori *data entry* previsti a tempo determinato in organico alla data del 30 giugno 2024 erano presenti in servizio 13 unità.

Oltre al personale di ruolo, il Tribunale si avvale della collaborazione di 2 unità di personale in assegnazione temporanea dalla Regione Lazio (1 funzionario e 1 cancelliere).

L'organizzazione dell'ufficio soffre della carenza del 14% di unità. I dati più rilevanti, tenuto conto che a fine agosto 2024 è stato coperto il posto di dirigente (dopo quasi due anni di vacanza), riguardano la qualifica dei direttori amministrativi (-75%).

Gravi mancanze si riscontrano anche nelle figure dei cancellieri esperti (57%) e degli ausiliari (75%). Tali assenze fanno sì che molte delle loro attività vengano svolte dal personale con qualifiche superiori causando un rallentamento di tutte le altre.

Le unità di personale amministrativo previste in dotazione organica presso il **Tribunale di Velletri** sono pari a 145 (escluso il centralinista), di cui: 1 dirigente, 10 direttori amministrativi, 35 funzionari giudiziari, 21 cancellieri, 43 assistenti giudiziari, 1 contabile, 13 operatori giudiziari, 5 conducenti di automezzi e 16 ausiliari.

Al 30 giugno 2024 risultavano effettivamente in servizio 102 unità, per una copertura complessiva pari al 29,66%.

L'incarico del dirigente amministrativo, rimasto scoperto, è svolto dal presidente del Tribunale; sono presenti inoltre: 8 direttori amministrativi, di cui 4 applicati in altri uffici dell'amministrazione; 34 funzionari giudiziari, di cui 4 applicati presso altri uffici dell'amministrazione; 13 cancellieri, di cui 1 distaccato da altro ufficio e 1 applicato presso altro ufficio; 37 assistenti giudiziari, di cui 5 applicati in altri uffici dell'amministrazione giudiziaria; 12 operatori giudiziari oltre a 3 distaccati da altro ufficio e 1 comandato da altra amministrazione; 1 conducente di automezzi; 6 ausiliari, di cui due applicati al locale Giudice di pace; 1 centralinista non in pianta organica (assunzione obbligatoria *ex lege* n. 68/1999); è rimasto vacante il posto di contabile.

Al 30 giugno 2024 erano altresì presenti 61 funzionari addetti all'ufficio del processo, 5 tecnici di amministrazione e 9 unità impiegate in qualità di *data entry*:

La dotazione organica del **Tribunale di Viterbo**, a seguito dell'ampliamento della pianta per il raggiungimento degli obiettivi del

PNRR, è costituita da complessive 105 unità, suddivise nelle varie qualifiche: 1 dirigente, 23 addetti UPP, 23 assistenti giudiziari, 8 ausiliari, 9 cancellieri, 4 conducenti di automezzi, 4 direttori amministrativi, 16 funzionari giudiziari, 7 operatori *data entry*, 5 operatori giudiziari e 5 tecnici di amministrazione.

Al 30 giugno 2024 erano in servizio 90 unità, nello specifico: 1 dirigente, 4 direttori amministrativi, 15 funzionari giudiziari, 8 cancellieri, 18 assistenti giudiziari, 5 operatori giudiziari, 5 ausiliari, 2 conducenti di automezzi, 23 addetti UPP, 5 operatori *data entry* e 4 tecnici di amministrazione, con un sensibile miglioramento rispetto alla data del 1° luglio 2023 in cui erano effettivamente presenti 78 unità; la scopertura complessiva, al 30 giugno 2024, è quindi di 15 unità, pari al 14,3% dell'organico.

3. Edilizia giudiziaria e servizi materiali

Le criticità rilevate nell'anno giudiziario in esame non hanno visto miglioramenti significativi rispetto a quello precedente, ragione per cui non può che ribadirsi la diffusa ricaduta di tale situazione in termini di disservizi per l'espletamento dell'attività giudiziaria e di disagi anche considerevoli per le condizioni in cui operano in molti uffici magistrati, cancellerie e addetti amministrativi, nonché gli avvocati e gli utenti.

Presso la **Corte di appello** i magistrati delle sezioni civili (edificio di via Varisco 3/5), della sezione famiglia e minorenni (piano secondo dell'edificio di via Rossetti 16), delle sezioni lavoro e penali (edificio di via Romei 2) lavorano in tre o quattro nella medesima stanza, non vi sono postazioni di lavoro per gli stagisti ed il personale amministrativo parimenti è distribuito in tre o quattro persone in ogni locale.

Le aule di udienza sono del tutto insufficienti, tanto che non possono essere utilizzate per attività processuali straordinarie ossia al di fuori di quelle destinate alle udienze calendarizzate.

È esaurito, in tutti gli edifici, lo spazio per i fascicoli cartacei relativi alle udienze di prossima trattazione, ancora in numero elevato nonostante lo sforzo per la digitalizzazione tramite personale assunto a tempo determinato. L'unica eccezione sono le sezioni lavoro, ove la

quasi totale digitalizzazione dei fascicoli processuali ha comportato una riduzione della necessità degli spazi di archivio corrente che, infatti, sono per la gran parte utilizzati dal settore penale.

L'edificio di via Romei a febbraio 2024 è stato interessato da un parziale crollo del controsoffitto che ha comportato il divieto di accesso a parte dell'area.

Ancora non è stato effettuato il trasferimento di una parte degli uffici presso l'ex caserma Manara perché non è stata ancora consegnata l'opera, ma si può dare per scontato che ciò avvenga nel corso dei primi mesi di quest'anno.

In tal modo, operandosi il trasferimento delle sezioni lavoro, le sezioni penali fruiranno dell'intero edificio di via Romeo Romei e, con il trasferimento di gran parte degli uffici amministrativi, verranno liberati spazi al terzo piano di via Varisco che potranno essere utilizzati dalle sezioni civili.

Nel corso dell'anno 2022 sono stati assegnati alla Corte 184 addetti all'ufficio per il processo e 106 unità amministrative nei profili tecnici e contabili, a tempo determinato, senza peraltro alcun incremento degli spazi, con intuibile considerevole aggravamento delle difficoltà logistiche.

Già a settembre 2023 una parte considerevole di detto personale (la metà dei funzionari UPP e il trenta per cento del personale tecnico-contabile) ha peraltro cessato il rapporto di lavoro anticipatamente a seguito del superamento di concorsi in altre amministrazioni per posti a tempo indeterminato e maggiormente remunerativi. Solo da giugno 2024, quando la carenza si era ulteriormente aggravata, è stato immesso in servizio altro personale, sempre a tempo determinato.

Gli spazi, già limitati, sono allo stato assolutamente non compatibili con le esigenze lavorative di questo personale, costretto nella gran parte dei casi a non poter fruire di postazioni fisse, dovendo utilizzare quelle che giornalmente si liberano.

Presso il **Tribunale di Roma**, nel settore civile, permane la generale insufficienza ed inadeguatezza dei locali a disposizione, in quanto – salvo che per i presidenti di sezione e pochi altri giudici anziani – la

maggior parte delle stanze, che fungono anche da aule di udienza, sono quasi sempre condivise almeno fra due magistrati; è intuitiva la conseguente impossibilità di utilizzo dell'ufficio in giorni diversi da quelli d'udienza. Le stanze destinate alle cancellerie, anch'esse obiettivamente insufficienti rispetto al numero di dipendenti amministrativi stabilmente in servizio, sono, per di più, sature di materiale cartaceo che l'archivio non è ormai in grado di ricevere. I corridoi sono utilizzati non solo per collocarvi le fotocopiatrici ma anche armadi per la custodia dei fascicoli non ancora definiti. La situazione si è oltremodo aggravata con l'arrivo dei funzionari addetti all'ufficio per il processo, i quali, del tutto privi di locali loro specificamente destinati, vengono sistemati nelle cancellerie e nelle stanze dei giudici in postazioni di fortuna, spesso da individuarsi, giorno per giorno, secondo le esigenze e le presenze del momento.

Gli edifici destinati al settore penale, invece, sono stati oggetto di molteplici interventi nel corso degli ultimi due anni, sia ordinari che straordinari, i quali ultimi eseguiti tramite il Provveditorato alle Opere Pubbliche, al fine di ovviare alle condizioni di forte criticità che li caratterizzavano. Sono state realizzate nella città giudiziaria grandi opere di impermeabilizzazione del lastrico solare dell'edificio "B", il rifacimento di tutta l'illuminazione esterna e perimetrale, l'ammodernamento delle cabine elettriche, il rifacimento e l'illuminazione dei corridoi dei piani terra, la sanificazione degli impianti di ricircolo dell'aria, il rifacimento delle aule GUP. Altre opere sono in corso di realizzazione, come il rifacimento della rampa di accesso con corsia preferenziale per i detenuti su via del Casale Strozzi, l'integrale rifacimento dell'aula "Occorsio", dell'archivio corpi di reato e dell'intero impianto di prevenzione antincendio.

È stato rinnovato l'archivio sito nel plesso delle Aule Bunker di San Basilio e sono in corso i lavori di rifacimento dei varchi di accesso.

A questi interventi straordinari, si sono aggiunti, da giugno 2023, quelli di edilizia giudiziaria previsti dal PNRR, che pure interessano tutti e due i plessi in oggetto.

L'obiettivo è quello di garantire l'efficientamento energetico e la riqualificazione degli edifici, con lavori da concludersi entro il 2025 e

che comportano la sostituzione di tutto l'impianto di condizionamento compreso il sistema di alimentazione, la sostituzione completa degli infissi, l'applicazione di pannelli isolanti.

Per garantire il regolare svolgimento della giurisdizione e delle attività amministrative in condizioni di sicurezza sono stati posizionati nei parcheggi della città giudiziaria, da parte del Provveditorato OO.PP., tre "moduli abitativi polmone" che ospitano in totale circa 120 persone a rotazione ogni due mesi. I posti auto soppressi sono stati recuperati in altra area in accordo con il Comune di Roma.

Nonostante siano state adottate da parte del Tribunale tutte le misure indicate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'impatto degli interventi in corso sull'attività giudiziaria nel suo complesso è risultato particolarmente oneroso.

Anche all'esito di tali opere residuerà, comunque, l'assoluta insufficienza degli spazi interni, al punto che tutti i corridoi di transito sono occupati da armadi che custodiscono centinaia di fascicoli processuali, non collocabili entro gli uffici per assenza di spazio, già sfruttato oltre i carichi sostenibili, non essendosi ancora individuato un luogo idoneo da destinare ad archivio del Tribunale di Roma.

I locali del Tribunale destinati alle sezioni garantiscono un numero appena sufficiente di aule che, anche per l'assenza di aereazione, per le dimensioni ridotte e la mancanza di finestre, non consentono la celebrazione dei processi in sicurezza, imponendo la continua ricerca di spazi in dotazione ad altre sezioni.

L'emergenza è divenuta tanto più pressante in occasione dell'immissione in servizio del nuovo personale assunto nell'ambito del PNRR, atteso che i 360 funzionari UPP, inizialmente assegnati, sono stati distribuiti nel Tribunale di Roma senza alcuna analisi della possibilità che gli stessi potessero prestare attività lavorativa con una postazione personale dedicata, in concreto indisponibile.

Si è potuto, quindi, supplire solo con la parziale co-assegnazione delle postazioni occupando quelle del personale temporaneamente in udienza, con l'utilizzo dello *smart working* a rotazione, con l'uso di postazioni di giudici giornalmente non presenti (perché in udienza o svolgenti attività a domicilio): in una parola, con soluzioni creative che

non giovano all'efficienza dell'attività lavorativa, in quanto svolta in condizioni tutt'altro che ottimali.

Per far fronte a tale situazione è stato siglato, peraltro in tempi non recenti, un protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia, il Provveditorato per le Opere Pubbliche, la Regione Lazio e Roma Capitale per l'ampliamento della sede della città giudiziaria di piazzale Clodio in cui è allocato il settore penale: ma vincoli burocratici ancora bloccano l'attuazione del progetto, pur a fronte della sua indispensabilità logistica.

Ai segnalati problemi dell'edilizia giudiziaria, si somma la carenza di adeguate strutture di supporto, sia nelle cancellerie che nelle aule di udienza, nel settore penale ed in quello civile.

In particolare, nell'annualità precedente erano stati acquistati esclusivamente gli arredi destinati al personale con qualifica di operatore *data entry* (100 scrivanie, 120 allunghi, 120 cassettiere, 40 armadi metallici, 100 pedane poggipiedi, 110 poltroncine operative).

Perdura la carenza di sedie e scaffalature da destinare agli altri uffici e alle aule atteso che la maggior parte delle attuali dotazioni sono vetuste, fatiscenti e da sostituire, rendendo scarsamente decorosa sia la struttura sia il suo arredo.

Gli edifici destinati all'attività giudiziaria del **Giudice di pace di Roma** sono quattro:

A) edificio di via Teulada n. 28 (civile, ufficio stranieri e illeciti per stupefacenti) di proprietà della Rai Pubblicità; B) edificio di via Teulada n. 40 (civile, dirigenza e presidenza) di proprietà della Rai Pubblicità; C) edificio di via Gregorio VII (penale) di proprietà del ENS; D) edificio di via F. Alberini n. 25 (archivio).

Una delle principali criticità, già segnalata nella scorsa relazione, consiste nell'intervenuta scadenza dei contratti di locazione, per i quali il Ministero sta attualmente pagando l'indennità di occupazione. Per la sede di via Teulada vi è uno sfratto esecutivo in corso, ma, dopo iniziative tese anche ad una mirata ricerca di mercato di nuove locazioni, si è optato per una scelta conservativa dell'attuale sede di via Teulada con la valutazione di un'offerta di vendita di RAI Pubblicità, proprietaria

dell'immobile limitrofo. Dopo vari passaggi procedurali, sono state sancite l'indispensabilità e l'indilazionabilità di tale acquisto da parte del Ministero.

Rimane assolutamente precaria anche la situazione della sede penale di via Gregorio VII, ove gli impianti di climatizzazione sono spesso non funzionanti ed anche quello elettrico e idraulico presentano sovente disservizi.

Permane, inoltre, anche la necessità di modernizzazione degli arredi vetusti.

Gli studi messi a disposizione dei magistrati sono in numero ampiamente inferiore alle loro presenze, così da imporre, sia al civile sia al penale, una turnazione nell'utilizzazione degli stessi e lo svolgimento dell'attività lavorativa a domicilio quando non sia fissata udienza.

Il numero di uffici disponibili per il personale amministrativo in servizio è invece adeguato, seppure si tratti per lo più di stanze di ridotte dimensioni occupate da due unità. L'adeguatezza del numero dei locali, però, è conseguenza non di un razionale sfruttamento degli spazi o dell'esistenza di un immobile idoneo, ma dall'importante scopertura che si riscontra nell'organico del personale amministrativo.

Si tratta di condizioni di lavoro nel loro complesso inaccettabili, tanto più a fronte dell'impossibilità di dar corso a qualsiasi miglioramento dell'esistente. Una soluzione auspicata è quella di concentrare gli uffici del Giudice di pace in un'unica sede, che rispetti i criteri di decoro e vivibilità, sia per i giudici che il personale, sia per l'ampia utenza che vi accede.

L'archivio, sito in via F. Alberini n. 25, unico per il settore civile e per quello penale, è allo stato sufficiente in relazione agli spazi (oltre 1.000 mq).

Il Tribunale per i Minorenni di Roma è ubicato in via dei Bresciani 32, in un edificio storico (ex convento) di tre piani e un ammezzato di cui il secondo piano è occupato dalla Procura minorile.

L'origine dell'edificio incide sull'attuale strutturazione dei locali e, pur con gli interventi edilizi attuati nel tempo, permane una limitatezza degli spazi con riferimento alle esigenze degli uffici. Sono

stati inoltre tralasciati negli scorsi anni molti lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria che sono divenuti oggi indifferibili. Si sta provvedendo ad ulteriori acquisti di armadiatura e sono in fase di ultimazione i lavori di efficientamento energetico e di potenziamento della rete; sono, altresì, in fase di acquisizione i progetti definitivi per la realizzazione di un sistema antincendio, di cui il Tribunale è privo, e per il rifacimento dell'impianto fognario, ormai vetusto, che sta creando periodicamente problemi di allagamento degli spazi del piano seminterrato ove è collocato l'archivio.

I magistrati togati attualmente in servizio hanno a disposizione una stanza personale, mentre per i giudici onorari sono previste una serie di stanze per le attività istruttorie, alcune peraltro di dimensioni insufficienti rispetto alle necessità.

I locali dell'archivio sono ormai saturi, ragion per cui parte dei fascicoli è stata trasferita in un locale concesso in uso gratuito dal Comune di Velletri, il cui spazio è parimenti già divenuto insufficiente; altra parte è stata spostata presso l'Istituto Penitenziario per i Minorenni di Casal del Marmo.

L'edificio di Via Triboniano 5, in cui opera il **Tribunale di sorveglianza** (insieme alla Procura Generale presso la Corte di appello di Roma e alla Procura europea), è in piccola parte detenuto (circa 200 mq) in comodato, mentre per il resto (circa 2.500 mq) è utilizzato a fronte del pagamento alla proprietà di un indennizzo: ciò è dovuto alla circostanza che la stipula del contratto di locazione è condizionata alla messa a norma del sistema antincendio ancora non effettuata.

L'edificio di via Triboniano, costruito tra 1925 e il 1936 con caratteristiche di pregio artistico, è sottoposto ad uno stretto vincolo architettonico che impedisce la realizzazione della maggior parte degli interventi, seppur necessari, di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la redistribuzione degli spazi; lo stabile poi, essendo di proprietà di terzi, non può rientrare nella programmazione annuale dei fabbisogni triennali manutentivi di cui alla legge 290 del 2014.

L'esclusione da detta programmazione ha pesanti ripercussioni su tutte le attività manutentive di rilievo tecnico ed economico, potendo essere impegnate spese solo fino a € 5.000,00 e solo per la minuta

manutenzione. Sussiste inoltre una parziale inerzia da parte della proprietà dello stabile, dovuta anche a difficoltà finanziarie.

L'immobile si sviluppa su quattro piani di cui uno seminterrato. Il terzo è raggiungibile solo con una scala a chiocciola, a meno di passare per gli uffici della Procura Generale, ciò che in atto non è possibile; ivi sono allocate anche alcune stanze di magistrati che, allo stato, non sono utilizzate solo per la carenza di organico.

Il personale di cancelleria è destinatario di uno spazio *pro capite* di circa 10 mq lordi (inclusa la superficie occupata da arredi).

In conclusione, sia con riferimento ai magistrati che al personale di cancelleria, si è ben lontani dal parametro di 20-25 mq “lordi” per addetto previsti dalla vigente circolare del Demanio in materia.

Il Ministero, di recente, previa formulazione da parte degli uffici interessati dei c.d. “quadri esigenziali”, ha proposto un nuovo piano di riparto dell'edificio, allo stato ancora oggetto di osservazioni da parte della Procura Generale.

Dalla fine del 2022 il Tribunale sta, peraltro, beneficiando di diversi interventi mirati per la realizzazione di un'aula d'udienza collegiale ubicata presso la sede dell'ufficio giudiziario (in aggiunta a quella già presente, ma dedicata ai soli processi ex art. 41 *bis* o.p.) da utilizzare in luogo dell'aula attualmente in uso presso il Tribunale ordinario che ha sede in Piazzale Clodio. Ciò ha consentito, da ottobre 2024, di evitare le quotidiane, ripetute e dispendiose trasferte di interi collegi, con i relativi funzionari e ausiliari e il materiale processuale, tra via Triboniano e piazzale Clodio, nonché di superare i conseguenti, enormi problemi logistico-organizzativi che da ciò finora sono derivati, anche con riferimento alla carenza di macchine di servizio e autisti.

La realizzazione della seconda aula di udienza comporta una riduzione dello spazio medio disponibile per le cancellerie e gli archivi di uso corrente (esclusi quindi gli archivi di atti definiti) che sarà ridotto, per il personale amministrativo, dagli attuali 10 mq medi a testa, circa, a 9 mq. La superficie media per gli studi dei magistrati si attesta, invece, intorno ad una media di circa 23 mq.

L'aula attuale (dedicata ai processi ex art. 41 *bis*) è dotata di un sistema di multivideoconferenza, al pari di quella utilizzata dal mese di ottobre 2024. L'utilizzo dei sistemi di videoconferenza è assicurato dal personale della Polizia Penitenziaria e, a tal proposito, si rileva che questo personale, assegnato da diversi anni al Tribunale con funzioni prevalentemente amministrative, reca un prezioso contributo a tutto l'ufficio, e che senza di esso molti servizi sarebbero completamente paralizzati.

È in corso di definizione un procedimento per la realizzazione di un numero limitato di parcheggi, in prossimità di piazza Adriana, da destinare agli avvocati impegnati in udienza.

L'archivio del Tribunale è provvisto di otto sistemi compattabili a spostamento manuale e un sistema di auto-ignifugo di recente acquisizione che, almeno parzialmente, contribuisce a circoscrivere le problematiche antincendio in precedenza accennate, oltre a tre sistemi di archiviazione "rotanti" ad azionamento elettrico, alquanto obsoleti. Gli spazi sono assolutamente insufficienti con progressivo aumento del rischio di incendio, a fronte di linee guida ministeriali (B.I.B.A.C.T. del 2018) che hanno innalzato il periodo di conservazione degli atti da 10 a 20 anni. L'archivio auto-ignifugo ha consentito di superare il blocco delle archiviazioni, nei casi consentiti, alle sole ordinanze. Nell'ultimo anno l'archivio cartaceo è stato quasi del tutto sistemato e i locali del seminterrato ripuliti tramite i detenuti ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21 ord. pen.

Tra settembre e dicembre 2023 sono stati delocalizzati 2.000 metri di fascicoli lineari fruendo di un servizio curato dal Ministero della Giustizia.

Una volta completata la delocalizzazione si procederà ad una utilizzazione razionale degli spazi disponibili al piano seminterrato, destinandovi altra documentazione più recente che oggi ingombra le stanze delle cancellerie (ogni anno vi è materiale da archiviare che occupa 285 metri lineari).

A partire dal mese di febbraio si è proceduto a rinnovare la commissione di sorveglianza sugli archivi, per poter procedere finalmente

allo scarto degli atti più risalenti (almeno 10.000 procedimenti ante 2005); le operazioni sono già a buon punto.

La dislocazione degli uffici del **Tribunale di Cassino** è su tre stabili (piazza Labriola: settore penale; via Tasso: settore civile; via San Marco: settore lavoro e previdenza e ufficio del Giudice di pace) cui vanno aggiunti gli uffici del Giudice di pace di Gaeta e Sora.

Ciò pone problemi irrisolti di gestione dei servizi e del personale perché occorre assicurare un adeguato livello di presidio in un contesto di carenza del 20% dell'organico, fenomeno destinato ad aumentare per effetto dei continui pensionamenti senza adeguato *turnover*.

Il **Tribunale di Civitavecchia** ha sede nel Palazzo di Giustizia in via Terme di Traiano, mentre il Giudice di pace ha sede al primo piano di un altro edificio, destinato per il resto ad attività commerciali e di civile abitazione.

I locali del Palazzo di Giustizia sono del tutto insufficienti, essendo stati realizzati per il solo Tribunale in epoca antecedente alla soppressione della Pretura e della sezione distaccata di Bracciano e prima dei due aumenti di organico nelle more intervenuti.

Il progetto per l'ampliamento ha visto una lunga fase di stallo perché è prevista l'occupazione di uno spazio attualmente dedicato ai parcheggi dei dipendenti.

La soluzione ipotizzata di ottenere dal Comune di Civitavecchia l'uso di una parte del parcheggio pubblico antistante il piazzale del Tribunale è stata accolta solo a maggio 2024 con la concessione del terreno in comodato gratuito. Si è in attesa che il Ministero sblocchi il progetto inviando, come già sollecitato, la documentazione necessaria.

Ciò consentirà di risolvere anche la situazione critica in cui versa l'ufficio del Giudice di pace che troverà anch'esso sede nei nuovi locali. Attualmente questo ufficio è collocato in spazi assolutamente inadeguati, nonostante l'ingente canone di locazione corrisposto alla proprietà, e solo l'esigenza di evitare il blocco totale dell'attività giudiziaria ha finora consigliato la prosecuzione della loro utilizzazione.

Gli spazi per gli uffici individuali dei magistrati sono insufficienti. I magistrati togati civili hanno la disponibilità di una stanza ciascuno

che viene, però, utilizzata anche come aula d'udienza, mentre gli studi del presidente del Tribunale e del presidente della sezione civile sono utilizzati, all'occorrenza, anche come aule d'udienza collegiale.

Ciascun magistrato dell'ufficio GIP/GUP ha la disponibilità di una stanza, mentre gli altri magistrati penali la condividono in due come anche i magistrati onorari.

Medesima situazione si deve segnalare per le cancellerie, allocate in spazi del tutto insufficienti. Quasi in ogni stanza sono collocati due o tre dipendenti.

I difensori non hanno un posto per consultare i fascicoli, e per ovviare parzialmente a detta situazione è stato predisposto un *front office* e un sistema di prenotazione telematica degli appuntamenti.

Vi è una grave carenza di aule di udienza penale; circostanza che impedisce l'aumento del numero di udienze in conformità alla tabella organizzativa in vigore, le audizioni protette tenute dai G.I.P. si devono necessariamente svolgere in orario pomeridiano.

Un archivio è dislocato nella parte seminterrata del palazzo e un secondo archivio è dislocato fuori dal palazzo in via Palmiro Togliatti, in attesa di essere trasferito in *containers* allocati nei pressi del Palazzo di Giustizia. Gli spazi manifestano la loro inadeguatezza soprattutto in relazione alla conservazione del materiale relativo al servizio elettorale. Prosegue il lavoro della Commissione di scarto nonché l'attività di riordino dei fascicoli.

Gli uffici del **Tribunale di Frosinone** sono tutti dislocati in un unico stabile e non sono state segnalate particolari criticità.

Ogni magistrato togato ha a disposizione una stanza utilizzata come studio e, per il civile, come aula di udienza monocratica, ampia abbastanza da garantire l'efficienza del servizio. Sono inoltre a disposizione, con spazi idonei, due aule per le udienze collegiali civili e cinque per le udienze penali.

L'archivio è dislocato nel seminterrato ed è anche questo sufficiente rispetto alle esigenze dell'ufficio.

Il Tribunale di Latina è dislocato su tre sedi: la sede principale, sita in piazza B. Buozzi, la sede distaccata di via Filzi 39 (sezioni lavoro e fallimentare) e la sede distaccata di via Ezio 37 (sezione esecuzioni mobiliari e immobiliari, nonché ufficio NEP). Sono presenti anche tre uffici del Giudice di pace (Latina, Fondi e Terracina).

Per il settore lavoro ciascun giudice togato e il GOP sono dotati di una stanza ove vengono svolte le udienze con attrezzature idonee.

Per gli uffici del Giudice di pace sono segnalate criticità con riferimento sia ai locali che agli archivi, in relazione ai quali si sta procedendo con lo scarto secondo le indicazioni ministeriali; parimenti insufficienti sono i locali destinati ad archivio per la sede di Terracina, sia in quanto alcuni spazi sono in condivisione con altri uffici, sia soprattutto perché sono archiviati fascicoli relativi agli anni in cui operava la sezione distaccata del Tribunale di Latina, con conseguente necessità, quanto prima, di procedere allo scarto secondo le disposizioni ministeriali.

Il Tribunale di Rieti, insieme alla Procura della Repubblica, hanno sede in un edificio di proprietà pubblica sito in piazza Bachelet n. 1; quasi tutti i magistrati hanno a disposizione uno studio singolo (in un solo caso vi sono due magistrati in un'unica stanza), ma quasi tutti hanno necessità di dividerlo con il personale UPP.

Il personale è diviso nelle varie cancellerie, con una presenza media di due/tre persone per ogni stanza.

Per le udienze sono disponibili due aule di dimensioni medio grandi (capienza all'incirca 40 persone ciascuna) e quattro aule di piccole dimensioni: numero insufficiente, in caso di sovrapposizione di attività, il che costringe ad utilizzare per le udienze anche gli studi dei magistrati. Le aule del penale sono tutte attrezzate per la videoregistrazione, a norma dell'art. 495 co. 4 *ter* c.p.p., ma non hanno stanze dedicate all'attesa dei testimoni che, di fatto, sostano nei corridoi.

Gli archivi e i locali adibiti a conservazione dei corpi di reato risultano del tutto sottodimensionati rispetto alle necessità. Più in generale, tutti gli spazi dei predetti uffici giudiziari, utilizzati ai limiti della loro capienza, risultano insufficienti.

Gli edifici destinati all'attività giudiziaria del **Tribunale di Tivoli** sono due, uno sito in viale Arnaldi n.19 (sede del Tribunale) e l'altro in viale Trieste n. 51 (sede del Giudice di pace e degli uffici N.E.P.).

La struttura che ospita il Tribunale, di proprietà del Fondo Edifici di Culto del Ministero degli Interni, è un palazzo monumentale edificato nel 1729 dall'Ordine dei Gesuiti.

Il contratto di locazione, stipulato dal Comune di Tivoli in data 30 dicembre 1999, della durata di anni diciannove, è scaduto il 31 dicembre 2018 e si è in attesa del perfezionamento delle procedure per la stipula del nuovo contratto.

La struttura è architettonicamente pregevole ma, come tutti gli edifici storici riadattati ad uso di giustizia, presenta delle criticità nella distribuzione degli spazi (lungi corridoi, piani ammezzati, soffitti molto alti, cortile monumentale, sottotetti, ecc.) e difficoltà estreme per ogni intervento volto alla loro razionalizzazione al fine di recuperare locali necessari alle attività giudiziarie, stante il vincolo monumentale imposto dalla Soprintendenza.

L'edificio di viale Trieste 51, di proprietà del Comune di Tivoli, è in uso gratuito al Ministero della Giustizia.

A tali edifici si aggiunge, infine, quello destinato al Giudice di pace di Subiaco, riaperto il 1° aprile 2017 a seguito della soppressione delle sedi distaccate. L'edificio è di proprietà del Comune di Subiaco che ne cura il controllo e la gestione.

Presso il Tribunale di Tivoli i magistrati del settore civile utilizzano come aula di udienza lo studio loro assegnato in condivisione con altro magistrato del settore civile e con i giudici onorari di pace.

Per quanto riguarda il settore penale, il numero dei magistrati in organico è pari a quindici, compresi i giudici onorari di pace; presso il Tribunale sono presenti nove studi loro assegnati, oltre a quello del presidente di sezione.

Per quanto riguarda il personale amministrativo (147 unità) le stanze disponibili sono 46, ragion per cui ad ogni stanza sono assegnate tre o quattro unità.

Presso il Giudice di pace di Tivoli risultano in organico 5 unità distribuite su 3 stanze disponibili; presso l'Ufficio N.E.P. 24 unità distribuite su 7 stanze; presso il Giudice di pace di Subiaco il numero del personale in organico è pari a 3 unità distribuite su 3 stanze.

Il numero di aule destinate alle udienze civili del Tribunale è insufficiente perché coincide con il numero degli studi dei magistrati che si devono avvicendare con i colleghi nello svolgimento delle udienze.

Per quanto riguarda le aule penali, si osserva che solo recentemente ne è stata realizzata una quarta che è, tuttavia, priva della indispensabile camera di consiglio, per la cui realizzazione i lavori, sebbene autorizzati, non sono mai iniziati.

Sono disponibili due archivi situati in via Nazionale Tiburtina 279 e via Lago d'Albano 3.

Il primo è utilizzato anche dalla Procura della Repubblica: i locali, che hanno una superficie complessiva di metri quadrati 4.952, tra coperta e scoperta, sono ubicati al piano seminterrato di uno stabile originariamente avente destinazione produttiva, suddivisi in quattro compartimenti che si affacciano su un corridoio centrale; al Tribunale ne sono assegnati 3 ed alla Procura della Repubblica 1.

Recentemente, tutte le schede elettorali presenti all'interno di tale archivio, per le quali ancora non era possibile lo scarto, sono state trasferite presso l'altro archivio di via Lago d'Albano al fine di permettere il montaggio di ulteriori scaffalature necessarie per la sistemazione dell'ingente quantità di fascicoli provenienti dalle ex sedi distaccate (Castelnuovo di Porto, Palestrina, Subiaco).

Il secondo archivio è ubicato al piano terra/seminterrato di un edificio sito in via Lago d'Albano detenuto in forza di contratto di locazione scaduto il 31 maggio 2018, per cui dal 1° giugno 2018 viene corrisposta un'indennità di occupazione.

Il presidente del Tribunale, in più occasioni, ha chiesto al Ministero il rinnovo del contratto di locazione, tenuto conto dell'assoluta necessità di fruire di questi locali al fine di conservare le schede elettorali.

Per quanto riguarda gli uffici del Giudice di pace, quello di Subiaco non presenta criticità, al contrario di quello di Tivoli che ospita anche gli uffici N.E.P.

Si tratta di un edificio fatiscente, mancante di servizi igienici a norma e di misure di sicurezza: unica via di fuga è la scala condominiale comune ai due piani, ove si ammassano stabilmente file di utenti in attesa di accedere agli uffici e alle aule di udienza.

Lo stabile è stato interessato da un crollo di soffitto e laterizi nel 2017 con conseguenti lavori di somma urgenza e successiva ricerca negli anni di altro edificio idoneo, ricerche che hanno dato esiti infruttuosi.

Recentemente il Ministero ha rivalutato l'ipotesi di dare corso ad un progetto di ristrutturazione degli ambienti, previa verifica delle condizioni di staticità dell'immobile i cui risultati hanno dato esito positivo, per cui si auspica che gli interventi avvengano nel più breve tempo possibile.

Gli edifici destinati all'attività giudiziaria del **Tribunale di Velletri** sono 4, di cui uno ad Albano Laziale.

I locali di Velletri sono siti in piazza G. Falcone (bene demaniale), in via Laracca (in locazione da privato) e in via Mammucari (in locazione da privato).

Le stanze disponibili per il personale amministrativo sono sicuramente insufficienti, soprattutto per quanto riguarda il palazzo di piazza Falcone ove è dislocata la maggior parte delle cancellerie e degli uffici.

Lo stabile di via Mammucari in prospettiva sarà dismesso e gli uffici accorpati presso la sede centrale di piazza Falcone, non appena disponibile l'edificio in ampliamento attualmente in fase di costruzione.

I locali sono in genere insufficienti anche in relazione al recente ampliamento del fabbisogno dovuto alla assunzione del personale UPP. È in corso la progettazione di interventi di adeguamento e razionalizzazione degli spazi dell'edificio di piazza Falcone e via Laracca.

Nel settore civile il numero delle aule non è adeguato. Si è cercato di sfruttare al meglio quelle a disposizione con l'alternanza delle udienze tra le due sezioni, ma l'inserimento di qualche udienza straordinaria, o altre esigenze improvvise legate all'attività di udienza, creano inevitabilmente notevoli problemi organizzativi.

Parimenti le aule destinate al dibattimento penale sono largamente insufficienti, per cui si è provveduto ad utilizzare un'aula presso la sezione lavoro, con i connessi inevitabili disagi.

Gli archivi sono dislocati al piano seminterrato dei tre immobili in precedenza indicati. Gli spazi ad essi destinati risentono di diverse criticità.

L'archivio di piazza Falcone, dopo essere stato per diversi anni parzialmente inagibile per problemi strutturali, è stato oggetto di lavori di consolidamento; quello di via Laracca ha quasi esaurito lo spazio a disposizione, soprattutto perché nel corso degli anni, a causa della problematica emersa sull'archivio di piazza Falcone, è stato utilizzato in luogo di quest'ultimo; quello di via Mammucari è ormai saturo.

Per quanto riguarda il Giudice di pace di Velletri l'ufficio è dislocato ad Albano Laziale in uno stabile di quattro piani sfalsati e seminterrato adibito ad archivio, di proprietà comunale; vi sono criticità dipendenti da infiltrazioni dal terrazzo di copertura (in via di risoluzione essendo oggetto di intervento da parte del Ministero della Giustizia) e dal malfunzionamento dell'impianto di raffreddamento e riscaldamento. Gli spazi sono in generale sufficienti.

L'ufficio del Giudice di pace di Segni è collocato nei locali dell'ex Pretura. Ogni magistrato ha uno studio a disposizione ed ogni cancelliere ha un ufficio singolo. L'archivio corrente è dislocato nella stanza della cancelleria, quello storico in una seconda stanza e in un corridoio.

Gli uffici del **Tribunale di Viterbo**, della Procura della Repubblica, del Giudice di pace e dell'Ufficio di sorveglianza hanno sede in un unico fabbricato di recente costruzione, interamente recintato e corredato da un grande giardino mantenuto grazie al lavoro volontario dei detenuti ed all'operato dei percettori del reddito di cittadinanza. L'edificio è ubicato in via Falcone e Borsellino, in zona compresa fra il centro storico e la più frequentata via di accesso alla città, per cui è fa-

cilmente raggiungibile sia dall'utenza residente in città sia dall'utenza proveniente dall'esterno.

Ai lati dell'ingresso ed al medesimo livello, fronte strada, vi sono i locali riservati all'U.N.E.P., all'Ordine degli Avvocati, ad una agenzia della Banca Lazio Nord, ad un bar/tavola calda e ad una sala con dotazione sanitaria per lo svolgimento delle visite per gli accertamenti tecnici preventivi in materia previdenziale e assistenziale.

L'edificio si compone di due corpi paralleli (A e B) uniti fra loro da ampi e comodi collegamenti per ciascun piano.

Ad ogni piano sono presenti servizi igienici, sia per il personale dipendente che per gli utenti esterni, in numero adeguato, anche a servizio dei soggetti diversamente abili. A seguito di apposita richiesta, il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio e l'Abruzzo ha peraltro provveduto, nell'arco degli ultimi dodici mesi, al rinnovamento del 90% dei gruppi bagno del Tribunale.

Buona l'illuminazione e la ventilazione naturale per la presenza di finestre di adeguate dimensioni. Quanto all'illuminazione, si segnala che al 30 giugno 2024 è stata completata la parte di progetto di LED *relamping* di tutti i locali adibiti ad ufficio e dei corridoi pubblici; è stato altresì completato il progetto per il rinnovamento dell'impianto di illuminazione delle aule di udienza penale site al piano terra. La climatizzazione dei locali è garantita da un impianto centralizzato di riscaldamento invernale e condizionamento estivo in tutti i locali.

La situazione dei parcheggi è più che soddisfacente.

Il Palazzo di Giustizia risulta facilmente fruibile anche dai soggetti diversamente abili o con ridotte capacità motorie, che possono accedere ai locali per mezzo di una rampa di collegamento con l'esterno posta accanto all'ingresso principale, di recente rifacimento; le dimensioni degli ascensori sono idonee all'utilizzo da parte degli stessi e sono presenti servizi igienici appositamente attrezzati.

Ad ogni magistrato in servizio, sia per la sezione civile, sia per il settore penale, è assegnato uno studio personale. Il rapporto di 1 a 1 fra magistrati e studi, con l'eccezione di due giudici onorari di pace, vale anche per i magistrati onorari. Gli arredi sono moderni e

funzionali, nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Anche per il personale amministrativo in servizio il numero e l'idoneità delle stanze disponibili, quanto ad arredi e impianti di dotazione, è al momento sufficiente.

Per quanto riguarda gli archivi si rilevano criticità, che discendono essenzialmente dalle difficoltà, costantemente manifestate dall'Archivio di Stato, nel ricevere i fascicoli provenienti dalla procedura di scarto.

4. Informatizzazione e processo telematico

4.1. Settore civile e lavoro

Presso la **Corte di appello di Roma, settore civile**, tutti i magistrati sono dotati di C.M.G. elettronica e tutti i giudici ausiliari assegnati al settore civile dispongono di una C.M.G. sostitutiva. Sarebbe auspicabile, tuttavia, l'adozione da parte dell'amministrazione di dispositivi di firma digitale certificata compatibili con la configurazione dei computer in uso ai magistrati ovvero un'evoluzione del sistema con l'abilitazione della firma remota o di altri strumenti di autenticazione ormai comunemente utilizzati per l'accesso ai servizi pubblici (ad esempio, accesso al servizio con C.I.E. o S.P.I.D.).

Riguardo, infine, a quella posta a disposizione del personale amministrativo, dei funzionari addetti all'ufficio per il processo e dei tirocinanti si rappresenta come tutti i funzionari addetti all'ufficio per il processo, assegnati al settore civile della Corte, sono stati resi operativi quanto a dotazione informatica di base, a parte qualche marginale mancanza.

Per quanto riguarda i servizi di rete, ad avviso del Magrif di settore, si renderebbe necessario implementare e migliorare, soprattutto sotto il profilo della sicurezza, la rete *wi-fi*, apparendo come “una posizione di retroguardia” quella volta a privilegiare l'utilizzo da parte del personale e dei magistrati di punti rete anziché della rete *wi-fi* pure esistente in ufficio.

L'assistenza informatica, nell'ultimo periodo, è stata fornita tramite apertura di *ticket* allo SPOC Giustizia, come da contratto stipulato dalla D.G.S.I.A.

A partire dal 2 aprile 2024 è stato dismesso il canale di apertura tramite *mail* per i *ticket*, modificando così le modalità di contatto introdotte a partire dal 1° ottobre 2022.

Il servizio di assistenza non è strutturato tenendo conto che l'impossibilità di utilizzo dei dispositivi o degli applicativi, e in particolare della *console del magistrato*, determina una vera e propria paralisi nello svolgimento dell'attività giurisdizionale di ogni consigliere. I tempi di attesa per la prestazione del servizio di assistenza, a seguito di apertura del *ticket*, sono a volte di giorni, a fronte della necessità di un pronto (se non immediato) recupero dell'operatività.

Il numero dei tecnici addetti all'assistenza in presenza (tre, di cui uno solo *part time*) in servizio presso la Corte è sottodimensionato in relazione al numero di interventi di assistenza giornalieri richiesti.

Costituisce, in ogni caso, un grosso limite all'efficienza e all'efficacia del servizio di assistenza la mancanza di una presenza fisica dei tecnici presso la sede di via Varisco n. 5, in cui si trovano gli uffici del settore civile della Corte, e la mancata prestazione di un servizio di c.d. presidio, vale a dire la presenza fisica di un tecnico presso un luogo indicato e la possibilità per magistrati e personale di chiedere assistenza recandosi presso questi, nei giorni e negli orari indicati. Limite sicuramente amplificato dall'impossibilità di contattare telefonicamente gli addetti al servizio di assistenza in servizio presso la Corte, con conseguente impossibilità di programmare l'intervento richiesto con l'apertura del *ticket*.

In conclusione, difetta una tempestiva e quotidiana assistenza a tutti i presidenti ed i consiglieri addetti al settore civile, sebbene gli stessi operino costantemente e normalmente utilizzando le apparecchiature *hardware* e gli applicativi agli stessi forniti e senza dei quali non è ormai più possibile per gli stessi svolgere la propria funzione. È auspicabile, quindi, l'adozione di un servizio di assistenza informatica più facilmente accessibile da parte di tutti gli utenti, assicurato dalla presenza quotidiana in ufficio di tecnici che siano immediatamente

reperibili in caso di necessità e con i quali sia possibile interloquire direttamente senza dover passare attraverso i canali di contatto sopra indicati e l'apertura di un *ticket*.

Per quanto riguarda l'uso degli applicativi per il processo civile telematico, la *consolle del magistrato* è ormai utilizzata da tutti i magistrati del settore civile (presidenti, consiglieri e giudici ausiliari).

Nell'uso della *consolle del magistrato*, sono state segnalate alcune criticità, quali la problematica gestione, da parte dei presidenti di sezione, dei ruoli lasciati temporaneamente vacanti da consiglieri trasferiti o cessati dal servizio, la inadeguata visibilità dei fascicoli da parte dei presidenti di sezione e dei consiglieri in caso di sostituzione del relatore in udienza, derivante dal fatto che gli stessi non hanno accesso alla *consolle del magistrato* del consigliere relatore, la frequente mancanza di allineamento tra i provvedimenti in lavorazione salvati sul P.C.P. in dotazione ai singoli magistrati e quelli disponibili tramite la *consolle del magistrato* installata sul computer fisso presente in ufficio.

Da ultimo viene segnalato come il nuovo evento introdotto per fissare la trattazione delle udienze con le modalità di cui all'art. 127 *ter* disp. att. c.p.c. non consente l'evidenziazione, all'interno del ruolo di udienza, delle cause per le quali è stata disposta la trattazione scritta: queste devono essere ricercate nella categoria "scadenza note" delle cause trattenute in riserva, con una certa macchinosità nella configurazione dell'agenda del giudice.

Con riguardo a quest'ultima problematica, si deve rappresentare che, nella prassi di molte sezioni della Corte e in attesa di futuri adeguamenti dell'applicativo, i provvedimenti con cui viene disposta dal collegio la trattazione scritta ex art.127 *ter* disp. att. c.p.c. sono registrati nel S.I.C.I.D. come "atto non codificato", con annotazione manuale da parte del personale di cancelleria che si tratta di "decreto per la trattazione scritta". Così facendo, anche le cause per cui è stata disposta la trattazione scritta compaiono nel ruolo di udienza, ed anche nella *consolle del magistrato*, e ogni consigliere ha contezza delle cause che devono essere trattate quel determinato giorno.

Si deve evidenziare, inoltre, come gli aggiornamenti alla *consolle del magistrato* siano divenuti sempre più frequenti, con cadenza anche

settimanale, e questo determina continue interruzioni nella operatività e ricorrenti problematiche nell'applicazione delle nuove versioni. Sarebbe opportuno concentrare il rilascio di tali aggiornamenti secondo una cadenza predeterminata, al massimo trimestrale (e salvo situazione particolari, che richiedano l'urgenza di intervenire), comunicata all'utenza con largo anticipo, in modo da non incidere sull'operatività così significativamente come avvenuto da ultimo.

Un più diffuso utilizzo dell'applicativo *consolle del presidente* potrebbe consentire, in tempi brevi, di pervenire al deposito telematico anche dei decreti presidenziali, i quali sono tuttora gli unici provvedimenti redatti in cartaceo anche nelle sezioni in cui – pressoché tutte, quando non tutte – le sentenze e le ordinanze sono redatte con modalità telematiche, oltre che di effettuare quelle assegnazioni che tuttora devono avvenire manualmente. Per tale ragione la Corte si propone quale prossimo obiettivo una capillare formazione dei presidenti di sezione in relazione a tale applicativo.

Alcuni presidenti di sezione continuano a segnalare che l'uso della *consolle di udienza* non è risultato agevole specialmente per le cause da decidere a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., viste le difficoltà operative riscontrate per la gestione del rapporto tra verbale di udienza e sentenza contestuale assunta ai sensi di tale disposizione.

Si deve rilevare, tuttavia, che la problematica relativa all'impossibilità di unire il verbale di udienza alla sentenza risulta superata nella prassi di alcune sezioni. Segnatamente, l'assistente di udienza redige il verbale avvalendosi della *consolle di udienza* e tale verbale, ancora in bozza (non essendo stato sottoscritto dal presidente del collegio), è visibile per il consigliere relatore nella cartella "Provvedimenti in scrittura" della propria *consolle del magistrato*; una volta aggiornato tale applicativo il consigliere relatore può quindi inserire in tale verbale di udienza la sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. e sottoscriverla, nonché inviarla in controfirma al presidente del collegio. Il verbale in questione, in cui è stata inserita la sentenza sottoscritta dal consigliere relatore, è quindi sottoscritto dal cancelliere e dal presidente del collegio nell'applicativo *consolle di udienza*. Così facendo il presidente sottoscrive anche la sentenza collegiale.

Per quanto riguarda il S.I.C.I.D. viene sottolineata la rigidità nel sistema, che procede di *default* alla nomina del consigliere istruttore al momento dell'iscrizione a ruolo della causa (e della conseguente assegnazione automatica della causa da parte dell'algoritmo), laddove l'art. 349 *bis* c.p.c. rimanda a una preliminare valutazione del presidente (“...se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al Collegio...”). Tale rigidità appare tanto più cruciale per questa Corte d'appello, che ha adottato il rito collegiale come regola di trattazione di tutti i giudizi, prevedendo come eccezionale la nomina del consigliere istruttore, come nel caso dei giudizi in materia di usi civici.

Analoga rigidità del S.I.C.I.D. si segnala nel passaggio alla fase decisoria, necessariamente regolata dall'art. 350 *bis* c.p.c. nel caso di trattazione collegiale.

Con riguardo all'attività di digitalizzazione dei fascicoli civili nell'ambito del P.N.R.R., la dirigenza della Corte riferisce che tutti i fascicoli pendenti delle sezioni terza, quarta, quinta, sesta, settima e ottava, nonché della sezione famiglia, persona e minorenni sono stati interamente digitalizzati. Attualmente i quattro *data entry* esterni all'amministrazione stanno completando la digitalizzazione delle cause pendenti presso la sezione prima e seconda civile.

Al contempo, il Magrif del settore ha evidenziato che le modalità di scansione del fascicolo di parte di primo grado, depositato nella fase della costituzione nel giudizio di appello, non risulta funzionale a una consultazione dello stesso. Il fascicolo di parte di primo grado, infatti, viene scansionato in un unico *file*, senza distinzione tra atti o documenti al suo interno. Non di rado, il *file* relativo al fascicolo di parte di primo grado consta anche di molte centinaia di pagine, persino migliaia, rendendo – se non impossibile – assai complicato reperire il singolo documento o allegato all'interno dell'unico *file*, sicché è molto più agevole per il consigliere relatore consultare il fascicolo cartaceo, dove quasi sempre quanto cerca è evidenziato con un'etichetta.

È di tutta evidenza come tale modalità di scansione dei fascicoli di primo grado rischia di vanificare la funzione stessa della digitalizzazione.

L'86,61% delle sentenze emesse dalla Corte è depositata con modalità telematiche. Il dato fornito dal C.I.S.I.A. rispecchia quanto riferito dai presidenti di sezione, se si considera che in base a quanto segnalato in alcune sezioni (quarta, sesta e famiglia, persona e minorenni) tutte le sentenze sono depositate telematicamente, in due sezioni (quinta e settima) soltanto un consigliere ausiliario deposita le sentenze in cartaceo, mentre nelle altre due (prima e seconda) la percentuale è prossima al 90%. Solo nella terza sezione circa la metà delle sentenze sono ancora depositate con modalità cartacea.

Nel settore lavoro, il livello di dotazioni hardware, anche grazie alle recenti forniture predisposte dal DCSIA, può ritenersi oramai più che soddisfacente. La dotazione delle stampanti singole, multifunzione e di rete è completa, ampia è la disponibilità di *monitors*, riservati al personale e ai magistrati dell'area, che possono beneficiare anche del "*doppio monitor*" di grandi dimensioni (32") per agevolare l'uso degli applicativi e la lettura di atti e documenti dai pc portatili notoriamente di piccole dimensioni.

L'installazione della consolle sui pc dei tirocinanti e degli addetti all'ufficio per il processo è effettuata su richiesta dei diretti interessati rivolgendosi all'assistenza informatica. Riguardo la fornitura di PC portatili, tutte le richieste sono state evase, anche per quanto riguarda gli addetti UPP che hanno preso servizio nel giugno 2024.

Tutti i magistrati delle sezioni civili e delle sezioni lavoro nonché tutti i funzionari addetti all'ufficio per il processo sono dotati di smart card; gli ultimi lavori di rifacimento della rete locale ne hanno determinato l'ampliamento, l'ammodernamento e il potenziamento.

Per quanto riguarda la diversa organizzazione del servizio di assistenza informatica, come attivato dal 2 aprile 2024, si richiamano le osservazioni critiche già in precedenza avanzate.

Permane la necessità di dotare di personale (con un responsabile dell'ufficio/amministratore di sistema e non meno di quattro tecnici informatici per i settori civile e penale) l'ufficio dell'Innovazione e dell'Informatica, al fine di migliorare la copertura del servizio di gestione e di assistenza delle dotazioni hardware – attualmente seguito dall'ufficio del consegnatario – e soprattutto per risolvere i problemi

legati all'uso degli applicativi di dotazione ministeriale; esigenza tanto più pressante quanto più diffuso è l'impiego da parte dei magistrati di strumenti di lavoro come *consolle* e ciò nell'ottica di dare compiuta attuazione al processo civile telematico.

Al termine di apposita fase di sperimentazione è stata avviata la fase di "messa a regime" della redazione telematica dei verbali nelle singole sezioni secondo le disposizioni dei rispettivi presidenti.

Permane all'interno dell'area il gruppo di lavoro riservato agli addetti all'ufficio per il processo, nell'ambito del quale – tramite la piattaforma "*Teams*" – è possibile condividere informazioni utili per l'utilizzo dei software applicati al PC, per lo svolgimento di riunioni periodiche sullo stato delle dotazioni informatiche e per la segnalazione di eventuali anomalie. In un apposito canale è stato caricato il materiale informativo (circolari, tutorial, manuali d'uso della *consolle*, *utility* ecc.)

Quanto agli strumenti informativi-conoscitivi della produzione giurisprudenziale delle sezioni, da anni i magistrati usufruiscono di un sistema di raccolta delle sentenze di lavoro e previdenza ordinate per anno e/o per magistrato, transitato già da un anno in *cloud* sulla piattaforma "*OneDrive*".

L'area lavoro dispone pure di una *mailing list* (cortelavoro@googlegroups.com) per lo scambio di informazioni inerenti al lavoro delle sezioni.

Il processo attualmente si presenta ancora cartaceo esclusivamente per le cause più remote, o misto (cartaceo e telematico); per le materie e le sezioni in cui non vi è o vi è meno arretrato ultrabiennale i fascicoli sono esclusivamente telematici.

Le cancellerie hanno compiuto un significativo sforzo per assicurare l'acquisizione del fascicolo telematico di primo grado da parte di tutti gli uffici di primo grado del distretto.

Allo stato, presso le sezioni dell'area lavoro, la *consolle del magistrato* viene utilizzata da tutti i consiglieri, oltre che per scrivere e depositare i provvedimenti nativi digitali, per i seguenti ulteriori scopi: consultazione del ruolo e dei fascicoli oltre che delle produzioni di par-

te; visualizzazione delle istanze di parte; consultazione ed estrazione degli atti del fascicolo di primo grado. analisi quali-quantitativa del ruolo, con indicazione dei termini in scadenza, vetustà delle cause risalenti, adempimenti dell'ufficio e di parte; calendario delle udienze; stato delle notifiche e delle comunicazioni di cancelleria; consultazione dei registri dei ctu; consultazione della giurisprudenza di merito.

I presidenti possono redigere e sottoscrivere telematicamente i decreti di fissazione dell'udienza con l'uso della *consolle del presidente*. La *consolle di udienza* (CDU) è operativa. L'assegnazione automatica dei procedimenti alle sezioni e ai consiglieri è attuata oramai da anni presso la Corte.

Dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, per l'intera Corte di appello, sezioni civili e lavoro, i depositi telematici ammontano a 679 per i verbali e a 11.853 per le sentenze; nel precedente periodo, erano stati, rispettivamente, 600 e 10.158.

Si registra, pertanto, rispetto al periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023, un incremento superiore al 10% dei depositi telematici, sia con riferimento ai verbali, che alle sentenze.

La quasi totalità dei consiglieri utilizza *consolle* per i depositi telematici anche dei dispositivi e delle ordinanze istruttorie e di quelle rese all'esito dei procedimenti di inibitoria.

Nel 2019 è stata inoltre avviata la procedura massiva di fissazione delle udienze di discussione – a seguito di assegnazione informatica dei procedimenti – mediante deposito telematico dei decreti ex art. 435 c.p.c.

In tal modo, in attesa della definitiva affermazione di *consolle*, continua ad essere attuato il processo di smaterializzazione degli atti e si facilitano le attività di cancelleria relative all'estrazione ed al rilascio delle copie ed all'inserimento nei *server* delle copie informatiche. Il tutto con evidenti risparmi di tempo e di lavoro a beneficio di un sistema più efficiente e trasparente.

La cancelleria effettua tutte le comunicazioni per via telematica a mezzo PEC e, dal luglio 2016, anche dei decreti di fissazione di udienza.

Sono in costante aumento le notificazioni degli avvocati effettuate per via telematica.

Presso il **Tribunale di Roma** la dotazione *hardware* dei magistrati togati è generalmente adeguata, infatti la totalità degli stessi è assegnataria dei nuovi pc forniti nell'anno 2022 e installati nel 2023, nonché di portatili di recente produzione. I magistrati onorari sono assegnatari di pc portatile di ultima generazione. I tirocinanti sono assegnatari di pc portatile, anche se obsoleti, essendo la fornitura dell'anno 2016 e le successive assegnazioni soddisfatte sempre con la "risulta" dei pc riconsegnati dai precedenti assegnatari.

Le dotazioni a disposizione del personale amministrativo risultano, invece, generalmente insufficienti sia per la carenza di postazioni fisse, molte delle quali ormai obsolete, sia perché il Ministero non ha fornito nuovo materiale destinato ai neoassunti assistenti giudiziari e ai funzionari a tempo determinato, immessi in servizio nel corso dell'anno in esame; per i suddetti, entrati in servizio a giugno 2024, l'ufficio sta provvedendo alla distribuzione di pc portatili giacenti in magazzino, per lo più restituiti da dipendenti dimissionari, per cui non dispone più di scorte adeguate per far fronte alle ordinarie sopravvenienti esigenze. I funzionari addetti all'ufficio per il processo, entrati in servizio nel 2022, sono invece da tempo dotati di computer portatili, di recente fornitura. Tutti sono dotati degli strumenti che consentono loro di lavorare da remoto con gli applicativi *SICID/SIECIC* e *consolle del magistrato*.

Ai fini di sicurezza, nel corso dell'anno molte caselle di posta sono state forzate alla doppia autenticazione, ovvero all'autenticazione mediante password e codice OTP ricavato dall'applicativo *Microsoft Authenticator* o da altro analogo.

Per i servizi di rete si segnalano frequenti problemi di rallentamento o di temporanea assenza di collegamento della rete LAN del Tribunale che, nonostante il potenziamento avviato nel luglio 2019 mediante integrale rinnovo del cablaggio precedente, risulta migliorata in misura insufficiente rispetto alle attuali esigenze informatiche connesse al processo civile telematico; ciò comporta disservizi non infrequenti per il deposito dei provvedimenti e la ricezione degli atti

mediante gli applicativi *consolle del magistrato* e *SICID*. Si verificano in particolare frequenti distacchi di alimentazione elettrica dovuti a problemi dei nuovi RACK di piano (armadi convogliatori di rete), aggravati dal malfunzionamento dei gruppi di continuità ivi posizionati.

Il servizio di assistenza continua ad essere inadeguato, il presidio fisso è costituito solo da due unità di personale che, in occasione di frequenti contingenze, si riducono ad una. La richiesta di eseguire gli interventi di assistenza presso i locali di via Lepanto, in orari d'ufficio, non è poi sempre compatibile con lo svolgimento dell'attività giurisdizionale e con gli impegni istituzionali dei giudici; la consegna del computer portatile al personale addetto all'assistenza, sovente richiesta per realizzare i necessari interventi tecnici, preclude ai giudici la possibilità di lavorare a casa fuori dagli orari di ufficio e nei giorni festivi.

Le gravi criticità conseguenti alla dismissione del sistema MAGCTU, che permetteva ai giudici di scegliere i consulenti tecnici d'ufficio da nominare, sembrano sostanzialmente superate con la istituzione dell'Albo Nazionale dei CTU, che offre analoghe funzionalità e che, superate alcune iniziali difficoltà tecniche di allineamento con gli albi locali, risulta, oggi, adeguatamente operativo. È, per contro, opportuno segnalare, che, per la individuazione dei CTU, i sistemi *consolle del magistrato* e *SICID* consentono solo ricerche per nominativo, per materia di specializzazione, titoli professionali e per ordine professionale, con modalità che risultano, tuttavia, assai farraginose e scarsamente efficaci.

Per quanto riguarda il settore esecuzioni e fallimenti nel corrente anno è stata attivata la *consolle del PM* che consente ai sostituti procuratori addetti agli affari civili in materia fallimentare la consultazione, sia pure con alcune problematiche di “visibilità”, degli atti dei fascicoli in cui è prevista la partecipazione e/o l'iniziativa del pubblico ministero nonché il deposito in via telematica dei ricorsi e dei pareri.

A fronte dell'entrata in vigore nel luglio 2022 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la *consolle* non risulta ancora pienamente adeguata alla gestione delle nuove procedure ed alle modifiche normative.

Per i giudici di pace il 30 giugno 2023 è terminata la sperimentazione del processo civile telematico ed è successivamente e progressivamente entrato in funzione, in alternativa alla *consolle del magistrato*, l'accesso al web applicativo del Portale dei Giudici di pace (modello BASE) tramite il Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia sia all'interno dell'ufficio che da remoto. Sono stati svolti diversi test programmati a cura della DGSIA, con la partecipazione del Magrif, per risolvere le criticità relative all'interruzione della connessione con soluzioni alternative di accesso al web, alla sottoscrizione degli atti da parte del giudice, alla verifica del deposito dell'atto del giudice in cancelleria, alla redazione di modelli implementati incompleti e/o erronei, con reiterata richiesta di un "redattore atti". Permangono comunque ancora altre criticità relative alla impostazione del calendario, della scrivania, dei filtri, alla mancanza di un redattore atti, alla mancanza di *alert* per le scadenze, al mancato aggiornamento rispetto alla riforma Cartabia, all'impaginazione del Portale gdp.

Discorso diverso deve essere svolto riguardo al **Tribunale per i minorenni di Roma**.

Come noto, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (così come modificato dalla legge n. 197/2022) ha disposto, all'art. 35, comma 3 l'estensione delle disposizioni previste dal capo I del titolo V ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c., concernenti l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti, anche al Tribunale per i minorenni con decorrenza dal 30 giugno 2023, compresi i procedimenti pendenti a tale data.

Al fine di preparare il personale amministrativo e i magistrati all'applicazione del processo telematico il Ministero della Giustizia ha reso disponibile un *webinar* di presentazione in data 8 giugno 2023 e tre *webinar*, della durata di due ore ciascuno, per il personale amministrativo, per il personale della Procura e per i magistrati ed i pubblici ministeri, oltre ad un servizio di supporto all'avvio mediante aule virtuali in ambiente *Microsoft Teams*. Non è stata invece prevista nessuna attività formativa destinata specificamente ai giudici onorari.

Attesa l'evidente mancanza di esercitazioni pratiche nell'utilizzo dell'applicativo *consolle del magistrato*, il Tribunale per i minorenni di

Roma ha cercato di supplire alle difficoltà manifestate dai magistrati organizzando degli incontri con giudici esperti che, a titolo volontario, si sono offerti per effettuare delle esercitazioni pratiche presso la sede del Tribunale ed anche da remoto.

Grazie anche a tale attività di supporto, i magistrati hanno iniziato ad utilizzare la *console* e ad effettuare i depositi, che ora avvengono telematicamente.

I tirocinanti ex art. 73 l. n. 98/2013, diversamente da altri uffici giudiziari, non hanno computer portatili dedicati.

Presso il Tribunale per i minorenni non è stata avviato l'uso della console di udienza, per i cancellieri nemmeno per le udienze collegiali, in quanto non è stata data in dotazione.

La migrazione dal sistema SIGMA al SICID dei procedimenti pendenti è stata attuata con l'inserimento dei cosiddetti "codici oggetto", ma persistono notevoli difficoltà, che si è cercato di superare con l'attività di tre *data entry* che sono stati inviati dalla DGSIA a tale scopo, posto che il d.l. 9 giugno 2021, n. 80 relativo alle *"misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale alla attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia"* ha escluso i Tribunali per i minorenni dal novero degli uffici giudicanti autorizzati ad avvalersi dell'ufficio per il processo, comprensivo non solo di figure di giuristi, ma anche di esperti informatici.

La migrazione dei fascicoli iscritti prima del 30 giugno 2023, in ogni caso, determina solo la visualizzazione numerica del fascicolo (spesso senza il nominativo degli interessati), senza la possibilità di avere contezza degli atti già depositati prima della entrata in vigore della riforma, stante la mancanza di personale amministrativo sufficiente per effettuare la necessaria scannerizzazione.

A ciò deve aggiungersi che anche per i procedimenti depositati dopo il 30 giugno 2023 non tutti gli atti sono visibili, atteso che i servizi sociali e i servizi specialistici delle ASL, che sono tra i principali interlocutori del Tribunale per i minorenni, continuano a trasmettere le relazioni tramite la PEC, non essendo ancora pronti a ottemperare alle regole tecniche del PCT.

I difensori delle parti effettuano ormai i depositi telematicamente.

I numerosi problemi di adattamento della *consolle del magistrato* ai procedimenti pendenti presso il Tribunale per i minorenni (riguardanti la visibilità dei dati sensibili non ostensibili alle parti) hanno formato oggetto di segnalazione alla DGSIA e vi sono stati anche degli incontri tecnici a tale proposito.

Per avere visione dei fascicoli presso il Tribunale ordinario si continua ad utilizzare il cd. “*pacchetto ispettori*”, che consente di verificare le pendenze di procedimenti di separazione, divorzio e regolamentazione di affidamento presenti nei Tribunali ordinari di Cassino, Roma, Tivoli, Civitavecchia, Latina, Viterbo e Frosinone, mentre i Tribunali di Rieti e Velletri non hanno ancora aderito ai protocolli, così come la Corte di appello di Roma.

L'utilizzo del “*pacchetto ispettori*”, peraltro, consente di conoscere esclusivamente lo stato del procedimento mediante l'esame dell'estratto storico ma non la visione dei documenti.

Inoltre, il sistema SICID del TM non dialoga con quello della Corte di appello, sicché, in caso di richiesta della Corte di procedimenti, anche digitalizzati, si rende necessario procedere alla stampa dei fascicoli.

Per quanto riguarda l'assistenza, dal 1° dicembre 2021 è venuta meno la presenza stabile del tecnico informatico in sede, essendo stata ridotta a sole due volte alla settimana, per cui è necessario rivolgersi al numero verde oppure aprire un apposito *ticket*, con invio di tecnici (anche in presenza) secondo i tempi e le modalità del contratto di appalto.

Nel corrente anno al **Tribunale di Cassino** sono stati forniti per la prima volta pc portatili ai magistrati onorari anche in vista dell'avvio del PCT presso gli uffici dei giudici di pace.

Tutto il personale di cancelleria è dotato di pc fissi e di *smart card* e quello autorizzato allo *smart working* dispone, altresì, di un pc portatile.

Ai funzionari UPP immessi in servizio è stato fornito un pc portatile, una *dock station*, una *smart card* e un monitor grande. Tale

dotazione ha consentito ai funzionari UPP di fare ricorso allo *smart working*.

Nell'ambito del progetto di digitalizzazione dei fascicoli, sono stati immessi in servizio cinque *data entry* (di cui uno nell'area lavoro).

Le lacune si registrano in relazione all'obsolescenza dei pc fissi (risalenti in parte agli anni 2012-2016) e alla scarsità degli *scanner* forniti nel 2023 nel numero di quattro, ma da utilizzare tutti nell'ambito del progetto di digitalizzazione degli atti, per cui non fruibili per le restanti esigenze amministrative.

La sede centrale di piazza Labriola e quella di via Tasso sono collegate a RUG/RUPA con edifici cablati; anche la sede di via San Marco, che ospita il Giudice di pace e l'area lavoro, è sostanzialmente cablata e connessa alla rete. È stata installata la fibra ottica.

L'assistenza è buona e tempestivo il supporto tecnico in presenza di problemi contenuti; è presente un tecnico CISIA e due operatori di ditta esterna.

Per quanto riguarda la funzionalità degli applicativi sono rimaste immutate le criticità già segnalate in precedenza.

In particolare, nei procedimenti di volontaria giurisdizione non è garantito l'accesso al fascicolo da parte del professionista, che pure ha accettato l'incarico, se non abilitandolo impropriamente come CTU o, peggio, come parte. Analogamente permangono le difficoltà di accesso del CTU e dell'esperto stimatore nelle procedure esecutive e in quelle concorsuali dopo il deposito della relazione e del provvedimento del giudice sulla liquidazione dei compensi; ciò comporta che l'ausiliario del giudice deve essere nuovamente nominato per poter accedere al fascicolo, alterando tuttavia le statistiche sulle nomine effettive.

In relazione alle false pendenze, in virtù di specifici progetti realizzati negli ultimi anni, si è provveduto a normalizzare la situazione attraverso l'apporto delle cancellerie e le verifiche periodiche eseguite dai funzionari UPP, con progressiva eliminazione di tali anomalie.

Permangono i protocolli concordati con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la gestione dell'udienza civile, sia per la trattazione scritta che quella da remoto mediante l'applicativo Teams.

Dalla primavera del 2024 è stata estesa l'assegnazione automatica dei procedimenti all'area della volontaria giurisdizione (pur essendo entrata a pieno regime solo il 30 agosto 2024); al momento, solo l'area lavoro e l'area esecuzioni e procedure concorsuali (quest'ultima in ragione del fatto che provvisoriamente vi è assegnato un giudice unico) risultano escluse da detto sistema.

Il settore civile è completamente informatizzato mediante l'utilizzo del SICID e del SIECIC ed è in piena attuazione il processo civile telematico.

Presso il **Tribunale di Civitavecchia** permane l'attività dell'ufficio per l'informatica, istituito con decreto del Presidente del Tribunale n. 211 del 2020.

Compito dell'ufficio è quello di garantire un costante canale di comunicazione tra il comparto civile e quello penale per una più efficace gestione delle comuni questioni di carattere informatico; ha poi una funzione di controllo sulla corretta tenuta dei registri informatici e sull'estrazione ed elaborazione periodica, secondo criteri uniformi, dei dati statistici. Ciò favorisce il dibattito e lo scambio di idee sulle migliori soluzioni da adottare per assicurare la qualità e l'aggiornamento dell'inserimento dei dati.

Proprio nell'ambito dell'ufficio per l'informatica è stato convenuto, nella riunione svoltasi nel gennaio del 2024, di procedere, oltre al periodico monitoraggio delle false pendenze in occasione della redazione delle statistiche semestrali, ad un'ulteriore verifica partendo dalle cause di più risalente iscrizione a ruolo e analizzando i dati contenuti nella tabella allegata al *format* per il programma di gestione, per accertare quali delle pendenze ivi indicate non siano effettive e procedere alla loro correzione. I funzionari addetti all'ufficio del processo – che già in fase di formazione sono stati resi edotti della problematica e delle azioni intraprese e da intraprendere – stanno fornendo a tale proposito un importante apporto.

L'ufficio ha segnalato, altresì, l'inadeguatezza della rete internet del Tribunale (si sono verificati spesso problemi di connessione tali da impedire o rendere estremamente difficoltosa la videoconferenza e determinare differimenti delle udienze fissate con tali modalità), nonché

le carenze nelle dotazioni *hardware* (allo stato la videoconferenza viene posta in essere utilizzando i pc portatili, dal momento che la stragrande maggioranza dei pc fissi sono privi di microfono e videocamere).

Non risulta pertanto allo stato attuabile, se non in minima parte, il provvedimento del direttore della DGSIA del 7 dicembre 2023 recante *“Individuazione dei collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell’udienza e delle modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell’udienza causa, ai sensi dell’articolo 127-bis del codice di procedura civile e dell’articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile”*.

Pertanto, con decreto n. 4235 del 5 marzo 2024, il presidente del Tribunale ha autorizzato i magistrati dell’ufficio a proseguire nella trattazione delle udienze in videoconferenza ai sensi dell’articolo 127-bis del codice di procedura civile utilizzando la stanza virtuale *Teams*.

È stata creata una banca dati della giurisprudenza del Tribunale, inserita nel sito web dal dicembre 2022, in modo tale da essere liberamente consultabile non solo dai magistrati e dagli avvocati ma anche dalle parti, il tutto in un’ottica deflattiva del contenzioso, al fine di evitare che vengano riproposte eccezioni e questioni sulle quali si è formato un consolidato orientamento. Tra febbraio e giugno 2023 le assegniste di ricerca dell’Università Tor Vergata hanno svolto uno specifico programma formativo, rivolto agli addetti all’ufficio del processo, per procedere alla massimazione con criteri uniformi. Purtroppo, la maggior parte degli addetti all’ufficio per il processo, formati per svolgere tale attività, non è più in servizio presso il Tribunale.

A seguito della presa di servizio dei nuovi funzionari addetti all’ufficio per il processo, avvenuta negli scorsi mesi, l’ufficio confida nella ripresa del programma e nella creazione di un *team* di lavoro dedicato alla costante implementazione della banca dati.

È comune l’utilizzo della consolle e di tutti gli applicativi forniti per il lavoro dei magistrati e del personale di cancelleria.

Per la gestione delle procedure di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 *bis* c.p.c. l’ufficio ha tenuto interlocuzioni con l’Inps, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e l’Agi Lazio e, dal 13 dicembre

2022, sono in vigore linee guida concordate per le modalità attuative del nuovo art 127 ter c.p.c. relativo alla trattazione scritta.

Con decreto del 25 gennaio 2024 il presidente del Tribunale, ritenuta l'opportunità di adottare un unico modello grafico per i provvedimenti dell'ufficio, ha delegato il Magrif alla predisposizione del modello stesso.

Dal mese di marzo 2024, dunque, è stato adottato un modello di provvedimento giudiziario uniforme e tutti i magistrati dell'ufficio sono stati invitati a redigere i provvedimenti in conformità.

Nel corrente anno, è stato convenuto, in sede di riunione dell'Ufficio per l'informatica, di inviare alle cancellerie un modulo ove indicare tutta la dotazione informatica in uso, così da pervenire ad una più capillare e precisa ricognizione del materiale informatico utilizzato.

Allo stato attuale, le principali carenze si ravvisano con riferimento all'obsolescenza delle stampanti, *scanner* e *webcam*.

L'ufficio ha rappresentato che un significativo miglioramento nell'assistenza sistemistica è derivato dalla presa di servizio di un referente CSIA e dalla presenza, seppure non quotidiana, di un dipendente di Intersistemi S.p.a.

Presso il **Tribunale di Frosinone** i magistrati con funzioni civili e di lavoro – compresi i GOP – sono stati dotati in ufficio delle attrezzature *hardware* e *software* necessarie, oltre ad avere un pc portatile. I magistrati togati della sezione civile hanno in dotazione *monitor* da 27", *webcam* con microfono e cuffie al fine di consentire la trattazione delle udienze con collegamento da remoto.

I magistrati hanno anche a disposizione una stampante multifunzione.

Il personale di cancelleria, gli addetti all'ufficio per il processo (ivi compresi quelli di più recente presa di servizio) e i tirocinanti hanno in dotazione un PC portatile.

È operativo un tavolo tecnico a composizione mista (Magrif civile, personale amministrativo, C.O.A., personale tecnico), per il monitoraggio delle problematiche connesse al P.C.T.

Si è inoltre continuato a dare attuazione alle già stipulate convenzioni con enti e imprese per l'erogazione di servizi di ausilio all'attività dell'ufficio: pubblicità delle vendite giudiziarie, acquisizione ottica di atti e documenti, predisposizione standardizzata delle perizie, invio telematico delle comunicazioni al registro delle imprese.

È stata prevista l'attivazione della procedura per consentire al commissionario di accedere al fascicolo telematico (onde tutti gli atti in entrata e in uscita avverranno solamente in via telematica), è stata richiesta al commissionario l'istituzione di un registro informatizzato degli incarichi di vendita, è stato preteso dagli ufficiali giudiziari il rispetto di quanto disposto dall'art. 518 c.p.c. (che impone la rappresentazione fotografica dei beni pignorati) e si sta provvedendo all'acquisizione degli strumenti che consentiranno di predisporre tale documentazione su supporto digitale al fine della sua agevole utilizzazione nel procedimento di vendita telematica. È stata, poi, stipulata una convenzione con due imprese operanti nel settore della pubblicità delle vendite immobiliari per l'erogazione dei relativi servizi a mezzo internet, l'acquisizione ottica di atti e documenti e il supporto alla tenuta dei registri informatici di cancelleria. È stata stipulata altra convenzione con soggetto privato per la predisposizione standardizzata ed il deposito telematico delle perizie di stima tramite una apposita piattaforma informatica nonché una convenzione con la Camera di Commercio di Frosinone per l'attivazione di nuovi servizi integrati per il processo civile telematico, per l'invio telematico delle comunicazioni al registro imprese delle procedure concorsuali, per l'interrogazione dell'archivio del registro imprese da parte di giudici e cancellerie. Le convenzioni sono operative e continuano a determinare ricadute positive sul lavoro di magistrati e cancellerie, nei settori di rispettiva incidenza.

Si evidenzia la necessità di mantenere l'attuale assetto del personale assegnato all'Ufficio per l'assistenza informatica, formato da un tecnico informatico dipendente di ditta esterna e – da gennaio 2024 – da un tecnico informatico rientrante nel personale CISIA.

L'assistenza infatti si articola mediamente in almeno 200 interventi mensili che spaziano dalla risoluzione dei problemi connessi all'hardware utilizzato (circa 230 pc in dotazione al personale di

cancelleria e ai magistrati), agli interventi riguardanti la rete cablata, i *software* utilizzati, la gestione delle utenze, i sistemi di assegnazione automatica dei fascicoli in Procura, il S.I.C.P.

Si tratta di problematiche assai spesso “bloccanti” e che, quindi, vanno risolte tempestivamente.

Il Tribunale ha un proprio sito web che è stato di recente completamente ristrutturato. Esso è implementato in tempo reale e pubblica, tra l'altro, tutti i provvedimenti organizzativi di interesse per l'utenza e una banca dati di giurisprudenza locale. Sono reperibili sul sito anche i ruoli di tutte le udienze civili e penali.

La *consolle del magistrato* è ordinariamente utilizzata da giudici togati e onorari, sia nel settore civile, sia in quello lavoro; generalizzato è anche l'utilizzo degli applicativi del pacchetto *Office*, in particolare *Word*, *Outlook* e *Teams*.

Molto diffuso è stato anche l'utilizzo della *consolle di udienza*.

Gli addetti UPP utilizzano ordinariamente la *consolle* del magistrato, gli applicativi del pacchetto *Office*, *Word* e *Outlook*, e l'applicativo di cancelleria SICID.

Il collegamento da remoto viene spesso utilizzato – su richiesta delle parti e soprattutto nel settore lavoro – in occasione di udienze di prima comparizione, di discussione della causa o di formalizzazione della conciliazione che coinvolgono avvocati e/o parti che non risiedono nel circondario del Tribunale.

Il personale di cancelleria utilizza ordinariamente gli applicativi SICID e SIECIC (a seconda del settore di assegnazione) e gli applicativi del pacchetto *Office*, *Word* e *Outlook*.

Per quanto riguarda il Giudice di pace, non si riscontrano particolari criticità sia riguardo alle dotazioni sia riguardo agli applicativi e all'assistenza.

Presso il **Tribunale di Latina** i magistrati togati sono dotati di *computers* portatili, con o senza *docking station* a seconda della fornitura e con monitor aggiuntivo; alcuni hanno anche un computer fisso collegato alla rete RUG. Tali postazioni non sono tuttavia utiliz-

zabili per lo svolgimento di udienze, camere di consiglio o riunioni da remoto in quanto non sono dotate degli accessori *hardware* necessari (*webcam*, casse acustiche e microfono) e presentano inoltre problemi di lentezza dovuti alla vetustà delle apparecchiature.

I togati civili hanno un computer fisso nello studio. I MOT addetti al settore civile sono tutti dotati di un computer fisso o portatile sul quale è installato il pacchetto *software* ministeriale necessario alla gestione del processo civile telematico.

Nel settore fallimentare l'attuazione del processo civile telematico viene realizzata anche tramite l'utilizzo dell'applicativo Fallco, programma non ministeriale, impiegato prevalentemente nella fase di verifica dei crediti.

Presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari è in uso un *database* realizzato con *Microsoft Access* ed impiegato per la gestione delle nomine di esperti, custodi e delegati alle vendite.

Non è stata ancora attivata l'abilitazione della firma digitale da remoto, nonostante siano stati comunicati i nominativi dei magistrati dal giugno 2021.

Il presidente del Tribunale ha provveduto alla formazione dell'elenco dei professionisti delegati alle vendite per il triennio in corso nonché dei curatori speciali dei minori.

Non è in uso uno specifico strumento informatico per monitorare la rotazione delle nomine e l'osservanza dei limiti ai conferimenti degli incarichi imposti dalla normativa processuale. Tale controllo avviene tuttavia mediante segnalazione periodica delle nomine da parte delle cancellerie.

L'ampiezza attuale di banda è tale da garantire di norma in tempi celeri l'ordinaria attività di aggiornamento della *console del magistrato* e di deposito dei provvedimenti giudiziari nonché l'invio e la ricezione della posta elettronica, anche se sporadicamente, specie in talune fasce orarie mattutine, si registrano rallentamenti e brevi interruzioni dei servizi, tuttavia non sempre dipendenti dalla rete interna.

La banda si è dimostrata sufficientemente ampia anche per gestire le sessioni di audio/video conferenza attraverso l'applicativo *Microsoft Teams*.

L'ufficio dispone nel complesso di circa 180 postazioni di lavoro connesse alla rete giustizia RUG assegnate a personale amministrativo, magistrati togati e onorari, tecnici informatici di presidio e postazioni di *front office*. Sono inoltre presenti 26 postazioni fisse presso l'UNEP, di cui 19 connesse alla rete giustizia.

Permane la carenza di stampanti da tavolo e di fotocopiatrici in rapporto alle unità lavorative presenti in tutte e tre le sedi del Tribunale.

Il personale amministrativo che ne ha necessità per la qualifica rivestita è dotato di *smartcard* per la firma digitale.

Nei limiti delle disponibilità della fornitura operata negli anni precedenti, si è anche provveduto a dotare i magistrati togati di un secondo monitor che consente di operare con la modalità cd. “doppio schermo”.

Ad oggi tutti i magistrati togati e onorari del settore civile sono dotati di quanto necessario all'utilizzo degli strumenti del PCT (*consolle del magistrato*).

L'ufficio dispone solo di 8 pc portatili, a fronte dei 12 di cui alla fornitura risalente al 2016, destinati ai tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013, la cui assegnazione avviene a rotazione, in quanto il numero delle apparecchiature attualmente disponibili è notevolmente inferiore al numero dei tirocinanti.

Permane a tutt'oggi la carenza di pc fissi; sono state fornite dieci cuffie e cinque *webcam* con microfono per i pc fissi, necessari al personale per seguire *webinar* di formazione o partecipare a riunioni *Teams* o *Zoom*, del tutto insufficienti in considerazione del numero del personale amministrativo in servizio.

Tutti i magistrati del settore civile sono dotati di almeno una smartcard – generalmente costituita dalla ‘carta multiservizi della giustizia’ (CMG2) – necessaria per l'accesso alla *consolle del magistrato* e per la firma dei provvedimenti da depositare. La smartcard

è utilizzata anche per l'interazione con la segreteria della presidenza, laddove gli atti ed i documenti scambiati con quest'ultima possono essere sottoscritti digitalmente dall'interessato.

Presso il Tribunale di Latina è attivo un servizio di assistenza affidato alla società Intersistemi S.p.a. con un livello di assistenza sufficiente, anche se attualmente risulta operativo per la soluzione dei *ticket*, sia da remoto che in presenza, un solo tecnico per tutti gli uffici giudiziari del capoluogo e del circondario, ragion per cui si sono verificate situazioni di non immediata risposta alle criticità. Presso il Tribunale è presente comunque un funzionario del CISIA di Roma.

Per quanto invece riguarda il Giudice di pace di Latina, l'ufficio ha segnalato l'insufficienza delle apparecchiature *hardware* in dotazione, in relazione alle necessità del personale in servizio.

Parimenti risultano obsolete e lente quelle in dotazione al Giudice di pace di Fondi.

Per quanto riguarda il **Tribunale di Rieti**, il presidente ha segnalato l'inadeguato numero di scanner, la grave penuria o vetustà delle stampanti e la scarsissima operatività dei pc delle camere di consiglio.

Ha, poi, segnalato l'insufficiente assistenza, infatti vi è un solo tecnico interno e uno esterno, peraltro impegnati anche nell'ufficio del Giudice di pace: per cui, nonostante la elevata preparazione tecnica e la possibilità di interventi da remoto, l'assistenza non sempre è adeguata alle necessità.

Ha anche segnalato, per gli addetti all'ufficio per il processo, l'assenza di monitor adeguati in relazione al numero di ore passate al computer.

È istituito un sito *web* del Tribunale curato dalla società EDICOM S.p.a. che provvede all'inserimento dei dati. Sul sito sono riportati i principali provvedimenti organizzativi, la modulistica, le convenzioni. È pubblicata anche una rassegna delle decisioni civili.

Per quanto riguarda il Giudice di pace di Rieti e di Poggio Mirteto sono in dotazione i programmi SIAMM e i registri informatizzati. Non

esiste un sito internet dell'ufficio; tutte le informazioni sono contenute nel sito del Tribunale.

Il personale del **Tribunale di Tivoli** è dotato di postazione di lavoro completa di personal computer con sistema operativo Windows 10 con dotazione, in alcuni casi, di scanner e stampante; tutto il personale ha la possibilità di utilizzare la fotocopiatrice multifunzione in uso alle rispettive cancellerie.

Nelle aule penali, seppure con qualche difficoltà iniziale, è ora attiva la videoregistrazione delle udienze come previsto dalla riforma Cartabia.

Le dotazioni, seppur ancora adeguate, in alcuni casi necessiterebbero di un ammodernamento; in particolare generalmente mancano gli accessori per l'uso dell'applicativo *Teams* (microfoni, casse, *webcam*). L'esigenza dei menzionati accessori è vieppiù rilevante per il settore civile, considerate le modalità di ascolto del minore per come disciplinate dal nuovo art. 473-*bis* 5 c.p.c., tenuto altresì conto che alla redazione del verbale d'udienza generalmente attendono gli stessi giudici civili che la celebrano, anziché il personale di cancelleria.

Il presidente ha rappresentato che dal 1° dicembre 2021 è operativo il nuovo contratto di assistenza che ha comportato una riduzione della presenza fisica in ufficio dei tecnici, tuttavia l'assistenza da remoto sovente non è stata risolutiva né tempestiva, soprattutto con riguardo a problematiche emerse durante la celebrazione delle udienze.

L'ufficio è attualmente dotato di un sito web realizzato dalla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.

Attraverso il sito gli utenti hanno la possibilità di consultare singole schede informative e possono ricavare notizie utili per accedere direttamente ad alcuni servizi, nonché per scaricare la modulistica con le relative schede informative e per prenotare appuntamenti.

L'aggiornamento avviene in tempo reale mediante il personale inserito nell'ufficio statistica e innovazione di recente istituzione.

La redazione, sotto la guida del presidente del Tribunale, è curata dalla segreteria della presidenza, anche in collaborazione con il personale CISIA presente in sede.

È inoltre in corso di implementazione il nuovo sito web del Tribunale di Tivoli in attuazione del “Progetto diffusione siti web” della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia.

Le aule di udienza destinate ai giudici addetti al settore civile sono generalmente sprovviste di computer fisso, per cui per la celebrazione dell'udienza e la redazione del verbale deve essere usato il portatile in dotazione al magistrato, collegato al *monitor* disponibile presso l'ufficio.

Le dotazioni non sono ottimali e sarebbe necessario un ammodernamento delle apparecchiature che, seppur migrate a Windows 10, contemplano anche forniture precedenti al 2015.

Nel corso del 2024, è stata avviata presso il Tribunale, con il coinvolgimento del personale addetto all'ufficio per il processo, una prima applicazione della *consolle d'udienza*, la quale ha dato luogo ad apprezzabili risultati, sebbene l'impiego sia stato limitato.

L'ufficio ha rappresentato che è in corso, con il contributo fattivo del personale di cancelleria e del personale CISIA, un'operazione di pulitura dei registri informatici per l'eliminazione delle false pendenze.

L'ufficio ha, altresì, adottato protocolli concordati con il C.O.A. sulla gestione delle udienze civili e lavoro.

Presso il **Tribunale di Velletri** ogni giudice del settore civile risulta assegnatario di un pc portatile, che per lo più è utilizzato sia per lavorare in ufficio che a casa; le postazioni fisse, anche quando presenti, non risultano utilizzate, salvo in qualche raro caso.

Le aule di udienza sono utilizzate da più magistrati secondo criteri di turnazione temporale, molte risultano dotate di un pc fisso collegato con la rete informatica LAN del Tribunale e, talvolta, di una stampante non di recente generazione.

Il generalizzato utilizzo dei pc portatili ha risolto la problematica, segnalata nella relazione dello scorso anno, concernente la carenza di postazioni fisse ad uso esclusivo di singoli magistrati e quella della loro obsolescenza.

Con particolare riguardo alle postazioni d'ufficio, il presidente del Tribunale ha segnalato l'insufficienza di secondi schermi di grandi dimensioni (circa 27 pollici), funzionali a consentire la visualizzazione dei verbali e degli atti dei fascicoli telematici ai difensori e alle parti presenti in aula e ai magistrati durante le camere di consiglio.

Il personale di cancelleria è dotato di una postazione con computer fisso ad uso esclusivo e, per lo più, anche di un pc portatile. I funzionari U.P.P. sono assegnatari di un computer portatile, a volte in condivisione.

L'ufficio non ha segnalato variazioni in merito alle dotazioni in uso ai giudici onorari, che hanno in dotazione un pc portatile fornito dall'amministrazione.

Il presidente ha rappresentato di aver registrato, nell'anno di riferimento, un ben avviato processo di digitalizzazione dei fascicoli cartacei, grazie al prezioso contributo apportato dai *data entry*.

L'unica criticità evidenziata, in via generale, attiene alla mancanza di scanner ben funzionanti.

L'ampliamento della rete LAN prevede l'aggiunta di due nuove linee in fibra a servizio delle due sedi periferiche di via Mammucari e via Laracca.

La cancelleria del settore concorsuale segnala delle criticità nel funzionamento e nell'efficacia del sistema di comunicazione utilizzato nei rapporti tra la Procura ed il SIECIC e tra il programma in dotazione all'UNEP ed il SIECIC, perché nonostante le notifiche telematiche vengano da quest'ultimo ufficio restituite, non appaiono visibili nel SIECIC.

La cancelleria della volontaria giurisdizione lamenta invece l'esclusione del settore dai progetti di digitalizzazione e, dunque, dalla possibilità di poter contare sull'ausilio di figure come gli operatori *data entry* e/o ditte esterne.

La cancelleria decreti ingiuntivi ha segnalato che la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate per la registrazione avviene tutt'ora in modalità esclusivamente cartacea, così come il riscontro circa la registrazione dell'imposta e il relativo discarico da parte dell'ufficio.

Per tale ragione, stante anche la carenza di personale, il discarico non viene effettuato a partire dall'anno 2019, con conseguente mancato riscontro sull'applicativo SICID del relativo adempimento e del rispettivo allegato.

Il presidente ha rappresentato che il PCT presenta problematiche oggi connesse soprattutto alle novità introdotte dalla riforma Cartabia e dal Codice della Crisi di Impresa, che hanno avuto serie ricadute in termini di funzionamento e utilizzo dei richiamati applicativi e nemmeno l'assistenza tecnica, quando richiesta, è stata in grado di fornire indicazioni al fine di superare le criticità riscontrate.

L'ufficio lamenta l'insufficiente funzionamento del servizio di assistenza sistemistica ed applicativa, ormai affidato in ampia misura ad una impresa appaltatrice esterna che esegue interventi da remoto, mentre le unità di personale addetto, presenti fisicamente presso la sede del Tribunale, si sono ridotte, di fatto, ad un tecnico due giorni a settimana. Il servizio, quindi, risulta sottodimensionato e disfunzionale rispetto alle esigenze degli uffici del Tribunale, della Procura della Repubblica, del Giudice di pace di Albano e dell'Ufficio NEP, con conseguenti ritardi nella erogazione dell'assistenza.

L'ufficio del Giudice di pace di Velletri, sito in Albano Laziale, negli ultimi anni ha riscontrato una costante carenza di materiale informatico, nonostante le reiterate richieste, con utilizzo di postazioni pc inadeguate ed obsolete tanto da non consentire in alcuni casi il ripristino della funzionalità o l'aggiornamento degli applicativi in utilizzo; parimenti per gli scanner in dotazione, la cui obsolescenza comporta tempi troppo lunghi nell'acquisizione dei documenti.

Per l'attività di lavoro agile tutto il personale amministrativo interessato utilizza, a rotazione, un pc portatile.

I GOP in servizio sono tutti dotati di proprio pc portatile.

Sono totalmente assenti webcam e cuffie per l'utilizzo della piattaforma Teams.

L'avvio del PCT negli uffici del Giudice di pace a decorrere dal 30 giugno 2023 non ha comportato particolari problemi di funzionalità. Il presidente del Tribunale, peraltro, con decreto n.109 del 29 giugno

2023 ha disposto il deposito in modalità cartacea, ai sensi dell'art. 196 *quater* disp. att. c.p.c., presso l'ufficio del Giudice di pace di Velletri, dei verbali e dei provvedimenti sino a quando non saranno superate le criticità per carenze delle dotazioni in uso e dei sistemi informatici, che allo stato persistono: tra l'altro allo stato manca il punto rete nell'aula penale 1 utilizzata anche per le udienze civili di due G.O.P. in servizio.

Per il Giudice di pace di Segni le dotazioni consistono in due PC, assegnati alla data di riapertura dell'ufficio, nel 2017, ed ancora in uso; per gli interventi il Comune invia, su chiamata, un operatore esterno.

Presso il **Tribunale di Viterbo**, tutti i giudici della sezione civile sono dotati di pc fissi e portatili e della relativa strumentazione accessoria, oltre che del secondo monitor destinato all'utilizzo durante le udienze civili, così da garantire alle parti presenti la possibilità di seguire su un apposito schermo la redazione del verbale.

Il presidente del Tribunale ha confermato, invece, le criticità già rilevate con riguardo al numero delle stampanti, risultato insufficiente. Nessun rilievo è stato registrato in ordine alle funzionalità del processo civile telematico.

Tutti i magistrati onorari, i funzionari dell'ufficio per il processo e i tirocinanti utilizzano gli applicativi già in uso, rispettivamente, ai magistrati e alle cancellerie e sono muniti di pc portatili, nonché delle credenziali di accesso alla rete giustizia, al CED della Cassazione e al sito della Scuola Superiore della Magistratura.

La gestione delle udienze tramite collegamento da remoto, dopo una iniziale applicazione intervenuta durante il periodo di emergenza sanitaria, risulta oggi fortemente ridotta. A tal riguardo, oltre a problematiche di natura tecnica legate, in molti casi, a difficoltà nei collegamenti tra le parti del processo, sono state segnalate criticità per la gestione dei processi in materia di famiglia, nei quali l'ascolto delle parti costituisce un elemento fondamentale, alla pari dei procedimenti innanzi al giudice tutelare, in ragione dei soggetti coinvolti, che non hanno accesso agli strumenti telematici.

Al contrario, continua a registrarsi un costante e proficuo utilizzo del collegamento da remoto per le udienze in materia di lavoro e previdenza.

Il Tribunale si avvale di una connessione Wi-Fi, messa a disposizione dall'Ordine degli Avvocati di Viterbo, usata per accedere al sito web del Tribunale e al sito web "note di udienze" dedicato alle deduzioni delle parti, da inserire telematicamente nei verbali delle udienze civili.

È stata predisposta la cablatura del Tribunale con la fibra e l'implementazione del wi-fi.

Per i settori lavoro e previdenza, locazioni e decreti ingiuntivi è da tempo in uso il sistema di assegnazione automatica dei fascicoli attraverso la creazione di un algoritmo dedicato.

È stato avviato l'utilizzo di consolle per gli atti del PM nel settore civile e fallimentare (in particolare i c.d. "visti"); è stato avviato il rilascio delle formule esecutive in formato telematico (sistema poi modificato dalla riforma Cartabia); è attivo il monitoraggio delle proposte conciliative formulate ex art. 185-*bis* c.p.c., reso ora possibile telematicamente.

4.2. Settore penale

Presso la **Corte di appello di Roma** l'assistenza informatica è garantita attraverso l'apertura di apposito "*ticket*". Il *ticket* può essere aperto in qualunque orario e da qualsiasi postazione. È possibile seguire l'evoluzione e la tempistica dell'intervento, anche scambiando messaggi con l'operatore del portale e esprimere una valutazione del servizio.

Deve esser segnalato che il numero dei tecnici di presidio addetti all'assistenza, considerato che non sono presenti in modo continuativo, è sottodimensionato in relazione al numero di interventi di assistenza giornaliera richiesti, tenuto conto che l'attività lavorativa si svolge ormai esclusivamente con strumenti informatici.

Gli apparati presenti e gli applicativi ministeriali quotidianamente ed intensamente utilizzati contemporaneamente da almeno 150

operatori (tra magistrati e personale amministrativo) richiederebbero la presenza costante di più tecnici pronti ad intervenire.

Sotto altro profilo, si evidenzia che l'assenza di un presidio del CISIA, e dunque di personale qualificato in sede, impedisce in molti casi anche di rappresentare nei termini esatti le cause delle anomalie riscontrate e di ottenere, di conseguenza, da parte dei tecnici un intervento mirato e tempestivo.

Sarebbe, quindi, auspicabile, al fine di scongiurare rallentamenti nel lavoro giurisdizionale:

- l'adozione di un servizio di assistenza informatica più facilmente accessibile, assicurato dalla presenza quotidiana in ufficio di un numero congruo di tecnici immediatamente reperibili in caso di necessità, con i quali interloquire direttamente;
- l'adozione di un servizio di assistenza informatica che possa intervenire anche per l'hardware in quanto il servizio di assistenza garantisce solo per le problematiche relative ai software; spesso accade, pertanto, che per malfunzionamenti di poco conto le apparecchiature vengano ritirate non esistendo personale per questo tipo di interventi;
- la fornitura all'ufficio di P.C.P. e di dispositivi *hardware* “*di cortesia*” non nominativamente assegnati, da dare in uso ai magistrati nel tempo occorrente per il ripristino della funzionalità di quelli loro nominativamente assegnati.

Si segnala infine che il sistema di assistenza, indispensabile in caso di malfunzionamenti del PC, della postazione di lavoro, degli applicativi non esaurisce le esigenze della Corte.

Infatti, nell'ottica della progressiva e completa informatizzazione degli uffici, legata alla attuazione del processo penale telematico, è necessario avviare una serie di progetti e interventi finalizzati a rendere più efficiente la gestione dei fascicoli e delle udienze, la consultazione dei documenti e degli atti processuali nonché ad implementare e rinnovare i servizi già in uso.

A tal fine è imprescindibile la presenza in loco di personale con profilo informatico che possa supportare i progetti e programmare gli interventi utili alla loro realizzazione.

Quanto agli applicativi in uso, TIAP-Document@ consente la custodia e la gestione informatica dei documenti che formano il fascicolo penale, in funzione della (ancora incompleta) dematerializzazione degli atti.

Deve essere precisato che nel settore penale gli unici atti *nativi digitali* che confluiscono nell'applicativo sono rappresentati dalle istanze provenienti dagli avvocati. I documenti predisposti dai magistrati invece sono cartacei e vengono inseriti nell'applicativo dagli addetti alla Cancelleria, previa scansione.

TIAP-Document@ è installato dal 2022 sulle postazioni d'ufficio di tutti i consiglieri e del personale amministrativo e consente la consultazione telematica dei procedimenti penali di primo grado definiti dal Tribunale di Roma (ormai quasi integralmente digitalizzati).

In attuazione del protocollo sottoscritto tra il presidente della Corte ed i presidenti dei Tribunali del distretto, sono consultabili telematicamente, attraverso la funzionalità *prelogin*, anche i procedimenti definiti dai vari Tribunali del distretto transitati in Corte a seguito di gravame, ovviamente se le strutture amministrative dei menzionati uffici consentono l'implementazione dell'applicativo.

La Corte non è invece abilitata ad implementare l'applicativo con i verbali di udienza ed i provvedimenti emessi in secondo grado (che pertanto non vengono digitalizzati), fatta eccezione per le sentenze o le ordinanze di inammissibilità che vengono inserite, previa scansione, sul S.I.C.P.

Di fondamentale rilievo e oggetto di costante attenzione è la corretta denominazione, suddivisione e archiviazione dei *files* inseriti nell'applicativo, funzionale ad una rapida e facile consultazione.

Per quanto riguarda il S.I.C.P., si rappresenta che, dopo alcune problematiche segnalate all'inizio del 2023, il sistema sta ora operando abbastanza bene. Seppure persistono rallentamenti nella registrazione

dei processi penali provenienti dai Tribunali del distretto, si tratta di inconvenienti in via di risoluzione.

Le notifiche ai difensori, agli imputati e alle altre parti private domiciliate presso i difensori vengono ormai effettuate esclusivamente per via telematica, tramite la PEC istituzionale.

La notifica tradizionale con invio del documento cartaceo è utilizzata solo per gli imputati e le parti private che non hanno eletto domicilio presso lo studio del difensore o per gli imputati sottoposti a misura cautelare: in tali casi il documento viene inviato via PEC all'U-NEP, agli istituti di pena o alle forze dell'ordine, i quali procedono poi alla notifica dell'atto nelle forme tradizionali.

Ogni sezione dispone di una casella di posta elettronica ordinaria e di due caselle di posta elettronica certificata (una destinata alle notifiche e alla ricezione atti ed una destinata alla gestione ordinaria).

L'applicativo S.N.T. è inutilizzato perché non integrato con gli altri applicativi, in particolare con quello documentale (dal momento che non consente l'invio telematico dell'atto da notificare agli ufficiali giudiziari), mentre il gestore di PEC e delle relative notifiche telematiche di TIAP-Document@ (utilizzato diffusamente dal Tribunale di Roma per l'uso estremamente agevole e correlato agli atti inseriti nel TIAP) non è utilizzabile perché gli utenti della Corte possono solo consultare i fascicoli contenuti nell'applicativo, ma non sono abilitati ad operarvi.

Le caselle di posta elettronica certificata deputate al “deposito atti” (una per ogni sezione) sono utilizzate per la ricezione delle istanze da parte degli avvocati.

Lo strumento, usato dagli avvocati diffusamente per ogni genere di istanza (richieste di trattazione orale, di rinvio, deposito conclusioni, deposito documenti, deposito ricorso per cassazione), si è rivelato estremamente efficace sia per il legale che invia gli atti dal proprio studio sia per l'ufficio giudiziario, confluendo le istanze direttamente alla sezione interessata. Una criticità è rappresentata dalla limitata capienza di memoria delle caselle di pec e della conseguente necessità di operare un periodico *backup* dei dati.

I servizi del settore penale sono gestiti con i registri informatici.

Come già indicato nelle precedenti relazioni, sono comunque ancora operativi i registri cartacei delle udienze dibattimentali e camerali (registri che affiancano il S.I.C.P.).

Dal 2014 tutte le sezioni penali della Corte utilizzano un programma per la gestione dei provvedimenti emessi all'esito delle camere di consiglio, elaborato dalla cancelleria e realizzato dal CED della Corte. Si tratta di un registro di carico dei provvedimenti assunti in camera di consiglio, essenzialmente in materia di libertà personale, con numerazione progressiva delle istanze presentate, registrate da ogni sezione. È possibile estrarre copie informatiche di istanze e provvedimenti precedentemente scansionati.

Con D.M. 4 luglio 2023, in attuazione di quanto previsto dall'art. 87, comma 6-ter, d.lgs. n. 150/2022, è stato istituito il portale deposito atti penali destinato a rappresentare il mezzo esclusivo per il deposito, da parte dei difensori, con le modalità individuate dalla D.G.S.I.A., degli atti nominativamente indicati nel decreto ministeriale medesimo (nel numero complessivo di 103).

Con successivo D.M. 18 luglio 2023, l'entrata in vigore del predetto decreto nella parte in cui individua il portale come mezzo esclusivo di deposito degli atti, inizialmente prevista per il 20 luglio 2023, è stata differita al quindicesimo giorno successivo alla entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022, prevedendosi nel frattempo l'utilizzo del portale per il deposito degli atti indicati solo in via sperimentale.

Il decreto ministeriale n. 217 del 29 dicembre 2023, in vigore dal 14 gennaio 2024, ha abrogato i DM del 4 e del 18 luglio 2023 e previsto un passaggio progressivo – per fasi – al deposito esclusivo degli atti del procedimento penale tramite il portale. Con riferimento agli uffici della Corte di appello, della Corte di cassazione e delle rispettive Procure Generali il deposito esclusivo degli atti è fissato al prossimo 30 giugno 2025. Rimarrà ferma, anche per gli atti per i quali è previsto il deposito esclusivamente tramite portale, la possibilità di effettuare il deposito in udienza secondo le modalità ordinarie.

Il portale presenta l'indubbia funzionalità di consentire all'atto depositato di confluire, previa validazione del funzionario preposto al-

la ricezione, sull'applicativo S.I.C.P., precisamente nella sezione “Gest. doc. e atti” del fascicolo di riferimento, nonché – per i soli *files* di formato PDF – all'interno del sistema TIAP-Document@ per le Procure della Repubblica e per gli uffici giudiziari di primo grado abilitati alle funzioni di creazione e gestione del fascicolo.

Le criticità per gli uffici giudiziari di vaste dimensioni, come la Corte di appello di Roma, che gestisce quotidianamente una notevole mole di istanze e di affari penali (incomparabile rispetto ad ogni altra Corte), afferiscono principalmente al fatto che gli atti vengono indistintamente depositati sul portale, senza filtro per le singole sezioni, con evidente aggravio dei tempi di lavorazione. Ciò diversamente da quanto avviene con il sistema delle PEC adibite a deposito atti, distinte per ciascuna sezione.

Inoltre, i funzionari preposti alla ricezione degli atti segnalano che il sistema non consente, in un numero significativo di casi, la validazione del deposito dell'atto, con la conseguenza che agli avvocati non perviene la ricevuta che attesta lo stato di lavorazione dell'atto. Ciò comporta che gli avvocati sono costretti a chiedere al personale di cancelleria, telefonicamente o di persona, se la loro istanza sia stata accolta o rifiutata perché incompleta o non congruente e, in un numero non infrequente di casi, inoltrano l'atto anche sulla PEC deposito atti, duplicando di fatto il deposito.

Per quanto riguarda il **Tribunale di Roma**, il presidente ha preliminarmente segnalato la carenza di apparecchiature informatiche occorrenti per lo svolgimento delle normali attività sia di magistratura che di cancelleria, soprattutto in riferimento alle stampanti e ai pc desktop, nonché l'obsolescenza di quelli in uso, con la conseguenza che gli aggiornamenti del *software* non “girano” con adeguata velocità e sovente non sono compatibili con le dotazioni *hardware* a disposizione. Per tale ragione ha richiesto a DCSIA una nuova fornitura, ma la richiesta è stata disattesa.

Quanto alle apparecchiature *hardware*, il capo dell'ufficio ha segnalato una ulteriore seria criticità, connessa alla obsolescenza della rete LAN.

In particolare, nell'installare gli *hardware* destinati alla video-audio-registrazione nelle aule di udienza dibattimentale, l'ufficio si è reso conto dell'assoluta inadeguatezza della rete e soprattutto del numero dei punti rete a disposizione, non corrispondenti alle esigenze.

Risultano carenti almeno 78 punti rete per le aule collegiali, 112 punti rete per le aule monocratiche dibattimentali e 44 punti rete per le aule GUP.

La collocazione degli armadi di rete a servizio delle aule del Tribunale, risalenti agli anni '90 e ubicati in posizione centralizzata, pregiudica notevolmente la funzionalità del sistema di videoregistrazione. Infatti, l'installazione dei relativi *hardware* richiede la presenza di un punto rete dedicato, non sempre esistente in aula: in assenza di connessione alla rete LAN è impossibile procedere alla registrazione su *Teams* della testimonianza.

È stata più volte richiesta la realizzazione di una rete wi-fi a servizio del Tribunale, richiesta al momento rimasta inevasa da parte della DGSIA.

Non ha invece creato problemi di operatività l'esternalizzazione dell'attività di assistenza. L'attività di assistenza si è rivelata efficace e non sono state segnalate particolari criticità.

Riguardo agli applicativi in uso per il processo penale telematico, il presidente del Tribunale ha segnalato quanto segue.

L'applicativo console è utilizzato in misura limitata dai magistrati, in ragione della obsolescenza del programma e della sua interfaccia grafica; per tale motivo la DGSIA ha annunciato il prossimo rilascio di una nuova versione.

Si è rivelato uno strumento lento e non in grado di offrire particolari funzionalità, se non quelle dell'estrazione dei processi pendenti per ogni singola udienza, della verifica delle date di scadenza del deposito delle sentenze, dell'estrazione delle statistiche.

La consultazione degli eventi processuali non prevede la possibilità di consultazione dei documenti contenuti nel fascicolo, per cui appare indispensabile un collegamento a TIAP-Document@.

Le informazioni fornite risultano in alcuni casi non utili, in altri casi sono sovrabbondanti perché ripetute più volte.

Infine, il calendario delle udienze è utilizzabile dal giudice solo quando è connesso alla rete giustizia, con la conseguente impossibilità di consultarlo da casa.

La sperimentazione del prodotto APP dibattimento, che dovrebbe essere in uso per i magistrati e il personale amministrativo già a partire da gennaio 2025, non è stata ancora avviata e non è possibile dunque, al momento, verificarne gli sviluppi concreti.

Da quanto è stato possibile apprezzare tramite la visione del prototipo, appare un prodotto di facile intuizione e non sono state ravvisate problematiche.

È stata, però, già segnalata una possibile criticità ai tecnici che si stanno occupando dello sviluppo di APP.

Poiché è prevista la futura migrazione di tutti i documenti attualmente visionabili su TIAP all'interno dell'ambiente APP, nel quale sarà altresì possibile creare direttamente il documento, poi da sottoscrivere con firma digitale, che conterrà le sentenze, le ordinanze o i decreti, il tema fin da ora anticipato ai tecnici è stato quello di rendere la schermata di lavoro massimamente fruibile per il giudice, che dovrà contemporaneamente, sullo stesso schermo del PC, aprire il documento di word su cui lavorare scrivendo il provvedimento ed aprire il documento contenuto nel fascicolo, da consultare per la redazione dell'atto.

Ciò allo stato non è possibile: non solo il documento che si apre con APP è piccolo e anche al massimo non è possibile espanderlo a schermo intero, ma, cosa ancora più grave, non è possibile avere contemporaneamente in visione il documento pervenuto su APP (in ipotesi una richiesta in materia di libertà) e quello originale su cui il giudice deve lavorare.

Il presidente del Tribunale ha evidenziato, per quanto invece concerne il flusso attraverso APP del settore delle archiviazioni, che l'apparente linearità della procedura si è scontrata – e in taluni casi si è arrestata – davanti ad ostacoli normativi e tecnici non superabili immediatamente e ancora per la maggior parte irrisolti.

Fra i primi, a titolo di esempio, si cita la circostanza che il programma APP non aveva inizialmente preso in considerazione il sub-procedimento di opposizione da parte della persona offesa e/o di fissazione di udienza innanzi al gip, nonché il procedimento eventuale di reclamo al giudice monocratico.

Fra i secondi, sono stati molto spesso registrati blocchi del sistema – dovuti a inconvenienti *hardware* o della rete – che impediscono di portare a termine il lavoro avviato e costringono l'utente a ritentare più tardi, ricominciando da capo.

In tutti gli uffici giudiziari del territorio nazionale si è registrato un innegabile aumento dei tempi di lavorazione di ciascun fascicolo processuale causato dall'attuale farraginosità dell'applicativo APP.

I magistrati e il personale di cancelleria della sezione GIP sono stati dotati delle specifiche credenziali per accedere ad APP nei diversi profili possibili nonché della firma digitale da remoto.

Il capo dell'ufficio ha rappresentato che è stata avviata, sin dalla fine di dicembre 2023, una continua interlocuzione con la Procura della Repubblica, relativa alla gestione dei fascicoli non nativi digitali e al mantenimento della loro trasmissione anche in forma cartacea, disponendo che:

a) per i procedimenti iscritti prima del 14 gennaio 2024, con atti del tutto o anche solo parzialmente in modalità analogica ma riprodotti in TIAP, muniti di richieste di archiviazione redatte e depositate in segreteria dal pubblico ministero a mezzo APP dopo il 14 gennaio 2024 e trasmessi e pervenuti all'ufficio GIP a mezzo APP dopo la predetta data, e b) per i procedimenti interamente nativi digitali iscritti dopo il 14 gennaio 2024, il provvedimento di archiviazione sia di regola emesso e depositato in APP; in caso di protratto malfunzionamento del nuovo applicativo, il provvedimento potrà essere redatto ed emesso dal GIP in forma analogica, e successivamente convertito in documento informatico con le modalità sinora utilizzate a mezzo TIAP.

Un apposito gruppo di lavoro di magistrati istituito dal presidente ff della sezione GIP/GUP ha proceduto al monitoraggio dell'applicativo e delle sue evoluzioni e alla raccolta delle segnalazioni di disfunzioni o

malfunzionamenti, anche in vista di incontri tenutisi presso la Procura Generale di Roma.

Da marzo 2024 sono stati avviati una serie di incontri di studio e approfondimento con incaricati di alcune delle società che fanno parte di una RTI incaricata da DGSIA di seguire l'evoluzione di APP; in particolare, una rappresentanza di magistrati e direttori/funzionari di cancelleria della sezione GIP ha incontrato *Accenture* (per la fase delle indagini preliminari), *EY* (per la fase dell'udienza preliminare) e *Intellera* (per gestire la fase delle archiviazioni e per la scrivania digitale); tali incontri (l'ultimo si è tenuto con *EY* e *Intellera* il 23 luglio) hanno consentito di esplicitare "sul campo" le attuali difficoltà, i rallentamenti a volte macroscopici e alcune inspiegabili disfunzioni, tanto che nel corso dell'ultima *work session* con *Intellera* si è manifestata la necessità di aprire ben quattro ticket diversi per vari problemi (ad oggi non tutti risolti) riscontrati sul campo insieme ai consulenti.

Il presidente del Tribunale ha rappresentato, invece, che per quanto concerne gli ignoti seriali la procedura, a parte alcune criticità riscontrate, consente un notevole risparmio di tempo sull'attività della cancelleria centrale, nella fase di registrazione e assegnazione dei procedimenti ai singoli giudici; la fase della lavorazione dei procedimenti assegnati ai giudici scorre sostanzialmente bene, pur impiegando un tempo certamente maggiore rispetto a quello impiegato quando i medesimi procedimenti venivano trattati in modalità cartacea.

È stata infine richiesta alla DGSIA una modifica dell'applicativo consolle che consenta di estrarre le statistiche per ogni singolo collegio, facendo riferimento ai procedimenti pendenti, sopravvenuti o definiti. Attualmente è visibile, infatti, solo il dato complessivo della sezione, per cui la statistica per collegio viene effettuata manualmente dal direttore della Cancelleria.

L'ufficio ha rappresentato, poi, che ad oggi non risultano forniti dalla DGSIA adeguati sostituti per i seguenti applicativi, in parte dismessi ma ancora necessari:

- G.d.P. (Gestione Giudici di Pace), installato anche presso l'ufficio del Giudice di pace di Roma
- W.Ge.Ma. (Gestione Magistrati Ordinari Togati)

- W.Ge.M.O.T. (Gestione Magistrati Ordinari in Tirocinio)
- W.Ge.Pe. (Gestione Personale Amministrativo), installato anche presso l'ufficio del Giudice di pace di Roma;
- CAMPIONE (Recupero Crediti Penale – solo in consultazione)
- MODELLO12 (Registro Modello12 – solo in consultazione)
- R.M.P. (Gestione Rubrica Misure Prevenzione)
- T.L. (Gestione del Tribunale della Libertà – Riesame) T.L. è stato dismesso dal 1° gennaio 2021 e sostituito con il SICP RIESAME. Il programma è da perfezionare e più volte è stato garantito il superamento di certe criticità con future *patch* che, allo stato, non sembrano ancora intervenute. Ad oggi *consolle riesame* non consente statistiche per singolo magistrato. La visibilità di T.L. va comunque mantenuta perché indispensabile per le statistiche e per le valutazioni di professionalità dei magistrati sull'attività pregressa.

Infine, si segnala che manca un applicativo ministeriale per la gestione degli incarichi peritali con le caratteristiche evidenziate nelle ultime circolari del CSM.

Il Tribunale penale di Roma utilizza ormai da anni l'applicativo di gestione documentale TIAP-Document@, che si è dimostrato strumento fondamentale per le notifiche e contenitore documentale indispensabile alla gestione e allo sviluppo del processo telematico penale; il fascicolo telematico conservato nel TIAP, pur non avendo ad oggi formale valore sostitutivo del fascicolo cartaceo, di fatto è una fedele riproduzione di quest'ultimo, qualora correttamente alimentato, circostanza questa strettamente vincolata alle risorse umane preposte al servizio.

TIAP-Documenta@ è oggi comunemente utilizzato – ed alimentato – dalla Procura, dalla sezione GIP-GUP, dal Tribunale del riesame e dalle sezioni dibattimentali; positive sono anche le ricadute su altri uffici del Tribunale, fra cui l'ufficio recupero crediti.

Il sistema ha consentito – in occasione della recente emergenza epidemiologia – e tuttora consente una effettiva diminuzione dell'afflusso nelle cancellerie dei difensori, il rilascio di copie in formato

digitale e una maggiore tempestività nella trasmissione degli atti alla sezione per il riesame.

Presso la sezione GIP-GUP è in uso l'applicativo As.Pen. per l'assegnazione dei procedimenti ai magistrati. Il programma è oramai obsoleto e non consente di apportare quelle modifiche imposte dalla necessità di adeguare il sistema di assegnazione alle nuove esigenze della sezione e di imputare ad alcuni procedimenti specifici punteggi in relazione alla loro complessità. DGSIA ha preannunciato che la nuova piattaforma conterrà un nuovo applicativo di Giada dedicato al settore GIP-GUP.

Nel corso del 2019 ha preso avvio, presso la sezione GIP-GUP, una sperimentazione volta a testare la funzionalità dell'applicativo Atti e Documenti 2.0; a tal fine sono stati individuati – attraverso apposito interpello sezionale – i soggetti (magistrati e personale di cancelleria) interessati alla sperimentazione; il locale CISIA ha provveduto alla profilazione delle utenze, lo SPOC ha provveduto a configurare l'applicativo sui pc di ciascun utente, la DGSIA – tramite il responsabile dell'Ufficio informatica – ha provveduto alla attivazione del corso *e-learning* per gli utenti abilitati, la RID ha tenuto un incontro di formazione diretto ai magistrati interessati.

La sperimentazione è proseguita anche nel corso del 2020, con ottimi risultati da parte del gruppo di lavoro misto istituito in seno alla sezione; i corsi relativi al personale di magistratura e amministrativo, che si sarebbero dovuti tenere mediante l'aula di formazione appositamente attrezzata, non si sono svolti in ragione della emergenza sanitaria, ma con il diminuire della pressione pandemica si è attuato un metodo di formazione in presenza con gruppi molto ristretti.

Sono stati predisposti numerosi modelli di documenti fruibili da parte degli utenti della sezione.

Ad oggi le cancellerie degli uffici GIP-GUP lavorano comunemente su Atti e Documenti 2.0 tutti i fascicoli in entrata, che in percentuale sempre più alta arrivano dalla Procura con i dati già inseriti; attualmente l'applicativo in esame è utilizzato, nella sezione, da quasi tutto il personale di cancelleria e dalla maggior parte dei giudici.

L'ufficio GIP e le sezioni dibattimentali hanno attivato – a partire dal 1° gennaio 2021 – la ricezione delle istanze di liquidazione attraverso il portale “Spese di giustizia”; la gestione della materia, attesa l'attuale carenza di personale, necessita di un ulteriore periodo di sperimentazione.

Il Sistema Informativo della Cognizione Penale (SICP), con cui quotidianamente si confronta il personale amministrativo, nonostante gli aggiornamenti attuati risulta connotato da estrema lentezza; tale stato di fatto, associato alla mancata attuazione di alcuni moduli quali Atti & Documenti, che potrebbero rendere estremamente agevole al magistrato la stesura di atti seriali estraendo i dati dal registro (si pensi all'intestazione delle sentenze), con conseguente semplificazione di attività tanto ripetitive quanto dispendiose, rendono spesso difficoltosa la gestione quotidiana del lavoro degli operatori.

Allo stato attuale è altresì ancora in corso la risoluzione di alcune problematiche già segnalate dall'ufficio.

Il Tribunale di Roma ha aderito al progetto, su base nazionale, promosso dalla DGSIA, per l'adozione del programma automatico di distribuzione dei processi di prima comparizione al giudice monocratico e collegiale denominato Giada2.

Detto sistema è diventato operativo, sia nel settore monocratico che in quello collegiale, in data 5 novembre 2018, sostituendo i due programmi non ministeriali in uso.

Superata la fase del presidio, durata circa un anno e rivelatasi di fondamentale aiuto nella fase di decollo dell'applicativo, è stata successivamente richiesta e ottenuta – nel luglio 2020 – una implementazione del sistema GIADA2 (MEV GIADA ROMA), in modo da tenere distinto il “contenitore” dei fascicoli a citazione diretta da quello dei processi da udienza preliminare.

È stata mantenuta la possibilità di procedere, in caso di eventuali criticità, alla assegnazione manuale dei fascicoli secondo i criteri tabellari, utile anche per quelle ipotesi – non gestibili direttamente da Giada2 – in cui i procedimenti da assegnare seguano specifiche deroghe tabellari ai criteri di assegnazione.

Nel corso del funzionamento di Giada2 sono stati aperti numerosi ticket – in costante interlocuzione con DGSIA – volti alla risoluzione di alcune specifiche criticità dell'applicativo (per aumentare l'elenco dei reati, per consentire la gestione separata dei processi urgenti, per la riassegnazione dei processi nel termine superiore a 30 giorni, per distinguere i fascicoli urgenti da quelli ordinari, per distinguere i procedimenti con decreto di giudizio immediato da quelli trattati in udienza preliminare, etc.). Purtroppo, la maggior parte dei ticket è tuttora senza risposta e le criticità non sono state risolte.

Il Tribunale ha chiesto e ottenuto dalla DGSIA l'urgente implementazione dell'applicativo in vista della entrata in vigore della riforma Cartabia, in relazione alle modifiche processuali concernenti l'introduzione della udienza predibattimentale per i processi a citazione diretta, visto che il sistema non prevedeva la gestione di una udienza filtro al monocratico a citazione diretta; egualmente la gestione del processo sospeso nelle more della decisione della pena sostitutiva, pur sollecitata, resta irrisolta dal punto di vista informatico.

Il Tribunale di Roma ha partecipato al tavolo tecnico indetto dalla DGSIA per il passaggio di Giada2 da giudice-centrico a base ruolo-centrica, evidenziando numerose problematiche che l'implementazione dell'applicativo presentava. Ciononostante l'applicativo è entrato in funzione all'inizio di settembre, senza la risoluzione delle criticità rappresentate nel tavolo tecnico, tra le quali quelle relative ai termini per le riassegnazioni. Probabilmente la struttura elefantiaca del Tribunale di Roma e la presenza di vacanze per tempi assai lunghi fanno emergere criticità del tutto peculiari della realtà romana, cui difficilmente si adatta un modello di applicativo astratto, creato per essere utilizzato da tutti i Tribunali italiani.

Il capo dell'ufficio ha segnalato che ad oggi, benché in data successiva al 30 giugno 2023, tutte le aule sia dibattimentali che GIP sono state attrezzate con gli appositi pc destinati alla videoregistrazione imposta dalle nuove norme introdotte con la riforma Cartabia, attuata attraverso l'applicativo ministeriale *Microsoft Teams*; è stata altresì completata l'installazione nelle stesse aule delle videocamere fornite dalla DGSIA. Le dichiarazioni in tal modo videoregistrate vengono automaticamente salvate nel *cloud* centralizzato.

Al momento, peraltro, non è presente il personale tecnico previsto dalla norma dell'art. 139 c.p.p. e sono dunque gli ausiliari del giudice, brevemente formati sul punto, a garantire comunque la videoregistrazione.

A tal proposito si segnala una forte resistenza di parte del personale amministrativo in ordine allo svolgimento di tale attività nel corso dell'udienza, dal momento che la procedura di attivazione della videoregistrazione integra una mansione che si ritiene non riconducibile a quelle proprie del cancelliere e dell'assistente giudiziario; in ordine a tale problematica è stato attivato un tavolo di confronto sindacale a livello ministeriale che dura ormai da un anno.

È invece stata generalmente e capillarmente adottata la tecnica di redazione telematica dei verbali di udienza dibattimentale e di udienza preliminare in ogni sezione; sono state riportate solo sporadiche eccezioni in cui il verbale di udienza è ancora redatto con modalità manoscritta, per lo più legate a momentanee disfunzioni del sistema operativo o dell'*hardware* della dotazione dell'aula di udienza.

Tra le principali criticità residue il presidente del Tribunale ha segnalato nuovamente la totale, persistente inadeguatezza della dotazione informatica dell'aula in cui si celebra il giudizio di riesame, che, nonostante le molteplici segnalazioni al Ministero, ad oggi non risulta attrezzata con il sistema della MVDC, benché la celebrazione a distanza del procedimento con imputati detenuti costituisca la stragrande maggioranza dei gravami trattati presso questa sezione.

Ne consegue la necessità di svolgere l'udienza o presso una delle aule attrezzate delle altre sezioni, peraltro disponibili nel numero largamente insufficiente di otto per l'intero Tribunale, o di disporre la traduzione dei detenuti, con le immaginabili ricadute di sistema.

Allo stato, nonostante il Ministero abbia predisposto per coloro che ne hanno fatto richiesta un certificato di firma digitale remota inviando i dati necessari per l'attivazione, tale modalità di sottoscrizione non risulta utilizzata dai magistrati proprio per il limitatissimo uso di APP, dovuto ai problemi descritti.

Presso il **Tribunale di sorveglianza e gli Uffici di sorveglianza** vi è una cronica carenza di sistemi informatici e informativi al passo

coi tempi e con le necessità di dematerializzazione e telematizzazione del procedimento. La Magistratura di Sorveglianza, unica nell'intero panorama giudiziario, è infatti rimasta del tutto esclusa, almeno fino al 2026, dai processi di innovazione tecnologica previsti dalla riforma Cartabia per tutto il settore penale.

Anche i gravi deficit in termini di risorse *hardware*, durati anni, sono stati colmati solo in parte ed a partire dalla fine del 2022: dopo soli due anni, si ripropongono in maniera speculare per la parte di dotazione rimanente (il 50%), posto il costante processo di obsolescenza cui tali apparati vanno sempre più rapidamente incontro.

Tra le innovazioni avviate negli ultimi anni, nonostante l'arretratezza dell'impianto *hardware* e sempre su iniziativa parziale o esclusiva dell'ufficio, possono comunque essere annoverati: l'avvio del sistema legale ed esclusivo per le notifiche telematiche (S.N.T.); la consultabilità da remoto del sistema informativo per l'utenza professionale (tramite il P.S.T.); la dematerializzazione delle ordinanze e la loro acquisizione al sistema informativo (in tal modo rendendole consultabili da remoto); l'attuazione di tutti i tipi di multi-videoconferenza (le varie tipologie di MVC e MTeams); la remotizzazione del servizio copie previo pagamento dei diritti attraverso il portale Pago-PA; l'adozione ed implementazione del nuovo e più efficiente sistema di gestione del personale (*Time Management*).

Più di recente, nel 2024, con l'ausilio del presidente della Corte di appello e del presidente del Tribunale di Roma, è stato realizzato un collegamento diretto dell'ufficio all'archivio delle sentenze della Corte di appello, utilizzabile da tutti i magistrati con l'applicativo TIAP in uso alla giurisdizione ordinaria del distretto, per la sola consultazione degli atti della fase dibattimentale (sebbene anche quest'ultimo risulti ormai superato in favore del nuovo sistema di dematerializzazione denominato Document@ e l'utilizzo in fase di inserimento richieda il supporto di personale esterno appositamente addetto), nonché il collegamento al sistema S.I.C.P. in uso agli uffici di merito per l'acquisizione delle ordinanze di custodia cautelare. Iniziative tutte che appaiono fondamentali ai fini dell'acquisizione diretta di atti del processo di merito, indispensabili al completo inquadramento della posizione del

soggetto in esecuzione pena, senza la necessità di inoltrare formali richieste tramite le cancellerie, con evidente recupero di tempi e risorse.

A poco più di un anno dall'entrata in vigore delle pertinenti previsioni della riforma Cartabia e dei relativi regolamenti di attuazione, ancora non v'è traccia alcuna di interventi, sia tecnologici che in termini di risorse, idonei a predisporre in tempo utile il sistema informativo della Sorveglianza in vista di tale appuntamento, sempre più vicino.

In definitiva, la costante esclusione della Sorveglianza dalla innovazione tecnologica e dai processi riformatori dà rappresentazione ad una sorta di giustizia penale “claudicante”, a due velocità, in cui la fase finale sembra destinata a rimanere perennemente in affanno rispetto alle fasi precedenti, come se ne costituisse un mero accidente, secondario e opzionale.

Presso il **Tribunale di Cassino**, quanto al livello di attuazione del processo penale telematico, il capo dell'ufficio ha evidenziato che, oltre all'informatizzazione dei registri generali, da tempo iniziata con il SICP, dal mese di marzo 2021 è stato messo in funzione l'applicativo “GIADA 2”, che ha sicuramente comportato un notevole progresso nell'informatizzazione dell'intera attività giudiziaria sia della Procura che del Tribunale, con importanti riflessi anche per l'attività forense.

È stato, inoltre, segnalato che tutti i giudici utilizzano lo strumento della *consolle penale*, che si sta rivelando molto utile per tenere costantemente sotto controllo urgenze e scadenze connesse ai ruoli di ciascuno.

Dal 31 maggio 2022 l'applicativo TIAP è pienamente in opera nell'ufficio GIP/GUP, nel quale è utilizzato sia per i procedimenti con richiesta di misura cautelare sia per i procedimenti ove vi è stato esercizio dell'azione penale. Grazie all'unità addetta alla scansione, si è proceduto all'inserimento in TIAP di tutti gli atti di competenza dell'ufficio GIP/GUP nei procedimenti indicati.

Di recente si sono risolti, a seguito di una riunione con il CISIA di Roma, i problemi di utilizzo dei moduli del TIAP, SAD e PUD, che permettono la trasmissione del fascicolo rispettivamente dalla Procura e dall'ufficio GIP all'ufficio dibattimento.

L'inserimento degli atti in TIAP procede con ottimi risultati. Allo stato è stata completata la procedura di inserimento per tutti i fascicoli di competenza collegiale ed è prossima ad essere completata quella dei fascicoli pendenti sui ruoli dei singoli magistrati togati.

Anche gli atti dei fascicoli trasmessi in Corte di Appello per le impugnazioni proposte dalle parti processuali vengono inseriti in TIAP ed è stata, infine, richiesta ed ottenuta l'abilitazione di tutti i magistrati all'accesso da remoto agli applicativi TIAP/SICP.

Il personale della cancelleria GIP e dibattimento, grazie all'impiego degli addetti all'ufficio per il processo preposti ai servizi trasversali ed alle numerose riunioni con il CISIA, è stato formato sull'utilizzo del TIAP per il caricamento degli atti e soprattutto sull'utilizzo dell'applicativo APP.

Presso il **Tribunale di Civitavecchia** ogni aula di udienza penale è dotata di un pc, una stampante ed uno scanner a disposizione del cancelliere per la redazione e la sottoscrizione dei verbali in formato digitale e lo scarico sul SICP.

Relativamente allo stato di attuazione del processo penale telematico, il capo dell'ufficio ha rappresentato che l'applicativo TIAP è utilizzato sia presso il settore GIP/GUP che presso quello dibattimentale: tale applicativo è fondamentale sia per la copia ed estrazione di atti che per la trasmissione del fascicolo ad altro ufficio. L'applicativo risulta attualmente installato su tutte le posizioni dei magistrati e del personale di cancelleria.

È stata attivata la funzione di interoperabilità tra il portale "*Trascrizioni*" ed il Sistema TIAP/Document@ quale condizione necessaria per l'avvio di un piano di supporto che preveda l'invio di personale deputato alla digitalizzazione degli atti da riversare in TIAP.

È in uso l'applicativo Giada2 interno alla *consolle penale*, che risulta fondamentale per contrarre i tempi di fissazione di tutte le prime comparizioni.

Risulta, invece, inutilizzato lo "*scadenzario*" del SICP perché inadeguato, sostituito da scadenzeri in formato cartaceo o informatico tramite *excel*.

L'applicativo per le notifiche telematiche SNT risulta correttamente installato, ma attualmente inutilizzato perché considerato lento e farraginoso.

Risultano, invece, in uso le caselle PEC.

Per quanto riguarda l'ultimo applicativo installato – APP – il capo dell'ufficio ha rappresentato che, alla data del 30 giugno 2024, lo stesso si era rivelato del tutto inaffidabile ed inidoneo ad un utile impiego.

Il capo dell'ufficio ha, altresì, rappresentato che solo due aule penali, delle quattro esistenti, sono state attrezzate con i dispositivi di videoregistrazione, come previsto dalla riforma Cartabia.

Presso il **Tribunale di Frosinone** sono utilizzati a pieno regime il SICP per la gestione dei fascicoli e dei ruoli da parte delle cancellerie ed il Document@ (già TIAP) in tutte le varie fasi: digitalizzazione degli atti curata dal personale *data entry*; consultazione da parte dei magistrati; trasmissione degli atti digitalizzati dal GUP al dibattimento, dal GIP al riesame, dal giudice di primo grado al giudice di appello; consultazione dell'utenza e rilascio copie.

Il personale di cancelleria utilizza anche il SIGE, per le esecuzioni penali, ed il SIAMM, per la gestione delle spese anticipate dall'erario.

È impiegata solo sporadicamente la *consolle del magistrato*; tuttora non viene utilizzato Giada2 per l'assegnazione automatica dei processi, per scelta condivisa del presidente di sezione e del MAGRIF.

Dal 1° gennaio 2024 i magistrati dell'ufficio GIP-GUP, anche avvalendosi della collaborazione dei funzionari UPP, utilizzano l'applicativo APP per i procedimenti di archiviazione, come disposto dal DM 29 dicembre 2023, n. 217 con le relative norme transitorie; l'applicativo evidenzia tuttora numerose criticità di fruibilità corrente (lentezza e interruzioni improvvise dell'attività) e di sostanziale rigidità delle modalità operative.

Sono attivi ed utilizzati a regime i sistemi di videoregistrazione nelle 4 aule di udienza dibattimentale (due già attrezzate per la multi-videoconferenza ed implementate con l'add-on 'Cartabia', le altre due

allestite *ex novo* con il sistema mobile per la registrazione ‘non MVC’) e nell’aula GIP-GUP.

I magistrati dell’ufficio GIP-GUP utilizzano la firma digitale per la sottoscrizione dei provvedimenti in APP; gli altri magistrati solamente in caso di urgenti necessità.

Presso il **Tribunale di Latina** è stato installato l’aggiornamento dell’applicativo TIAP su tutte le postazioni del personale di cancelleria (con specifico riguardo alle dotazioni *software* necessarie per la trasmissione degli atti dalla Procura al Tribunale e dall’ufficio GIP/GUP al Tribunale).

In data 20 luglio 2022 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa fra la Corte di appello di Roma e tutti i Tribunali del circondario per consentire agli utenti abilitati dalla Corte di appello di accedere al fascicolo digitalizzato e definito in primo grado dinanzi ai Tribunali con rito ordinario o speciale, nonché dinanzi al GIP o GUP, con riferimento ai fascicoli pervenuti dal 1° gennaio 2022.

È stato, altresì, sottoscritto il primo settembre 2022 un protocollo d’intesa per l’aggiornamento del programma di trasmissione telematica degli atti processuali tramite TIAP- DOCUMENT@ fra il Tribunale di Latina e la Procura della Repubblica di Latina, contenente le istruzioni e le linee guida che tutti i soggetti coinvolti nella creazione telematica del fascicolo digitale si impegnano a seguire sin dalla fase dell’iscrizione della notizia di reato, in modo da consentirne l’effettiva e progressiva implementazione fino alla fase del dibattimento, con successiva visibilità aperta agli operatori della Corte di appello

Nel periodo 2022/2024 l’ufficio ha dato corso alla digitalizzazione e archiviazione su TIAP di gran parte dei fascicoli del dibattimento, inserendo i nuovi fascicoli e digitalizzando anche molti fascicoli già pendenti. Sono inoltre presenti degli operatori *data entry* che provvedono all’adempimento.

È stata richiesta l’installazione sui PC portatili dei magistrati di tutti gli applicativi necessari al collegamento alla rete intranet tramite VPN, per l’utilizzo dei suddetti applicativi da remoto, “fuori dall’ufficio”.

In tutte le aule di udienza è installata una completa postazione informatica ad uso dei cancellieri (pc, stampante e scanner). Tutti i verbali di udienza, quindi, hanno ormai forma nativa digitale. Sono, inoltre, stati installati nelle aule di udienza i pc consegnati dalla DGSIA ai fini della verbalizzazione con audio-videoregistrazione, ed è stata installata l'unica videocamera inviata dalla Corte di appello per l'esecuzione di tale attività.

Il sistema SICP è stato aggiornato per quanto necessario a renderlo conforme alle nuove regole tecniche connesse al processo penale telematico. Stessa cosa per l'applicativo consolle area penale, modulo Giada 2.

Durante l'anno 2022/2023 l'applicativo Giada 2 è stato modificato a livello centrale per fare in modo che vengano assegnati ai giudici monocratici del dibattimento in modo automatico – per classe di peso – i fascicoli relativi alle nuove udienze predibattimentali previste dalla riforma Cartabia.

Tale modifica ha reso necessario predeterminare e rendere disponibili su Giada 2 il numero di fascicoli predibattimentali da assegnare mensilmente a ciascun giudice monocratico e, a seguire, quelli relativi alla nuova prima udienza dibattimentale.

Presso il **Tribunale di Rieti**, come riferito dal capo dell'ufficio, i magistrati ed il personale amministrativo fanno scarso uso della consolle, è invece operativo il sistema Giada 2 e APP non è funzionante per il dibattimento, mentre per l'ufficio GIP è operativa ma ancora in fase di sperimentazione.

Il TIAP risulta pienamente operativo dal luglio 2023; continuano ad essere trasmessi in via cartacea i soli fascicoli destinati all'archiviazione e quelli più risalenti.

Nonostante la digitalizzazione e l'inserimento in TIAP degli atti, si registra tuttavia una scarsa propensione, da parte dei magistrati (e degli UPP addetti), a fruire in concreto dell'applicativo – con conseguente preferenza ad operare sul fascicolo cartaceo – perché spesso risultano problemi di accesso al fascicolo digitalizzato.

Quanto ad APP, come già in precedenza riferito, è attualmente operativa solo per il GIP/GUP e non ancora per il dibattimento.

I magistrati GIP/GUP hanno segnalato al presidente del Tribunale che l'applicativo non riporta dati aggiornati (forse a causa di un problema di “comunicazione” con SICP) quanto alle effettive pendenze; il problema crea seri disagi per le archiviazioni, perché assai spesso i fascicoli “lavorati” con provvedimenti di archiviazione rimangono inspiegabilmente presenti nel sistema come “pendenti”; conseguentemente in più d'una occasione è accaduto che il GIP “lavorasse” due o tre volte il medesimo fascicolo in APP.

È in corso di sperimentazione la funzione di trasmissione massiva delle archiviazioni degli ignoti seriali; si è in attesa del tecnico per effettuare una prima prova.

Il capo dell'ufficio ha, inoltre, evidenziato che la richiesta avanzata già alcuni mesi orsono per l'attivazione del VPN non è stata implementata. Ciò impedisce al GIP di lavorare fuori dall'ufficio su APP e, unitamente a quanto sopra esposto, di fatto induce i GIP a lavorare ancora sul cartaceo, al momento ritenuto il metodo più attendibile.

Quanto alle dotazioni, il capo dell'ufficio ha riferito che, attualmente, tutte le aule sono dotate di postazione videoregistrata; la dotazione di scanner non è adeguata e sussiste una grave penuria o vetustà delle stampanti, specialmente quelle a servizio delle camere di consiglio; da alcuni mesi si riscontra anche una scarsissima operatività dei pc delle camere di consiglio.

Il presidente del Tribunale ha riferito che, presso l'ufficio, è stabilmente in servizio un tecnico C.I.S.I.A. di Roma che dovrebbe curare la risoluzione delle problematiche relative ai *software* utilizzati e dovrebbe assicurare il supporto sistemistico.

Presso il **Tribunale di Tivoli** le dotazioni informatiche in uso al personale amministrativo e ai magistrati del settore penale sono soddisfacenti.

Il capo dell'ufficio ha rappresentato, però, l'inadeguatezza del servizio di assistenza tecnica esterna rispetto al numero elevato di

apparecchi e di utenti ed alla conseguente molteplicità delle richieste di intervento.

Tutto il personale di cancelleria è stato abilitato alla utilizzazione del portale del processo penale telematico (PPT), ove possono oggi essere depositati numerosi atti.

Nell'attesa che il sistema PPT diventi esclusivo, l'ufficio ha continuato ad ammettere il deposito degli atti con valore legale mediante invio tramite posta elettronica certificata.

Sono in uso i principali applicativi ministeriali previsti per il settore penale, primo fra tutti il SICP, con i relativi moduli (Re.Ge Web e consolle del magistrato).

L'implementazione dei registri informatici e l'inserimento dei dati da parte delle cancellerie è complessivamente adeguata, sia per quanto riguarda il settore dibattimentale che per quello GIP-GUP; il capo dell'ufficio ha, tuttavia, evidenziato che l'inserimento ed aggiornamento delle misure cautelari non è tale da poter generare uno scadenziario del tutto attendibile.

Tutti i giudici del settore sono abilitati all'accesso al sistema del Portale dei Trascrittori ed è pienamente utilizzato l'applicativo Giada 2, attualmente esteso anche all'assegnazione delle udienze predibattimentali e delle udienze dibattimentali che le seguono.

Da gennaio 2024 è stato avviato l'uso di APP per le archiviazioni da parte del GIP. Dopo una fase iniziale, nella quale sono state riscontrate diverse difficoltà, ora il sistema è usato regolarmente sia dai magistrati che da parte del personale amministrativo.

Grazie all'assegnazione al settore penale di personale con qualifica di *operatore data entry*, l'ufficio ha incrementato l'utilizzo dell'applicativo TIAP, sia nel settore GIP-GUP che nel settore dibattimentale, già in parte avviato grazie all'attivazione del sistema di interoperabilità tra il Portale Trascrizioni ed il Sistema TIAP.

Si è provveduto alla digitalizzazione dei fascicoli – sia relativamente alla fase GIP/GUP che alla fase dibattimentale – di competenza del Tribunale in composizione collegiale ed iscritti al dibattimento a partire dal 1° gennaio 2023.

Tutte le cancellerie utilizzano il TIAP per lo svolgimento dell'attività di notificazione; solo quando non è possibile l'attività viene svolta attraverso il Sistema Notifiche Telematiche.

Al momento solo le archiviazioni del GIP vengono redatte e firmate digitalmente tramite APP ed archiviate nel nuovo documentale "Mercurio".

Con riguardo all'esigenza di documentazione audiovisiva delle prove dichiarative, il capo dell'ufficio ha segnalato che le cinque aule di udienza (quattro aule dibattimentali ed un'aula GIP), dopo diverse difficoltà iniziali, allo stato sono state tutte dotate della relativa strumentazione.

In vista della prossima entrata in vigore delle disposizioni in materia di redazione e conservazione degli atti in forma di documento informatico, e della prevista implementazione degli applicativi APP e Mercurio, tutti i giudici del settore sono stati dotati di un apposito software per la firma digitale remota.

Riguardo al **Tribunale di Velletri**, il capo dell'ufficio ha segnalato lo stato di obsolescenza di un'ampia parte delle dotazioni hardware in uso.

In dettaglio, dei 204 personal computer da scrivania in dotazione, 43 sono risalenti al 2015 e 64 risultano prodotti precedentemente al 2015 – su questi ultimi è installato l'ormai vetusto sistema operativo Windows 7, non implementabile. I personal computer portatili non compensano le esigenze dell'ufficio in quanto destinati principalmente ai funzionari dell'ufficio per il processo o all'attività di smart working del personale amministrativo.

Il capo dell'ufficio ha, altresì, segnalato carenze nella dotazione delle macchine fotocopiatrici.

Riguardo alla videoregistrazione delle testimonianze, già in passato assicurata per le audizioni protette, sono state compiutamente allestite con i necessari sistemi audio-visivi due aule destinate alla trattazione dei procedimenti dibattimentali, mentre si sta procedendo all'adeguamento delle altre aule d'udienza mediante la predisposizione di nuovi punti elettrici dotati di canaline.

Si segnala tuttavia che, ad oggi, le due aule site al quarto piano e quelle Gip/Cup site al piano terzo non sono dotate di apparato di multi-videoconferenza.

Presso l'ufficio sono in uso i seguenti applicativi:

- l'Applicativo del Processo Penale (APP) viene allo stato utilizzato dai giudici per le indagini preliminari per provvedere sulle istanze di archiviazione formulate dal pubblico ministero mediante lo stesso sistema operativo, ma allo stato risulta effettivamente limitato il numero di istanze consegnate tramite l'applicativo e, dunque, dei provvedimenti di archiviazione o di fissazione dell'udienza camerale ex art. 409 c.p.p., pur con un sensibile aumento di tali atti nel secondo semestre dell'anno, in corrispondenza dell'implementazione dell'applicativo, da ultimo in grado di gestire con firma "massiva" anche i fascicoli "seriali" nei confronti di ignoti.

Si segnala che al momento il fascicolo viene in ogni caso consegnato al giudice in formato cartaceo ma il G.I.P., a fronte di istanza veicolata mediante app, provvede con decreto creato e completato tramite lo stesso applicativo. Lo stesso, una volta depositato, viene stampato ed inserito nel fascicolo cartaceo dal personale di cancelleria per consentirne la visione alle parti che ne fanno istanza.

Il capo dell'ufficio ha evidenziato che, per condivisa opinione dei magistrati addetti all'ufficio G.I.P., l'uso dell'applicativo ha negativamente inciso sui tempi di evasione delle istanze di archiviazione;

- il SICP viene correntemente utilizzato dal personale di cancelleria;
- dal 2022 l'assegnazione degli affari penali viene effettuata mediante il sistema Giada2 che, al di là di sporadiche criticità determinate da temporanei malfunzionamenti del sistema, ha effettivamente consentito una più ordinata gestione dei ruoli;
- il supporto offerto dal personale *data entry* ha dato significativo impulso alla dematerializzazione dei fascicoli mediante l'inserimento dei documenti e degli atti in TIAP.

Non risulta alcun utilizzo di programmi informatici diversi da quelli istituzionali.

Sono stati individuati i soggetti incaricati del controllo del flusso dei depositi effettuati tramite il Portale Deposito atti Penali: i suddetti provvedono alla stampa degli atti depositati e li pongono all'attenzione del giudice di riferimento, provvedendo poi ad inserirli nel fascicolo processuale.

Il capo dell'ufficio ha riferito che gli addetti alla cancelleria hanno segnalato varie criticità nell'utilizzo del Portale riguardo: (i) al sistema di contrassegno degli atti accettati automaticamente e lavorati sul portale SICP.; (ii) agli atti rifiutati dal sistema; (iii) all'identificazione degli atti caricati.

Presso il **Tribunale di Viterbo** tutti i giudici hanno un pc fisso e una stampante, ma alcuni risultano obsoleti; solo alcuni giudici sono dotati di stampante multifunzione. Nessuno è dotato di *scanner* di nuova generazione. Non tutti i tirocinanti, gli addetti all'ufficio per il processo e il personale amministrativo sono forniti di postazioni complete (pc e stampante). In particolare, vengono utilizzate stampanti condivise in rete.

Le dotazioni *hardware* in uso al Tribunale utilizzano sistemi operativi attuali. Sono utilizzati tutti gli applicativi forniti dal Ministero quali TIAP, GIADA, SNT, SIAMM, SICP, CONSOLLE Area Penale e APP.

In merito allo stato di attuazione ed alle iniziative realizzate con riferimento al programma TIAP, il capo dell'ufficio ha rappresentato che allo stato il sistema è pienamente utilizzato dall'ufficio GIP/GUP, che provvede alla scannerizzazione ed all'inserimento di tutti gli atti. Nell'ottobre 2022, è stato sottoscritto tra il Tribunale e la Procura della Repubblica un protocollo per l'implementazione del TIAP con gli atti del dibattimento penale, a seguito dell'installazione del programma TIAP-PUD presso la cancelleria dell'ufficio GIP/GUP. Attualmente, tutti gli atti previsti dal protocollo – ovvero, quelli pervenuti presso l'ufficio del dibattimento dal 1° gennaio 2022 – vengono inseriti in TIAP. Nel febbraio 2022, è stato sottoscritto un protocollo con la Procura della Repubblica sull'utilizzazione del sistema in materia di

intercettazioni, ai fini della trasmissione telematica dei relativi atti, attraverso l'area riservata. Il personale dell'ufficio GIP/GUP provvede ad abilitare la visibilità degli atti in TIAP per la Corte di appello e il Tribunale del riesame; l'ufficio del dibattimento vi provvede solo nei rapporti con il Tribunale del riesame.

TIAP viene utilizzato anche per le notifiche telematiche.

Il sistema SNT è ancora, in parte, utilizzato, sebbene le notifiche vengano eseguite anche tramite TIAP.

La cancelleria utilizza correntemente il SICP. Sono stati attivati i registri per l'ufficio GIP/GUP e per il dibattimento.

Il sistema è da tempo pienamente operativo per le assegnazioni dei fascicoli tra l'ufficio GIP/GUP e il dibattimento e tra la Procura della Repubblica e il dibattimento, sia per i procedimenti monocratici che per quelli collegiali, anche con imputati sottoposti a misura cautelare.

Il sistema GIADA presenta spesso malfunzionamenti, in particolare per quanto concerne l'assegnazione al giudice monocratico di procedimenti in cui è stato emesso dal GIP il decreto di giudizio immediato o, dal GUP, il decreto che dispone il giudizio. All'esito di tutta la procedura, infatti, il sistema chiede di assegnare il procedimento "manualmente". La criticità è stata segnalata.

L'uso del sistema è stato temporaneamente sospeso per l'assegnazione dei procedimenti di competenza collegiale, a seguito di udienza preliminare, per ragioni organizzative, collegate al passaggio di un magistrato dall'ufficio GIP/GUP al dibattimento, allo scopo di evitare che il sistema assegni il procedimento al collegio di cui fa parte tale magistrato, che potrebbe avere svolto, nello stesso procedimento, funzioni di GIP.

Attualmente APP è utilizzato solo per i procedimenti con richiesta di archiviazione e per tutte le fasi conseguenti. L'applicativo presenta varie criticità, che comportano un rallentamento del lavoro del magistrato. Nonostante tali criticità, il sistema viene quotidianamente utilizzato, anche per la fissazione delle udienze a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione.

Allo stato, tutte le aule penali sono munite di impianti per la videoregistrazione, funzionanti e utilizzati nel corso delle udienze e per gli interrogatori. La locale casa circondariale non è, invece, ancora dotata di impianti per la videoregistrazione di interrogatori in presenza.

La firma digitale viene utilizzata dai magistrati dell'ufficio GIP/GUP per i procedimenti con richiesta di archiviazione gestiti tramite APP.

4.3. Questioni comuni e altre innovazioni tecnologiche

Il diverso livello di digitalizzazione raggiunto nel settore civile e in quello penale, e la diversità dei processi e delle relative esigenze, fanno sì che non siano molte le questioni comuni.

Tuttavia, alcune problematiche comuni sono state unanimemente segnalate dagli uffici distrettuali.

La prima attiene all'assistenza informatica, in precedenza garantita presso gli uffici dalla presenza di personale tecnico CISIA o di imprese appaltatrici, adesso gestita a livello centralizzato mediante un sistema di assistenza attivabile a chiamata con relativa apertura di *ticket*.

Le nuove modalità, destinate a ristrutturare l'assistenza con un risparmio di risorse umane e finanziarie, hanno, però, ricevuto quasi unanime critica per i tempi dilatati della gestione degli interventi, con la connessa impossibilità, nelle more, di utilizzare gli strumenti informatici.

Sarebbe quindi auspicabile un più rapido intervento dei tecnici, preferibilmente in presenza, e non da remoto, per meglio comprendere l'effettiva portata della problematica segnalata dell'utente e per evitare periodi protratti di inutilizzabilità degli strumenti informatici o di mancato accesso alla rete.

Sarebbe, poi, opportuno che il servizio di assistenza prevedesse, nei casi in cui la soluzione del problema sia destinata a protrarsi per un apprezzabile periodo di tempo, la fornitura di strumenti informatici sostitutivi.

Altro problema che è stato ripetutamente segnalato dai capi degli uffici del distretto riguarda i frequenti temporanei malfunzionamenti del *software* e, soprattutto, il temporaneo blocco dei servizi, specialmente nelle ore di massimo afflusso dell'utenza; problematiche – queste ultime – evidentemente collegate ad un'insufficienza della rete ed alla necessità del potenziamento delle relative infrastrutture.

È stato anche segnalato quasi unanimemente dai capi degli uffici del distretto – con particolare riferimento al settore civile in cui l'informaticizzazione è più avanzata – la problematica degli aggiornamenti, ormai quasi settimanali, che impediscono il deposito dei provvedimenti, e quindi l'operatività del magistrato: interventi che, spesso, non sono nemmeno risolutivi dei problemi segnalati o che, pur risolvendo l'anomalia segnalata, sovente ne creano di nuove e diverse.

PARTE SECONDA

LA GIUSTIZIA CIVILE

5. Caratteristiche e tendenze del contenzioso civile

Nel periodo in esame la riforma del processo civile, sulla scia delle esperienze proprie della disciplina emergenziale del periodo Covid, ha introdotto gli artt. 127 bis e 127 ter c.p.c. standardizzando la trattazione scritta e la possibilità di udienza da remoto.

Per la Corte è confermato il largo utilizzo per le sentenze della disciplina ex art. 281 sexies c.p.c., così azzerando i tempi di deposito.

A seguito di determinazione congiunta del presidente della Corte e dei presidenti di sezione, si è stabilito di mantenere la trattazione collegiale della causa sin dalla prima udienza ai sensi degli artt. 349 bis e 350 bis c.p.c. senza nomina del consigliere istruttore; nomina ritenuta, di regola, non indispensabile proprio in considerazione della adozione, ampiamente praticata, della trattazione scritta nonché dell'utilizzo, parimenti diffuso, dello strumento decisorio di cui all'art. 80 *bis* disp. att. c.p.c. quando la natura della causa lo consente.

Tutto ciò ha permesso, per le materie che richiedono un'istruttoria prettamente documentale, di raggiungere un rilevante smaltimento del lavoro giudiziario, recuperando una mattina di lavoro ogni settimana, in passato spesso dispersa in udienze in cui i difensori, di solito sostituiti dei titolari, si limitavano a comparire per chiedere il rinvio per conclusioni o la riserva in decisione.

Il Foro in tale contesto ha mostrato grande collaborazione, condividendo i provvedimenti organizzativi conseguenti a tale scelta e facendo prudente uso della richiesta di trattazione orale.

Ulteriore sistema consolidato e che ha dato ottimi risultati è la redazione di un cruscotto trimestrale che consente ai presidenti di sezione ed ai consiglieri un controllo sull'andamento dei flussi in entrata, sulle definizioni e in generale sulle *performances* produttive.

Permangono gli effetti positivi dell'informatizzazione dell'UNEP (realizzata grazie all'attività di un gruppo di lavoro costituito da questa presidenza), dello snellimento delle procedure di sfratto e rilascio di immobili (a seguito di intese con la Prefettura di Roma e gli organi di vertice delle forze dell'ordine della Capitale), dell'informatizzazione del Collegio regionale di garanzia elettorale.

A settembre 2023 è stata realizzata una banca dati in attuazione di un accordo quadro stipulato con l'Università della Tuscia il 15 maggio 2023, seguito da un protocollo aggiuntivo sottoscritto anche dall'Università degli Studi Roma Tre, La Sapienza e Tor Vergata. Attualmente sono in corso interlocuzioni con il Ministero per consentire che detta banca dati possa essere trasferita sul sito web della Corte.

Per quanto riguarda gli uffici giudiziari del distretto un significativo contributo alla riduzione delle sopravvenienze nei Tribunali è venuto dall'innalzamento della competenza per valore del Giudice di pace fino a € 10.000,00 per le controversie in materia di beni mobili e fino a € 30.000,00 per quelle relative ai risarcimenti danni da circolazione di veicoli e natanti (art.7 c.p.c. novellato dal d.lgs. n.149/2022).

Ciò peraltro ha provocato un rilevante aumento delle sopravvenienze presso gli uffici del Giudice di pace che soffrono di consistenti carenze di organico con evidenti conseguenze in termini di tempestiva risposta alle esigenze di giustizia.

L'utilizzazione della trattazione cartolare ha avuto considerevoli effetti positivi riguardo alle procedure di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 *bis* c.p.c., numericamente significative, la cui trattazione anche per l'omologa viene spesso demandata a un giudice onorario.

Nelle procedure esecutive le modifiche riguardanti le vendite telematiche hanno comportato una necessaria adozione di provvedimenti organizzativi *ad hoc*; gli effetti delle modifiche introdotte con il d.l. 19/2024, convertito con modificazioni dalla l. 56/2024, non sono ancora valutabili atteso il ristretto arco temporale, ma sono state segnalate alcune apprezzabili innovazioni che hanno consentito di superare diversi problemi riscontrati nella pratica: in particolare, è stato rimosso l'ostacolo posto dall' art. 545 c.p.c. che limitava il vincolo a

solo una volta e mezza l'importo indicato in precetto, impedendo così di fatto nella gran parte dei casi il soddisfacimento integrale del credito e delle spese; è stato poi finalmente consentito lo svincolo di somme pignorate relative a procedure estinte o sospese.

Continua l'utilizzo di modelli organizzativi che assicurano l'eliminazione di false pendenze o di cause identiche o frazionate rispetto al medesimo oggetto, l'evidenziazione di cause seriali, la riduzione delle udienze di mero rinvio, la creazione di banche dati ad uso interno, l'implementazione di raccolte di giurisprudenza pubblicate sul sito dei singoli uffici e quindi accessibili all'utenza esterna.

L'ufficio del processo sempre più si è rivelato uno strumento importante per velocizzare tutti gli adempimenti connessi alla gestione del ruolo dei singoli magistrati, in raccordo con le cancellerie.

Un rilevante contributo all'efficienza del sistema è dato dall'attuazione di progetti in cui sono stati coinvolti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, Università, enti e società esterne.

Buone prassi organizzative sono state segnalate da tutti gli uffici del distretto anche con l'adozione di accordi e protocolli innovativi e di seguito se ne segnalano solo alcuni.

In particolare, il Tribunale di Civitavecchia, per il settore fallimentare, ha indirizzato l'ufficio per il processo alla mappatura e redazione di schede di sintesi delle singole procedure con controllo temporale degli adempimenti rimessi al curatore.

Il Tribunale di Roma ha dato attuazione all'elenco dei professionisti addetti alle operazioni di vendita nelle esecuzioni immobiliari ex art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. istituendo un apposito comitato deputato alla composizione e alla vigilanza del citato elenco, formato anche dai rappresentanti degli ordini territoriali delle categorie professionali coinvolte.

Con decreto del 3 maggio 2023, il presidente della Corte di appello di Roma ha delegato il presidente del Tribunale di Roma a svolgere le attività necessarie per la costituzione di un tavolo tecnico finalizzato all'adozione, per l'intero distretto del Lazio, di criteri e principi uniformi per la formazione dei nuovi elenchi.

Altro tavolo tecnico è stato istituito presso il Tribunale di Roma per le cause in materia di famiglia con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e l'Ordine degli Psicologi per la redazione di linee guida per l'espletamento delle consulenze tecniche in ambito familiare.

Presso la sezione esecuzioni mobiliari vige la prassi di accorpate le udienze per i procedimenti aventi come parti le amministrazioni pubbliche oppure di riunire procedure esecutive azionate dal medesimo creditore per somme di modesta entità, consentendo la totale soddisfazione degli stessi altrimenti preclusa a causa dei limiti quantitativi di efficacia del pignoramento stabiliti dall'art. 546 c.p.c.

Per il settore delle esecuzioni immobiliari è stato adottato un programma di visite dei beni, a cura dell'IVG, custode degli stessi, che consente di visionare l'immobile in vendita anche "da remoto", assicura l'anonimato degli interessati, evitando così, in radice, la possibilità di eventuali accordi illeciti tra gli stessi, e consente la partecipazione del maggior numero possibile di persone realmente interessate.

Per il settore locazioni è stato elaborato, curandone l'aggiornamento, un articolato testo degli *"orientamenti della sezione locazioni"*, che, tenendo conto delle evoluzioni giurisprudenziali in materia, mira a semplificare le interlocuzioni fra le diverse figure del processo locatizio.

Per il settore della responsabilità extracontrattuale è stata elaborata e pubblicata a novembre 2023 una tabella di liquidazione del danno non patrimoniale, anche in ragione dell'avallo dato dalla Corte di cassazione che, a più riprese, ha sottoposto a severa revisione i criteri di approntamento delle Tabelle milanesi.

Il Tribunale di Viterbo ha adottato un protocollo con la Procura per i Minorenni di Roma e la Procura del Tribunale di Viterbo, per il coordinamento delle rispettive attività da compiere nei procedimenti civili con minori nonché per l'attuazione dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p. relativo alla trasmissione da parte del PM al giudice civile, nei procedimenti di separazione personale o nelle cause relative all'esercizio della potestà genitoriale, di specifici provvedimenti emessi nel corso di procedimenti penali rilevanti per la decisione nel procedimento civile. Sono state concordate con i servizi sociali prassi organizzative e di coordinamento nelle comunicazioni da trasmettere al Tribunale con

riguardo ai procedimenti in materia di famiglia. È stato infine attuato un protocollo per la trascrizione degli atti giudiziari nei procedimenti civili con l'Ordine degli Avvocati di Viterbo.

Presso la Corte di appello lo sforzo organizzativo intrapreso in questi ultimi anni, nonostante le notevoli criticità relative alle carenze dell'organico dei togati, dei magistrati onorari e del personale di cancelleria, continua a dare risultati positivi.

La Corte, a fronte di 36.179 procedimenti civili pendenti al primo luglio 2023 e 12.478 sopravvenuti, ne ha definiti 16.246, portando i pendenti al 30 giugno 2024 a 32.411, con un abbattimento pari al 10,4% e un indice di ricambio pari a 130, in lieve flessione rispetto a quello dell'anno precedente (135).

Per quanto riguarda i tempi medi di definizione i risultati confermano il trend positivo in quanto il dato, per il periodo analizzato dalla precedente relazione, vedeva un tempo medio di 1.096 giorni, mentre nel secondo semestre 2023 è stato di 796 giorni e nel primo semestre 2024 di 678 giorni con una media $(796 + 678 : 2)$ di 734 giorni, in significativo calo rispetto al precedente, anche se ancora non in linea con il PNRR. Ciò è conseguenza dell'aver assunto come preminente priorità l'esaurimento dell'arretrato ultrabiennale, che costituisce un grave fardello per tutte le sezioni civili ordinarie della Corte; la scelta ha influito sui tempi medi di definizione globale, atteso l'avvenuto smaltimento di una considerevole mole di processi con una pendenza pari o superiore a sei anni.

Per il Tribunale per i minorenni i dati acquisiti, in via sperimentale, per la prima volta con il sistema Data Lake individuano 5.045 sopravvenuti, 4.760 definiti e 10.416 pendenti finali.

Per i Tribunali del distretto il calo delle sopravvenienze è maggiore rispetto all'anno precedente, pur confermandosi la diminuzione dei procedimenti definiti.

Per il periodo considerato nella presente relazione, infatti, le sopravvenienze totali sono diminuite del 12% (sono state pari a 187.526 in termini assoluti) ed i procedimenti definiti si sono ridotti del 15,3% (pari a 206.034), con le pendenze finali diminuite dell'8,6% (pari a 196.648)

Per i Giudici di pace la situazione presenta criticità in tutti gli uffici del distretto: a livello aggregato si sono infatti avute sopravvenienze pari a 96.100 procedimenti, definizioni pari a 81.562, con un numero considerevole di procedimenti tuttora pendenti pari a 80.419.

Passando alla scomposizione dei dati per macroaree, si evidenzia che nella Corte di appello, per il settore contenzioso civile, a fronte di 7.001 sopravvenienze (maggiori rispetto a quelle dell'anno precedente pari a 6.863) sono stati definiti 9.107 procedimenti (numero di poco inferiore rispetto all'anno precedente pari a 9.337) con un abbattimento delle pendenze del 7,6% e l'indice di ricambio sceso da 136 a 130; per quanto riguarda il settore lavoro le sopravvenienze sono state pari a 3.506 procedimenti, le definizioni sono state pari a 4.817 procedimenti, con un abbattimento delle pendenze del 18% e l'indice di ricambio sceso da 157 a 137.

Per la volontaria giurisdizione le pendenze sono scese da 1.076 a 725; i procedimenti sopravvenuti sono stati 1.971, quelli definiti 2.322, con un aumento dell'indice di ricambio da 100 a 118.

Per quanto riguarda i Tribunali ordinari si registra per il settore contenzioso una netta diminuzione delle sopravvenienze pari al 18,4% che, nonostante la diminuzione delle definizioni dell'11,4%, porta a una diminuzione delle pendenze finali da 125.036 a 103.774 e un indice di ricambio significativamente aumentato (da 136 a 147).

Per il settore lavoro e previdenza si è registrato un aumento delle sopravvenienze del 6,8% e delle definizioni dell'1,5%, con un lieve aumento delle pendenze finali dello 0,7% e un indice di ricambio sceso da 105 a 100.

Per i procedimenti speciali sommari i sopravvenuti sono diminuiti del 18,7% ed i definiti del 21%, con un aumento delle pendenze del 3,1% e un indice di ricambio sceso da 102 a 99.

Per la volontaria giurisdizione sono diminuite le sopravvenienze del 34,6% e le definizioni del 40,4%. Le pendenze finali sono aumentate del 7,2% con un indice di ricambio sceso da 107 a 98.

Per le esecuzioni mobiliari sono aumentate le sopravvenienze (2,3%) e diminuite le definizioni (17,7%), con pendenze finali aumentate del 23,8% ed indice di ricambio sceso da 106 a 85.

Per le esecuzioni immobiliari le sopravvenienze sono diminuite dello 0,8% (4.249) e le definizioni del 5,8% (6.682), con le pendenze finali passate da 14.540 a 12.107 con un indice di ricambio sceso da 166 a 157.

Le procedure concorsuali hanno avuto un incremento delle sopravvenienze da 3.964 a 4.125, i procedimenti definiti sono stati pari a 4.561 e le pendenze si sono ridotte da 9.993 a 9.557, con un indice di ricambio sceso da 118 a 111.

Per i giudici di pace le criticità in termini di personale sia giudiziario che amministrativo, nonché la modifica dell'art. 7 c.p.c. riguardo alla competenza per valore si sono riverberate sul rendimento degli uffici.

In particolare, le cause di cognizione ordinaria relative a beni mobili (con competenza passata da 5.000,00 a 10.000 euro) hanno visto sopravvenienze pari a 17.362, definizioni pari a 15.389 e pendenze finali pari a 27.985. Per il risarcimento danni da circolazione (con competenza aumentata da € 20.000,00 a € 25.000) le sopravvenienze sono state pari a 6.077 e le definizioni a 5.836 con pendenze finali di 15.471 fascicoli. Per le opposizioni a sanzioni amministrative, le sopravvenienze sono state pari a 16.782, le definizioni a 15.399 con pendenze finali di 20.543 fascicoli. I procedimenti non contenziosi e quelli speciali (monitori e accertamenti tecnici preventivi) hanno visto una sostanziale corrispondenza tra sopravvenienze e definizioni.

6. La riforma del processo e della giustizia civile: il quadro normativo e i provvedimenti organizzativi

Nello svolgimento della presente relazione, non ci si può esimere da alcune valutazioni generali circa la riforma del processo civile introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (in prosieguo, riforma Cartabia), che costituisce l'innovazione di maggiore importanza ed ampiezza intervenuta nel periodo.

Negli ultimi anni, dal 1990 ad oggi, il processo civile è stato un continuo cantiere di riforme, alcune apprezzabili e necessarie, altre di cui si sarebbe fatto a meno, in quanto figlie di una bulimia falsamente riformatrice, che produce riforme senza attendere gli esiti di quelle già varate, e comunque della decisa sottovalutazione dell'idea che, nel nostro Paese, il problema della giustizia civile non è un problema di rito, ma eminentemente di risorse poste a disposizione della giurisdizione e della loro efficiente organizzazione.

La riforma attuale è stata pensata con l'affermata finalità della riduzione dei tempi processuali, ma con una serie di criticità che, per diffusa opinione, lasciano facilmente intravedere che lo scopo ben difficilmente potrà essere raggiunto, a parità di personale e mezzi disponibili.

Ciò che lascia perplessi, in particolare, è la ricerca affannata di sempre nuove soluzioni processuali senza tenere conto che, nel nostro ordinamento, vi è un modello processuale che dal 1973 ha dato ottima prova di sé: un modello che, come giustamente si è osservato, ha superato la prova del tempo, con pochissimi, secondari ritocchi e che non casualmente, anche in occasione della recente riforma Cartabia, non ha manifestato la necessità di restauri.

Resta il fatto che la recente riforma del processo civile, appesantito con ulteriori adempimenti, quali quelli previsti dagli articoli 171 bis e ter c.p.c., ha previsto un procedimento semplificato di cognizione (articoli 281 decies e seguenti) piuttosto simile al processo del lavoro, e che si avvia, secondo non pochi, a divenire il vero processo “ordinario” di cognizione (o se si vuol dire diversamente, il processo più diffuso e praticato) anche al di là dei limiti formali che ne restringono *ex lege* l'operatività alla trattazione delle sole ipotesi dei giudizi “semplici”.

Ci si chiede, quindi, se non fosse più razionale, invece di reinventare per l'ennesima volta il processo civile, creare un rito tendenzialmente unico, generalizzando l'applicazione delle modalità e forme del processo del lavoro, pur con i dovuti adattamenti (come già previsto nel c.d. rito locatizio e nei riti speciali di cui al d.lgs. 150/2011); rito fondato sui principi chiovendiani dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza e che ha generalmente costituito, ove sono stati garantiti

personale e mezzi sufficienti, esempio di speditezza nella trattazione e decisione dei giudizi, al di là di quella “complicatezza procedurale” che, come ricordava Gino Giugni nel 1973 all’indomani del varo del nuovo processo del lavoro, “soffoca nel formalismo rituale”.

Poche norme, in ogni caso, riguardano il giudizio di appello, ma particolarmente significativa si rivela la reintroduzione, a trent’anni dalla sua abolizione, della figura del consigliere istruttore, abolita nel 1990, in quanto ritenuta “fonte di ingiustificati ritardi” (per come si legge nella relazione a firma di Modestino Acone e Nicolò Lipari) e che non casualmente ha formato oggetto di un vivace dibattito nella Corte di appello di Roma, in quanto ritenuta in controtendenza rispetto alle prospettive di modernizzazione del giudizio di secondo grado.

Nella lettera che ho ritenuto di inoltrare alla Ministra della Giustizia il 3 giugno 2021 notavo che *“Se oggi le corti di appello rappresentano il “collo di bottiglia” della giustizia civile non certo per la mancanza del giudice istruttore; al contrario, tutti gli indicatori statistici, e le sperimentazioni condotte con successo negli ultimi anni anche nella Corte di appello di Roma, dimostrano che i ritardi nella definizione delle cause arretrate derivano dalla mancata attuazione della riforma del 1990, dal mancato recupero di una piena collegialità e dalla mancanza di oralità e concentrazione in processo che, giungendo al secondo grado, di norma, già istruito, dovrebbe esaurirsi in una sola udienza (la prima) e, soprattutto, non dovrebbe replicare il modello processuale di primo grado”* e che la riesumazione della figura del consigliere istruttore appariva pertanto *“incoerente rispetto agli sforzi compiuti in questi anni per ridurre i tempi del processo civile di appello, semplificandone le forme e responsabilizzando, attraverso l’attività di coordinamento dei presidenti di sezione e l’integrale trattazione collegiale, tutti i magistrati dell’ufficio”*.

Il d.lg. 10 ottobre 2022 n. 149, tenendo conto, nella versione finale, di tale criticità, ha introdotto una serie di modifiche alla trattazione del processo civile d’appello, non più necessariamente collegiale, com’era nella disciplina anteriore alla riforma, ma nemmeno esclusivamente monocratico, com’era nel testo originario del progetto di riforma. Il presidente di sezione può, pertanto, adottare due diversi modelli procedurali: 1) nominare il giudice relatore e fissare l’udienza per la

discussione orale avanti al collegio; 2) designare il consigliere istruttore tra i componenti del collegio per la trattazione.

La scelta tra i due moduli procedurali appare connessa alla valutazione, da parte del presidente, della sussistenza o meno dei presupposti per la discussione orale ex art. 350-*bis* c.p.c. e, quindi, della possibilità di una definizione dell'intero giudizio senza necessità di una fase di trattazione ed eventuale istruzione talmente complessa da determinare la necessità della nomina del consigliere istruttore.

Tutti i presidenti di sezione della Corte hanno collegialmente manifestato, con la piena adesione della avvocatura, la preferenza per l'adozione del primo modulo procedimentale, che consente all'ufficio di proseguire nella via della semplificazione delle forme e dei tempi processuali già sperimentata e, fra l'altro, evita la duplicazione delle udienze per i consiglieri e la necessità di individuare spazi per lo svolgimento di udienze suppletive difficilmente reperibili.

Diffusamente utilizzata è, comunque, la trattazione cartolare delle udienze ex art. 127-*ter* c.p.c.; la discussione orale è riservata in questi casi alle ipotesi in cui il collegio ritenga non esaustivi gli scritti difensivi o nel caso in cui venga richiesta dalle parti.

Con riferimento ai modelli decisionali è ampiamente applicato l'art. 281-*sexies* c.p.c. e per le cause disciplinate dal nuovo rito, per come si è appena detto, il modello di decisione previsto dall'art. 350-*bis* c.p.c.

Per quanto riguarda l'area lavoro, l'applicazione della trattazione scritta di cui all'art. 127-*ter* c.p.c. è ancora oggetto di dibattito e allo stato risulta di marginale utilizzazione (per lo più su richiesta congiunta delle parti), ponendo problemi interpretativi di compatibilità con il rito speciale e ritenendosi che la trattazione in presenza continui ad assicurare una più celere ed efficace definizione del contenzioso, dal momento che consente di risolvere prontamente eventuali questioni sopraggiunte, di chiedere e acquisire chiarimenti immediati, di rappresentare elementi di valutazione utili per addivenire a bonari componimenti.

Non possono sottacersi, peraltro, le criticità che comporta per il processo del lavoro la sostituzione dell'udienza con le note scritte,

secondo la procedura prevista dall'art. 127-ter c.p.c., e, segnatamente, la disposizione secondo cui il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti, previsione che appare in contrasto con la necessaria lettura del dispositivo in udienza.

È innegabile che tale disposizione abbia apportato positivi risultati, come si evidenzierà nel prosieguo, ma è altrettanto indubbio che la stessa, nella riedizione della riforma, presenti notevoli criticità rispetto alla formulazione originaria della disciplina emergenziale, che hanno fatto sorgere il dubbio della sua compatibilità con il processo del lavoro (cfr. Cass. n. 11898/2024, di rimessione alle Sezioni Unite).

Non si registra, pertanto, allo stato un particolare impatto della nuova normativa sull'organizzazione del lavoro e sulla gestione di questo contenzioso.

In questo contesto, presso le sezioni civili e lavoro della Corte di appello i provvedimenti organizzativi sono stati essenzialmente incentrati sulla valorizzazione del ruolo dei funzionari dell'ufficio per il processo, mediante la delimitazione dei compiti di supporto alla cancelleria e l'indirizzamento verso quelli di collaborazione con i magistrati.

Tutte le sezioni hanno adottato, in linea generale, moduli organizzativi, variamente elaborati, volti a razionalizzare e rendere più efficiente la gestione del contenzioso seriale, mediante la celebrazione di udienze monotematiche per la trattazione congiunta di controversie che presentino analoghe questioni; viene, altresì, costantemente monitorato, a mezzo di cruscotti periodici, a cadenza trimestrale, l'arretrato e sono costantemente verificati i tempi di deposito dei provvedimenti.

Per quanto riguarda gli altri uffici del distretto, l'adozione dei provvedimenti organizzativi connessi all'entrata in vigore della riforma risulta essenzialmente circoscritta all'approvazione delle necessarie variazioni tabellari riguardanti i criteri di assegnazione dei procedimenti, anche in dipendenza delle incompatibilità previste dall'ultimo comma degli artt. 183-ter e quater c.p.c. e della soppressione dell'udienza c.d. "presidenziale" nei procedimenti di separazione e divorzio, che ha comportato la distribuzione degli affari ai magistrati addetti alla sezione.

Può essere inoltre segnalata la nuova organizzazione richiesta ai giudici nella gestione dei ruoli e nel coordinamento con il personale amministrativo, alla luce delle modifiche telematiche che hanno interessato la *consolle del magistrato*, oggi adeguata alla nuova disciplina processuale.

7. Le principali aree tematiche

7.1. Diritto di famiglia

Pur se non sono compiutamente rilevabili gli effetti derivanti dalla riforma del processo per la famiglia e i minori di cui al d.lgs. n. 149/22, dal momento che per il procedimento di secondo grado l'applicazione della nuova normativa è riservata ai procedimenti instaurati in primo grado successivamente al 28 febbraio 2023, deve tuttavia evidenziarsi che l'introduzione del c.d. rito unico per tutti i processi di famiglia e l'ammissibilità di provvedimenti temporanei e urgenti, anche prima dell'udienza di comparizione, hanno determinato l'estensione dell'istituto del provvedimento temporaneo e urgente e della sua reclamabilità alla Corte di appello.

È stata constatata la non economicità del sistema in quanto, stanti i tempi ravvicinati del giudizio di primo grado e la reiterabilità nel corso del giudizio dei provvedimenti temporanei, la decisione della Corte in sede di reclamo può, di fatto, rendersi inutile perché superata dal successivo provvedimento temporaneo quando non dalla decisione definitiva. La nuova disciplina del reclamo avverso i provvedimenti temporanei, inoltre, prevede tempi molto ristretti per la decisione, condizione che ha determinato ricadute negative nella definizione dei giudizi ordinari, non in termini di rendimento quantitativo, ma di tempi medi di definizione.

La maggior parte dei Tribunali del distretto segnala un significativo incremento delle sopravvenienze e si rappresenta, al riguardo, che l'eliminazione della fase presidenziale se, da un lato, sembra contribuire, secondo una prima provvisoria valutazione, ad una definizione in tempi più ristretti dei procedimenti meno complessi, per altro verso ha comportato la concentrazione di tutti gli adempimenti e delle scadenze istruttorie nella prima udienza, con notevole aggravio degli incomben-

ti, che determinano ritardi nella celebrazione della prima udienza e il conseguente aumento delle richieste di provvedimenti cautelari o comunque provvisori *inaudita altera parte*, introdotti espressamente dalla riforma, con una duplicazione delle attività processuali.

Con il sistema previgente, a seguito dell'ordinanza che somministrava i provvedimenti temporanei e urgenti, le parti avevano modo di effettuarne una sperimentazione nel tempo intercorrente tra l'udienza presidenziale e quella innanzi al giudice istruttore; circostanza che agevolava la trasformazione di buona parte dei giudizi da contenziosi in consensuali, vantaggio venuto meno con il nuovo rito.

Inoltre, l'arretramento del termine decadenziale implica che le parti, diversamente da quanto accadeva in precedenza, sono tenute ad allegare fin dagli atti introduttivi le ragioni della crisi familiare, in passato "taciute" fino alla barriera preclusiva della fase istruttoria, il che rende sovente più difficoltosa la conciliazione.

La scansione temporale prevista dalla riforma per la costituzione del convenuto, le ulteriori difese, le nuove domande e i nuovi mezzi di prova (art. 473 *bis* 16 – 19) determina un inevitabile "effetto imbuto". Infatti, poiché in prima udienza vanno adottati non solo i provvedimenti temporanei ed urgenti (quelli della *ex* udienza presidenziale) ma anche quelli istruttori, ciò non consente, stante la consistenza dei ruoli dei singoli magistrati, di fissare numerosi processi di prima comparizione in ogni udienza, con inevitabile allungamento dei relativi tempi di celebrazione.

Viene segnalato, poi, che l'istituto della mediazione familiare non determina, allo stato, alcun ausilio alla conciliazione.

7.2. Crisi d'impresa

Con il d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 è entrata in vigore (con decorrenza dal 15 luglio 2022) la nuova disciplina del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, finalizzata a garantire una diagnosi anticipata dell'insolvenza ed a salvaguardare le attività imprenditoriali più meritevoli, velocizzando, invece, le situazioni compromesse, così da evitare inutili lungaggini senza significativi margini di realizzazione dell'attivo.

La sezione della Corte di appello che tratta la materia ha registrato un deciso aumento delle sopravvenienze, arginato dalla definizione di un numero maggiore di giudizi.

È stata mantenuta la trattazione collegiale delle cause, non optando per la scelta di nominare l'istruttore, ritenuta non indispensabile, anche in considerazione della trattazione in prevalenza "cartolare" dei giudizi, in applicazione dell'art. 127 *ter* c.p.c.

Il codice ha modificato profondamente le norme processuali e sostanziali delle procedure, ricondotte oggi al procedimento unitario. Ha introdotto inoltre nuovi istituti ed è stato creato e reso accessibile l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure disciplinate dal codice della crisi e dell'insolvenza.

L'impatto sul settore della crisi d'impresa è stato notevole sul piano organizzativo e su quello dell'interpretazione ed applicazione dei nuovi istituti. È divenuta distrettuale la competenza per le procedure di amministrazione straordinaria e per i grandi gruppi d'impresa, ma non si registra sino al 30 luglio 2024 una diminuzione delle sopravvenienze di rilevanti dimensioni.

Taluni Tribunali segnalano l'aumento delle istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale, preponderante rispetto agli strumenti alternativi previsti dal codice per la regolazione della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Risulta generalmente aumentato il ricorso ai concordati preventivi, nonché il ricorso ai procedimenti di sovraindebitamento del consumatore e dell'imprenditore c.d. minore.

Si riscontra, inoltre, un aumento dei procedimenti di composizione negoziata della crisi di impresa, vale a dire di procedure non giudiziali volte al risanamento aziendale, le quali, ispirandosi ad un criterio di sussidiarietà orizzontale, si sviluppano grazie alla figura di un esperto nominato dalla camera di commercio e delle quali il Tribunale si occupa solamente in via incidentale, in relazione a singoli aspetti (come, ad esempio, per la concessione di misure protettive).

7.3. *Rapporti bancari*

Per quanto riguarda il relativo contenzioso dinanzi alla Corte di appello, se ne segnala la ripetitività ed il carattere magmatico determinati dal succedersi ravvicinato di modifiche nella normativa di settore, spesso farraginoso, nonché dall'esistenza di orientamenti giurisprudenziali mutevoli e talvolta intervenuti a distanza di molto tempo dall'introduzione delle norme, circostanze che non giovano alla prevedibilità delle decisioni. Si riscontra un aumento del contenzioso in ragione della scelta del legislatore di "delegificare" la materia, rinviando alle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e prevedendo una disciplina non uniforme nel tempo, ma anzi soggetta a continue modifiche.

Per gli uffici di primo grado del distretto, il recente intervento riformatore non sembra, allo stato, aver ridotto né i tempi, né la dimensione del contenzioso; si rileva un generale aggravamento del carico di lavoro del giudice derivato dall'anticipazione delle verifiche preliminari introdotta dal novellato art. 171-*bis* c.p.c., con conseguente slittamento in avanti della prima udienza.

Invero, prima della riforma, all'esito della prima udienza, il giudice disponeva la mediazione obbligatoria, che talvolta aveva esito positivo. A seguito delle modifiche normative, invece, le parti pervengono ora alla prima udienza dopo aver depositato, oltre agli atti introduttivi, anche le memorie integrative, ovvero in un momento in cui le tesi contrapposte di ciascuna parte sono già ben definite, perdendo così di valenza sostanziale la mediazione obbligatoria, che vede verosimilmente ridursi i margini di una soluzione contrattata.

Il contenzioso bancario, dopo un periodo di relativo assestamento sulle questioni più note, ha visto un nuovo incremento, dovuto, in parte, all'emergere di nuovi temi e, in parte, alla messa in discussione di questioni su cui si erano in precedenza raggiunte soluzioni relativamente consolidate.

Sotto il primo profilo, è stato segnalato un nuovo filone di controversie incentrate sulle criticità del c.d. piano di ammortamento alla francese nei contratti di mutuo (sotto il profilo della determinatezza del tasso di interesse praticato e della trasparenza delle condizioni bancarie

applicate), questione di recente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 15130/2024) con esclusivo riguardo, tuttavia, alle ipotesi di mutui a tasso fisso, restando controversa l'applicabilità dei principi enunciati alle fattispecie di mutuo a tasso variabile, questione che sta dando luogo ad un contezioso molto significativo, anche sul piano quantitativo.

7.4. Immigrazione e protezione internazionale

Quanto alla materia dell'immigrazione, sono segnalate dal Tribunale di Roma, per il periodo di riferimento, variazioni significative delle sopravvenienze, essendosi registrata, dopo l'importante diminuzione (pari al 63,3%) segnalata nel precedente periodo 1° luglio 2022- 30 giugno 2023, una ulteriore diminuzione, pari al 18,7%, verificatasi nel periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024, con conseguente riduzione della pendenza del 45,2% (da n. 13.361 a n. 8.970 procedimenti).

7.5. Lavoro, previdenza sociale e assistenza obbligatoria

L'incidenza della riforma Cartabia sulla disciplina processuale del contenzioso del lavoro è stata particolarmente modesta. Segnatamente, per quel che riguarda le controversie in materia di licenziamenti, l'abrogazione del rito (c.d. Fornero) introdotto dalla legge. n. 92 del 2012 è stata accompagnata dall'introduzione nel codice processuale di una disposizione (l'art. 441-*bis*) sulla calendarizzazione delle udienze, in modo da consentire una rapida trattazione e definizione dei procedimenti; trattasi, tuttavia, di una norma che investe un profilo già oggetto di attenzione e costante applicazione nell'ambito delle sezioni lavoro, che hanno da sempre riservato alla materia dell'impugnazione dei licenziamenti con domanda di reintegrazione nel posto di lavoro una corsia privilegiata, con priorità di definizione.

L'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. e la riformulazione dell'art. 354 c.p.c. non consentono più la rimessione al primo grado, da parte del giudice di appello, della causa allorquando sia rilevata la sussistenza della giurisdizione negata dal primo giudice o l'insussistenza della causa di estinzione del processo pronunciata ex art. 308 c.p.c., ma le norme, allo stato, non hanno avuto alcuna significativa incidenza

sulle pendenze e sulla durata dei processi, tenuto conto dell'assoluta marginalità delle ipotesi contemplate.

L'art. 436-*bis* c.p.c. ha introdotto, nei casi previsti dagli artt. 348 c.p.c. (improcedibilità dell'appello), 348 *bis* c.p.c. (inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello) e 350, terzo comma c.p.c. (manifesta fondatezza dell'appello), la pronuncia della sentenza con lettura contestuale del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica. Anche in questo caso, però, non risulta alcun significativo impatto sulla produttività e sullo smaltimento dell'arretrato, considerata la marginalità dei casi e la circostanza che in alcune sezioni già si procedeva in tal senso.

Per quanto riguarda i flussi del contenzioso, i dati statistici della Corte attestano, in controtendenza rispetto all'anno precedente, un lieve aumento dei procedimenti di nuova iscrizione, pari al 3,9% che ha riguardato, in generale, tutte le tipologie di controversie.

L'evidenziato aumento del contenzioso in entrata, allo stato, sembra avere avuto una lieve incidenza sull'indice di ricambio, che però resta comunque positivo, a fronte di un aumento dell'indice di smaltimento nello stesso periodo.

L'incremento si registra, in particolare, nel contenzioso in materia di: pubblico impiego della scuola, trattamenti economici dei detenuti per il lavoro prestato negli istituti di pena, statuizioni sulle spese di lite, giudizi di rinvio relativi al calcolo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, a seguito dell'intervento nomofilattico dei giudici di legittimità, impugnazione dei ruoli esattoriali; nella materia assistenziale l'incremento ha riguardato le prestazioni a sostegno del reddito.

Nel settore del lavoro privato vanno altresì segnalate le numerose controversie in materia di appalto e somministrazione illeciti e si registra anche un aumento del contenzioso in materia di responsabilità solidale del committente *ex* art. 29 d.lgs. n. 276/2003.

Va evidenziato un aumento delle opposizioni alle ordinanze di ingiunzione emesse dall'Ispettorato del lavoro, frutto di più assidui controlli, nonché il permanere del contenzioso contributivo legato ad avvisi di addebito Inps e alle azioni recuperatorie dell'Agenzia delle

Entrate-Riscossione, mentre dopo l'entrata in vigore dell'art. 3-*bis* del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/2021, e delle relative pronunce di legittimità, si è quasi esaurito il contenzioso in materia di opposizione a estratti di ruolo.

Anche per ciò che concerne il rito di primo grado le disposizioni innovative non hanno inciso sui tempi di definizione di tali procedimenti, avendo i Tribunali già adottato, prima della riforma, prassi organizzative poi oggetto di codificazione con la riforma (calendarizzazione delle udienze, riduzione dei termini, separazione delle domande connesse o riconvenzionali, cumulo dinanzi al giudice del lavoro delle impugnazioni di licenziamento e delle impugnazioni di delibere di esclusione del socio lavoratore).

Il contenzioso ha registrato nella maggior parte dei Tribunali del distretto un contenuto, seppur costante, incremento delle nuove iscrizioni.

L'uso della trattazione cartolare risulta, per lo più, limitata nei Tribunali del distretto alle cause previdenziali, generalmente di natura documentale, in particolare, come già in precedenza ricordato, agli accertamenti tecnici preventivi ex art. 445 *bis* c.p.c.

7.6. Il rinvio pregiudiziale

Lo strumento, sicuramente apprezzabile per la capacità di uniformare la giurisprudenza e rendere maggiormente prevedibili i giudizi, con la conseguente ricaduta in termini di numero dei processi e tempi di definizione degli stessi, tuttavia non sembra essere stato ancora metabolizzato dagli uffici del distretto.

Solo alcuni Tribunali, infatti, hanno dedicato un paragrafo della relazione a tale istituto, evidenziando che nessun rinvio è stato effettuato o finanche sollecitato dalle difese (Tribunale di Tivoli e di Viterbo), oppure che l'impatto è stato solo indiretto (Tribunale di Velletri), nel senso che i giudici hanno atteso che la Corte di cassazione, investita con rinvio pregiudiziale da altri giudici di merito, enunciasse il principio di diritto, al fine di valutarne la decisività per la decisione delle cause trattate. Ciò, ad esempio, è avvenuto in materia bancaria, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite n. 15130 del 29 maggio

2024, in tema di ammortamento c.d. «alla francese» e regime di capitalizzazione «composto» degli interessi.

Le relazioni fatte pervenire dai presidenti delle sezioni civili della Corte non hanno affrontato la questione, mentre quelle dei presidenti delle sezioni lavoro hanno segnalato l'assenza di rinvii pregiudiziali da parte delle stesse, pur riconoscendone l'utilità.

7.7. Gli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione

È stato rilevato come la proposta di conciliazione prevista dall'art. 185-*bis* c.p.c. abbia consentito in misura apprezzabile una definizione anticipata delle controversie soprattutto per alcune materie (cause di lavoro per differenze retributive, famiglia, responsabilità extracontrattuale, alcune tipologie di contratti, diritti reali), mentre, specificamente per l'area famiglia, si è rilevato, per come già si è accennato, come non siano di significativo ausilio alla conciliazione la mediazione familiare (nonostante l'attivazione dell'albo dei mediatori familiari previsto dalla riforma Cartabia) o altri simili istituti.

In generale, è stata registrata una rinnovata attenzione delle parti per la definizione conciliativa delle liti (sovente sono le stesse parti a sollecitare il giudice dichiarandosi espressamente interessate alla definizione concordata) e ciò, anche se allo stato non emergono significative evidenze in termini statistici, è comunque valutato positivamente in termini prospettici.

La mediazione demandata, invece, sino ad oggi ha avuto solo applicazioni sporadiche e quindi risulta priva di significativa incidenza.

In appello, questi istituti hanno una incidenza ancor più ridotta.

Sul punto hanno riferito solo i presidenti di due sezioni civili e in particolare: a) il presidente della quarta sezione segnala che il tentativo di conciliazione non viene tentato d'ufficio, salvo concedere rinvii in pendenza di trattative stragiudiziali delle parti; b) il presidente dell'ottava sezione invece segnala l'avvio di una prassi di invio alla mediazione ai sensi dell'art. 5 *quater* della l. n. 28/2010 come inserito dall'art. 7, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 149/2022 e di formulazione di proposte conciliative ai sensi dell'art. 185 *bis* c.p.c.; detto utilizzo però,

si evidenzia nella relazione, richiede uno studio orientato della prima udienza di comparizione e della udienza di sospensiva i cui frutti potranno essere valutati soltanto successivamente. Nell'uno e nell'altro caso i provvedimenti sono motivati, ancorché succintamente.

Nelle sezioni lavoro, in cui l'idea della conciliazione giudiziale è più radicata, quando dallo studio del fascicolo processuale emerge una possibilità di conciliazione, è prassi effettuare una proposta conciliativa alle parti che, non di rado, sortisce esito positivo.

8. L'ufficio per il processo: attuazione e criticità

L'apporto degli addetti all'ufficio per il processo al miglioramento organizzativo degli uffici è valutato generalmente in termini positivi.

L'ufficio per il processo è stato costituito presso la Corte di appello, come buona prassi organizzativa dell'ufficio, con decreto del Presidente della Corte del 14 maggio 2021, ben prima quindi che venisse generalizzato e reso obbligatorio dal legislatore per far fronte agli impegni del PNRR, e alla sua costituzione hanno fatto seguito i provvedimenti integrativi dei presidenti di sezione.

I nuovi funzionari sono descritti come persone, di regola, motivate, che utilizzano diffusamente gli strumenti informatici, che hanno una buona padronanza dei concetti giuridici, e che quindi, previa la necessaria formazione demandata ai presidenti di sezione e ai consiglieri di riferimento, sono in grado di contribuire, sia in termini quantitativi che qualitativi, alla realizzazione degli obiettivi di riduzione dell'arretrato e dei tempi dei processi perseguiti dall'ufficio.

Presso le sezioni civili della Corte gli stessi, oltre che alle attività di ausilio alla cancelleria, sono addetti alla compilazione di schede per la redazione delle sentenze per le cause poste in decisione conformemente ai modelli-tipo predisposti dai presidenti (attività comprensiva delle ricerche di giurisprudenza e di precedenti sulle questioni poste dai motivi di appello), all'assistenza post-udienza ai consiglieri per le esigenze della camera di consiglio, alla redazione delle massime delle sentenze della sezione secondo le indicazioni del magistrato di riferimento.

Presso le sezioni lavoro della Corte, gli addetti vengono essenzialmente impegnati nella raccolta e lavorazione delle sentenze più

significative da inoltrare ai Tribunali del distretto e di quelle da massimare, nonché nel monitoraggio delle pendenze e nell'individuazione delle cause che possono presentare alcune questioni ripetitive, dando un valido contributo a queste attività. Agli addetti viene, inoltre, affidata la redazione delle bozze di sentenze più semplici.

Anche nell'area penale si è assistito ad un significativo incremento del numero degli addetti all'ufficio per il processo grazie alle immissioni in servizio avvenute nel primo semestre del 2024, dopo il progressivo depauperamento del numero di quelli inizialmente nominati (quasi il 50%), che hanno considerato questa esperienza lavorativa come un punto di partenza verso impieghi più stabili e gratificanti, causando un ampio *turnover*.

Pure nei Tribunali del distretto, la composizione e formazione dell'ufficio per il processo con personale amministrativo, GOP e tirocinanti è stata implementata dall'ingresso, a partire dal febbraio 2022 e poi nel primo semestre del 2024, di nuovi funzionari con un ampio catalogo di competenze, che vanno dalle attività di contenuto specialistico al supporto delle cancellerie, dalla digitalizzazione all'innovazione organizzativa e al monitoraggio dei risultati.

Permane in ogni caso la loro collaborazione alle attività connesse allo svolgimento delle udienze e la partecipazione all'espletamento di servizi essenziali con un apporto all'attività di raccordo con le cancellerie, nella misura in cui la carenza di personale amministrativo ne imponga l'impiego.

Le formule organizzative adottate dagli uffici sono varie, ma tutte hanno beneficiato della recente immissione in servizio di altre complessive 494 unità per il distretto di Roma. Al momento pervengono numerosi *feedback* positivi sull'utilizzazione di questo personale, che – ove mantenuto in servizio dopo la scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato – costituirà una risorsa irrinunciabile per l'amministrazione della giustizia, confermando una formula conosciuta e praticata, in vari modi, in tutta Europa per una migliore organizzazione della giurisdizione.

Il principale nodo critico è che il numero complessivo dei funzionari assegnati alla Corte è nel tempo significativamente diminuito,

per avere in gran numero rassegnato le dimissioni optando per altre e più stabili occupazioni, con conseguente negativa incidenza sulla realizzazione dei programmi predisposti.

Anche gli uffici distrettuali hanno segnalato quale principale criticità la esiguità del numero degli addetti rispetto alle dimensioni degli stessi, ulteriormente aggravata dalla continua e progressiva riduzione del numero dei funzionari, i quali, avendo superato altri concorsi pubblici con contratto a tempo indeterminato, via via lasciano gli uffici, vanificando sia la formazione professionale che è stata ad essi dedicata, sia la stessa funzionalità dei servizi che, per tale ragione, devono necessariamente essere riorganizzati.

Sotto il profilo logistico, poi, è stata evidenziata la carenza di spazi di lavoro negli uffici e, dall'altro, i ritardi nei tempi di rilascio degli strumenti informatici (ad es. *smart card* e strumentazione informatica) che non hanno certo agevolato la loro piena operatività, se del caso anche da remoto in modo da poter sopperire alle insufficienze dimensionali degli ambienti lavorativi. Per altro verso, si è rilevata la scarsa compatibilità dell'orario di lavoro degli addetti, totalmente equiparati sotto tale profilo ai funzionari giudiziari, con quello dei magistrati, soprattutto nei giorni di udienza, che si ritiene di ostacolo al confronto tra le due figure riguardo alle attività giurisdizionali.

9. La Corte di appello

Nell'anno giudiziario in esame la Corte ha sostanzialmente confermato la progressiva riduzione delle pendenze già constatata nel precedente periodo.

I procedimenti civili complessivi pendenti sono scesi da 36.179 al trenta giugno 2023 a 32.411 al trenta giugno 2024 con una riduzione del 10,4% e con un indice di ricambio pari a 130.

Più in dettaglio si evidenzia:

- il contenzioso ordinario civile ha visto una riduzione del 7,6% nonostante l'aumento delle sopravvenienze del 2,5%, con una pendenza finale di 25.703 procedimenti rispetto ai 27.809 dell'anno precedente; il più consistente aumento delle sopravvenienze si registra nelle cause di responsabilità extracontrattuale

(passate da 593 a 706 con un aumento del 19,1%) e in quelle di rito contenzioso in materia di famiglia (passate da 310 a 433 con un aumento del 39,7%);

- gli affari camerali e di volontaria giurisdizione hanno visto un abbattimento consistente delle pendenze (32,6%) passando da 1.076 alla data del 30 giugno 2023 a 725 alla data del trenta giugno 2024;
- le controversie in materia di lavoro e di previdenza (7.294 pendenze al 30 giugno 2023) hanno avuto una riduzione del 18% nonostante l'aumento delle sopravvenienze del 3,9% con una pendenza finale di 5.983 procedimenti e un indice di ricambio che seppur in flessione (da 157 a 137) è comunque positivamente significativo;
- il contenzioso relativo all'equa riparazione ha visto una consistente riduzione della pendenza (22%) e un tempo medio di definizione ridotto del 47,5% passando da 53 a 28 giorni.

Le sezioni civili della Corte hanno indirizzato la propria attività alla definizione delle cause di più risalente iscrizione a ruolo e i risultati continuano ad essere significativi per quanto riguarda la riduzione dell'arretrato.

Al trenta giugno 2024, rispetto all'obiettivo PNRR di riduzione a 3.224 dei procedimenti civili pendenti al 31/12/2019 e iscritti fino al 31/12/2017, la Corte ha registrato una pendenza di soli 147 procedimenti.

Rispetto poi all'obiettivo PNRR di riduzione (sempre al trenta giugno 2024) a 22.278 dei procedimenti civili pendenti al trentuno dicembre 2022 e iscritti dal primo gennaio 2018 al trentuno dicembre 2022, la Corte ha registrato una pendenza di soli 18.682 procedimenti.

I risultati sono unicamente la conseguenza di una razionalizzazione del lavoro, di un'organizzazione protesa a un orizzonte temporale di media - lunga durata, della utilizzazione di prassi testate in modo sistematico; strumenti tutti che comunque hanno necessitato e necessitano tuttora di un impegno costante da parte dei presidenti di sezione, dei consiglieri, del personale addetto all'ufficio per il processo e della cancelleria.

Le scelte organizzative risalgono al progetto tabellare divenuto operativo da ottobre 2019 in base a cui: le sezioni civili sono passate dalle originarie quattro (composte da un numero variabile tra 11 e 15 magistrati e da 3 presidenti che si alternavano nella direzione e nel coordinamento della sezione) alle attuali otto (composte da 5 a 8 consiglieri e da un presidente); la materia contrattuale è stata concentrata su tre sezioni; sono stati realizzati due poli specializzati, rispettivamente, per i danni da fatto illecito e da responsabilità professionale, e per i diritti reali, le successioni ereditarie e le locazioni; l'adozione di codici oggetto, necessari ai fini statistici, per la gestione dei ruoli e per l'assegnazione automatica dei procedimenti.

Anche la sezione lavoro è stata suddivisa in 5 sezioni per assicurare maggiore autonomia ai presidenti di sezioni e favorire la predisposizione di iniziative più dinamiche nella gestione e nei rapporti con i consiglieri.

Altro elemento fondamentale per il raggiungimento dei sopra indicati obiettivi si è rivelato anche quest'anno l'ufficio per il processo, la gravidanza del cui apporto è non casualmente riscontrabile nel suo espresso inserimento all'interno del PNRR.

Questo ufficio è stato realizzato costituendo uno staff di supporto e di assistenza al magistrato nelle attività preparatorie e strumentali alla redazione dei provvedimenti giudiziari nonché è stato utilizzato per testare progetti innovativi, per consentire un più efficiente monitoraggio statistico e organizzativo.

In origine era previsto l'impiego in tale struttura dei tirocinanti ex art. 73 legge 98/2013, dei giudici ausiliari istituiti in base agli artt. 62 ss. dello stesso testo e del personale di cancelleria specificamente assegnato.

Per quanto riguarda i giudici ausiliari peraltro il legislatore aveva, di recente, deciso di potenziarne ulteriormente il ruolo (art. 256 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ma, come noto, con sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2021 è stata di fatto esclusa la possibilità di fruirne per il futuro, anche se coloro che già sono stati nominati possono permanere provvisoriamente. Per la Corte l'apporto di queste figure, pur riscontrandosi profonde differenze tra i singoli a

livello di produttività e professionalità, cui si aggiunge il significativo disagio derivante dalla distanza logistica, comunque è nel complesso positivo.

Discorso diverso per l'anno di riferimento deve essere invece svolto per i tirocinanti, il cui numero si è drasticamente ridotto a poche unità a seguito delle modifiche normative che hanno di fatto sganciato il periodo di *stage* dai requisiti utili per l'accesso al concorso in magistratura, mentre sono rimasti gli altri obblighi formativi per l'accesso alla professione forense; di conseguenza, la presenza dei tirocinanti negli uffici giudiziari non appare, in prospettiva, tale da incidere significativamente sugli obiettivi di produttività cui è legato l'ufficio per il processo.

L'ufficio per il processo è stato costituito presso la Corte di appello ben prima che lo imponesse in via generalizzata la legge, nel corso dell'anno 2021, dapprima presso le sezioni civili (con decreto del 17 maggio 2021) e da ultimo anche presso le sezioni penali.

Sin dal mio insediamento nel 2020 ho infatti costituito un gruppo di lavoro (aperto alla partecipazione dei presidenti e dei magistrati delegati delle varie sezioni) per dare concreta attuazione, presso le sezioni civili e penali, all'ufficio per il processo, così come da lungo tempo auspicato nei documenti programmatici della Corte, e con la volontà di strutturarli secondo una prospettiva teleologica (ossia "*per obiettivi*" e non per mera "*sommatoria*" di figure professionali), capace di meglio puntualizzare i compiti di razionalizzazione del lavoro giudiziario e di miglioramento delle tecniche di decisione cui questa struttura è dedicata.

Allo stesso modo, sono stati sin da subito introdotti (trattandosi di un corollario necessitato della precedente scelta) strumenti di periodica verifica degli obiettivi di produttività e di qualità perseguiti dalle singole sezioni con i programmi di gestione, facendone oggetto di comunicazione a tutti i consiglieri della Corte, in modo da coinvolgerli in un metodo di lavoro che ne garantisce la responsabilizzazione e la motivata partecipazione alle scelte dell'ufficio.

L'idea di fondo è quella di realizzare un ufficio giudiziario ove alla cultura dell'adempimento burocratico si sostituisce la cultura

del servizio, in un contesto in cui sulle iniziative individuali prevale l'organizzazione e il lavoro di *équipe*, e che si pone, pertanto, come strumento funzionale a una nuova organizzazione del lavoro giudiziario o, quanto meno, come strumento per la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari, primi fra tutti quelli della riduzione dei tempi dei processi e del miglioramento della loro qualità.

In particolare, l'ufficio per il processo è stato costituito presso le sezioni civili della Corte con l'obiettivo di contribuire alla riduzione dell'arretrato e della durata media dei processi, alla schematizzazione delle questioni ricorrenti, all'archiviazione dei punti di motivazione, all'elaborazione di modelli di provvedimenti, all'elaborazione di un archivio di giurisprudenza delle sezioni civili da inserire, per i casi più rilevanti, sulle pagine *web* del sito istituzionale della Corte, alla trasmissione al giudice di primo grado dell'esito delle impugnazioni su casi di maggiore rilevanza.

Gli effetti sono stati ampiamente positivi e di fatto è stato fornito anche ausilio ai servizi di cancelleria (specie in presenza di più accentuate carenze di organico) oltre ovviamente al lavoro dei singoli magistrati.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei risultati, in stretta collaborazione con l'ufficio statistico sono inviati ai presidenti di sezione e ai consiglieri cruscotti trimestrali relativi a pendenze, sopravvenienze, definizioni, indici di smaltimento e di ricambio, integrati anche con riferimento agli obiettivi del PNRR; questo strumento consente periodicamente di verificare l'andamento dei singoli ruoli nonché di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti organizzativi volti a garantire l'efficienza del servizio giustizia.

10. I Tribunali del distretto

Per il **Tribunale di Roma** si conferma l'andamento complessivamente positivo registrato nei tre anni precedenti.

A fronte di una ulteriore significativa flessione delle sopravvenienze, passate da 128.897 (anno 2022-2023) a 112.653 (anno 2023-2024), pari al 12,6%, si registra una consequenziale flessione

delle definizioni complessive, pari al 17,4%, passate da 153.057, a 126.432 (dati elaborati dalla DGSTAT).

L'indice generale di ricambio, sebbene sempre superiore a 100, è conseguentemente, in misura moderata, diminuito passando dal valore di 119 dell'anno precedente a quello attuale di 112. Sono ulteriormente ridotte, in misura significativa, le pendenze complessive, da 127.238 a 113.459, pari al 10,8%. L'indice di smaltimento, pari al valore di 52, risulta, rispetto all'anno precedente, invariato.

Con specifico riferimento al ruolo degli affari civili contenziosi, nell'ambito del quale essenzialmente si colloca l'arretrato del Tribunale, deve poi osservarsi che il numero delle pendenze complessive è, rispetto all'anno precedente, passato da 82.992 a 66.358, con relativa ulteriore significativa riduzione del 20%.

Sulla base dei dati elaborati dall'ufficio statistica del Tribunale è stato segnalato come gli obiettivi intermedi stabiliti dal PNRR sono stati raggiunti al 30 giugno 2024, risultando pendenti solo 865 procedimenti arretrati, pari al 4,98% del valore di riferimento. Gli stessi obiettivi sono stati pienamente raggiunti anche riguardo al contezioso di competenza delle sezioni lavoro, il cui arretrato ultratriennale, quale rilevato alla data del 31.12.2019 in ragione di 240 procedimenti, è stato interamente smaltito

Per quanto riguarda il Giudice di pace di Roma, nel corso del periodo in esame, le sopravvenienze hanno raggiunto il complessivo numero di 52.256, sono stati definiti 45.979 procedimenti e le pendenze finali sono 40.510. In particolare, le pendenze relative alle cause ordinarie sono pari a 21.203, quelle relative ai procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono pari a 10.504, quelle relative ai procedimenti non contenziosi sono pari a 806 e quelle relative ai procedimenti speciali sono pari a 7.997.

Presso il **Tribunale di Cassino** permane il significativo sottodimensionamento dell'organico dei magistrati a seguito dell'accorpamento di quella che originariamente era la sezione distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, avvenuto nel settembre 2013: il bacino d'utenza è attualmente di circa 330.000 residenti, il territorio comprende tre Province (Frosinone, Latina e Caserta) e sessantotto Comuni, fra i

quali si segnala Gaeta e la relativa area portuale; circostanza questa che impone di affrontare tipologie di affari anche molto differenti, attese le significative peculiarità economiche e sociali di territori tra loro non omogenei. Il Tribunale versa, pertanto, in una condizione di grave criticità con riferimento al carico di lavoro *pro-capite* dei singoli magistrati, in buona parte riconducibile al *turnover* del personale di magistratura e alle frequenti assenze per congedo straordinari.

Lo stesso CSM, dopo un'accurata indagine statistica, ha individuato Cassino come uno dei Tribunali in maggiore sofferenza del Paese e ha assegnato ben due magistrati in applicazione extradistrettuale per consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR. Il procedimento si è però concluso, per la carenza di aspiranti, con l'assegnazione di un solo magistrato di talché, con successiva delibera, lo stesso CSM ha approvato il bando per un'ulteriore applicazione extradistrettuale il cui esito è però ancora non definito.

Riguardo ai flussi statistici del Tribunale, nelle materie SICID (contenzioso civile, lavoro e previdenza, procedimenti speciali sommari, volontaria giurisdizione) a fronte di una pendenza iniziale di 10.390 procedimenti e una sopravvenienza di 6.284 procedimenti, ne sono stati definiti 7.130, con un abbattimento delle pendenze a 9.574 e un indice di ricambio pari a 113.

Per le materie SIECIC (esecuzione mobiliari ed immobiliari, fallimenti ed altre procedure concorsuali) i pendenti iniziali sono stati 2.038, i sopravvenuti 1.744 e i pendenti finali 1.999, con un indice di ricambio pari a 106.

Il numero delle definizioni in tutti i settori segna un decremento rispetto all'anno precedente (indicato in parentesi) in tutti i settori presi in considerazione, riconducibile ai vuoti in organico che si sono registrati nell'anno di riferimento: affari civili contenziosi 2.734 (3.038); lavoro 1.117 (1.227); previdenza 537 (624); procedimenti speciali sommari 1.665 (1.841); volontaria giurisdizione 1.077 (1.515); esecuzioni mobiliari 1.351 (1.578); esecuzioni immobiliari 328 (373); fallimenti 47 (54); altre procedure concorsuali 4 (7).

Ciò nonostante, il numero delle definizioni complessive è superiore a quello delle nuove iscrizioni per cui l'indice di ricambio è sempre positivo.

Per quanto riguarda il Giudice di pace di Cassino, a fronte di 4.161 procedimenti sopravvenuti (per l'anno precedente 1.172) e pur essendone stati esauriti 2.626 (nell'anno precedente 1.034), la pendenza finale è di 4.719 procedimenti (per l'anno precedente 2.668) con un indice di ricambio diminuito a 63 da 88. Per quanto riguarda le opposizioni a sanzioni amministrative, a fronte di 1.387 procedimenti sopravvenuti (per l'anno precedente 1.125) ne sono stati esauriti 568 (l'anno precedente 1.046) con una pendenza finale di 1.475 procedimenti (per l'anno precedente 956 con un indice di ricambio pari a 40).

Per l'ufficio del Giudice di pace di Gaeta, a fronte di 1.493 fascicoli sopravvenuti ne sono stati esauriti 1.277 con una pendenza a fine periodo pari a 594 procedimenti, con un indice di ricambio sceso a 63 mentre l'anno precedente era pari a 88; per le opposizioni alle sanzioni amministrative a fronte di 510 procedimenti sopravvenuti ne sono stati esauriti 4.040, con una pendenza finale di 160 e un indice di ricambio pari a 79.

Per quanto riguarda l'ufficio di Sora, a fronte di 786 fascicoli sopravvenuti ne sono stati esauriti 720 con una pendenza finale di 210 e un indice di ricambio pari a 91. Per le opposizioni a sanzioni amministrative, a fronte di 46 fascicoli sopravvenuti ne sono stati definiti 31 con una pendenza finale pari a 29 e un indice di ricambio pari a 67.

Il Tribunale di Civitavecchia è interessato da un contenzioso civile rilevante per quantità e qualità dei procedimenti pendenti. Il circondario, da un lato, costituisce di fatto una parte significativa della periferia di Roma, dall'altro esprime alcune delle realtà economicamente più importanti della Regione, con l'aeroporto di Fiumicino (primo in Italia per flusso di passeggeri) e il porto (secondo nel Mediterraneo e primo in Italia per flusso di passeggeri). La crisi economica e sociale degli ultimi anni ha comportato un contenzioso particolarmente impegnativo – per qualità e quantità – nella materia delle esecuzioni civili, e in quella della famiglia e del lavoro.

Il Tribunale, poi, gestisce l'attività giurisdizionale connessa alla procedura di amministrazione straordinaria Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. con circa 12.000 domande tempestive di ammissione al passivo, con più di 150 domande di revocatoria e oltre 400 creditori che hanno proposto opposizione allo stato passivo. Dette controversie presentano una particolare delicatezza perché hanno una diretta incidenza sui criteri di liquidazione da applicare anche per la fase dell'amministrazione straordinaria.

Rientra nella competenza del Tribunale anche la gestione della procedura di amministrazione straordinaria della Securpol Group S.r.l.

Con riferimento ai dati statistici, la pendenza nelle materie SICID (contenzioso civile, lavoro e previdenza, procedimenti speciali sommari, volontaria giurisdizione) ha registrato una netta riduzione nel corso degli ultimi anni passando da 10.649 procedimenti al 30 giugno 2018 a 6.987 al 30 giugno 2023, pari al 34,39%. Nel periodo interessato dalla presente relazione vi è stata la sopravvenienza di 5.468 procedimenti e la definizione di 6.258, con un indice di ricambio di 113, la pendenza finale al 30 giugno 2024 è di 6.440 procedimenti con una riduzione del 13,55% rispetto all'anno precedente e una riduzione del 39,52% rispetto al trenta giugno 2018. Il risultato è particolarmente positivo, considerato che a fronte di dieci giudici assegnati, con esclusione di quelli che operano nelle materie SIECIC (esecuzioni mobiliari ed immobiliari, fallimenti ed altre procedure concorsuali), vi è stata una scopertura di fatto, nel corso dell'anno, di tre giudici, aumentata a quattro a partire da aprile 2024.

Dal 2018, per fronteggiare la situazione, il presidente del Tribunale gestisce un proprio ruolo di cognizione ordinaria, esecuzioni immobiliari e volontaria giurisdizione in materia successoria. Lo stesso ha fatto fino al trasferimento ad altro ufficio il presidente di sezione che ha gestito un ruolo in materia di famiglia e, insieme ad altro magistrato, il ruolo di giudice delegato.

Tutto ciò ha portato a ridurre la pendenza per le cause civili ordinarie nel periodo di riferimento da 4.923 a 3.711, pari al 24,6%,

con un indice di ricambio di 158 nonostante la vacanza di due posti su sette nel settore.

L'indice di ricambio nel settore lavoro è stato di 78 ma per buona parte del periodo è stato in servizio solo un togato su tre.

Per quanto riguarda le materie SIECIC nel periodo di riferimento si è registrata una significativa riduzione nelle pendenze per le esecuzioni immobiliari, scese da 671 a 557 e un lieve aumento nel settore fallimentare, da 291 a 298 (aumento conseguente al trasferimento ad altro ufficio di uno dei due magistrati addetti alla materia) e soprattutto un maggiore aumento nelle esecuzioni mobiliari, le cui pendenze sono passate da 721 a 872 sia per il ridotto apporto di uno dei magistrati onorari (titolare di incarico presso la Corte dei Conti) sia per l'effetto della sentenza a SS UU n. 9479/2023 in materia di tutela del consumatore in sede esecutiva, anche in caso di formazione di titolo definitivo.

Nella materia della volontaria giurisdizione, a fronte di 1.065 sopravvenienze, sono stati definiti 955 fascicoli ma il dato risente della peculiarità di procedimenti, quali le amministrazioni di sostegno, le tutele e le curatele che non è possibile chiudere se non per il verificarsi di eventi naturali; da settembre 2023 un togato è stato assegnato alla trattazione di un ruolo civile rimasto scoperto, per cui la materia (ad eccezione di quella successoria) è trattata da un GOT su delega.

L'ulteriore scopertura di organico realizzatasi nel corso dell'anno, che ha portato all'assenza di cinque magistrati su dodici presso la sezione civile, può bloccare la prosecuzione del percorso di razionalizzazione organizzativa già avviato, precludendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'arretrato previsti dal PNRR. Il bando disposto dal CSM per l'assegnazione di un magistrato extradistrettuale è andato deserto.

Presso il Giudice di pace di Civitavecchia il livello di scopertura di organico è ancora più alto di quello del Tribunale. Dei sette magistrati onorari previsti, solo due sono addetti all'ufficio e di questi solo uno ha optato per il regime di esclusività. Il presidente del Tribunale, in forza dell'art. 14 del d.lgs. 116/2017, che prevede la possibilità di destinare in supplenza uno o più giudici di pace di altro ufficio del circondario, ha applicato tutti i nove giudici onorari del Tribunale. Nonostante ciò,

a fronte di 7.970 procedimenti civili sopravvenuti vi sono state 6.900 definizioni, con un indice di ricambio di 86,5, lievemente migliore dell'indice di ricambio degli uffici del distretto pari a 84,8.

Prosegue per il **Tribunale di Frosinone** la tendenza alla diminuzione delle sopravvenienze nel settore del contenzioso civile ordinario già registrata in precedenza: i nuovi procedimenti sono passati infatti da 1.920 del periodo luglio 2022 – giugno 2023 a 1.573 del periodo luglio 2023 – giugno 2024.

Di sicuro impatto è l'innalzamento del limite della competenza per valore del Giudice di pace disposto dal d.lgs. n. 149/22 che ha comportato di contro un incremento delle sopravvenienze nei due uffici del Giudice di pace del circondario (Frosinone e Ferentino). Identica constatazione vale per i procedimenti monitori.

Entrambi gli uffici vedono un'assoluta inadeguatezza degli organici effettivi (con una scopertura superiore al 50%) a fronteggiare un così significativo aumento dei flussi in entrata; situazione destinata ad aggravarsi allorquando entrerà in vigore, a ottobre 2025, l'ulteriore ampliamento della competenza civile del Giudice di pace, così come previsto dall'art. 27 del d.lgs. n. 116/2017.

Con l'ulteriore conseguenza che un intero settore della giustizia civile (a quel punto, di dimensioni imponenti, non solamente sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativo – basti pensare alle esecuzioni mobiliari o alle cause di risarcimento di danni da sinistri stradali fino ad euro 50.000 –) resterà sostanzialmente non presidiato o quasi.

Sostanzialmente stabili sono le sopravvenienze complessive nel settore lavoro e previdenza, all'interno delle quali si deve solamente segnalare un incremento dei procedimenti in materia di impiego pubblico, dovuto esclusivamente o quasi all'insorgenza di alcuni nuovi filoni di cause seriali relative al personale scolastico.

Nell'ambito dei procedimenti afferenti al registro SIECIC sono sostanzialmente stabili le sopravvenienze delle esecuzioni mobiliari, in apprezzabile incremento quelle delle esecuzioni immobiliari (incrementate di circa il 20% rispetto ai dodici mesi precedenti), costanti i flussi delle procedure concorsuali.

Anche nel periodo di interesse il Tribunale ha definito un numero di procedimenti superiore a quello delle sopravvenienze, proseguendo così nella riduzione delle pendenze complessive, sia nell'area SICID, sia in quella SIECIC.

La riduzione delle pendenze è stata registrata in tutti i settori. Si segnala in particolare quello degli affari contenziosi civili ordinari, in cui, a fronte di 1.573 sopravvenienze, sono stati definiti 1.946 procedimenti.

La sostanziale capacità del Tribunale di Frosinone di far fronte alle esigenze della giustizia civile è confermata dai risultati sinora conseguiti con riferimento agli obiettivi posti nell'ambito del P.N.R.R. Infatti, pur partendo da dati molto contenuti e, dunque, più difficilmente suscettibili di ulteriore contrazione (la *baseline* del 2019 indicava, per il Tribunale di Frosinone, n. 1.164 procedimenti ultratriennali “*Cepej*” e un *disposition time* civile di 414 giorni, a fronte di un dato nazionale pari a 556 giorni), l'ufficio è riuscito a contrarli ulteriormente.

Precisamente, secondo le più recenti statistiche trasmesse dal Ministero della giustizia, alla data dell'ultimo aggiornamento disponibile (30 giugno 2024), l'arretrato ultratriennale del 2019, che deve essere ridotto del 95% entro il 31 dicembre 2024, era già stato abbattuto del 97,3%, mentre quello relativo alle iscrizioni 2017-2022 (che dovrà essere ridotto del 90% entro il 30 giugno 2026) risulta già diminuito del 71,7%. Il *disposition time*, a sua volta, è diminuito del 24,7%.

Nel circondario operano due uffici del Giudice di pace, uno a Frosinone e uno a Ferentino

Le sopravvenienze nel settore civile, da leggersi insieme al dato della scopertura di organico superiore al 50% come sopra visto, sono state notevoli e gli uffici non sono stati in condizione di smaltire un numero di procedimenti adeguati alle sopravvenienze. In particolare, Frosinone ha definito un numero di procedimenti pari al 76,5% del numero delle sopravvenienze, mentre quello di Ferentino si è attestato su una percentuale dell'81,7%. Si è di conseguenza verificato un aumento delle pendenze, particolarmente sensibile nel settore degli affari contenziosi ordinari (+24% a Frosinone; +26,1% a Ferentino).

Il Tribunale di Latina ha adottato diverse prassi per lo smaltimento dell'arretrato, con il monitoraggio dell'andamento delle cause più risalenti, alcune delle quali (ovvero quelle ultradecennali), pendenti sui ruoli di magistrati onorari cessati dal servizio, sono state redistribuite ai magistrati togati per la sollecita definizione.

Il numero di sentenze della sezione appare elevato e superiore ai carichi esigibili prefissati.

Le cause civili di contenzioso ordinario ultra-triennali, pendenti al 30 giugno 2021, risultavano essere (sulla base dei dati inviati dalla Corte di appello ai fini della redazione del programma di gestione 2022) pari a 5.000, di cui 613 ultradecennali, e su tale arretrato sono stati concentrati i maggiori sforzi.

Per la prima sezione civile (che si occupa di successioni, proprietà e diritti reali, di contratti, della famiglia, delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, delle procedure concorsuali, della volontaria giurisdizione, sia in materia di famiglia che in materie ad essa estranee, nonché dei reclami per le materie demandate alla sezione) è da rimarcare il notevole smaltimento delle procedure arretrate. Nell'arco temporale oggetto della relazione, infatti, le sentenze emesse a definizione di giudizi ultra-triennali risultano pari a 688, di cui 76 relative a giudizi ultradecennali, ormai in via di completo smaltimento.

Per la macroarea affari civili contenziosi risulta un numero di sopravvenuti pari a 2.680, un numero di definiti pari a 3.843, di cui 2.573 con sentenza, e un numero di pendenti pari a 7.620.

Per i procedimenti speciali sommari si registrano 2.587 sopravvenienze, 2.485 definizioni, di cui 71 con sentenza, con un risultato sostanzialmente pari alle nuove iscrizioni, per un numero di pendenti finali pari a 479 procedimenti.

Per la volontaria giurisdizione risultano 1.460 procedimenti sopravvenuti, 1.449 definiti, in sostanziale parità rispetto alle nuove iscrizioni, ed un numero di procedimenti pendenti pari a 421 fascicoli, ancora più significativo ove si considerino le oggettive difficoltà di smaltimento in ragione della dipendenza del carico residuo da circostanze indipendenti dalla laboriosità dei giudici.

Per il settore delle esecuzioni mobiliari si registra un numero di sopravvenuti pari a 2.308, di definizioni pari a 1.877 e di pendenti pari a 1.957. Da segnalare come il settore sia affidato a due GOP impegnati anche in ambito contenzioso ordinario e penale.

Per le esecuzioni immobiliari si evidenzia un numero di sopravvenuti pari a 406 fascicoli, di definizioni pari a 692, superiori quindi alle sopravvenienze, e di pendenze residue pari a 1.289; peraltro anche per tale settore è da segnalare l'oggettiva difficoltà di smaltimento legato alle condizioni del mercato immobiliare che rendono necessario l'espletamento di reiterati esperimenti di vendita, con relativo allungamento dei tempi di definizione delle procedure.

Quanto, poi, alla materia concorsuale a fronte di 272 procedimenti sopravvenuti ne sono stati definiti 370, con una pendenza scesa da 1.178 a 1.080. Anche per il settore concorsuale nel suo complesso valgono le considerazioni relative alla difficoltà di realizzo coattivo per effetto della negativa congiuntura del mercato legata alla generale situazione economica del Paese.

Per quanto riguarda la seconda sezione (che si occupa di responsabilità extracontrattuale e medica, locazioni, comodato, comunione e condominio, opposizioni a sanzione amministrativa, contenzioso commerciale da opposizione a decreto ingiuntivo) la *performance* è risultata particolarmente elevata.

Il numero delle definizioni, pur a fronte della scopertura di due unità di magistrati togati, si è mantenuto su circa 2.000 fascicoli e ciò, complice anche una leggera diminuzione delle iscrizioni, ha consentito di diminuire i procedimenti pendenti.

Il settore lavoro, dovendo privilegiare, anche a fronte dell'introduzione dell'art. 441 *bis* c.p.c., la trattazione dei licenziamenti in cui è chiesta la reintegrazione nel posto di lavoro, è stato obbligato a procedere alla nuova calendarizzazione di molte cause ordinarie.

Si è inoltre registrato un forte aumento (che si attesta all'incirca sul 30%) del contezioso c.d. "scuola". L'elevatissimo numero dei ricorsi iscritti in tema di "carta docente" ha iniziato a generare, sul finire del primo semestre del 2024, un impatto piuttosto negativo sulla efficienza generale del settore lavoro, sia sul piano dei tempi della fissazione delle

prime udienze, che si sono allungati, che su quello della minore celerità nella definizione delle cause.

L'ufficio è riuscito sostanzialmente a fronteggiare le sopravvenienze. Tuttavia, i procedimenti definiti non sono da identificarsi con i sopravvenuti, bensì con l'arretrato, di tal che vi è stato un evidente ricambio nelle pendenze.

Giova ricordare che le sezioni civili, pur gravate da assenze proprie nell'organico, sono state chiamate a supplire e comunque a coadiuvare l'ufficio GIP/GUP ed il dibattimento penale collegiale. Inoltre, tale situazione è stata ulteriormente peggiorata dalla progressiva diminuzione dei GOP (presenti in numero di 6 su 25; dei sei presenti 4,5 sono assegnati al penale e solo 1,5 al civile); circostanze queste che hanno comportato il rinvio delle udienze civili dei giudici impegnati nelle supplenze e la redistribuzione, sui giudici civili presenti e già gravati, dei fascicoli provenienti dai ruoli dei giudici trasferiti.

Presso il Giudice di pace di Latina sono presenti solo due giudici su 15. Tale circostanza ha fatto sì che l'ufficio abbia evaso solo il sessanta per cento delle sopravvenienze, senza poter quindi minimamente intaccare l'arretrato.

I procedimenti sopravvenuti sono stati 5.314, i definiti 3.370 con una pendenza al 30 giugno 2024 pari a 3.106 procedimenti, in calo rispetto all'anno precedente (3.261).

Presso il Giudice di pace di Fondi i procedimenti sopravvenuti sono stati 855, i definiti 713, con una pendenza finale pari a 485 procedimenti.

Presso il Giudice di pace di Terracina i procedimenti sopravvenuti sono stati 990, i definiti 706, con una pendenza finale al 30 giugno 2024 pari a 1.021 procedimenti, con un aumento rispetto alla pendenza dell'anno precedente (879).

Le statistiche del **Tribunale di Rieti** evidenziano, con riferimento al macrodato "*procedimenti civili*", una riduzione delle sopravvenienze da 4.724 a 4.125 ed una riduzione delle definizioni da 4.642 a 4.155, che comunque hanno portato a una riduzione complessiva dei procedimenti pendenti da 4.009 a 3.979 (pari a 0,7%). L'indice di ricambio è 101.

Suddividendo per materie: per il contenzioso civile, a fronte di una sopravvenienza di 835 fascicoli, le definizioni sono state 1.048 e i pendenti finali sono scesi da 1.782 a 1.569, con un indice di ricambio aumentato da 105 a 126; per il settore lavoro le sopravvenienze sono state pari a 771, le definizioni 560 e i pendenti finali aumentati da 754 a 965 con un indice di ricambio aumentato da 72 a 73; per la volontaria giurisdizione le sopravvenienze sono state pari a 908, le definizioni 867 e le pendenze finali aumentate a 146 da 105 con un indice di ricambio diminuito da 102 a 95; per le esecuzioni mobiliari le sopravvenienze sono state pari a 615, le definizioni 568 e le pendenze finali aumentate da 407 a 457 con un indice di ricambio aumentato da 89 a 92; per le esecuzioni immobiliari le sopravvenienze sono state pari a 184, le definizioni 299 e le pendenze finali scese da 624 a 509 con un indice di ricambio aumentato da 137 a 163. Il maggiore aumento percentuale riguarda il settore lavoro – pubblico impiego (+ 13%), stante il rilevante numero di nuove iscrizioni aventi ad oggetto la prestazione denominata “**carta docente**”.

Si segnala come negli anni 2022/2023 siano emerse dai registri informatici procedure fallimentari (anteriori al 2006) in precedenza non messe in visione e, pertanto, sconosciute e non lavorate dai giudici delegati. La situazione è stata oggetto di compiuta relazione al presidente del Tribunale (con specifica indicazione dei singoli fascicoli e delle attività poste in essere) e le procedure “emerse” sono state oggetto di rapida verifica: al momento, talune procedure sono state chiuse, altre sono in fase di chiusura, in altre, stante l’inerzia dei curatori, il giudice delegato ha proposto la revoca degli stessi e taluni curatori sono stati revocati e sostituiti dal Tribunale. Dalle statistiche emergono sopravvenienze pari a 56 procedimenti, 72 definizioni e pendenze finali scese da 217 a 201 con un indice di ricambio sceso da 147 a 129.

Il Giudice di pace di Rieti ha visto 1.125 procedimenti sopravvenuti, 992 definiti e 1.274 pendenti al trenta giugno 2024, in diminuzione rispetto all’anno precedente (1.288).

Per il Giudice di pace di Poggio Mirteto le sopravvenienze sono state 517, le definizioni 316 e le pendenze finali 485 in aumento rispetto all’anno precedente (378).

Per il **Tribunale di Tivoli** le statistiche mostrano, per l'area SICID, un'incidenza dei procedimenti iscritti sino al 2020 pari all'11,3% delle pendenze totali, percentuale che sale al 18,15% per l'area SIECIC, sostenuta per la massima parte dalle espropriazioni immobiliari.

Venendo all'esame dei flussi di maggior significato nelle materie di area SICID, è stata evidenziata, nel contesto di una diminuzione complessiva delle sopravvenienze, la buona capacità definitoria nel contenzioso ordinario, in materia di separazioni e divorzi, nonché nella volontaria giurisdizione.

Nel settore lavoro si è registrato un netto aumento delle sopravvenienze e tale circostanza, pur a fronte del mantenimento di una buona capacità definitoria, ha portato ad un aumento complessivo delle pendenze finali

Venendo alle materie di area SIECIC, nel contesto di un aumento delle sopravvenienze complessive si rileva una chiara sofferenza nel settore delle esecuzioni mobiliari, dove la capacità definitoria del Tribunale non riesce a far fronte alle sopravvenienze, mentre rileva il buon risultato nel settore delle esecuzioni immobiliari, dove le definizioni risultano oltre il doppio delle sopravvenienze.

Nella materia concorsuale si nota qualche affanno nel livello di definizione delle procedure per liquidazione giudiziale rispetto al ritmo delle sopravvenienze, circostanza senza dubbio connessa alla vacanza, per l'intero periodo in esame, di uno dei due posti previsti in tabella quale giudice delegato.

I dati statistici rilevanti sono in sintesi i seguenti.

Per gli affari contenziosi i procedimenti sopravvenuti sono stati pari a 2.372, i definiti 2.534, i pendenti finali passati da 5.918 a 5.756 con un indice ricambio salito da 104 a 107.

Per il settore lavoro i procedimenti sopravvenuti sono stati pari a 2.721, i definiti 3.006, i pendenti finali scesi da 3.200 a 2.915, con un indice di ricambio sceso da 115 a 110.

Per la volontaria giurisdizione i procedimenti sopravvenuti sono stati pari a 2.196, i definiti 2.325, i pendenti finali scesi da 641 a 512, con un indice di ricambio sceso da 108 a 106.

Per il settore esecuzioni mobiliari i procedimenti sopravvenuti sono stati pari a 2.619, i definiti 2.008, i pendenti finali saliti da 1.760 a 2.371, con un indice di ricambio salito da 73 a 77.

Per il settore esecuzioni immobiliari i procedimenti sopravvenuti sono stati pari a 540, i definiti 1.018, i pendenti finali scesi da 2.305 a 1557 con un indice di ricambio salito da 154 a 187.

Per il settore concorsuale i procedimenti sopravvenuti sono stati pari a 217, i definiti a 216, i pendenti finali saliti da 386 a 387 con un indice di ricambio sceso da 110 a 100.

Per quanto riguarda l'ufficio del Giudice di pace di Tivoli, i dati ministeriali segnalano nel settore civile il continuo aumento delle sopravvenienze, sia nel settore del contenzioso ordinario sia nei procedimenti speciali, passate da 3.901 a 5.052. Nonostante la sopravvenuta scopertura di uno dei tre posti di giudice, con conseguente congelamento del relativo ruolo, il dato complessivo delle definizioni è sostanzialmente stabile (attuali 3.331, precedente 3.345), ma, a fronte dell'incredibile flusso di affari sopravvenuti, il numero delle pendenze finali risulta pari a 4.977 procedimenti, in crescita considerevole rispetto al periodo precedente (3.635).

Per quanto riguarda l'ufficio del Giudice di pace di Subiaco, la situazione nel settore civile appare sotto controllo, sempre in presenza di numeri assai ridotti, poiché dai dati ministeriali risultano 181 sopravvenienze, di poco superiori alle 178 definizioni, con pendenza finale rimasta stabile a 108 (era 107).

I flussi del contenzioso che impattano sul **Tribunale di Velletri** evidenziano 15.025 nuove iscrizioni, 15.579 definizioni, le pendenze diminuite da 14.732 a 14.211 e un indice di ricambio salito da 102 a 104.

Nell'anno di riferimento pertanto i numeri complessivi sull'andamento dell'attività giudiziaria del circondario di Velletri, comprensivo di tutti i comparti del settore civile, evidenziano una leggera diminuzione della pendenza finale.

La più alta concentrazione dei procedimenti civili si sviluppa nelle macroaree della volontaria giurisdizione, del Giudice tutelare e delle

separazioni e divorzi, dove il contenzioso annovera 6.163 procedimenti complessivamente pendenti, che, come noto, non possono essere trattati dai giudici onorari.

A ciò si aggiunga come la tempistica dei processi riguardanti la famiglia sia sempre sotto stretta osservazione, soprattutto nella fase iniziale, in quanto nel periodo intercorrente tra l'insorgere della crisi coniugale e/o di coppia e la prima udienza, deputata all'adozione dei provvedimenti provvisori e istruttori, vi è il concreto rischio che possano essere perpetrate condotte di rilevanza penale.

Su un totale di 7.239 procedimenti contenziosi pendenti – escluse le macroaree lavoro e previdenza, fallimenti e procedure concorsuali – quasi il 50% del contenzioso civile è ripartito, in misura pressoché equivalente, tra il diritto di famiglia e la materia contrattuale.

Il risultato più soddisfacente è quello relativo alla macroarea delle procedure esecutive immobiliari, che da qualche anno continua a registrare saldi positivi nel rapporto sopravvenienze/definiti, tenuto conto che a fronte di 519 nuove iscrizioni ne sono state definite 1.138, mentre la pendenza finale si attesta in 1.979 procedimenti.

Presso il Giudice di pace di Velletri, nel periodo interessato dalla relazione, al settore civile erano assegnati 6 GOP, di cui 4 in co-supplementa presso il Tribunale di Velletri quali magistrati onorari.

Confrontando le iscrizioni a ruolo, si rileva un notevole incremento delle sopravvenienze, che sono state pari a 4.625 con una variazione in aumento del 60% circa, che è evidente effetto dell'aumento della competenza per valore dell'ufficio del Giudice di pace e che ha riguardato tutte le tipologie di procedimenti, seppure con percentuali diverse, mentre le pendenze sono rimaste pressoché invariate nonostante lo stesso numero di giudici onorari assegnati all'ufficio e la diminuzione del personale amministrativo in forza.

Per il Giudice di pace di Segni le sopravvenienze sono state pari a 748, le definizioni 360, con tempi di definizione media di 688 giorni. Le attuali pendenze sono pari a 1.134 procedimenti

Presso il **Tribunale di Viterbo** il contenzioso civile è incentrato, principalmente, su: rapporti bancari, responsabilità professionale, in

particolare sanitaria, risarcimento del danno *ex art.* 2043 c.c., rapporti di famiglia, procedure esecutive e concorsuali, procedimenti in materia di diritto del lavoro e previdenziale.

Sulla base dei dati statistici, quanto al contenzioso civile, risulta un decremento delle sopravvenienze (da 5.680 a 5.567), un apprezzabile aumento dei procedimenti definiti (da 6.162 a 6.219) e una conseguente riduzione delle pendenze (da 5.359 a 4.740).

Dai dati statistici relativi al PNRR risulta che, a fronte di 1.619 procedimenti iscritti nel primo semestre 2024, sono stati definiti 1.225 procedimenti con un positivo rapporto tra procedimenti sopravvenuti e procedimenti definiti nello stesso periodo (cd. *clearance rate*, pari a 1,37). Tale ultimo dato risulta essere non solo notevolmente incrementato rispetto a quello relativo al precedente periodo (il *clearance rate* per il 2023 era pari a 0,95), ma il più elevato considerando il periodo di riferimento (nel 2019 era pari a 1,17).

Con riguardo ai valori del *disposition time*, dai dati statistici emergono elementi positivi in relazione ai termini di durata dei procedimenti: al primo semestre 2024 si è registrato un valore di 259 giorni pari a – 40%; dato, anche questo, migliore rispetto a quello del periodo precedente (nel primo semestre 2023 era pari a 388 giorni).

Costante è la riduzione della pendenza. A tal riguardo si segnala come il Tribunale di Viterbo, rispetto all'obiettivo intermedio del PNRR e relativo ai procedimenti civili da definire (riduzione del 95% dei procedimenti civili pendenti alla data del 31.12.2019 aventi data di iscrizione fino al 31.12.2016), abbia già raggiunto l'indicato *target*. Infatti, al termine del primo semestre 2024 – considerando i procedimenti pendenti al 2019 – risulta una percentuale di definizione pari al 96,8%, superiore all'obiettivo fissato (95%).

Raffrontando i primi semestri del 2023 e del 2024, si ricavano le seguenti conclusioni: *a)* la presenza di flussi di iscrizione sostanzialmente analoghi tra i due periodi in esame; *b)* un rilevante incremento, pari circa al 31%, nella definizione dei procedimenti; *c)* una considerevole riduzione della pendenza, pari al 12,6%; *d)* un sostanziale miglioramento del *disposition time*.

Presso il Giudice di pace di Viterbo, riguardo gli affari civili, nell'annualità di riferimento si registra un aumento significativo delle sopravvenienze (3.105 al 30 giugno 2024 contro le 2.376 dell'anno precedente) ed una diminuzione delle pendenze finali del 6,37% sul totale dei procedimenti, con un indice di ricambio pari a 102,96. Nel dettaglio delle macroaree, quanto al contenzioso civile ordinario si registra un aumento delle nuove iscrizioni (nella misura del 9,5%) e delle definizioni, cui si accompagna una significativa diminuzione delle pendenze (4,95% a fronte del 9,0% del 2023). Gli aumenti maggiormente consistenti delle sopravvenienze si sono avuti nelle cause relative a beni mobili fino a 10.000 euro, nei procedimenti speciali e nei ricorsi contro l'espulsione amministrativa dello straniero non regolarmente soggiornante in Italia.

11. La magistratura onoraria

Presso la Corte di appello, i giudici ausiliari contribuiscono (in un contesto che presenta costanti carenze di organico dei magistrati professionali) al lavoro delle sezioni civili, ove sono presenti, anche se con rilevanti differenze di produttività e disponibilità personale. Presso le sezioni lavoro non sono presenti magistrati onorari.

Gli uffici del distretto hanno evidenziato l'apporto della magistratura onoraria, nonostante le gravi scoperture del suo organico.

In particolare, il Tribunale di Roma segnala che i magistrati onorari, seppure con competenza tabellarmente limitata per materia e per valore, sono per larga parte assegnatari di ruoli autonomi e definiscono, garantendo una qualità tecnica, di media, decisamente buona, un gran numero di procedimenti, con la sostituzione dei giudici togati in caso di impedimento o di copertura dei ruoli. In numero di dodici partecipano, altresì, efficacemente all'attività dell'ufficio del processo nel quale sono inseriti. L'organico dei giudici onorari relativo al settore civile, che prevede 111 posti, risulta scoperto di 22 unità (in ragione di poco meno del 20%).

Scoperture ancor maggiori si registrano presso i Tribunali di Viterbo (6 posti vacanti su 10 assegnati) e Frosinone (5 posti vacanti su 16 assegnati), e nondimeno tutti i capi degli uffici del distretto hanno

rappresentato come, nonostante il ridotto numero di magistrati onorari presenti, in mancanza del loro apporto, la capacità degli uffici di far fronte alla domanda di giustizia si ridurrebbe in maniera sensibile.

Preoccupa, al riguardo, l'applicazione del nuovo regime previsto per i giudici onorari confermati a seguito della prima fase della procedura di valutazione, disciplinata dall'art. 29 del d.lgs. 116/2017, come sostituito dall'art. 1, comma 629 della legge n. 234/2021, quale delineatosi anche a seguito della risoluzione del C.S.M. in data 5 luglio 2023, riguardo l'impegno complessivo settimanale agli stessi richiesto, che ha determinato una sensibile flessione del concreto contributo lavorativo esigibile, con rilevanti conseguenze negative sull'andamento del lavoro presso tutte le sezioni del settore civile.

Inoltre, i carichi di lavoro stanno progressivamente aumentando per effetto delle modifiche apportate alla competenza civile del Giudice di pace dalla riforma Cartabia, che ha ampliato, a decorrere dal 1° marzo 2023, la competenza per le cause relative a beni mobili (fino a 10.000 euro) e per quelle relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione stradale di veicoli e natanti (fino a 25.000 euro).

A fronte, quindi, dei positivi riscontri rispetto alla attività della magistratura onoraria, gli uffici giudiziari segnalano due criticità che, in difetto di interventi diretti alla copertura, almeno parziale, delle vacanze dell'organico, potrebbero vanificare i risultati raggiunti, ovvero: a) la modifica del sistema di remunerazione (in misura fissa e non variabile a seconda delle udienze celebrate e dei procedimenti definiti) che comporterà presumibilmente una flessione della produttività; b) l'aumento della competenza per valore del Giudice di pace, che causerà un incremento dei flussi in entrata in tali uffici giudiziari.

Ancora una volta, un discorso a parte merita il Tribunale per i minorenni. A seguito dell'espletamento della procedura per la nomina e conferma dei giudici onorari per il triennio 2023/2025, all'esito dell'esame di 487 domande, è stato conferito l'incarico a 56 incarichi giudici onorari, ma ne sono presenti n. 45, a seguito di dimissioni.

La presenza dei giudici onorari è stata da sempre essenziale per il funzionamento dell'ufficio, che, senza il loro apporto, anche nell'espletamento di una parte consistente dell'attività istruttoria necessaria

per la decisione del collegio, non avrebbe potuto far fronte al flusso, costante e pressante, di richieste di interventi in via di urgenza a tutela dei minori esposti a condotte pregiudizievoli.

Tale apporto è stato in buona parte ridimensionato dalla riforma Cartabia che ha escluso la possibilità di delegare ai giudici onorari la prima udienza, l'udienza di ascolto del minore, l'ultima udienza, nonché quella all'esito della quale va emesso un provvedimento.

PARTE TERZA

LA GIUSTIZIA PENALE

12. Caratteristiche e tendenze del contenzioso penale

Nel settore penale, l'impatto deflattivo delle più recenti riforme è stato condizionato dalla ritrosia, dalla timidezza del legislatore a promuovere una più significativa riduzione dell'ipertrofia del sistema penale, che costituisce, come noto, una delle principali cause del suo malfunzionamento.

Il legislatore, in realtà, avrebbe potuto coltivare una prospettiva diversa e più incisiva, incentrata sulla volontà di contenere l'espansione illimitata delle fattispecie di reato, dal momento che, in una società moderna e avanzata, è discutibile che solo attraverso la sanzione penale si possa garantire l'ordine e la convivenza sociale.

In questa situazione, la tendenza a criminalizzare i comportamenti, come risposta alla percezione di insicurezza sociale, insieme alla mancanza di risorse e alle carenze organizzative (come il ritardo nell'avvio del processo penale telematico), costituiscono, pertanto, il vero punto dolente del sistema penale.

Le recenti riforme sostanziali e processuali, pur essendo in gran parte espressione di obiettivi apprezzabili dal punto di vista costituzionale (come le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, la sospensione del procedimento per messa alla prova, e la non punibilità per tenuità del fatto), non sembrano in grado di determinare a breve termine un significativo miglioramento nei tempi di definizione del processo penale. Sul punto è sufficiente pensare all'abrogazione dell'obbligo di elezione o dichiarazione di domicilio e di mandato specifico per il difensore di fiducia nei casi di impugnazione, a poco più di un anno dall'introduzione delle disposizioni soppresse, quale testimonianza di una serie di scelte contraddittorie del legislatore che – dopo aver operato una scelta di efficienza – ha fatto regredire nuovamente la possibilità di trattare le impugnazioni in modo efficace.

Permane, inoltre, la consolidata applicazione di istituti sostanziali e processuali che rendono conveniente, a seconda dei casi, opporre sempre il decreto penale, puntare al giudizio ordinario piuttosto che ai riti alternativi, e impugnare sempre le sentenze almeno in appello e spesso anche in Cassazione.

Inoltre, nel distretto di Roma, si osserva una crescente complessità dei processi, soprattutto quelli collegiali con numerosi imputati per associazioni criminali. La riforma Cartabia non ha avuto un impatto significativo su questo contenzioso, poiché la calendarizzazione delle udienze era già ampiamente praticata, mentre non risulta adottato alcun provvedimento legislativo per semplificare la trattazione di questi giudizi, ad esempio prevendo che si svolgano nelle forme del rito abbreviato, salva la richiesta del rito ordinario, così invertendo la tendenza attuale senza comprimere i diritti dell'imputato.

In queste condizioni, il processo penale che funziona in tempi ragionevoli continua ad essere quello per i “reati di strada”, spesso nato con il fermo o l'arresto in flagranza, per delitti commessi da soggetti marginali o per reati con imputati soggetti a misura cautelare personale, trattati con priorità.

L'analisi dei dati statistici conferma, comunque, lo sforzo organizzativo di tutti gli uffici del distretto per ridurre le pendenze e l'arretrato, nonostante vuoti di organico del personale di magistratura e di quello amministrativo sempre più importanti ed insostenibili.

In particolare, quelli relativi alla Corte di appello evidenziano – per quanto riguarda le iscrizioni degli appelli nel settore penale ordinario – una riduzione pari al 24,9%, in quanto i nuovi procedimenti iscritti nel periodo corrente sono pari al 30 giugno 2024 a 8.837, mentre nel precedente arco temporale ammontavano a 11.768. Conseguentemente è altresì diminuito il numero delle definizioni (pari a -10,7%), essendo i procedimenti definiti nell'anno giudiziario in esame 13.571 a fronte dei 15.192 definiti nel precedente. A fine anno 2024, i processi definiti sono risaliti a 14.456.

Tali dati testimoniano lo sforzo compiuto dalle sezioni penali della Corte nel corrente anno per ridurre l'incremento delle complessive pendenze, che infatti sono state abbattute del 10,2%, sia pure a

fronte di una consistente riduzione delle sopravvenienze (del 24,9%): i procedimenti pendenti finali al 30 giugno 2024 ammontano dunque a 41.778 (con indice di ricambio pari a 154: il più alto mai raggiunto), a fronte dei 46.512 pendenti al 30 giugno 2023 (con indice di ricambio pari a 129).

Si tratta di un risultato conseguito nonostante una scopertura dell'organico del 20% e l'assenza di qualsiasi forma di informatizzazione del processo penale in appello, se si eccettua la possibilità per le parti di depositare gli atti di impugnazione e le memorie con p.e.c. o mediante il portale del deposito atti penali (PDP) nonché di eseguire le notificazioni alle parti mediante p.e.c.

Il dato complessivo relativo ai Tribunali del distretto evidenzia una modesta riduzione delle iscrizioni per il dibattimento monocratico, passate a 29.132 nell'anno corrente a fronte delle 30.139 dello scorso anno (- 3%), accompagnata da una contenuta riduzione delle definizioni del medesimo settore (pari a 35.746, a fronte delle 37.614 del precedente anno giudiziario, con una diminuzione del 5%).

Vi è stata anche una notevole riduzione delle iscrizioni di nuovi procedimenti penali contro noti presso le sezioni GIP/GUP, passate da 80.550 del precedente anno alle attuali 72.177, verosimilmente ascrivibile alle note problematiche riscontrate con il sistema "APP", che per una parte significativa del periodo in esame ha di fatto diminuito o addirittura impedito la definizione dei procedimenti per problemi tecnici di progettazione e funzionamento.

Si registra una modesta riduzione delle iscrizioni nel dibattimento collegiale, pari a 2.634 nell'anno giudiziario in esame a fronte delle 2.746 del precedente anno (con un decremento del 4,1%).

Quanto, infine, alle definizioni rispetto alle iscrizioni nel settore penale di primo grado, l'indice di ricambio, ossia il rapporto tra procedimenti definiti e procedimenti sopravvenuti, riporta per i dibattimenti collegiali un dato pari a 100 per tutti i Tribunali del distretto, che risultano pertanto aver definito un numero di processi pari a quelli sopravvenuti (nel precedente anno era di 95), mentre per il dibattimento monocratico si rileva un indice di ricambio molto positivo (122), anche se in lieve calo rispetto all'anno precedente (125) vero-

similmente a causa dell'introduzione dell'udienza predibattimentale che, pur essendo prevista per una sollecita definizione dei procedimenti monocratici, frequentemente si risolve solo in un mero rinvio ad altra udienza davanti a diverso giudice.

La Corte di appello, per come si è già detto, registra un indice di ricambio pari a 154 (il più alto mai raggiunto) con un abbattimento notevole nell'anno 2024 delle pendenze residue dell'anno 2023.

Per quanto riguarda, poi, le tipologie criminose che presentano maggior rilievo a livello distrettuale, si evidenzia che, nonostante gli sforzi delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria, sono in costante aumento i reati commessi dalla criminalità organizzata, sia semplice che di tipo mafioso.

L'importante presenza di associazioni criminali finalizzate alla commissione di reati (principalmente contro il patrimonio e comunque a scopo di lucro) si affianca a vere e proprie associazioni rientranti tra le mafie tradizionali, che ormai si estendono ai territori dei circondari di Roma, Cassino, Tivoli, Velletri e Latina con una forte presenza di associazioni camorristiche nel Lazio meridionale e con la tendenza all'espansione anche in provincie che, fino ad ora, erano state interessate solo marginalmente da tali fenomeni (Rieti e Viterbo).

A queste note organizzazioni criminali si aggiungono forme di associazioni per delinquere autoctone che sono ormai radicate stabilmente nel territorio e che compiono soprattutto reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, con collegamenti con associazioni internazionali che garantiscono il costante rifornimento di ingenti quantitativi di droghe per le piazze di spaccio della Capitale.

Particolarmente allarmante risulta la diffusione di nuovi tipi di sostanze stupefacenti, oltre a quelle "tradizionali" (cannabinoidi e cocaina), essendosi riscontrato un numero sempre maggiore di casi di traffico di oppiacei e droghe sintetiche (*fentanyl*, *shaboo*). Rilevante risulta anche la connessione tra casi di violenza sessuale e cessione di sostanze stupefacenti, in particolare le c.d. "droghe dello stupro" (GHB, GBL, MDMA).

Il costante incremento di reati relativi alle violenze di genere e in danno di persone vulnerabili desta preoccupazione e suscita allarme

sociale, nonostante l'intervento penetrante dei Tribunali e della Corte di appello che hanno riorganizzato l'intero sistema di trattazione dei relativi procedimenti, garantendo priorità assoluta di trattazione anche per la frequente presenza di imputati sottoposti a misure cautelari, spesso detentive.

Alla luce di queste considerazioni, si può ritenere che le riforme sostanziali e processuali da ultimo intervenute, non appaiono nel complesso capaci di determinare a breve, nel nostro distretto, un significativo cambio di passo nei tempi di definizione del processo penale, considerato complessivamente nei suoi vari gradi e nelle varie fasi di giudizio.

In particolare, il regime della improcedibilità, con riferimento ai reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, si è rilevato molto oneroso per la gestione delle impugnazioni e del tutto irrazionale in quanto ha realizzato nuove forme di trattazione prioritaria in appello, che vanno ad aggiungersi a quelle preesistenti, attinenti al merito e alla tipologia dei fatti imputati, a prescindere dal titolo di reato e dalla rilevanza sociale degli stessi. Tale effetto, in concreto già rivelatosi distorsivo della corretta individuazione dei processi che impongono, per gravità e tipologia degli interessi protetti dalla norma incriminatrice, una rapida definizione, con il passare del tempo è destinato ad assumere sempre maggior rilievo, posto che il flusso dei procedimenti sottoposti al regime della improcedibilità ormai aumenta con ritmo crescente (ne sono sopraggiunti 9.719 dal 2021 al 30 giugno 2023 e nello stesso arco temporale ne sono stati definiti 6.405, pari al 66 %) fino ad assorbire in prospettiva la quasi totalità dei ruoli di udienza.

A fronte di tale tendenza, diminuirà in modo sempre più accentuato la possibilità di trattare i processi per reati risalenti ad epoca antecedente al 2020, anche se assistiti da carattere di priorità secondo i criteri posti dalla normativa vigente.

Passando, quindi, ad esaminare l'incidenza sull'attività degli uffici del distretto dei nuovi strumenti deflattivi introdotti nell'ordinamento, pur con la precisazione che un giudizio compiuto in merito alla loro effettiva efficacia è ancora prematuro, si possono comunque svolgere alcune riflessioni.

(a) L'estensione della procedibilità del reato a querela non sembra destinata a sortire effetti deflattivi rilevanti. Con riferimento al delitto di furto, indubbiamente il titolo di reato maggiormente inciso dalla riforma, si può, infatti, fin da ora rilevare che, in tutti i casi nei quali sia stata identificata la persona offesa dal reato, è prevedibile che all'atto della denuncia gli organi di polizia giudiziaria provvederanno a far proporre querela anche mediante una modulistica dedicata, ragion per cui è ipotizzabile una progressiva ridotta incidenza della riforma. Le precedenti considerazioni sembrano trovare conferma nelle prime indicazioni provenienti dai Tribunali del distretto che hanno segnalato la modesta rilevanza di questa modifica normativa;

(b) l'applicazione dell'istituto della non punibilità per speciale tenuità del fatto risulta, invece, in crescita nei Tribunali del distretto, per come evidenzia in particolare il dato delle definizioni dibattimentali (ad esempio, nel periodo di riferimento, presso il Tribunale di Roma le sentenze di proscioglimento ex art. 131 *bis* c.p.p. sono passate da 840 a 983).

La più diffusa applicazione dell'istituto ha portato con sé, però, anche un incremento delle impugnazioni finalizzate ad ottenerne il riconoscimento e anche di quelle intese ad ottenere l'assoluzione nel merito, nonostante il riconoscimento del beneficio. Diffusa e condivisibile è la considerazione che l'introduzione di simili strumenti deflattivi dovrebbe essere accompagnata dalla previsione della non appellabilità delle relative sentenze. Nel caso di specie la situazione è peraltro aggravata dalla ambigua disciplina che regola l'efficacia del provvedimento ai fini delle domande risarcitorie civili;

(c) l'efficacia di istituti quali la messa alla prova, ovvero l'estensione dell'ambito di operatività delle pene sostitutive, è gravemente condizionata dallo stato di sofferenza in cui versano gli Uffici per l'esecuzione penale esterna, che faticano non poco a fornire risposte tempestive e adeguate.

L'incidenza di tali istituti quale soluzione alternativa alla sanzione tradizionale, allo stato, permane estremamente contenuta anche per quanto riguarda i Tribunali del distretto, sebbene sia segnalato un discreto "successo" per la messa alla prova ai sensi dell'art. 464 *bis*

c.p.p., che tuttavia è un istituto sul quale la riforma Cartabia ha inciso limitatamente, e segnatamente solo in relazione alla possibilità per il pubblico ministero di formulare una proposta che deve essere accettata dall'imputato.

Hanno, invece, dato buona prova di sé i protocolli e le convenzioni stipulati presso i vari uffici di primo grado con gli enti locali e le associazioni del terzo settore, per consentire al meglio l'esecuzione della messa alla prova e delle pene sostitutive, così confermandosi come la sinergia fra il sistema penale e quello sociale sia il vero snodo per il decollo di tali istituti.

(d) l'adozione di meccanismi di riduzione della pena collegati a semplificazioni processuali porta con sé il rischio di produrre effetti indesiderati, se non si inserisce in un contesto che presuppone l'efficace funzionamento di tutto l'apparato giudiziario.

In particolare, la previsione di una riduzione di pena quale misura premiale per la mancata proposizione dell'appello rischia di incentivare il ricorso per *saltum* determinando un ulteriore sovraccarico di lavoro per la Corte di cassazione; la diminuzione delle udienze predibattimentali (già constatabile presso il Tribunale di Roma), da un lato, e il più rigoroso presupposto dell'azione penale, individuato nella "ragionevole previsione di condanna" dall'altro, hanno determinato un aumento delle opposizioni all'archiviazione nei procedimenti in cui è presente una parte lesa; il potenziamento dei riti alternativi, auspicato dal legislatore, è risultato, allo stato e fatto salvo un più lungo periodo di osservazione, frustrato, anche nei procedimenti in cui la "ragionevole previsione di condanna" è fondata su saldi e poco controvertibili elementi, dalla prospettiva di conseguire l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, per come è constatabile soprattutto nei procedimenti per i reati in cui i termini non possono essere prorogati ai sensi del comma 4 dell'art. 334 *bis* c.p.p.

Il che significa che, in tale prospettiva, per l'imputato condannato in primo grado sovente l'impugnazione della sentenza emessa in abbreviato è ritenuta comunque più appetibile della ulteriore riduzione di pena di un sesto, introdotta, come nuova misura premiale, dall'art. 442 comma 2 *bis* c.p.p. per il condannato non appellante.

Non sono stati rilevati, infine, dati significativi sull'efficacia del "filtro" dell'udienza predibattimentale, trattandosi di istituto introdotto solo da pochi mesi.

13. La riforma del processo e della giustizia penale: il quadro normativo ed i provvedimenti organizzativi.

Sono stati già illustrati i problemi che la disciplina sulla improcedibilità suscita sia relativamente allo smaltimento dell'arretrato, e quindi alla riduzione dei tempi di durata dei processi, sia con riferimento al rispetto delle priorità di merito nella fissazione e trattazione dei processi.

L'introduzione della nuova disciplina ha imposto, quindi, alla Corte prassi operative volte a realizzare un controllo ancora più accurato ed approfondito dei fascicoli in entrata, ai fini della individuazione dei termini obbligati di trattazione, in particolare per quelli relativi ai reati di durata ed ai reati abituali. Dopo lo spoglio, i processi, secondo un criterio cronologico fondato sulla data di commissione del reato, sono progressivamente fissati tenendo conto della scadenza del termine di improcedibilità e di eventuali ritardi che possano manifestarsi, sulla base dell'esperienza, nella trattazione dei procedimenti.

Un problema già esistente, ma reso ineludibile dalla nuova disciplina in materia di improcedibilità, è quello che attiene ai tempi di trasmissione, a seguito dell'impugnazione, dei fascicoli processuali da un grado all'altro del giudizio.

In media il tempo decorrente tra la data di impugnazione ed il pervenimento del fascicolo in Corte di appello è pari a 90 giorni; il tempo decorrente tra la data di pervenimento e quella di iscrizione è di 10 giorni; il tempo decorrente tra la data di impugnazione e la data di iscrizione è pari in media a 100 giorni.

La Corte di appello ha profuso grandi sforzi, utilizzando anche il supporto degli addetti all'ufficio per il processo, per ottimizzare i tempi di trasmissione dei propri fascicoli alla Corte di cassazione, sicché oggi è possibile affermare che si è quasi raggiunto l'obiettivo della trasmissione in tempo reale, con la sola eccezione dei processi plurisoggettivi e/o di grande complessità.

Il problema permane, seppure con una evidente tendenza al miglioramento, riguardo alla trasmissione dai Tribunali del distretto alla Corte territoriale. A partire dal primo semestre 2023, in particolare, vi è stata una netta accelerazione nella trasmissione dei fascicoli da parte degli uffici di primo grado, certamente riconducibile all'introduzione della nuova disciplina e alle linee guida adottate dalla presidenza; resta da verificare, tuttavia, se tale accelerazione interessa prevalentemente i procedimenti relativi a reati per cui si applica l'improcedibilità, o abbia carattere più generalizzato.

Per quanto riguarda i Tribunali del distretto, hanno generalmente segnalato grandi difficoltà nella riorganizzazione dei servizi in relazione al mutato quadro normativo, nonostante l'apporto dei magistrati ordinari ed onorari e del personale di cancelleria, inclusi gli addetti all'ufficio per il processo.

14. L'ufficio per il processo: attuazione e criticità

Va segnalato che – dopo un'iniziale riduzione di numero – i funzionari addetti all'ufficio per il processo destinati al settore penale della Corte sono aumentati a 130 unità, ed è stata implementata la loro assegnazione a sostegno delle attività relative alla gestione dei fascicoli processuali pendenti, anche in affiancamento al magistrato relatore.

Le attività cui sono stati addetti sono differenti a seconda delle criticità riscontrate in ciascuna sezione all'inizio del periodo di riferimento, e sono state influenzate dalla contestuale fuoriuscita di varie unità del personale amministrativo impegnate nello svolgimento di servizi essenziali.

I risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi programmati in ciascuna sezione hanno consentito un ulteriore abbattimento dell'arretrato esistente nei vari servizi entro il mese di luglio 2023.

La progressiva normalizzazione dei servizi ha consentito, quindi, di incrementare gradualmente l'attività di supporto diretto ai magistrati, singolarmente e nell'ambito dei collegi. In questa prospettiva, sin dalla seconda metà dell'anno 2023 e nel primo semestre dell'anno 2024, dopo l'arrivo di oltre cento addetti UPP, le sezioni penali hanno messo a punto uno specifico programma di impiego degli addetti

con l'assegnazione a singoli magistrati, in particolare ai presidenti di sezione ed ai presidenti di collegio. Rimane il fatto che il perdurare di gravi vuoti di organico nel personale amministrativo rende a tutt'oggi indispensabile assegnare, almeno in parte, i nuovi funzionari alle attività di cancelleria che si collocano a monte e a valle dell'attività giurisdizionale, pena il blocco totale o l'inefficacia di quest'ultima.

Le nuove immissioni in servizio anche nell'area penale hanno ridotto gli effetti negativi del progressivo depauperamento del numero (quasi il 50%) dei nuovi addetti che, assunti a termine, avevano considerato questa esperienza lavorativa come un punto di partenza, ma non certo di arrivo rispetto a impieghi più stabili e gratificanti, con un conseguente ampio numero di soggetti che ha dato le dimissioni perché vincitori di altro concorso.

Anche nei Tribunali del distretto la composizione e formazione dell'ufficio per il processo con personale amministrativo, GOP e tirocinanti è stata implementata dall'ingresso, nel periodo tra febbraio e giugno 2024, dei funzionari addetti con un catalogo di mansioni amplissimo (da attività di contenuto specialistico, all'attività di supporto delle cancellerie, dal supporto alla digitalizzazione, all'innovazione organizzativa e al monitoraggio dei risultati).

In questa situazione è di tutta evidenza che la mancata stabilizzazione, nel 2026, o la stabilizzazione di un numero limitato di unità di personale PNRR assunte a tempo determinato (compresi tecnici e *data entry*) rischierebbe di vanificare l'attività svolta per l'ufficio dai nuovi funzionari, disperdendo il prezioso *know how* che sono andati acquisendo nel periodo di lavoro presso l'amministrazione della giustizia.

Per comune valutazione di tutti i capi degli uffici, l'ufficio per il processo si è rivelato, infatti, una risorsa preziosa e irrinunciabile che, nonostante le allarmanti scoperture degli organici della magistratura e del personale amministrativo e la inadeguatezza delle risorse informatiche e digitali, ha supportato efficacemente l'enorme impegno profuso dalla magistratura per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e per la riduzione dell'arretrato e dei tempi dei processi, con un investimento professionale e gestionale che avvicina il nostro ordinamento a quelli dei paesi europei più avanzati e che non merita certo di essere vanificato.

15. La Corte di appello

Con riferimento alla Corte di appello, la prima rilevante novità è la trattazione scritta dei processi in udienza, introdotta stabilmente nel sistema processuale dopo l'emergenza covid-19. L'innovazione ha manifestato una rilevante incidenza sull'attività delle sezioni penali, poiché sono oggetto di trattazione scritta dal 50% al 75% dei processi iscritti a ruolo in ciascuna udienza.

Ne è derivata una significativa riduzione dei tempi dell'udienza ma al tempo stesso un maggiore onere per le cancellerie, sulle quali finiscono per pesare negativamente le comunicazioni alle parti delle scelte processuali e delle eventuali conclusioni adottate per iscritto.

In ordine alla scelta del rito, è comunque opportuno ancora una volta sottolineare che, da parte dell'avvocatura, l'opzione fra celebrazione in presenza o in forma cartolare continua ad essere fortemente condizionata dalla natura del processo e del suo oggetto, dalla presenza o meno della parte civile, dal contenuto maggiormente tecnico o meno del processo in ragione della tipologia e natura dei reati sui quali esercitare la relativa cognizione e non da ultimo da una certa diffidenza verso il nuovo sistema di trattazione dei processi, anche con riferimento a quelli meno impegnativi (sul solo trattamento sanzionatorio, ad esempio).

Per come si è già detto, dirompente è poi l'impatto che sta determinando per la Corte di Roma la legge 134/2021 che, come noto, ha introdotto il regime della improcedibilità, con riferimento ai reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, sostanzialmente realizzando una ipotesi di priorità processuale di trattazione che va ad aggiungersi a quelle preesistenti, attinenti al merito, e relative alla tipologia dei reati.

Il nuovo regime, infatti, impone la trattazione dei processi commessi in epoca più recente a discapito di quelli con iscrizione antecedente al 1° gennaio 2020, a prescindere dal titolo di reato e dalla rilevanza sociale dello stesso. Tale effetto, in concreto già rivelatosi distorsivo della corretta individuazione dei processi che impongono, per gravità e tipologia degli interessi protetti dalla norma incriminatrice, una rapida definizione, con il passare del tempo è destinato ad assumere sempre maggior rilievo, posto che il flusso dei procedimenti sottoposti al regime della improcedibilità oramai aumenta con ritmo

crescente (ne sono sopraggiunti 9.719 dal 2021 al 30 giugno 2023 e nello stesso arco temporale ne sono stati definiti 6405, pari al 66 %) fino ad assorbire in prospettiva la quasi totalità dei ruoli di udienza.

A fronte di tale tendenza, diminuirà in modo sempre più accentuato la possibilità di trattazione dei processi per reati risalenti ad epoca antecedente al 2020, anche se assistiti da carattere di priorità secondo i criteri posti dalla normativa vigente.

Altra conseguenza derivante dall'introduzione della nuova disciplina è quella dell'inevitabile prolungarsi della durata dei processi di più remota iscrizione, effetto ulteriormente aggravato dalla necessità di tener conto degli obiettivi del PNRR.

Va, in proposito, evidenziato che l'obiettivo imposto dal PNRR, rappresentato dalla riduzione dei tempi di trattazione dei processi, risente fortemente della giacenza presso la Corte di appello di Roma di una quantità elevatissima di procedimenti pendenti (41.778), anche se progressivamente in calo, grazie alla crescente produttività dei magistrati e alle riforme organizzative introdotte nella struttura delle sezioni penali, che hanno consentito di diminuire, nel presente anno giudiziario, le pendenze del 10,2%, con il passaggio dell'indice di ricambio da 129 a 154.

La riduzione dei tempi di durata dei processi può divenire però concretamente possibile solo eliminando i processi di più risalente iscrizione, che incidono in maniera determinante nel calcolo della durata media, e tuttavia, con l'aumentare della trattazione dei processi più recenti, a rischio di dichiarazione di improcedibilità per l'epoca di commissione del reato giudicato, inevitabilmente diminuisce la possibilità di definire quelli più datati con conseguente allungamento del tempo medio di trattazione. Infatti, ove ci si voglia concentrare sulla definizione dei processi più recenti, perseguendo un obiettivo di pareggio del nuovo, diviene inevitabile la perdita della possibilità di trattare i processi più vecchi con conseguente progressiva ricaduta negativa sul tempo medio complessivo di smaltimento.

Per concludere, se non è irrealistico ipotizzare il conseguimento degli obiettivi del PNRR stante la progressiva erosione dell'arretrato e la già percepibile progressiva riduzione del valore del *disposition time*,

occorre tuttavia sottolineare con forza come il conseguimento di tali risultati presuppone almeno il costante mantenimento della copertura di organico del personale di magistratura e delle cancellerie, non in grado di sopportare ulteriori sottrazioni di personale cui non consegua un'immediata e adeguata sostituzione, ma ancor prima un mirato intervento sulla dimensione degli organici, del tutto proporzionale alla assoluta specificità che presenta la Corte di appello di Roma nel panorama nazionale e alla sua incidenza sul "debito giudiziario" del Paese (per come dimostrano, al di là di ogni ulteriore considerazione, i dati che emergono dall'allegato "scenario di riduzione dell'arretrato", che danno conto di come un aumento – anche solo temporaneo e straordinario – dell'organico consentirebbe di dimezzare nell'arco di un quadriennio le attuali pendenze).

Un discorso a parte merita la Corte di Assise di appello; la peculiare natura dei reati di competenza della stessa, in massima parte relativi a delitti di omicidio volontario, comporta infatti l'impossibilità di applicare gli istituti deflattivi in precedenza descritti, in primis la trattazione scritta che non è mai stata oggetto di definizione del giudizio nel periodo in esame. Il funzionamento "rigido" della Corte di Assise di appello, dove è raro anche il concordato previsto dall'art. 599 *bis* c.p.p., comporta che l'influenza delle riforme per tali dibattimenti è trascurabile.

15.1. Analisi delle fattispecie criminose di maggiore impatto

Una valutazione specifica si impone, in primo luogo, con riferimento ai reati oggetto del cd. "codice rosso". Si rileva, al riguardo, una sopravvenienza nel periodo di osservazione di quasi mille processi solo per i reati di cui agli artt. 612 *bis* c.p. (390 processi) e 572 c.p. (577 processi) e ciò appare di preoccupante rilevanza. Si tratta per lo più di processi complessi che vedono la presenza di parti civili e che comportano la difficoltà della trattazione di più di uno di essi in ciascuna udienza stante la delicatezza delle fattispecie esaminate, in particolar modo quando parti offese sono minori, il che costituisce ipotesi ricorrente.

Il progressivo incremento dei processi aventi ad oggetto la materia del "codice rosso" ha reso, fra l'altro, indispensabile un intervento

tabellare per estendere la competenza alla loro trattazione all'interno della Corte, con il coinvolgimento di tre delle quattro sezioni penali ordinarie.

Deve, nondimeno, sottolinearsi come allo stato la Corte, a fronte dell'incremento esponenziale, sul piano quantitativo, ma anche sul piano qualitativo della complessità dei processi relativi ai reati che coinvolgono quali persone offese soggetti riconducibili alle c.d. fasce deboli, può, con fatica, fronteggiare circa un terzo delle sopravvenienze, salvo penalizzare altri settori comunque a trattazione prioritaria. Il che conferma come il margine di rischio di recidive che rimane aperto per la ritardata celebrazione di una quota di tali processi resta ancora purtroppo ampio.

Tra le materie di competenza comune deve rilevarsi che in aumento sono i processi per reati associativi (416 e 416 *bis* c.p., 74 DPR 309/90; 195 nel periodo in esame), mentre costante rispetto al periodo precedente e comunque molto consistente è il flusso dei reati in materia di sostanze stupefacenti (pari a 1365).

La Corte continua a registrare, quanto alla prima sezione penale, un'importante sopravvenienza dei processi per omicidio e per lesioni personali colpose da sinistro stradale o a seguito di infortunio sul lavoro ed un incremento delle sopravvenienze dei processi per reati contro la persona caratterizzati da violenza, a cominciare dai tentati omicidi, molti dei quali maturati in ambito sociale degradato, spesso con protagonisti (imputati e vittime) cittadini extracomunitari, non di rado in condizione di clandestinità.

Del pari è significativo, in relazione alla seconda sezione penale, l'incremento, in specie qualitativo, ma anche quantitativo, dei processi per reati tributari, spesso aventi per oggetto complesse vicende di frode fiscale, con provvedimenti di sequestro preventivo e confische, dirette o per equivalente, di beni di valore rilevante e quindi tali da imporre una trattazione prioritaria, anche per evitare potenziali spese o danni erariali.

In aumento sono anche i reati in materia fallimentare, riscontrandosi nel periodo in esame 343 sopravvenienze. In aumento sono anche i

reati previsti dal codice della strada, le estorsioni (265 sopravvenienze nel periodo), le truffe in danno di persone anziane.

Quanto alla terza sezione penale, l'aumento dei reati contro la pubblica amministrazione, risultando iscritti nel periodo in esame 321 processi, impone una prima valutazione circa gli effetti della recente riforma in materia di abuso di ufficio, che sta determinando le conseguenti pronunce di assoluzione per non essere più previsto il fatto dalla legge come reato. A prescindere da ogni altra considerazione circa l'ispirazione e l'impatto della riforma sulla tutela dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici ufficiali, è da rilevare che si tratta di una *abolitio criminis* che pesa poco sul lavoro degli uffici giudiziari per la pressoché costante presenza di altri delitti (principalmente il falso ideologico) che determinano la necessità di definire comunque nel merito i processi. Sicché l'abolizione del delitto di abuso di ufficio si risolve, per lo più, nell'esclusione di un aumento di pena, di regola relativo alla continuazione con la più grave fattispecie del falso ideologico.

Quanto alla competenza esclusiva per i reati di violenza sessuale, gli stessi si presentano di difficile trattazione e richiedono – più di frequente che negli altri casi – la rinnovazione dell'istruttoria con l'audizione della vittima e di eventuali testimoni.

In relazione alle competenze della quarta sezione penale, particolare rilievo riveste la materia delle misure di prevenzione che, presso la Corte, registra complessivamente 93 procedimenti (a fronte di 72 procedimenti nel periodo precedente) con un aumento del 27%, a dimostrazione della rilevante incidenza sulla criminalità organizzata dei sequestri e delle confische di prevenzione che, frequentemente, investono rilevanti patrimoni, con un *asset* complessivo che nel distretto di Roma supera il valore di duecento milioni di euro, posizionando gli uffici giudiziari della Capitale al vertice di quelli che alimentano l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Fra le nuove impugnazioni, particolare rilevanza sta assumendo l'istituto della "rescissione del giudicato" con un aumento delle sopravvenienze particolarmente significativo, in linea con una tendenza già riscontrata negli anni precedenti, a far data dall'anno 2020, in parti-

colare: 2020 + 21%; 2021 + 49 %; 2022+ 60 %; 2023 + 40%. Si tratta di una tendenza che segue a pronunce non sempre costanti e lineari della giurisprudenza di legittimità con l'incremento di richieste di rescissione che, spesso, mettono in discussione giudicati ormai consolidati da molti anni, ben prima dell'introduzione delle nuove disposizioni in materia di effettiva conoscenza della pendenza del processo.

La recente variazione tabellare relativa alla distribuzione dei procedimenti afferenti ai reati oggetto del c.d. “codice rosso” ha comportato un aumento notevole delle sopravvenienze, che hanno raggiunto e superato il livello delle sopravvenienze delle altre sezioni della Corte.

La quarta sezione penale – avendo un arretrato di gran lunga inferiore rispetto alle altre sezioni – può trattare con priorità, e con ricadute negative di gran lunga più contenute, i procedimenti aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

Va tuttavia segnalata la peculiare competenza della sezione in materia internazionale, in cui la Corte di appello di Roma ha un carico pari, quasi, alla sommatoria di quelli di tutte le altre Corti di appello italiane, a causa della peculiare competenza attribuita dalle disposizioni nazionali nei casi frequenti in cui non sia possibile individuare altra Corte.

La Corte di Assise di appello ha trattato, in quest'anno, importanti processi, anche a forte esposizione mediatica, numerosi dei quali a causa di annullamento con rinvio da parte della Cassazione. Nonostante le difficoltà operative che incontra per la sua peculiare composizione e pur beneficiando di una sensibile riduzione delle sopravvenienze, scese del 22,9%, ha definito un maggior numero di processi, pari al 48,4%, con un abbattimento delle pendenze del 32,1%, che si situa tra i risultati migliori, nonostante la natura estremamente grave dei reati trattati e la peculiare complessità dei dibattimenti nei quali è frequente l'assunzione di prove anche in appello.

16. I Tribunali del distretto

Presso il **Tribunale di Roma** nell'anno giudiziario in esame, nel settore del dibattimento monocratico, le sopravvenienze sono state 15.794 (a fronte delle 14.112 dell'anno precedente) con un aumento

dell'11,9%; le definizioni sono state 15.839 (a fronte delle 17.158 dell'anno precedente), con una riduzione del 7,7%; le pendenze finali sono rimaste sostanzialmente stabili, ammontando a 19.201 a fronte delle 19.246 dell'anno scorso (-0,2%). Nel dibattimento collegiale, invece, le sopravvenienze sono rimaste in definitiva stabili (1.714 a fronte delle 1.727 dell'anno precedente, -0,8%); le definizioni sono aumentate del 4,9% (passando da 1.645 a 1.725); le pendenze finali hanno subito una leggera contrazione (passando da 3.410 a 3.339 -0,8%). Quanto all'ufficio GIP/GUP noti, si registra una rilevante riduzione delle sopravvenienze (- 17,7% da 44.544 a 36.670), una altrettanta rilevante riduzione delle definizioni (- 21,2%, da 45.192 a 35.597), con un aumento delle pendenze finali del 4% (da 26.762 a 27.835). La Corte di Assise, infine, presenta un aumento delle sopravvenienze dell'80% (da 15 a 27), delle definizioni del 56,3% (da 16 a 25), delle pendenze finali del 5,7% (da 35 a 37).

Una compiuta lettura dei dati statistici relativi al Tribunale di Roma, che nel loro complesso evidenziano una rilevante capacità di tenuta produttiva dell'ufficio, non può prescindere, comunque, dalla considerazione della carenza del personale di magistratura addetto al settore penale, carenza che si è ulteriormente aggravata nel corso dell'anno perché, su un organico di 139 magistrati addetti al settore penale, ne sono stati presenti 114, oltre a 12 presidenti di sezione su 14, con un tasso di scopertura di oltre il 20%, in ulteriore crescita sino al 23 % dal mese di luglio 2024 per effetto di alcune applicazioni extradistrettuali disposte dal CSM. La situazione è particolarmente critica nel settore dibattimentale, ove la scopertura non è fronteggiabile con i magistrati onorari, essendone presenti solo 15 sui 92 previsti; a ciò si sommano gli esoneri di singoli magistrati per concomitanti impegni istituzionali o per ragioni personali, che innalzano ulteriormente il dato statistico delle effettive vacanze.

L'ufficio GIP/GUP, a fronte di un organico tabellare di 41 giudici oltre al presidente e al presidente aggiunto, presenta, nonostante la delicatezza e l'urgenza degli adempimenti, un deficit di personale di magistratura particolarmente significativo, (al 30 giugno 2024: - 24%), che risulta squilibrato pure nel rapporto con i magistrati del

PM (pari a 2/5 secondo le circolari consiliari), che il Tribunale non è assolutamente in condizione di garantire.

Cionondimeno il Tribunale di Roma continua ad essere fortemente impegnato nella risposta di giustizia rispetto alle molteplici forme di criminalità presenti nell'area metropolitana della Capitale.

In primo luogo, l'ufficio è impegnato sul fronte dell'efficace contrasto al fenomeno della violenza di genere e domestica, anche per la frequente presenza di misure cautelari personali gravanti sugli imputati, tanto da avere optato nell'ambito del DOG vigente per l'assegnazione all'area specializzata delle cd. "fasce deboli" di due sezioni collegiali (a quattro collegi) e di due sezioni monocratiche (a quattro collegi) in ragione dei numeri elevati degli affari ascrivibili ai reati contro la persona e, in particolare, contro le donne

In termini numerici, nell'anno di riferimento, su un totale di 1.714 procedimenti di rito collegiale pervenuti a giudizio, ben 558 (ossia oltre il 31%) sono i fatti aventi ad oggetto "reati contro la persona e, in particolare, nei confronti delle donne"; si tratta di processi che introducono elementi di maggior complessità in particolare sotto il profilo processuale, non potendo essere trattati dai magistrati onorari, che oramai integrano con continuità i collegi a fronte delle diffuse, estese scoperture di organico.

Quanto al rito monocratico, su un totale di 15.794 procedimenti pervenuti a giudizio, 2.150 (ossia il 14% ca.) sono i fatti aventi ad oggetto "reati contro la persona e, in particolare, contro le donne"; la vacanza dei ruoli ha determinato la riassegnazione di numerosi procedimenti in tale materia, la maggior parte delle volte parzialmente o totalmente istruiti, ai giudici delle sezioni specializzate, con conseguente ritardo nella trattazione e frustrazione delle esigenze di prevenzione.

Conferma ancora più esplicita si ricava dai dati della Corte di Assise, che ha segnato un incremento su base annuale dell'80 %, fortemente influenzato dai numeri dei delitti connotati da violenza di genere e domestica annoverabili nella casistica dei cd. "femminicidi", in forte aumento nonostante che dall'anno 2019 non sia più consentita l'ammissione al giudizio abbreviato, trattandosi di reati astrattamente punibili con la pena dell'ergastolo ai sensi degli artt. 576 e 577 c.p.

Analoga tendenza si registra presso la sezione GIP/GUP, dove sono state registrate nell'anno di riferimento 4.885 nuove iscrizioni specifiche su 36.670 complessive, a dimostrazione di come si tratti di un fenomeno in espansione, in cui ancora non si registrano esiti di contenimento pur a fronte della massiccia attività di contrasto legislativo e dei presidi attivati a vari livelli.

In sofferenza risulta altresì l'area dei delitti contro la pubblica amministrazione, soprattutto di rito collegiale, non fosse altro per la tipologia di istruzione richiesta che somma prove orali, documentali, intercettive e tecniche in senso stretto: settore cui sono preposte due sezioni con 6 collegi complessivi.

L'impegno che richiede la gestione processuale di tali procedimenti, la cui difficoltà compensa il numero alquanto basso delle pendenze complessive (128 processi su 1.714), spiega la lentezza della riduzione dell'arretrato in materia. Il dato è ben più evidente nelle cifre del rito monocratico (1.203 processi su 15.794, pari al 7,6%) cui pure pervengono fascicoli spesso altamente tecnici.

Sostanzialmente stabili appaiono i dati dibattimentali relativi all'area dei reati economici, cui sono preposte 3 sezioni composte da 12 collegi, trattandosi del settore che continua a produrre il maggior numero di assegnazioni ai collegi (503 su 1.714 di rito collegiale, pari al 29,16% e 184 su 15.794 di rito monocratico, pari al 1,17%); in aumento risultano, invece, i processi per reati contro il patrimonio, che da sempre rappresentano la maggior cifra del monocratico e vengono opportunamente distribuiti tra tutti i giudici anche per la superfluità di una specializzazione in materia (essenzialmente furti e rapine), con numeri che, ad onta del pesante trattamento sanzionatorio, soprattutto nel rito collegiale, non decrescono (441 su 1.714 di rito collegiale, pari al 25,6%; 2.275 su 15.794 di rito monocratico, pari al 14,4% circa).

La sezione GIP/GUP registra, al contrario, un calo di notizie di reato sia per ciò che concerne i reati economico/finanziari (da 1.533 al 30 giugno 2022 a 2.034 al 30 giugno 2023 a 1.714 al 30 giugno 2024, - 15% circa); sia per i delitti in danno del patrimonio (da 3.081 al 30 giugno 2022 a 3.897 al 30 giugno 2023 a 2.948 al 30 giugno 2024, - 24% ca.).

Proporzionalmente numerose appaiono altresì le pendenze al dibattimento dei reati colposi (quali omicidi stradali, colpe mediche e violazioni in materia di sicurezza del lavoro), attestate su 328 procedimenti sopravvenuti nel periodo (pari al 2%); numeri compensati dalla difficoltà tecnica che implicano questi procedimenti.

Una menzione particolare, per quantità e qualità del fenomeno criminale, deve essere dedicata ancora una volta ai reati in materia di stupefacenti, che consentono di affermare che risultano pericolosamente modificate le modalità di realizzazione delle condotte criminose.

Appare sempre più frequente, infatti, il coinvolgimento di soggetti che appartengono alle fasce più giovani della popolazione, spesso appena maggiorenni e incensurati, utilizzati per conservare o trasportare consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, normalmente in contatto solo mediato e non diretto con i mandanti. I soggetti in questione vengono normalmente muniti di telefoni cellulari utilizzati per l'occasione oltre che di autovetture a noleggio limitato per il periodo di durata degli incontri con i destinatari delle sostanze.

Il fenomeno si associa a sequestri sempre più importanti dal punto di vista quantitativo sì da trasmettere la convinzione di una diffusione capillare, massiccia ed estesa dei fenomeni dello spaccio e del consumo di sostanze droganti, in special modo cocaina, anche per effetto della riduzione del prezzo che deriva dall'abbondante quantità messa in commercio.

In ogni caso balza agli occhi il dato numerico, che è pari a 153 sopravvenienze per i collegi e, soprattutto, a 2.058 processi per il rito monocratico (ossia il 13% del totale delle pendenze) in ulteriore crescita rispetto all'anno precedente (quando furono 1.984).

Anche l'ufficio GIP/GUP segnala un elevato e crescente flusso di notizie di reato in questa materia (sono sopravvenuti nel periodo 1.307 procedimenti, ossia quasi 5 al giorno, esclusi i festivi) in un settore che il quotidiano fa registrare tuttora di elezione per le indagini della polizia giudiziaria, con limitati successi, evidentemente per la superiore attrattiva di guadagno illecito rispetto al costo del rischio giudiziario.

In definitiva la microcriminalità si divide sostanzialmente quasi in maniera equa tra reati in danno del patrimonio e il mercato illecito

degli stupefacenti, tanto più, per quanto riguarda quest'ultimo, che i fenomeni in assoluto più pericolosi, ossia quelli di tipo associativo confluiscono tra i processi di criminalità organizzata ovvero nei dati dei processi provenienti dalla DDA e non sono compresi nelle cifre ora dette.

La criminalità organizzata, specialmente di stampo mafioso, rappresenta una parte sempre più consistente dell'attività giudiziaria. Al 30 giugno 2023 risultavano pendenti 225 processi DDA (dato in decrescita rispetto ai 261 dell'anno precedente, anche perché le definizioni sono state favorite dalle minori assegnazioni); mentre sui ruoli monocratici risultavano pendenti 15 processi dell'area DDA (rispetto ai 22 dell'anno precedente); va, altresì, segnalato il significativo aumento delle sopravvenienze rispetto all'anno precedente per le due sezioni della Corte di Assise (da 15 nel periodo 1 luglio 2022 – 30 giugno 2023 a 27 nel periodo 1 luglio 2023 – 30 giugno 2024).

L'assegnazione e la trattazione di tali processi, tutti assorbenti, diversamente urgenti e richiedenti un gran numero di udienze, viene ad incidere sulla possibilità di una più rapida definizione delle pendenze restanti.

Una menzione va riservata, infine, alla sezione specializzata per le misure di prevenzione, in ragione dell'impatto e del rilievo socio-economico delle relative procedure.

Al 30 giugno 2024 risultava amministrato, in notevole crescita rispetto ai dati al 30 giugno 2023, un patrimonio composto da 1.004 beni mobili, 1.454 beni immobili, 221 tra aziende e quote societarie, oltre a somme di denaro e valori per euro 12.959.125,82 devoluti al FUG, in sequestro. Sono intervenute confische definitive in relazione a 370 beni mobili, 414 beni immobili, 114 aziende, e quote societarie, somme di denaro e valori pari a euro 12.959.125,82. Si segnala altresì l'incremento esponenziale delle misure di prevenzione adottate nell'ambito di procedimenti per stalking e maltrattamenti.

Quanto al numero dei procedimenti definiti, accanto al calo delle sopravvenienze per l'ufficio GIP/GUP e alla tenuta del dato per il rito collegiale, è evidente il notevole aumento dei processi di rito monocratico (+ 12% ca.) e, soprattutto, della Corte di Assise (addirittura + 80 %)

I restanti dati statistici comparati vedono nell'anno di riferimento per l'ufficio GIP/GUP un incremento delle tempistiche dei decreti di archiviazione nella fascia "da 6 mesi a 1 anno" (11,6% rispetto a 7,8%) e un calo del tutto significativo dei provvedimenti "oltre 2 anni" (1,48% anziché 5,3%), con una sostanziale stabilità delle fasce temporali restanti, a dimostrazione di una chiara accelerazione delle tempistiche di esame delle richieste della Procura della Repubblica e di un importante smaltimento di arretrato con l'obiettivo complessivo di pervenire ad una più adeguata e tempestiva analisi delle istanze da cui l'ufficio è investito dopo avere provveduto ad azzerare l'arretrato consolidato.

Per l'**ufficio del Giudice di pace penale**, persiste la più volte segnalata situazione logistica dell'ufficio, il cui organico, a fronte di un numero complessivo di 210 unità vede solo 58 giudici onorari in servizio, dei quali solo 10 trattano il contenzioso penale, con una situazione che definire drammatica è eufemistico e che palesa il rischio concreto della paralisi della giustizia di pace penale.

Il risultato in termini statistici testimonia, nondimeno, il progressivo abbattimento delle pendenze dibattimentali (passate dalle 2.991 dell'anno precedente alle attuali 2.495, con una riduzione del 16,6%): tendenza che oramai perdura da anni grazie al particolare impegno dei giudici onorari addetti nonostante le pesantissime scoperture descritte.

Presso il **Tribunale di Cassino** nell'anno giudiziario in esame, con riferimento al settore del dibattimento monocratico, le sopravvenienze sono state di 980 fascicoli (a fronte dei 1.356 dell'anno precedente), con una diminuzione del 27,7%; le definizioni sono state 2.303 (a fronte delle 2.418 dell'anno precedente), con una riduzione del 4,8%; di conseguenza, si sono ridotte le pendenze finali del 27%, ammontando esse alle attuali 3.572 a fronte delle 4.906 dello scorso anno.

Altrettanto consistente è stato il decremento delle nuove iscrizioni al dibattimento collegiale, passate dalle 105 dell'anno precedente alle 81 dell'anno in corso, con una diminuzione del 22,9%; le definizioni sono state 83 (a fronte delle 63 dell'anno precedente), con un aumento del 31,7%; di conseguenza le pendenze finali sono diminuite dello 0,7%, ammontando a 286 processi a fronte dei 288 dello scorso anno.

Quanto all'ufficio GIP/GUP noti, il numero dei procedimenti iscritti è stato pari a 3.354 (a fronte dei 2.813 dell'anno precedente), con un aumento del 19,2%, risulta un aumento delle definizioni che sono state 5.293 (a fronte delle 5.095 dell'anno precedente), con un aumento del 3,9%; di conseguenza sono fortemente ridotte anche le pendenze finali che ammontano a 2.701, con una sostanziale riduzione di quasi un terzo rispetto alle 4.640 dello scorso anno (-41,8%).

Stabili, allo stato, gli effetti deflattivi determinati dalla realizzazione di condotte riparatorie. Si è invece registrata una considerevole diminuzione dei procedimenti inerenti ai reati perseguibili a querela, a seguito dell'estensione del regime di procedibilità a querela operata dalla riforma Cartabia, nonché della istituzionalizzazione della cd. rinuncia implicita alla pretesa punitiva in dibattimento.

Si segnala ancora una notevole incidenza della nuova regola processuale contenuta nell'art. 408 c.p.p. (come novellato dall' art. 22, co. 1, lett. e) del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150), la quale impone al pubblico ministero la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna. Infatti, dai primi riscontri, relativi soprattutto all'anno appena decorso, emerge un significativo aumento delle richieste di archiviazione, che sfiora il 25%.

Allo stato l'introduzione della c.d. udienza predibattimentale, disciplinata dagli artt. 554 *bis* e ss. c.p.p., non ha prodotto un aumento del ricorso ai riti alternativi nell'ambito della competenza del giudice monocratico e non si è dunque tradotta in una riduzione dei tempi di definizione del processo.

In linea con i programmi di gestione dei processi penali ex art. 37 d.l. n. 98/ 2011, conv. dalla l. n. 111/2011, la sezione penale, nonostante le segnalate problematiche ed utilizzando le risorse garantite dall'ufficio per il processo, sta proficuamente attuando il piano volto allo smaltimento dei procedimenti di più datata iscrizione a ruolo, che vengono definiti con carattere di priorità mediante fissazione di udienze con rinvii temporalmente contenuti.

La procedura di videoregistrazione di alcune fasi processuali ha segnato difficoltà nell'utilizzo delle aule, alcune delle quali o non sono

fornite della necessaria attrezzatura o registrano frequenti guasti. Tale circostanza incide pesantemente sul numero delle udienze celebrate che non possono essere implementate se non in misura molto esigua. Va ancora segnalato che nel corso del 2024 è stato introdotto l'applicativo APP, sebbene con funzionalità limitate. Anche in questo caso il capo dell'ufficio stigmatizza le non poche problematiche tecniche del sistema e la non perfetta aderenza con gli schemi lavorativi dei magistrati. L'utilizzo di detto applicativo ha comportato un rallentamento dei tempi rispetto allo smaltimento con il tradizionale sistema analogico.

Presso il **Tribunale di Frosinone** nell'anno giudiziario in esame, nel settore del dibattimento monocratico, le sopravvenienze sono state di 887 fascicoli (a fronte dei 1.534 dell'anno precedente), con una diminuzione del 42,2%; le definizioni sono state 1.930 (a fronte delle 2.371 dell'anno precedente), con una riduzione del 18,6%; di conseguenza, si sono ridotte le pendenze finali del 36,5%, ammontando esse alle attuali 1.813 a fronte delle 2.856 dello scorso anno.

Altrettanto consistente è stato il decremento delle nuove iscrizioni al dibattimento collegiale, passate dalle 80 dell'anno precedente alle 60 dell'anno in corso, con una diminuzione del 25%; le definizioni sono state 71 (a fronte delle 80 dell'anno precedente), con una diminuzione dell'11,3%; ciò nonostante, le pendenze finali sono diminuite del 7,7%, ammontando a 131 processi a fronte dei 142 dello scorso anno.

Quanto all'ufficio GIP/GUP noti, il numero dei procedimenti iscritti è stato pari a 3.157 (a fronte dei a 3.270 dell'anno precedente), con una diminuzione del 3,5%; risulta una modesta diminuzione delle definizioni che sono state 3.055 (a fronte delle 3.087 dell'anno precedente), con una riduzione dell'1,0%; di conseguenza sono aumentate anche le pendenze finali che ammontano a 1.190, rispetto alle 1.088 dello scorso anno (+9,4%).

L'andamento del contenzioso penale nel circondario di Frosinone non denota specificità significative rispetto ai dati statistici aggregati a livello nazionale. Infatti, il contenzioso numericamente più significativo si concentra sui reati per violazione della legge sugli stupefacenti, contro il patrimonio e relativi al cd. codice rosso, mentre le altre ipotesi di reato hanno una consistenza numerica molto meno significativa.

Il circondario del Tribunale di Frosinone è solo marginalmente interessato da infiltrazioni della criminalità organizzata, posto che negli ultimi anni si sono tenuti solo sporadici processi per fatti riconducibili a soggetti ritenuti appartenere alla mafia od alla camorra. Nondimeno nell'ultimo anno presso l'ufficio del GIP\GUP sono stati iscritti procedimenti per associazioni per delinquere di vario genere, alcuni dei quali pervenuti alla fase dibattimentale. Si tratta di procedimenti per fatti connessi al traffico di stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione ed a reati predatori.

Negli ultimi anni si è assistito, però, al tentativo, ad opera di soggetti vicini a famiglie di etnia rom oramai stanziali a Roma, Ostia e Latina, di imporre ad alcuni esercizi commerciali il pagamento di una sorta di "protezione"; tentativo, a quanto consta, non riuscito anche per la pronta celebrazione a carico di costoro di processi esitati in condanne (risulta attualmente pendete presso il Tribunale di Perugia un procedimento penale per minacce rivolte nel corso dell'ultima udienza al presidente del collegio giudicante ed al pubblico ministero).

I reati in materia di immigrazione sono del tutto residuali nel complesso dell'attività giurisdizionale del circondario, posto che nell'anno giudiziario sono pervenuti alla fase dibattimentale solo pochissimi processi in materia. Risultano in diminuzione nella fase dibattimentale i reati contro la pubblica amministrazione, spesso di difficile gestione. Infatti, sono stati iscritti solo 5 processi nel periodo in esame.

In diminuzione il numero di procedimenti per violazione del testo unico in materia di stupefacenti, ammontando le iscrizioni a poco meno di 40. Peraltro, in molti casi i procedimenti originano da arresti in flagranza e dunque il fenomeno, oltre che diffuso ed allarmante, genera un rilevante carico di lavoro per la sezione penale. In incremento rimangono, anche per la maggiore attenzione al fenomeno generata dall'approvazione della legge nota come "codice rosso", i reati contro la persona ed in particolare contro le donne. Basti al riguardo considerare che al dibattimento sono stati iscritti 65 procedimenti per violazione degli artt. 612 *bis* c.p. e 572 c.p., che costituiscono le fattispecie tipiche in tema di violenza di genere e che risultano in aumento rispetto all'anno precedente. Mentre non si registrano condotte di sfruttamento del lavoro, si segnala di contro una riduzione delle iscrizioni per reati

predatori. Infatti, sono pervenuti a dibattimento 228 procedimenti per furti e rapine a fronte di 416 nell'anno precedente.

Numericamente non significativi i reati in materia economica, segnalandosi solo 10 procedimenti per bancarotta, mentre il dato per i reati tributari è stabile rispetto agli anni precedenti. Allarmante, ed in leggera crescita, infine il numero dei reati colposi. Infatti, si sono registrate complessivamente 9 iscrizioni per omicidi colposi.

Nel territorio di competenza del **Tribunale di Latina**, nell'anno giudiziario in esame, le sopravvenienze presso il settore del dibattimento monocratico sono state di 1.992 fascicoli (a fronte dei 3.067 dell'anno precedente), con una diminuzione del 35,1%; le definizioni sono state 3.580 (a fronte delle 3.895 dell'anno precedente), con una riduzione dell'8,1%; di conseguenza, si sono ridotte le pendenze finali del 16,4%, ammontando esse alle attuali 8.108 a fronte delle 9.696 dello scorso anno.

Altrettanto consistente è stato il decremento delle nuove iscrizioni al dibattimento collegiale, passate dalle 286 dell'anno precedente alle 223 dell'anno in corso, con una diminuzione del 22%; le definizioni sono state 221 (a fronte delle 216 dell'anno precedente), con un aumento del 2,3%; le pendenze finali sono sostanzialmente stabili con un aumento solo dello 0,3%, ammontando a 627 processi a fronte dei 625 dello scorso anno.

Quanto all'ufficio GIP/GUP noti, il numero dei procedimenti iscritti è stato pari a 5.323 (a fronte dei 5.328 dell'anno precedente), con una diminuzione dello 0,1%; risulta una rilevante diminuzione delle definizioni che sono state 3.787 (a fronte delle 6.660 dell'anno precedente), con una riduzione significativa del 43%; di conseguenza sono aumentate anche le pendenze finali che ammontano a 5.661, rispetto alle 4.125 dello scorso anno con aumento del 37,2%.

Sul territorio operano delle pericolose organizzazioni criminali oggetto di attenzione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma che ha avviato numerosi processi particolarmente rilevanti che hanno impegnato e stanno impegnando sia il Tribunale che la Corte di Assise di Latina. Ciascun collegio ha più di 200 processi, tra i quali 17 processi della DDA in materia di criminalità organizzata sia

nel settore degli stupefacenti sia in quello delle estorsioni e dell'usura. La Corte di assise è stata interessata nel periodo precedente dall'afflusso straordinario di 7 processi, di questi 5 sono stati definiti, ma nel periodo in esame ne è pervenuto un altro. Questa situazione determina, di fatto, la difficoltà a gestire i processi con detenuti e la sostanziale impossibilità di portare avanti, in tempi ragionevoli, processi complessi con imputati liberi.

Per quanto riguarda l'immigrazione si sono celebrati diversi processi, anche in Corte di Assise, aventi ad oggetto traffici illeciti relativi al rilascio di permessi di soggiorno; ciò soprattutto con riferimento alla numerosa comunità indiana che lavora presso le aziende agricole e che spesso è composta da persone che non detengono un regolare permesso di soggiorno. Questo fenomeno incide anche sui diversi processi in materia di caporalato che hanno impegnato e stanno impegnando sia l'ufficio GIP che il dibattimento, che risultano molto impegnativi per la difficoltà di ascoltare testimoni che spesso non parlano italiano ed hanno difficoltà ad esprimersi anche nella loro lingua.

Numerosi sono i processi in materia di maltrattamenti e quelli di bancarotta, tra i quali un numero preponderante di procedimenti è riferibile a condotte collegate alla mancata consegna della documentazione contabile, cui si aggiungono, in misura minore, più complesse condotte distrattive.

Presso il **Tribunale di Rieti**, nell'anno giudiziario in esame, le sopravvenienze presso il settore del dibattimento monocratico sono state di 835 fascicoli (a fronte dei 720 dell'anno precedente), con un aumento del 16,0%; le definizioni sono state 979 (a fronte delle 1.126 dell'anno precedente), con una riduzione del 13,1%; di conseguenza, si sono ridotte le pendenze finali dell'11,0%, ammontando esse alle attuali 1.164 a fronte delle 1.308 dello scorso anno.

Altrettanto consistente è stato l'aumento delle nuove iscrizioni al dibattimento collegiale, passate dalle 19 dell'anno precedente alle 25 dell'anno in corso, con un incremento del 31,6%; le definizioni sono state 32 (a fronte delle 27 dell'anno precedente), con un aumento del 18,5%; le pendenze finali sono diminuite dell'11,0%, ammontando a 54 processi a fronte dei 61 dello scorso anno.

Quanto all'ufficio GIP/GUP noti, il numero dei procedimenti iscritti è stato pari a 2.363 (a fronte dei 2.961 dell'anno precedente), con una diminuzione del 20,2%; risulta una rilevante diminuzione delle definizioni che sono state 1.854 (a fronte delle 2.735 dell'anno precedente), con una riduzione significativa del 32,2%; di conseguenza sono aumentate anche le pendenze finali che ammontano a 1.369, rispetto alle 860 dello scorso anno con aumento del 59,2%.

Il Tribunale segnala, per la rilevanza sociale che assumono, i delitti di violenza sessuale (artt. 609-*bis* e ss. c.p.), *stalking* (art. 612-*bis* c.p.), per fatti spesso accaduti in ambito familiare, e di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) in danno del coniuge o del convivente *more uxorio*, con competenza collegiale, se commessi in presenza di minori. Assai frequenti sono le richieste di misure cautelari, anche non detentive, per i procedimenti in tali materie.

Rilievo particolare hanno poi assunto i procedimenti per truffa, conseguenti all'assegnazione di fondi per alloggi post sisma del 2016 (cosiddetto contributo di autonoma sistemazione), nonché i procedimenti per la ipotizzata falsa dichiarazione ai fini della percezione del reddito di cittadinanza. L'art. 131 *bis* c.p. ha ormai assunto un certo rilievo, non tanto in termini di significativo abbattimento delle pendenze quanto come strumento che consente di ridefinire i margini di rilevanza della offensività, in un sistema di azione penale obbligatoria.

Quanto al **Tribunale di Tivoli**, nell'anno giudiziario in esame, le sopravvenienze nel settore del dibattimento monocratico sono state di 1.919 fascicoli (a fronte dei 2.022 dell'anno precedente), con diminuzione del 5,1%; le definizioni sono state 2.399 (a fronte delle 2.501 dell'anno precedente), con una riduzione del 4,1%; di conseguenza, si sono ridotte le pendenze finali dell'8,9%, ammontando esse alle attuali 4.942 a fronte delle 5.422 dello scorso anno.

Altrettanto consistente è stata la riduzione delle nuove iscrizioni al dibattimento collegiale, passate dalle 157 dell'anno precedente alle 120 dell'anno in corso, con decremento del 23,6%; le definizioni sono state 129 (a fronte delle 120 dell'anno precedente), con un aumento del 7,5%; le pendenze finali sono diminuite del 2%, ammontando a 441 processi a fronte dei 450 dello scorso anno.

Quanto all'ufficio GIP/GUP noti, il numero dei procedimenti iscritti è stato pari a 6.070 (a fronte dei 6.323 dell'anno precedente), con una riduzione del 4%; risulta una diminuzione delle definizioni, che sono state 5.845 (a fronte delle 6.239 dell'anno precedente), con una riduzione del 6,3%; di conseguenza sono aumentate anche le pendenze finali che ammontano a 2.879, rispetto alle 2.654 dello scorso anno con un incremento dell'8,5%.

Il Tribunale segnala, per la rilevanza sociale che assumono ed il volume ingente delle richieste del pubblico ministero sul totale delle azioni penali esercitate, i delitti di violenza sessuale, *stalking*, per fatti spesso accaduti in ambito familiare, e di maltrattamenti in famiglia in danno del coniuge o del convivente *more uxorio*. Assai frequenti sono le richieste di misure cautelari, anche non detentive, per i procedimenti in tali materie. Questi procedimenti incidono, oltre che sulle attività dei collegi e dei giudici monocratici penali, soprattutto sul lavoro dell'ufficio GIP/GUP che risulta sottodimensionato rispetto al numero di richieste cautelari alle quali deve fare fronte. Significative sono, peraltro, le attività criminali delle associazioni per delinquere, soprattutto in materia di traffico di sostanze stupefacenti, trattandosi di un territorio che confina direttamente con quello del Tribunale di Roma, nel quale operano agguerriti *clan* che fanno capo sia alla criminalità organizzata autoctona, che alle mafie tradizionali ed anche ad associazioni per delinquere composte da cittadini stranieri, con frequente uso della violenza quale mezzo ordinario per risolvere i contrasti per il predominio sulle piazze di spaccio.

Quanto al **Tribunale di Velletri**, nell'anno giudiziario in esame, le sopravvenienze presso il settore del dibattimento monocratico sono state di 2.915 fascicoli (a fronte dei 3.609 dell'anno precedente), con diminuzione del 19,2%; le definizioni sono state 4.253 (a fronte delle 4.281 dell'anno precedente), con una riduzione dello 0,7%; di conseguenza, si sono ridotte le pendenze finali del 14,5%, ammontando esse alle attuali 7.874 a fronte delle 9.212 dello scorso anno.

Altrettanto consistente è stato l'aumento delle nuove iscrizioni al dibattimento collegiale, passate dalle 204 dell'anno precedente alle 174 dell'anno in corso, con incremento del 17,2%; le definizioni sono state 138 (a fronte delle 226 dell'anno precedente), con una riduzione

del 38,9%; le pendenze finali sono aumentate del 12,6%, ammontando a 588 processi a fronte dei 522 dello scorso anno.

Quanto all'ufficio GIP/GUP noti, il numero dei procedimenti iscritti è stato pari a 7.898 (a fronte dei 7.764 dell'anno precedente), con un aumento dell'1,7%; risulta una rilevante diminuzione delle definizioni che sono state 8.145 (a fronte delle 10.053 dell'anno precedente), con una riduzione significativa del 19%; di conseguenza sono diminuite anche le pendenze finali che ammontano a 3.423, rispetto alle 3.670 dello scorso anno con diminuzione del 6,7%.

Il capo dell'ufficio segnala la celebrazione di numerosi processi per associazione di tipo mafioso, che confermano come il territorio veliterno abbia ormai subito le infiltrazioni delle varie associazioni criminali operanti in territori limitrofi. Numerose sono oramai le associazioni di tipo mafioso gravitanti in particolare sulla costa (Pomezia, Torvaianica, Anzio e Nettuno) che, avvalendosi della forza intimidatrice del metodo mafioso, realizzano una molteplicità di reati di varia natura, dal traffico degli stupefacenti alle armi, dall'usura alle estorsioni, ai reati di natura finanziaria, infiltrandosi anche nell'ambito della pubblica amministrazione.

Giova rilevare che, oltre alle associazioni autoctone, vi è una vera e propria *escalation* di associazioni importate da altri territori che comportano molteplici problematiche di ordine pubblico e giurisdizionale. Di conseguenza numerosissimi sono i reati di detenzione e spaccio di *hashish*, *marijuana* e cocaina, reati posti in essere indistintamente in tutti i Comuni del territorio e non solo da persone di giovane età; vi sono anche numerosi processi relativi a reati contro la pubblica amministrazione, con vari procedimenti nei confronti di amministratori di numerosi Comuni del territorio.

Il periodo di interesse per la presente relazione ha visto un ulteriore incremento dei reati rientranti nel c.d. "codice rosso", ricollegabili, nello specifico contesto territoriale, anche ad una scarsa scolarizzazione. La competenza collegiale per i reati di maltrattamenti aggravati dalla presenza di un minore ha comportato un rilevante aumento dei processi celebrati dinanzi al collegio, con il conseguente rallentamento

dell'attività complessiva dello stesso, anche in considerazione delle articolate istruttorie che questi procedimenti impongono.

Elevato resta il numero dei processi per rapine ed estorsioni aggravate, spesso con imputati sottoposti a misure cautelari custodiali. La crisi economica e finanziaria degli ultimi anni ha segnato il settore penale anche nel territorio veliterno tanto che reati societari e fiscali, ovvero tutti quei reati che hanno un impatto diretto e indiretto sull'economia, hanno avuto un incremento: in particolare sono numerosi i reati di bancarotta fraudolenta, alcuni piuttosto complessi per le rilevanti dimensioni delle società fallite e per la presenza di reati finanziari. Quanto ai reati colposi vanno segnalati gli omicidi stradali, gli infortuni sul lavoro, mentre è scarsa la pendenza di reati in materia di responsabilità medica.

Presso il **Tribunale di Viterbo** si segnala, nel settore del dibattimento penale monocratico, un aumento delle sopravvenienze del 19,7% (atteso che dalle 1.521 del periodo precedente si è passati alle 1.820 del periodo in esame) e un incremento delle definizioni del 30,7% (passando a 1.382 rispetto alle 1.057 precedenti).

L'analisi dei flussi relativi al dibattimento con rito collegiale registra una stabilizzazione delle sopravvenienze (rimaste 57 come nel periodo precedente), una riduzione delle definizioni del 19,5% (passate dalle 77 del periodo precedente alle attuali 62) e una modesta riduzione del 3% delle pendenze finali (passate da 169 a 164).

Con riferimento all'ufficio GIP/GUP noti, si segnala che, a fronte di 3.219 iscrizioni (in lievissima diminuzione dello 0,2% rispetto alle 3.227 dello scorso anno), risultano definiti 3.142 procedimenti (in diminuzione del 9,5% rispetto ai 3.472 dello scorso anno), con un aumento delle pendenze finali del 5% (essendo pari a 1.614, a fronte delle 1.537 dello scorso anno).

Risulta confermata la tendenza, già riscontrata negli anni precedenti, all'aumento dei procedimenti relativi a reati rientranti nella categoria del c.d. "codice rosso", con particolare riferimento alle fattispecie dei maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e degli atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.). Nella fase dibattimentale, in attuazione dei criteri di priorità di cui all'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p., alla trat-

tazione di tali processi è garantito ampio spazio nell'ambito di ogni udienza, anche tenuto conto della complessità dell'attività istruttoria che la natura dei delitti impone. Le fattispecie maggiormente ricorrenti attengono a reati contro la persona, soprattutto quelli rientranti nel campo di applicazione del "codice rosso" (artt. 572 c.p., 612-*bis* c.p., 609-*bis* c.p., 609-*quater* c.p.). Da non trascurare la tendenza delle persone offese, allorché sono escusse in dibattimento, a minimizzare o, non di rado, a negare le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto alla polizia giudiziaria, che hanno determinato l'avvio del procedimento.

Altro ambito nel quale si registra un continuo incremento è quello dei procedimenti in materia di sostanze stupefacenti, di competenza del Tribunale in composizione monocratica; elevato è, inoltre, il numero di procedimenti relativi a reati contro il patrimonio, in particolare numerosi sono quelli inerenti ai delitti di truffa, specialmente a danno di persone anziane. Meritano essere segnalati, inoltre, perché sintomatici della tendenza del contenzioso penale di cui si occupa l'ufficio ormai da diverso tempo, i procedimenti per omicidio stradale, per sfruttamento dei lavoratori, per responsabilità medica, per violazione della disciplina sull'immigrazione, per reati contro la pubblica amministrazione e in materia economica.

Riferisce il capo dell'ufficio che soltanto una ridotta percentuale dei processi viene definita al dibattimento mediante i riti alternativi (in particolare giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta delle parti); invece presso l'ufficio GIP/GUP si è registrato un aumento delle richieste definitive sotto forma di richieste di archiviazione, decreti penali di condanna e giudizi immediati, cui fanno seguito in numero cospicuo le richieste di riti alternativi. In sede dibattimentale il numero degli imputati non supera, in media, quello di cinque, sia nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica sia in quelli di competenza del Tribunale collegiale.

17. La magistratura onoraria

Per quanto riguarda il contributo della magistratura onoraria, anche per il settore penale è stato evidenziato, da parte degli uffici del distretto, il dato numerico della scopertura dei ruoli che rileva nella

misura di circa l'80% per i GOP addetti ai Tribunali e in misura ancor più significativa rispetto ai GOP addetti all'ufficio del Giudice di pace.

Inoltre, come già rilevato anche per il settore civile, la recente riforma della magistratura onoraria ha suddiviso i GOP tra “confermati” e in attesa di conferma e, nell'ambito dei primi, tra coloro che hanno optato per il “tempo esclusivo” e coloro che non hanno esercitato l'opzione, restando a tempo parziale, con possibilità di utilizzazione completamente diverse, come chiarito nella recente circolare del CSM del 5 luglio 2023.

Il complesso di tali novità fa sì che il contributo offerto dalla magistratura onoraria, per lo più limitato al settore monocratico, dove però è di fondamentale importanza stante la grave carenza del personale togato, non può che essere in concreto limitato e condizionato sia dal numero insufficiente, sia dalla limitata disponibilità oraria, atteso che la larga maggioranza ha optato per l'impegno parziale. Per i medesimi motivi anche gli uffici del Giudice di pace sono soggetti ad un *deficit* di operatività.

Per far fronte, in particolare, a tale ultima situazione, sarebbe opportuno un ripensamento della dislocazione territoriale degli uffici del Giudice di pace, che consenta un recupero delle risorse (nel distretto di Roma vi sono anche uffici con uno o due magistrati) e una razionalizzazione della rete territoriale, sostanzialmente ancora ferma alla realtà post-unitaria e ad una condizione dei trasporti e della rete viaria ormai del tutto irrealistica.

La recente riforma, oltre alla giusta sistemazione lavorativa, retributiva e previdenziale dei magistrati onorari che hanno ormai ultimato le procedure di stabilizzazione, prevede la possibilità di un più ampio impiego degli stessi, ma persistono limiti significativi soprattutto quanto alla possibilità di svolgimento delle funzioni nei collegi giudicanti, che, al contrario, avrebbe potuto essere ampliata proprio per la presenza di altri due magistrati professionali nel medesimo collegio.

Il numero dei giudici onorari destinati al settore penale è sceso al minimo (tanto che ognuno degli stessi è frequentemente assegnatario di un doppio ruolo) ed è, peraltro, condizionato dalla scelta per la non esclusività della funzione dai più esercitata: fatto che ha inciso

profondamente sulla gestione del personale di magistratura nel suo complesso. Peraltro, pure in caso di opzione per l'esclusività dell'esercizio della funzione, ridotto è l'impegno da essi esigibile in virtù dei limiti normativi.

PARTE QUARTA

LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

18. Il Tribunale di sorveglianza e l'Ufficio di sorveglianza.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, come noto, è il più grande Tribunale di sorveglianza del Paese e ha giurisdizione esclusiva a livello nazionale in materia di reclami avverso i decreti di applicazione/proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41 *bis* ord. pen. e sulle istanze di benefici penitenziari avanzate da collaboratori di giustizia, istanze che incidono tanto sul fronte collegiale, tanto su quello monocratico. In entrambi i casi trattasi di competenza funzionale inderogabile, che viene a gravare pesantemente sul carico di lavoro di un ufficio già particolarmente oberato, gravato da importanti scoperture degli organici sia di magistratura, che del personale amministrativo.

Per quanto riguarda l'attività collegiale del **Tribunale di sorveglianza**, nel periodo si è avuta la sopravvenienza di 16.020 procedimenti, con un significativo aumento rispetto al decorso anno, durante il quale erano stati iscritti 15.329 nuovi affari. Nonostante la non favorevole situazione degli organici, si è ridotto – in modesta misura – l'indice di produttività, con la eliminazione di 16.464 procedimenti (rispetto ai 16.597 del periodo precedente), che non ha bilanciato il flusso di procedimenti in entrata e ha prodotto un saldo (modestamente negativo) del 2,3%; pertanto, si è passati da una pendenza ad inizio periodo di 19.163 ad una pendenza a fine periodo di 18.719.

Con specifico riferimento al settore delle misure alternative, inclusi i differimenti dell'esecuzione della pena, sono state accolte 2.520 istanze; a detto numero vanno aggiunte le misure alternative concesse dall'organo monocratico (134) di cui si dirà con riferimento all'attività dell'Ufficio di sorveglianza.

Nel dettaglio, sono state definite:

- 1) 5.001 istanze di affidamento in prova al servizio sociale, su una sopravvenienza di 4.495;

- 2) 382 istanze di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, su una sopravvenienza di 372;
- 3) 971 istanze di differimento dell'esecuzione della pena obbligatorio o facoltativo, anche nelle forme della detenzione domiciliare, su una sopravvenienza di 1.003;
- 4) 4.709 istanze di detenzione domiciliare (nelle sue diverse specie), su una sopravvenienza di 4.358;
- 5) 546 istanze di semilibertà, su una sopravvenienza di 525;
- 6) 76 istanze di liberazione condizionale, su una sopravvenienza di 64.

Sono stati adottati 1.838 provvedimenti concessori in materia di affidamento in prova al servizio sociale, 99 in materia di affidamento terapeutico, 1.362 in materia di detenzione domiciliare, 200 differimenti dell'esecuzione della pena, obbligatori o facoltativi, anche nelle forme della detenzione domiciliare, 11 in materia di semilibertà, 3 in materia di liberazione condizionale.

Un ambito dell'attività del Tribunale cui è stata rivolta specifica attenzione è quello che riguarda i reclami avverso i provvedimenti relativi allo speciale regime carcerario previsto nell'art. 41 *bis* ord. pen. Al 30 giugno 2024 i soggetti detenuti, ristretti in regime detentivo differenziato ex art. 41 *bis* ord. pen., risultavano complessivamente 744. A fronte di una sopravvenienza di 356 procedimenti, vi sono state 362 definizioni, e la pendenza è aumentata da 238 procedimenti ad inizio periodo a 1.231 procedimenti a fine periodo. In materia di reclami ex art. 41 *bis* ord. pen. si è assistito ad una netta riduzione dei tempi di trattazione e di definizione dei procedimenti, tant'è che oggi il procedimento viene fissato innanzi al collegio entro 5/6 mesi dall'iscrizione, mentre fino a qualche mese fa i tempi di attesa erano di circa 12/18 mesi; a tal fine, è stato aumentato il numero dei procedimenti assegnati ai magistrati per ogni udienza, sostanzialmente azzerando l'arretrato di fascicoli in attesa di fissazione della data dell'udienza di trattazione. Pertanto, allo stato, non solo si registra una contrazione dei tempi di definizione, ma il fascicolo appena iscritto viene tempestivamente assegnato al magistrato relatore e ne viene fissata l'udienza di trattazione.

Le pendenze per i procedimenti relativi ai cc.dd. "liberi sospesi" presso il Tribunale di sorveglianza di Roma al 30 giugno 2024 ammontavano a complessivi 6.600 fascicoli; si tratta di procedimenti in

attesa della fissazione dell'udienza per pene detentive residue anche consistenti (per lo più fino a quattro anni di reclusione), per i quali le Procure, ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., hanno sospeso l'esecuzione dell'ordine per la carcerazione *sine die* in attesa della decisione della magistratura di sorveglianza.

Tali dati confermano come il non aver dotato il settore della sorveglianza di risorse umane per la realizzazione dell'ufficio per il processo compromette, in ultima analisi, l'impegno stesso, assunto in sede europea dall'Italia, di contrarre il *disposition time* nel processo penale, non includendovi l'esecuzione delle condanne, in gran parte sospese fino alle determinazioni della magistratura di sorveglianza, che tardano ad arrivare a causa della carenza delle risorse disponibili. Il che vale quanto dire che la contrazione dei tempi del processo penale, prevista a livello europeo, è inutilmente limitata alla sola fase cognitiva, con l'obiettivo di accelerare le pronunce definitive senza, tuttavia, dare una spinta acceleratoria alla esecuzione delle pene, pur essendo evidente la determinante incidenza di quest'ultima sui tempi della giustizia penale.

Per quanto riguarda l'attività degli **Uffici di sorveglianza del territorio (Roma, Frosinone e Viterbo)**, nel periodo di riferimento la sopravvenienza è stata connotata da una modesta diminuzione del 2,9%, essendosi iscritti 43.367 nuovi affari (rispetto ai 44.662 dell'anno precedente), mentre le definizioni si attestano su quota 41.366 affari con riduzione del 7,9% rispetto ai precedenti 44.937 definiti nel periodo antecedente; la pendenza è pari a 21.927 procedimenti, in lieve incremento del 10% rispetto a quella registrata nell'anno precedente di 19.926 procedimenti.

In sintesi, emerge che, nonostante le forti criticità, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha un indice di produttività assai elevato: sono stati definiti nell'anno 18.719 affari di Tribunale e 29.828 affari di Ufficio di sorveglianza, in totale 48.547 affari. Una buona parte dell'attività è costituita dalla definizione delle istanze tese al conseguimento di misure alternative, che è sicuramente il settore di maggior rilievo per gli interessi dell'utenza: nell'anno sono state concesse 3.539 misure *extramurarie* in sede collegiale e monocratica.

Si tratta di un numero che è ancora troppo basso per assicurare adeguata funzionalità al sistema penitenziario, il quale si confronta con

una popolazione carceraria che continua ad essere eccessiva in rapporto alle risorse umane di cui esso dispone (soprattutto quanto ai profili degli educatori, degli psicologi e degli assistenti sociali). La riduzione del numero dei detenuti costituisce infatti presupposto indispensabile perché il trattamento *intra moenia* assuma fisiologicamente connotati tali da garantire il perseguimento di quella funzione di rieducazione e reinclusione sociale che la nostra Costituzione vi ricollega.

Non può disconoscersi, nondimeno, che i risultati conseguiti, in termini di produttività dell'ufficio nel suo complesso, seppure ancora insufficienti ad un significativo abbattimento dell'arretrato, meritano grande apprezzamento, se si considerano le problematiche ed i condizionamenti negativi sopra esposti: una scoperta del personale amministrativo sempre più significativa, un organico del personale di magistratura mai interamente coperto e nel secondo semestre caratterizzato da importanti vacanze, assenze ed esoneri, una dotazione di strumenti informatici inadeguata ed insufficiente, una logistica carente e disfunzionale alle esigenze, e non da ultimo il continuo ampliamento delle competenze della magistratura di sorveglianza ascrivibile alle varie riforme susseguitesì in materia di ordinamento penitenziario.

A fronte di questa critica situazione, va evidenziato come la condizione della popolazione carceraria, in tutti gli istituti penitenziari del distretto, rappresenta un dato sempre più allarmante e tristemente noto: il sovraffollamento, le criticità allocative, l'insufficienza di strutture per malati psichiatrici, le enormi difficoltà operative riscontrabili quotidianamente in tutto il contesto lavorativo di riferimento (istituti penitenziari, UEPE, operatori di P.G., del DAP e delle ASL) sottopongono l'ufficio ad un lavoro sempre più pressante, aggravato da riforme in materia penitenziaria non accompagnate da previsioni di incremento di risorse, che anzi sono decisamente decrescenti.

La necessità di provvedere, con sempre maggiore sollecitudine e in quantità sempre più elevate, in ordine alle numerosissime domande per la concessione di benefici penitenziari, alla cui intensità e frequenza ormai è impossibile tenere testa, dimostra come la materia trattata dalla magistratura di sorveglianza sia stata sottostimata nell'ambito delle priorità delle politiche giudiziarie, così come è stata sottovalutata anche la reale portata giuridico-sociale dell'esecuzione della pena.

Si rivela, così, la realtà di un ufficio che opera in condizioni di pesantissima sofferenza e che, nonostante le diverse ed apprezzabili iniziative gestionali, non ha avuto altra alternativa se non quella di un corposo rallentamento dell'azione giudiziaria in settori non caratterizzati dall'urgenza.

Quanto alla situazione delle strutture penitenziarie si osserva che l'Ufficio di sorveglianza di Roma esercita la vigilanza sui seguenti istituti di pena, dove, al 30 giugno 2024, risultavano ristretti complessivamente 6.788 detenuti:

- 1) casa circondariale di Roma-Rebibbia N.C., adibita, oltre che alla custodia di detenuti "comuni", anche alla custodia di detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41 *bis* ord. pen. (n. 1.556 detenuti);
- 2) casa circondariale di Roma-Rebibbia femminile (n. 358 detenute);
- 3) casa circondariale di Roma-Rebibbia III casa (n. 81 detenuti);
- 4) casa di reclusione di Roma-Rebibbia (n. 286 detenuti);
- 5) casa circondariale di Roma-Regina Coeli (n. 1.129 detenuti);
- 6) casa circondariale di Latina (n. 121 detenuti);
- 7) casa circondariale di Velletri (n. 594 detenuti);
- 8) casa circondariale di Civitavecchia (n. 536 detenuti);
- 9) casa di reclusione di Civitavecchia (n. 68 detenuti);

Al Tribunale di sorveglianza di Roma fanno capo:

- l'Ufficio di sorveglianza di Frosinone, che esercita la vigilanza sui seguenti istituti di pena dove risultano ristretti complessivamente n. 895 detenuti:
 - 10) casa circondariale di Frosinone (n. 621 detenuti);
 - 11) casa di reclusione Paliano (n. 59 detenuti) ove sono ristretti anche i collaboratori di giustizia;
 - 12) casa circondariale di Cassino (n. 215 detenuti);
- l'Ufficio di sorveglianza di Viterbo, che esercita la vigilanza sui seguenti istituti di pena dove risultano ristretti complessivamente n. 1.164:
 - 13) casa circondariale di Viterbo (n. 672 detenuti)
 - 14) casa circondariale di Rieti (n. 492 detenuti)

Complessivamente, nel distretto sono presenti 14 istituti penitenziari, con una popolazione al 30 giugno 2024 pari a 6.788 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 5.281. Nella Regione Lazio la popolazione detenuta è pari ad oltre l'11% della popolazione presente in tutti gli istituti penitenziari italiani (61.480 detenuti in tutta Italia); si tratta della quarta regione per numero di detenuti, preceduta da Lombardia, Campania e Sicilia, le quali, tuttavia, hanno più Tribunali ed Uffici di sorveglianza, il che pone un evidente problema di urgente revisione delle circoscrizioni, quanto meno degli Uffici di sorveglianza del distretto di Roma.

Notevole è il carico delle esecuzioni penali relative ai condannati in stato di libertà ovvero in arresti domiciliari cd. "esecutivi", ex art. 656, comma 10, c.p.p., posto che dette esecuzioni sono curate da tutti gli uffici di Procura del distretto. Altrettanto rilevante è il carico dei soggetti ristretti in regime detentivo differenziato ex art. 41 *bis* ord. pen., che, al 30 giugno 2024, risultavano complessivamente 744, mentre i titolari di programma di protezione, ai sensi del decreto-legge n. 8 del 1991, in tutta Italia, sono 836, di cui 315 in stato di libertà, 261 detenuti in istituto di pena, 184 ammessi a benefici *extramurari*, 5 in misura di sicurezza e 71 agli arresti domiciliari.

In questa sede non può essere sottaciuto il dramma dei suicidi in carcere, che ha raggiunto una dimensione inaccettabile per un paese civile, così come non possono non essere ricordate le proteste della popolazione detenuta, che si susseguono con frequenza sempre maggiore e portano con sé una crescente potenzialità distruttiva.

A tal proposito, tra gli altri interventi della Corte di Giustizia Europea, deve ricordarsi la sentenza Torreggiani del 2013, che ha sancito il carattere inumano e degradante del sovraffollamento carcerario dell'epoca e ha portato ad una condanna dello Stato italiano, in presenza di una situazione che purtroppo si sta riproponendo nei numeri attuali del sovraffollamento carcerario. *"La carcerazione – hanno affermato i giudici di Strasburgo – non fa perdere al detenuto l'effettività dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l'articolo 3 pone*

a carico delle Autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente".

Nel periodo in esame, vi sono state numerose visite della magistratura di sorveglianza presso gli istituti penitenziari maggiormente a rischio, sia per effettuare ispezioni e colloqui con i detenuti, al fine di constatare le condizioni reali di detenzione e recepire le doglianze della popolazione ristretta, sia in occasione delle rivolte che in questi ultimi tempi si sono susseguite e che, oltre a causare ingenti danni, hanno reso ancor più difficoltosa la condizione esistenziale dei soggetti ristretti all'interno degli istituti.

Anche i sette suicidi degli agenti della Polizia Penitenziaria, gravemente sottodimensionata rispetto alle reali esigenze, costituiscono un evidente campanello di allarme e dimostrano il drammatico impatto dello stress lavorativo cui viene sottoposto il personale a causa dei consistenti vuoti di organico, che spesso costringono a turni massacranti, anche di dodici ore consecutive.

Il che dimostra come sia necessario investire risorse sul percorso rieducativo, investire sui Tribunali e gli Uffici di sorveglianza, sulle strutture di comunità, per realizzare in tempi rapidi alloggi in grado di accogliere detenuti privi di riferimenti all'esterno o affetti da problematiche di dipendenze, aumentare il numero degli operatori, promuovere la formazione professionale e creare possibilità di lavoro all'esterno per un reale reinserimento dei detenuti nel consesso sociale.

In una parola, come sia necessario creare un ponte fra il carcere e la società, realizzando un progetto di inclusione sociale che veda protagonisti le istituzioni, ma anche le imprese e la società civile.

L'Ufficio di sorveglianza di Roma esercita la vigilanza sulle due REMS di Palombara Sabina (strutture entrambe da 20 posti) e su quella di Subiaco, l'Ufficio di sorveglianza di Frosinone sulle REMS di Ceccano e Pontecorvo e l'Ufficio di sorveglianza di Viterbo sulla REMS

di Rieti. Quattro delle sei REMS presenti nel distretto hanno una capienza massima di 20 ricoverati, la REMS di Rieti ha una capienza di 15 posti letto e quella femminile di Pontecorvo di 11; tuttavia, per vari motivi, non ultimo la carenza di personale, la recettività delle strutture è inferiore alle possibilità.

Le criticità delle REMS, presenti sin dall'entrata in vigore della relativa disciplina, si sono andate via via consolidando e sono state messe a fuoco dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 22 del 2022, in cui viene evidenziato *“un difetto sistemico di effettività nella tutela dell'intero fascio dei diritti fondamentali che l'assegnazione a una REMS mira a tutelare”*. Pur dichiarando inammissibili le questioni poste alla sua attenzione, la Corte ha rivolto un forte monito al legislatore, ad oggi rimasto inascoltato, affinché vengano prontamente individuate soluzioni di carattere strutturale per le numerose problematiche, giuridiche ed organizzative, che connotano la materia.

In particolare va evidenziata la “problematicità” della situazione venutasi a creare e a consolidare nel tempo, con riguardo all'esistenza di liste d'attesa per l'esecuzione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti degli autori di reati, sul presupposto della loro pericolosità sociale; sul punto, si sottolinea opportunamente nella sentenza come *“per loro natura, simili provvedimenti dovrebbero essere immediatamente eseguiti, così come destinate a essere immediatamente eseguite sono le misure cautelari previste dal codice di procedura penale che si fondano sulla necessità di prevenire rischi quale – in particolare – il pericolo di commissione di gravi reati da parte dell'imputato (art. 274, comma 1, lettera c, del codice di procedura penale)”*.

La mancata tempestiva esecuzione di questi provvedimenti lede il diritto di tutela delle vittime e, contemporaneamente, il diritto alla salute del malato, costituzionalmente garantito, al quale nell'attesa non vengono praticati i trattamenti.

Si ritiene che sia compito del Governo rivolgere uno sguardo attento e convinto sui pazienti psichiatrici autori di reato, nella piena consapevolezza che le questioni evidenziate non potranno risolversi “a costo zero” e sulla base di clausole di invarianza finanziaria: deve esse-

re implementato il numero delle REMS, nel quadro di un complessivo e altrettanto urgente potenziamento delle strutture sul territorio, in grado di garantire interventi adeguati alle necessità di cura insieme a quelli, altrettanto imprescindibili, di tutela della collettività.

Anche nel distretto di Roma, come nel resto di Italia, la limitata disponibilità di posti nelle REMS (al 30 giugno 2024 vi erano 66 soggetti in lista di attesa, di cui 7 *sine titulo*) comporta il sistematico ritardo nell'esecuzione di provvedimenti che dispongono internamenti di persone pericolose, anche se va riconosciuta la progressiva riduzione delle liste di attesa per effetto del tavolo tecnico voluto dal presidente della Corte di appello, al fine di garantire una maggiore sinergia tra autorità giudiziaria e autorità sanitaria.

PARTE QUINTA

LA GIUSTIZIA MINORILE

19. Tribunale per i minorenni di Roma

19.1. Settore civile

Le sopravvenienze complessive sono pari a 5.045 e i procedimenti definiti 4.760; i procedimenti pendenti al 30 giugno 2024 sono 10.416; dal raffronto con i dati relativi ai pendenti al 30 giugno 2023 emerge un aumento numerico in generale per tutte le tipologie di procedimenti.

In particolare, si constata un aumento del 54,55% delle procedure ex art. 403 c.c., nonché un aumento del 25,32 % di quelle ex art. 333 c.c. dovendo rilevarsi che alle procedure ex art. 330 e 333 c.c. vanno aggiunte, sempre trattandosi di procedimenti sulla responsabilità genitoriale, quelle ex artt. 403 c.c. e 473 *bis* c.p.c.

Anche in relazione alle procedure relative alla dichiarazione di adottabilità dei minori con genitori noti emerge un aumento del 16,67%.

L'aumento in genere delle pendenze deve ritenersi ascrivibile sia all'elevato numero dei nuovi ricorsi, sia all'impegno rivolto dai magistrati alle procedure urgenti disciplinate dalla riforma Cartabia, che assorbono la maggior parte dell'attività dei togati a discapito di quella da dedicare al resto dei procedimenti.

Per le altre procedure infatti la data di fissazione della prima udienza sta slittando a luglio 2025 in quanto deve essere necessariamente svolta dai togati che, nel periodo di riferimento, sono stati solo nove, di cui uno con esonero al 50%; numero del tutto insufficiente rispetto al carico di lavoro derivante dalle nuove iscrizioni (pari a 3.574).

Peraltro anche ad organico completo il numero dei magistrati sarebbe del tutto insufficiente per poter provvedere alla fissazione della prima udienza in tempi compatibili con l'esigenza di tutela dei minori, a differenza di quanto avveniva in passato allorché per le nuove procedure veniva tempestivamente disposta delega ai giudici onorari (ben 44) e l'attività era espletata nell'arco di pochi mesi.

19.2. Settore penale

Rispetto al periodo precedente si è registrata una flessione di scarso rilievo pari al 5,08% dei procedimenti sopravvenuti iscritti nel registro noti (1.680 a fronte dei 1.770 del periodo precedente).

Sono stati definiti 1.755 procedimenti nei confronti di noti, con un aumento pari al 12,14 % della produttività riferibile al periodo precedente, durante il quale ne erano stati definiti 1565.

La pendenza finale al 30 giugno 2024 è di 524 procedimenti (con una diminuzione dell'8,7% rispetto all'anno precedente).

Tali dati confermano il considerevole aumento del disagio personale, familiare e sociale determinatosi a partire dal periodo del *lock down* fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria (9 marzo 2020 – 31 marzo 2022), i cui effetti, sotto il profilo non soltanto della commissione di reati da parte di soggetti minorenni, ma anche della complessità della personalità dei soggetti autori di reato (spesso affetti da problematiche psichiatriche aggravate dall'abuso di sostanze psicotrope), possono considerarsi una sorta di “*onda lunga*” della pandemia; periodo che ha accelerato l'esordio di comportamenti a rischio da parte di minori anche infraquattordicenni.

Deve essere precisato che, oltre alla pandemia, l'aumento del disagio minorile e dei comportamenti a rischio devono essere ascritti ai cambiamenti della società e della famiglia, oltre che all'uso massiccio della tecnologia informatica da parte di giovani e giovanissimi, anche al di sotto dell'età imputabile.

Si evidenzia a tale proposito l'aumento a 1.132 dei decreti di archiviazione (+ 22,5% rispetto all'anno scorso): dato che conferma come molte delle situazioni denunciate siano scarsamente rilevanti dal punto di vista penale, rappresentando perlopiù comportamenti dettati da disagio psicologico e sociale spesso insorti in ambito familiare e dovuti a incuria genitoriale.

L'aumento è altresì da attribuirsi al criterio di giudizio introdotto dalla nuova formulazione dell'art. 408 cpp, che ha reso più rigoroso il filtro all'esito delle indagini preliminari.

Si registra poi una drastica diminuzione delle sentenze ex art. 26 DPR 448/1988, pari al 55% in meno rispetto all'anno scorso, in quanto molte denunce a carico di infraquattordicenni esitano in richieste di archiviazione (fondate sulla non sostenibilità del dolo in relazione all'età) e confermano quanto sopra evidenziato circa l'attribuzione di condotte, pur riconducibili a fattispecie di reato, a fenomeni di incuria educativa (in alcuni casi, molto grave, e opportunamente segnalata dal PM ai sensi degli artt. 330 e 333 cc).

Deve, tuttavia, essere evidenziato come tali dati, riferibili ai minori di quattordici anni, registrino un impressionante abbassamento dell'età di esordio dei comportamenti a rischio, con particolare riguardo all'uso di sostanze stupefacenti e ai rapporti sessuali.

I GIP comunque, svolgendo anche il ruolo di GUP, hanno modo di valutare in maniera flessibile l'andamento delle misure, con possibili sostituzioni e/o revoche anche nella fase di cognizione del procedimento penale.

Il numero delle sentenze di estinzione del reato per esito positivo della prova è aumentato del 10,29%, mentre le sentenze di perdono giudiziale diminuiscono del 22,58%. Le sentenze pronunciate con rito abbreviato sono aumentate del 45,61% rispetto al periodo precedente; tra queste, le sentenze di condanna vedono un significativo aumento nella misura del 45,61%.

Il dato numerico rivela, comunque, il centrale ruolo di filtro dell'udienza preliminare minorile.

Deve essere evidenziato l'aumento del numero di imputati italiani, oppure stranieri ma con stabile dimora sul territorio, i quali, presenziando in udienza, aumentano la possibilità di definizione del procedimento allo stato degli atti.

Il costante ricorso all'istituto della messa alla prova conferma, infine, la valenza rieducativa e di sostegno dell'istituto che, nel periodo in esame, ha visto anche la predisposizione di progetti di intervento elaborati con la significativa collaborazione di soggetti pubblici quali AMA e ATAC, con riferimento a reati di danneggiamento aggravato ai danni di mezzi pubblici di trasporto, di stazioni della metropolitana ovvero di imbrattamento di edifici. Per i reati commessi con l'uso

di strumenti telematici, i progetti di intervento sono elaborati con la collaborazione della Polizia Postale e mirano all'educazione ad un uso responsabile dei social-network, con l'inserimento nei programmi per la messa alla prova in caso di reati sessuali commessi con l'uso del cellulare.

Sotto tale profilo vanno evidenziati gli sforzi profusi dagli assistenti sociali dell'USSM nel reperire attività formative e lavorative idonee ad articolare un adeguato progetto di intervento rieducativo.

Il sistema normativo previsto dal d.lgs. n. 150/2022 inerente la giustizia riparativa continua a non trovare attuazione in quanto i centri per la giustizia riparativa, con la struttura normativamente stabilita, non sono stati ancora istituiti. Il Centro per la Giustizia Riparativa della Regione Lazio, che fino al mese di febbraio scorso aveva gestito le richieste di mediazione penale, ha sospeso le attività per scadenza della convenzione.

Dall'analisi delle tabelle statistiche emerge una significativa prevalenza dei reati inerenti la legge sui stupefacenti, seguita dai reati contro il patrimonio, pari a 67.

Per quanto riguarda le misure cautelari applicate, si registra una prevalenza dei collocamenti in comunità (maggiormente applicata per gli stranieri) seguita dall'applicazione della misura delle prescrizioni (soprattutto applicata a italiani, con una diminuzione sensibile della custodia in carcere rispetto al precedente anno).

20. Magistrato e Tribunale di sorveglianza

Come per lo scorso anno si registra l'impatto che continua ad avere sul lavoro del Magistrato di sorveglianza e del Tribunale per i minorenni la modifica dell'art. 24 del decreto legislativo 272/1989, operata dall'art 5 della legge 117 dell'11 agosto 2014, che ha portato a 25 anni, rispetto ai 21 precedentemente previsti, il limite per l'applicazione della normativa minorile per quanto attiene alla esecuzione della pena per reati commessi da minorenni. Questa novità legislativa ha comportato che molti ragazzi detenuti in espiatione pena, anche per reati gravi e con pene di rilevante entità, sono rientrati presso gli istituti penitenziari minorili (IPM) provenendo dagli istituti penitenziari per

adulti. Ciò ha comportato una modifica sostanziale delle caratteristiche della popolazione detenuta presso l'IPM, anche per effetto della concomitante normativa che ha comportato una forte riduzione della applicazione della misura della custodia cautelare per molti reati.

Per quanto riguarda l'IPM di Casal Del Marmo, gli ingressi nel periodo di riferimento si attestano a 207, di cui 180 sono a carico di minori maschi, mentre soltanto 27 sono a carico di minorenni di sesso femminile, 88 italiani e 119 stranieri, con un aumento del 24,7% circa del totale degli ingressi rispetto all'anno precedente.

Tra gli stranieri prevalgono i minori provenienti dall'Africa (in particolare dall'Egitto e dalla Tunisia).

Si mantiene, come già sopra detto, l'aumento dei processi per reati caratterizzati da un alto tasso di aggressività, notandosi inoltre la diminuzione dell'età degli autori al momento della realizzazione dei fatti criminosi.

Si mantiene anche l'aumento dei reati di spaccio anche di sostanze pesanti (soprattutto cocaina) da parte di giovani italiani, anche appartenenti a famiglie non particolarmente problematiche, che – spesso non utilizzando personalmente tali sostanze – intendono trarne il denaro necessario per soddisfare il desiderio di articoli di abbigliamento costosi che rappresentano, nei loro gruppi, degli agognati *status symbol*, una sorta di chiave d'accesso all'appartenenza e al riconoscimento sociale.

I servizi competenti per il trattamento del disagio sociale e psichico sono sempre più in difficoltà per lo scarso personale e per i lunghi tempi di attesa; pochissime sono le comunità terapeutiche specializzate e le strutture adeguate molto spesso sono messe in difficoltà dall'ingravescenza delle problematiche degli ospiti, che comportano il degenerare del clima ambientale e i reciproci condizionamenti tra i ragazzi (ad esempio, l'introduzione di sostanze stupefacenti che poi vengono condivise; le fughe plurime; le aggregazioni contrapposte).

CONCLUSIONI

Era nell'auspicio di tutti che l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 potesse avvenire in una situazione globale in cui – uscita di scena la pandemia – si spegnessero i focolai di guerra che, con generale sbigottimento, si sono aperti nel cuore stesso dell'Europa, riavviando i percorsi di pace, inclusione e prosperità che stanno a fondamento del progetto europeo.

Invece non solo la diplomazia e il dialogo non sono riusciti a spegnere il dramma ucraino, ma altri ne sono sorti, con perdite incalcolabili di vite e di risorse, normalizzando, per così dire, la via della guerra e, quel che è più grave, l'idea stessa dell'incubo nucleare, citato a piè sospinto e senza alcun autocontrollo etico come una possibile “via di uscita” posta a disposizione dei belligeranti.

In questo scenario, un po' dovunque si acuiscono i conflitti sociali e istituzionali e soffre il modello stesso dello Stato di diritto consacrato nelle costituzioni moderne, l'idea, in altri termini, che la “dichiarazione dei diritti” comporta un insieme necessario di limiti e vincoli posti a protezione dei diritti fondamentali, si tratti dei diritti di libertà, dei diritti sociali o del principio di eguaglianza.

Ma a soffrire, in realtà, con il modello dello Stato di diritto è l'idea stessa di democrazia, come forma di governo orientata dalla partecipazione consapevole e organizzata alla vita pubblica, insidiata da una rabbia che, come si è detto, attraversa le società più evolute e che avvelena l'ambiente sociale, avvalendosi di un uso dilagante e smodato dei social, che assolvono e condannano senza attendere certo le decisioni dei giudici.

È indubbio che, in questo contesto, i giudici faticano a essere “ordinatori del caos”, il caos che porta con sé la crisi regolativa della legge, sempre più oscura e frammentata, e la moltiplicazione dei conflitti istituzionali e sociali.

Un dato è tuttavia certo: che i giudici non possono rinunciare a giudicare (per essi non vale il *non liquet*) e che, per giudicare, non possono ricercare il consenso o la legittimazione popolare, entrando a far parte del villaggio globale, se non a prezzo di perdere quella credibilità, che deriva dalla terzietà e che fonda la loro legittimazione nel sistema costituzionale, escludendo qualsivoglia partecipazione all'indirizzo politico di governo.

Ma se su ciò si conviene, deve accettarsi l'idea che i giudici, per regolare la complessità sociale e non vagare nel buio, devono essere portatori di un sistema di valori, debbono orientarsi, ogni qual volta il testo della legge è oscuro o incerto, secondo un sistema di valori che necessariamente comporta margini di apprezzamento discrezionale, ma che se fa perno sul motivato rispetto della Costituzione e delle Carte dei diritti sovranazionali è in grado di escludere giudizi di puro buon senso, o peggio puramente arbitrari e soggettivi.

Se, pertanto, il potere dei giudici è, a un tempo, un potere neutro, in quanto volto all'indifferente e motivata ricerca del vero, e un potere, come dicevano i classici, antimaggioritario, in quanto diretto a garantire "sul serio" i diritti, a prescindere dalla opinione della maggioranza e dall'indirizzo politico di governo, meraviglia che si affermi che l'Europa (e non solo l'Italia) sia vittima di una "trappola giudiziaria", laddove invece lo sforzo dei giudici nazionali ed europei appare quello di apprestare soluzioni ragionevoli a problemi (quali l'immigrazione, la procreazione o l'ambiente, solo per citarne alcuni) necessariamente complessi, rifuggendo da polemiche straripanti, che hanno finito con l'attingere persino la vita di chi giudica, scambiando la critica del giudizio con l'accusa alla persona che giudica, la contestazione nel processo con l'infausto argomento *ad personam*.

È innegabile che quel che viene in gioco è la credibilità della giurisdizione e la fiducia dei cittadini verso l'amministrazione della giustizia, verso una delle funzioni fondamentali dello Stato, insidiata dall'idea che la legge si impone alla Costituzione – laddove è la Costituzione che si impone alla legge – e che la volontà del popolo non si esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, per come la stessa prevede, ma sovrasta ogni altro potere – potere giudiziario compreso – senza incontrare alcun reale limite.

Ma quando si mette in discussione l'idea che in una democrazia costituzionale il Governo e il Parlamento non sono onnipotenti, non solo si mette a rischio la fiducia verso l'amministrazione della giustizia, ma lo stesso Stato di diritto, nel quale le istituzioni di garanzia sono uno "scudo" per i cittadini, impedendo che le democrazie effettive si convertano in democrazie apparenti.

Nel nostro Paese, peraltro, la situazione è complicata da una insoddisfazione diffusa per i tempi della giustizia, più lunghi di quelli riscontrabili in altri paesi dell'Unione, nonostante che la produttività dei giudici italiani sia fra le più alte in Europa: conseguenza del fatto che le riforme varate con incessante frenesia dal legislatore non sono state in grado, nel loro complesso, di aggredire il nodo dell'efficienza della giurisdizione.

Dicevo nella relazione dello scorso anno che il tempo trascorso dai più recenti provvedimenti di riforma del processo civile e penale era ancora troppo breve per esprimere, fra luci e ombre, un giudizio ultimativo, ma oggi alcune linee di tendenza si stanno ormai consolidando ed approfondendo.

L'ultima riforma del processo civile è stata pensata con l'affermata finalità della riduzione dei tempi processuali, ma con una serie di nuovi e numerosi adempimenti (in particolare, le verifiche preliminari private dalla collaborazione con le parti e la comparizione delle parti imposta come un ulteriore onere formale) che, ad avviso dei dirigenti degli uffici, aggravano più che restringere i tempi dei processi, imponendo la predisposizione di calendari d'udienza con termini più lunghi rispetto a quelli della precedente normativa.

Il che sembra confermare che il processo civile, che dal 1990 ad oggi è un incessante cantiere di riforma, è stato sconvolto da una tempesta riformatrice, che produce riforme senza attendere gli esiti di quelle già varate, e comunque dalla decisa sottovalutazione dell'idea che, nel nostro paese, il problema della giustizia civile non è un problema di rito, ma eminentemente di risorse poste a disposizione della giurisdizione e della loro efficiente organizzazione.

Ciò che lascia perplessi, in particolare, è la ricerca affannata di sempre nuove soluzioni processuali senza tenere conto che, nel

nostro ordinamento, vi è un modello processuale, quello del processo del lavoro, che dal 1973 ha dato ottima prova di sé: un modello che, come giustamente si è osservato, ha superato la prova del tempo, con pochissimi, secondari ritocchi e che non casualmente, anche in occasione della recente riforma Cartabia, non ha manifestato la necessità di restauri.

Ci si chiede, quindi, se non fosse più razionale, invece di reinventare per l'ennesima volta il processo civile, creare un rito tendenzialmente unico, generalizzando l'applicazione delle modalità e forme del processo del lavoro, pur con i dovuti adattamenti; rito fondato sui principi chiovendiani dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza e che ha generalmente costituito, ove sono stati garantiti personale e mezzi sufficienti, esempio di speditezza nella trattazione e decisione dei giudizi, al di là di quella "complicatezza procedurale" che, come ricordava Gino Giugni nel 1973 all'indomani del varo del nuovo processo del lavoro, "soffoca il giudizio nel formalismo rituale"

Il discorso è più articolato per il processo penale.

La riforma Cartabia ha puntato, in sintesi, a deflazionare il dibattimento penale e a contenere le impugnazioni, al tempo stesso a promuovere le alternative al carcere, e non solo per la condizione gravissima degli istituti penitenziari, ma per favorire la prospettiva del diritto penale minimo e della rieducazione della pena, nelle sue diverse forme.

I dati forniti dal Tribunale di Roma segnalano, in primo luogo, l'enorme crescita, di ben il 55%, delle sentenze di proscioglimento ex art. 425 cpp, che non può che essere letta quale segno di un maggiore filtro ai fini del rinvio a giudizio in applicazione del più rigoroso criterio per procedere della "ragionevole previsione di condanna"; la definizione, poi, con il rito abbreviato di solo il 24% delle richieste di rinvio a giudizio pervenute (1240 sentenze su 5054 richieste) conferma la persistente sottoutilizzazione dei riti alternativi; infine, l'apertura di un numero irrisorio di procedure per l'applicazione della diminuzione di pena prevista in ipotesi di rinuncia all'impugnazione (appena 45 presso l'ufficio GIP/GUP, sole 132 su un totale di 15.927 processi esauriti innanzi al Tribunale monocratico) evidenzia in modo

eloquente la difficoltà a deflazionare sia il dibattimento che il sistema delle impugnazioni, e cioè a potenziare i riti alternativi con ulteriori effetti premiali in caso di rinuncia all'appello.

A decollare (ma non è poco) è la scelta di condurre a giudizio solo i casi in cui il materiale di indagine abbia una consistenza qualificata, che consenta non solo di “fare le indagini”, ma di prevedere che all'esito delle stesse ne possa ragionevolmente conseguire la condanna dell'imputato.

Del tutto correttamente, l'orizzonte del pubblico ministero diventa quindi quello di una piena assunzione di responsabilità per l'esito del giudizio, al pari dell'assunzione di responsabilità che compete al giudice dell'udienza predibattimentale e dell'udienza preliminare nel fungere da filtro rispetto alle imputazioni azzardate, con il progressivo scardinamento di prassi di giudici e di pubblici ministeri in ben altro senso orientate.

Particolarmente problematici sono, invece, i dati che testimoniano una assai ridotta operatività dei riti alternativi al dibattimento e la sostanziale ininfluenza degli incentivi introdotti dal legislatore per favorire la rinuncia alle impugnazioni, che non risultano sufficienti a scongiurare gli appelli di chi aspira a giovare della nuova e inedita causa di improcedibilità per superamento del termine biennale di durata dell'appello introdotta con la riforma Cartabia dall' art. 344 *bis* cpp.

Per come ho notato nelle precedenti relazioni, il regime della improcedibilità, che ha “rovesciato” l'ordine logico delle impugnazioni, imponendo la trattazione prioritaria dei processi più recenti, a discapito di quelli più vecchi, indipendentemente dalla gravità del reato, ha effetti particolarmente dirompenti nella Corte di appello di Roma, in quanto, con il progressivo affluire dei procedimenti con priorità di trattazione (ne sono già pervenuti nel primo biennio oltre 10.000), diminuisce in parallelo la possibilità di aggredire l'arretrato di ben 40.000 fascicoli e si indebolisce, al tempo stesso, la capacità complessiva del sistema di ridurre i tempi del processo penale, incentivando i riti alternativi e le nuove premialità introdotte dal legislatore per contenere il ricorso all'appello.

In questa situazione, risultano agevolate prassi radicate, e del tutto legittime dal punto di vista delle difese, che rendono processualmente conveniente, a seconda dei casi, opporre sempre e comunque il decreto penale anche per sanzioni sospese o di minimo rilievo, puntare al giudizio ordinario piuttosto che sui riti alternativi, impugnare sempre e comunque le sentenze almeno in appello e molto spesso anche in sede di legittimità.

Prassi alimentate – ed è questo il punto – dalla possibilità di fare affidamento sui tempi lunghi del processo penale a causa di un arretrato (di 41.778 processi) che, nella Corte di appello di Roma, imporrebbe interventi straordinari, tali da far superare il divario incolmabile con le altre Corti, nessuna delle quali, se si eccettua Napoli, supera le 10.000 pendenze.

Ed è questo, a Roma, il vero nodo della riforma del processo penale: e cioè, che Roma, che è a un tempo la capitale del Paese e il suo più grande aggregato metropolitano, sta progressivamente diventando il coacervo di tutte le mafie e di tutte le forme di criminalità, e che, nonostante ciò, la percezione di tale emergenza stenta ad andare di pari passo con la velocità con cui si radicano e diffondono le organizzazioni e le pratiche criminali.

In questa situazione, è arduo sostenere che le nuove riforme siano in grado di realizzare, almeno a Roma, in tempi brevi un significativo cambio di passo nei tempi della giustizia civile e penale. Quel che è, invece, certo è che, nell'anno decorso, vi è stato in ogni ufficio del distretto un grande sforzo per ridurre l'arretrato e migliorare i tempi dei processi civili e penali e che questi risultati sono tanto più importanti in quanto realizzati quasi che tutti gli uffici del distretto operassero ad organico pieno.

Laddove, invece, tutti gli uffici, ad iniziare da quelli più grandi, (la Corte e il Tribunale di Roma, ma, nel nostro distretto, sono grandi, e fra i più grandi d'Italia, non pochi degli altri Tribunali, ad iniziare dal Tribunale per i minorenni e quello di sorveglianza) sono stati costretti ad operare in quest'ultimo anno con vuoti di organico, sia del personale di magistratura che di quello amministrativo, sempre più importanti e ormai insostenibili.

Per l'area civile, in particolare, i dati della Corte di appello evidenziano una diminuzione delle pendenze degli affari civili del 7,6% e delle pendenze del lavoro nella misura del 18%, con un indice di ricambio fra i più alti mai raggiunti (rispettivamente 130 e 137) e una diminuzione del DT complessivo per il contenzioso civile e lavoro del 4,6% (da 1.104 a 1.054 giorni).

Un risultato – bisogna dire – che è stato realizzato nonostante l'aumento delle sopravvenienze (rispettivamente del 2% e del 3,9 %) e per il quale è stata determinante una contenuta contrazione delle definizioni (diminuite del 2,5% per il settore civile e dell' 8,9% per il lavoro: dato quest'ultimo influenzato dalla diminuzione del carico esigibile di settore, a seguito del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'arretrato ultrabiennale) nonostante una scopertura dell'organico dei magistrati della Corte che ha stabilmente superato il 20%.

In questo contesto, il dato più significativo riguarda la contrazione delle pendenze ultrabiennali, che, nell'anno, si sono ridotte del 10,4%.

Le stesse linee di tendenza sono constatabili negli uffici di primo grado, ed in particolare nel Tribunale di Roma, che conferma, oltre alla diminuzione delle sopravvenienze (- 12,6%), anche la flessione delle pendenze complessive, pari al 10,8% e dei tempi medi di definizione, che evidenziano, con riferimento ai procedimenti definiti con sentenza, un' ulteriore sensibile riduzione dell' 8%, restando al di sotto dei due anni.

Se questa è la situazione dell'area civile, ancor più significativi sono i dati che emergono dall'analisi dei flussi dell'area penale.

In particolare, la Corte di appello registra una diminuzione delle pendenze del 10,2%, favorita dalla flessione delle sopravvenienze (- 24,9%), ma sostenuta da una contenuta contrazione delle definizioni (pur diminuite del 10,7%, ma pienamente recuperata a fine anno, con la definizione di 14.456 processi), con un incremento dell'indice di ricambio passato da 129 a 154 (il più alto mai raggiunto) e una diminuzione della durata media dei procedimenti del 9% (da 1.212 a 1.127 giorni). La stessa linea di tendenza si scorge nei dati del Tribunale di Roma, che evidenziano, nonostante la disastrosa condizione degli orga-

nici, un aumento delle definizioni (+4,9%) e una tenuta delle pendenze (+0,3%) nel rito collegiale, una sostanziale tenuta sia delle definizioni (-7,7%) che delle pendenze (-0,2%) nel rito monocratico, un contenuto aumento delle pendenze del 4% nella sezione GIP-GUP (registro noti).

Per la prima volta, pertanto, l'arretrato della Corte di appello di Roma scende nettamente, nel settore penale, sotto la quota dei 50.000 fascicoli, e precisamente si arresta a 41.778 processi (con un ulteriore riduzione a fine anno a 39.682 processi), con una inversione di tendenza di sicuro rilievo, anche in considerazione della progressiva crescita dei processi "vivi" rispetto a quelli "morti" (costituendo, nell'anno decorso, i processi prescritti il 32% dei processi definiti, laddove sino a pochi anni or sono superavano il 50%).

Resta, tuttavia, un arretrato imponente, che può essere ulteriormente eroso sol che fosse garantita alla Corte la copertura di tutte le vacanze, ma che può essere definitivamente rimosso non certo con le attuali forze della Corte, ma solo attraverso interventi straordinari, anche se limitati nel tempo, di aumento dell'organico, che si facciano carico del problema della Corte che rappresenta la capitale del Paese, in termini di problema giudiziario nazionale.

Da questo punto di vista, per la Corte di appello di Roma il problema non è solo quello di raggiungere gli obiettivi del PNRR, che verosimilmente saranno raggiunti, ma ben prima quello di rimuovere l'arretrato che comunque sopravviverà al PNRR, e quindi di eliminare in radice la causa di quello che considero il principale dei mali della giustizia a Roma, frutto di insipienze soggettive che si sono stratificate nel corso degli anni, ma anche dell'insipienza di una visione livellatrice dell'organizzazione giudiziaria, che non riesce a scorgere le indubbie specificità che presentano le grandi realtà giudiziarie metropolitane.

Appare importante osservare, in ogni caso, come, ad avviso dei capi degli uffici, per la realizzazione dei risultati positivi che sono comunque constatabili un contributo significativo è venuto dall'attività dei nuovi funzionari addetti all'ufficio per il processo, che ha consentito, attraverso una diversa e migliore organizzazione del lavoro, di attenuare le conseguenze più dirompenti delle carenze dell'organico

e di consolidare obiettivi programmatici, ed in primo luogo quelli connessi alla contrazione dell'arretrato, altrimenti irraggiungibili.

L'ufficio per il processo, nella versione rafforzata prevista dalla riforma Cartabia, che non si è limitata a prevederne l'istituzione (che già era una realtà in non pochi uffici virtuosi), ma, attraverso i fondi europei del PNRR, ha assegnato concrete risorse per garantirne l'attuazione, ha consentito agli uffici giudiziari italiani di usufruire di una attività dedicata e qualificata di assistenza al giudice e alla giurisdizione presente in tutti i paesi europei, e da sempre assente nel nostro.

Pensare che questa esperienza possa dissolversi nel giugno 2026, con lo spirare del PNRR, è quanto di peggio si possa pensare per il futuro dell'amministrazione della giustizia in Italia e, a parer mio, prevenire questo esito dovrebbe costituire il primo punto di ogni agenda in materia di giustizia.

E tanto più se si considera che, nel frattempo, sono entrate in una fase di stasi le politiche di creazione di nuova occupazione del Ministero della giustizia, che, nell'assenza di *turnover*, stanno determinando un ulteriore invecchiamento del personale amministrativo presente negli uffici e il progressivo svuotamento di servizi fondamentali.

In ogni caso, il decollo dell'ufficio per il processo dimostra con evidenza come nessuna strategia di miglioramento organizzativo possa essere realizzata a “costo zero”, come nessuna riforma processuale sia in grado di migliorare la produttività degli uffici in un contesto povero di risorse umane e professionali.

E proprio per questo è apparso ineludibile il rinvio della riforma della giustizia minorile, che, seppur animata dal condivisibile intento di migliorare le garanzie del contraddittorio e della difesa, sarebbe andata incontro ad un disastro annunciato in quanto progettata con il vincolo dell'invarianza finanziaria, con un corredo (del tutto inesistente) di organici e di risorse inversamente proporzionali al carattere “epocale” che la ispirava.

Per le stesse ragioni ha destato sgomento la scelta del legislatore di trasferire, con procedura d'urgenza, senza alcun aumento dell'organico e senza risorse aggiuntive, alla Corte di appello le procedure di

convalida dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri adottati dal Questore, ad appena pochi mesi dall'opposta scelta di rafforzare (a Roma con ben dieci posti in più) le sezioni di primo grado competenti in materia di protezione internazionale.

Si tratta di una scelta priva di alcuna apparente razionalità, che rischia di destabilizzare i già precari equilibri del contenzioso, gettando un'ombra su tutta l'attività della Corte, per la sua indubbia capacità di interrompere i processi virtuosi con grande fatica avviati in questi ultimi anni.

Il che rende ancor più inquietante quanto dicevo all'inizio, che un numero irrisorio di giudici fronteggiano a Roma una valanga di reati e che il rischio penale, in queste condizioni, non costituisce un adeguato deterrente rispetto alle opportunità di guadagno che offre l'attività criminale.

Il dato che spicca è quello della criminalità organizzata, con la massiccia presenza di associazioni a delinquere anche di stampo mafioso sia nella città di Roma che nei territori di Velletri, Latina, Cassino e Frosinone, che rende gli uffici romani comparabili a quelli delle "capitali storiche" delle associazioni criminali del Paese.

Prova ne sia che, nell'anno decorso, sono affluiti innanzi all'ufficio GIP/GUP della Capitale ben 254 processi di tale tipologia, quasi uno al giorno, esclusi i festivi, con un aumento di ben il 25% di quelli con oltre trenta imputati ed un vistoso incremento (ben 125) di quelli compresi nella fascia fra 11 e 30 imputati. La stessa linea di tendenza emerge nella Corte di appello, dove nello stesso periodo sono sopravvenuti 195 procedimenti.

Le periferie della criminalità organizzata, che contornano il suo nucleo duro, sono contese nella Capitale da una microcriminalità capillare e stratificata, che si divide tra reati in danno del patrimonio e mercato illecito degli stupefacenti: fenomeni entrambi che destano una percezione diffusa di insicurezza e descrivono una realtà inquietante di disgregazione sociale.

Una menzione speciale meritano, ancora una volta, i reati in materia di stupefacenti, e non solo per il loro impatto quantitativo (presso l'ufficio GIP/GUP della Capitale sono sopravvenuti quasi cinque pro-

cessi al giorno), ma anche per il coinvolgimento, in forme del tutto inedite, delle fasce più giovani della popolazione, di giovani appena maggiorenni e incensurati che si “prestano” al crimine organizzato, con il quale entrano in contatto solo mediato e dal quale vengono, per l’occasione, forniti di telefoni cellulari e di autovetture a noleggio per entrare in contatto con i clienti.

Una condizione umana particolarmente difficile, che nessun algoritmo riuscirà a decifrare, perché gli algoritmi non sono in grado di discernere il bene dal male, rivela infine l’enorme impatto che sugli uffici giudiziari del distretto determinano i reati di violenza familiare e nei confronti delle donne, che rappresentano quasi il 32% dei procedimenti di rito collegiale pervenuti a giudizio presso il Tribunale di Roma e che hanno determinato l’afflusso presso la Corte di oltre mille processi.

Nonostante tutti gli accorgimenti introdotti per fronteggiare questa nuova, grande emergenza, resta il fatto che si tratta di processi di regola complessi che la Corte, nelle attuali condizioni di organico, riesce a fronteggiare con tempestività solo per circa un terzo delle sopravvenienze, salvo a penalizzare altri settori a trattazione prioritaria, con il rischio, che non si riesce del tutto a scongiurare, di recidive agevolate dalla mancata celebrazione dei processi.

In questo quadro di luci e di ombre, convinto come sono che, come ricordava Karl Popper, il passato dobbiamo giudicarlo, il presente possiamo influenzarlo, ritengo che, anche rispetto ai mali della giustizia a Roma, che sono solo una parte dei mali di Roma, si possa superare il “virus dell’indifferenza”, attraverso un “dialogo senza pregiudizi”, per usare le parole di Papa Francesco alla recente assemblea ecclesiale di San Giovanni in Laterano.

Il che vuol dire che la magistratura romana, nonostante l’assenza di seri interventi per rafforzarla, deve continuare a sperimentare soluzioni innovative in grado di migliorare la qualità della giurisdizione insieme alla qualità del lavoro di tutti i suoi operatori, facendo affidamento, come ricordavo già nella relazione dello scorso anno, sulla disponibilità delle istituzioni territoriali e dell’ambiente sociale ad essere parte attiva dei processi di innovazione capaci di incidere

sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini, sulla disponibilità delle istituzioni a essere coinvolte negli obiettivi di buon funzionamento della giustizia.

Proprio per questo, constatato l'assoluto insuccesso, allo stato, delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, e cioè della principale misura prevista dal legislatore per garantire una alternativa al carcere, la Corte di appello non ha rinunciato a lavorare sul "volto costituzionale della pena", promuovendo, col concorso di tutte le istituzioni del territorio, un nuovo osservatorio sulla giustizia di comunità, destinato a realizzare buone prassi che accompagnino alla fuoriuscita dal carcere, attraverso un dialogo senza pregiudizi fra magistratura e società.

Con lo stesso spirito, nell'anno trascorso, si sono consolidate le azioni comuni fra la magistratura e l'avvocatura sui temi dei diritti e della efficienza della giurisdizione e sono state aggiornate e riviste le attività di collaborazione con la Regione Lazio, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, in modo da consentire agli uffici giudiziari del distretto di continuare a usufruire di risorse, che, per quanto limitate, sono risultate determinanti per garantire i servizi correnti, ma anche per realizzare progetti di eccellenza. Mi limito a ricordare le iniziative promosse in collaborazione con la Prefettura di Roma sul tema dell'esecuzione degli sfratti e dell'emergenza abitativa.

Il significato di queste iniziative, nel loro complesso, rimanda alla riforma delle città, alla realtà difficile delle grandi realtà metropolitane contemporanee, di cui Roma fa parte a pieno titolo, che, come ben si è detto, sono oggi, a un tempo, sogno e incubo.

Nelle nostre città si consuma il 70% dell'energia e si produce il 70% dei rifiuti e sono le città responsabili del 75% delle emissioni di anidride carbonica, e tuttavia le città restano uno straordinario luogo di aggregazione delle persone, una delle nostre più grandi invenzioni, che devono tornare, però, a misura dei bisogni e delle aspettative dell'umanità.

Ho pensato a questo quando, con grande insistenza, ho rilanciato il tema dell'edilizia giudiziaria a Roma, allorché ho pensato alla ristrutturazione della storica caserma Manara non solo come ad una esigenza non più rinviabile dell'amministrazione della giustizia

a Roma, per restituire dignità e decoro alle condizioni di lavoro degli operatori di giustizia, ma anche come parte di un progetto più ampio di conservazione dell'identità e della storia della città (la città risorgimentale) all'interno di un nuovo progetto e di nuove funzioni.

Il prossimo mese ci trasferiremo presso la nuova sede e son passati esattamente 54 anni da quando il Messaggero, nel numero del 7 giugno 1970, annunciava che il Ministero della Difesa “era sul punto” di consegnare i locali alla Corte di appello di Roma. Ma come diceva Popper, l'ho già ricordato, il passato lo dobbiamo giudicare, il futuro lo possiamo influenzare.

Nel concludere questa relazione, pensavo di richiamare ancora una volta, raffigurandola nella copertina del testo scritto, l'antica allegoria della giustizia e della pace, che in effetti sintetizza i problemi del mondo moderno, ma, al tempo stesso, ho ritenuto che la missione del giudicare, nel difficile momento che ovunque nel mondo attraversa l'attuazione del diritto e dei diritti, richiama oggi con urgenza l'antica allegoria della fortezza e mi è sovvenuta, ancora una volta, una frase di Papa Francesco, pronunciata all'ultima inaugurazione dell'anno giudiziario della Città del Vaticano: *che il compito di giudicare richiede la virtù della fortezza e del coraggio, senza la quale la sapienza rischia di restare sterile, rischia di cedere alla rassegnazione e finisce per trascurare tanti piccoli e grandi soprusi*. Il che vuol dire che la giustizia senza coraggio è inutile sapienza e che una magistratura ossequiosa e impotente non può essere custode fedele dei diritti dei cittadini.

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA

DATI STATISTICI

Riepilogo Distretto Civile

Riepilogo Distretto Penale

Riepilogo Distretto Sorveglianza

Associazione e società

Corte di appello Roma, sezione seconda civile, sentenza n. 7553 del 23.11.2023, pres. rel. Zannella

CONCESSIONARIO MONOPOLISTA LEGALE DELLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA – ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE – ATTIVITÀ COMPIUTA ALL'INTERNO DELLA PROPRIA MISSIONE ISTITUZIONALE – INSUSSISTENZA – ABUSO DI POSIZIONE DI DIPENDENZA ECONOMICA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO-MONOPOLISTA LEGALE DELLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA – IMPOSIZIONE DI GARANZIE – INSUSSISTENZA

La previsione, da parte del concessionario-monopolista legale della distribuzione di energia, dell'obbligo di garanzie a prima richiesta nei contratti conclusi con il venditore di energia in regime di libero mercato, al fine di tutelarsi per il pagamento degli oneri di sistema e del corrispettivo, cui è tenuto il venditore in virtù del complesso normativo che regola la vendita di energia, non costituisce attività anticoncorrenziale, ma si fonda sull'obbligo del distributore di riversare in tempi brevissimi gli oneri di sistema alla società G.S.E. S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia e alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (C.S.E.A.), gestore del gettito di buona parte degli oneri di sistema (in base alle norme applicabili alla controversia).

Il concessionario-monopolista legale della distribuzione di energia non dà luogo a pratiche commerciali scorrette allorquando è obbligato a contrarre con tutti i venditori e chiedi a tutti la prestazione di garanzie, al fine di assicurare il pagamento degli oneri di sistema e la loro effettiva destinazione a scopi di interesse generale.

Corte di appello Roma, sezione seconda civile, decreto del 28.5.2024, pres. rel. Zannella

PROVVEDIMENTI PROVVISORI ADOTTATI DAL TRIBUNALE AI SENSI DELL'ART. 2409 IV COMMA C.C. – RECLAMABILITÀ DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO – AMMISSIBILITÀ – MANCANZA DI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI – SANZIONABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 2409 C.C. – SUSSISTENZA – DISCIPLINA DELLE SPESE DELL'ISPEZIONE

Gli assetti amministrativi adeguati disciplinati dall'art. 2086 c.c. costituiscono un insieme di procedure e di linee-guida precostituite idonee ad assicurare il corretto ed ordinato svolgimento dell'attività d'impresa e delle sue singole fasi, in base alle dimensioni, caratteristiche e struttura dell'impresa.

La loro mancanza giustifica l'emissione di provvedimenti provvisori da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 2409 c.c., quali la sospensione degli amministratori dalla carica e la nomina di un amministratore giudiziario. Il provvedimento è reclamabile dinanzi alla Corte di appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c.

Le spese dell'ispezione sono poste a carico del socio istante nel momento istruttorio del procedimento, mentre è ammissibile applicare il generale criterio della soccombenza quando sia possibile individuare la conclusione del procedimento, anche in relazione alla disposta sospensione temporanea degli amministratori a seguito dell'emersione delle criticità di gestione.

Concorso di reati

Corte di Appello Roma, sezione prima penale, sentenza n. 3398 del 19.3.2024, pres. Venturini, cons. rel. Picozzi

ATTIVITÀ ORGANIZZATA PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI E ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – CONCORSO DI REATI – SUSSISTENZA

È ipotizzabile il concorso di reati tra la fattispecie di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 452-*quaterdecies* c.p. e quella di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 c.p., atteso che quest'ultima richiede un *quid pluris* rispetto al mero allestimento di mezzi e risorse organizzate ed al compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti – che esaurisce la condotta della prima fattispecie – consistente nella finalità, nel caso di reato associativo, di realizzare una serie indeterminata di delitti, con un vincolo di natura permanente destinato a durare anche dopo la commissione dei singoli reati.

Confisca penale

Corte di Appello Roma, sezione prima penale, sentenza n. 3398 del 19.3.2024, pres. Venturini, cons. rel. Picozzi

CONFISCA ALLARGATA O PER EQUIVALENTE – PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA TEMPORALE – NECESSITÀ DI DETERMINAZIONE IN CONCRETO

Il principio di ragionevolezza temporale elaborato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità per individuare a quali beni possa essere estesa la confisca prevista dall'articolo 240-*bis* c.p. in relazione alla data di ingresso nel patrimonio del condannato rispetto alla consumazione del cosiddetto “reato spia” non presuppone un limite cronologico prestabilito, ma va verificato di volta in volta in relazione al caso concreto, rendendo possibile la confisca di beni acquistati anche in tempi risalenti laddove si provi che il condannato non ha mai beneficiato di redditi leciti.

Diritti reali e possesso

Corte di appello Roma, sezione settima civile, sentenza n. 1019 del 14.2.2024, pres. Rizzo, cons. rel. Ferrara

IMPUGNAZIONE DELIBERE CONDOMINIALI – LEGITTIMAZIONE ATTIVA – USUFRUTTUARIO – MODIFICA TABELLE MILLESIMALI – NATURA

In tema di impugnazione di delibere condominiali, una lettura sistematica dell'art. 67, commi 6,7e 8, delle disp. att. c.c. (così come modificato dall'art. 21 della legge 11 dicembre 2012) impone di ritenere sussistente la legittimazione attiva in capo all'usufruttuario – laddove questi domandi una modifica delle tabelle millesimali che rappresenti un mero correttivo dei valori millesimali previgenti – in ragione della natura non negoziale dell'atto, finalizzato solo a tradurre in frazioni millesimali il rapporto di valori preesistente.

Discriminazione

Corte di appello Roma, sezione prima civile, sentenza n. 1049 del 14.2.2024, pres. rel. Pinto

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA – RILASCIO CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – GENITORI DELLO STESSO SESSO.

È illegittimo il mancato rilascio della carta d'identità elettronica valida per l'espatrio ad un minore, figlio naturale di una donna e figlio adottivo di un'altra donna, per via dell'ostacolo tecnico della dicitura padre/madre presente sul modello della carta stessa. Ciò in quanto si tratta di un esito irragionevole, discriminatorio e in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 30 comma 2 Cost. Ne consegue che, in simili circostanze, l'amministrazione è tenuta al rilascio della carta d'identità elettronica valida per l'espatrio e a indicare sulla stessa "genitore" o altra dizione corrispondente alle risultanze dello stato civile.

Equa riparazione

Corte di appello di Roma, sezione equa riparazione, decreto n. 50056 del 2024, cons. rel. Gelato

EQUA RIPARAZIONE – GIUDIZIO PRESUPPOSTO BIFASICO – DISCIPLINA – CRITERIO DI COMPUTO DI UN ANNO PER OGNI GRADO DEL GIUDIZIO CIVILE SUSSEGUENTE LA FASE PENALE CHE HA RISPETTATO IL TERMINE DI RAGIONEVOLE DURATA– LEGITTIMITÀ

In tema di equa riparazione, va considerato unitariamente il giudizio presupposto che inizia con un procedimento penale svoltosi nei tre gradi di giudizio

nei termini di ragionevole durata previsti dall'art. 2 comma 2 bis della legge 24 marzo 2001 n. 89, seguito da un procedimento civile volto alla quantificazione dei danni da risarcire alla parte civile, di talché, ai fini del calcolo dell'eventuale ritardo rilevante per l'equa riparazione, la durata del giudizio civile nei suoi vari gradi è di un anno, non quella prevista in caso di autonomo giudizio.

(Nella fattispecie, accolta la domanda proposta dai ricorrenti, eredi del *de cuius* costituitosi parte civile nel giudizio penale, si sono detratti dalla complessiva durata del successivo giudizio civile per il risarcimento del danno quattro anni così determinati: uno per il primo grado, uno per l'appello, uno per il grado di legittimità ed uno per la riassunzione in Corte d'appello).

Corte di appello di Roma, sezione equa riparazione, decreto n. 51130 del 2023, pres. rel. De Santis

EQUA RIPARAZIONE – OPPOSIZIONE AL DECRETO MONOCRATICO – EFFETTO DEVOLUTIVO DELLA OPPOSIZIONE – MANCATA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE MONOCRATICO DI UNA QUESTIONE RELATIVA AL POSSIBILE RIGETTO DELLA DOMANDA – MANCATA IMPUGNAZIONE INCIDENTALI SULLA QUESTIONE – RILEVABILITA' DA PARTE DEL COLLEGIO- ESCLUSIONE

In tema di equa riparazione l'opposizione prevista dall'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001 n. 89 non si configura come un mezzo di impugnazione del decreto monocratico, in quanto essa è lo strumento processuale che attua il contraddittorio tra le parti investendo il collegio della valutazione piena della controversia in relazione ai motivi di opposizione, atteso che il decreto monocratico non è travolto dalla sua proposizione se non nei limiti derivanti dalla valutazione positiva di detti motivi.

Ne deriva che, nel caso in cui la parte opposta non proponga specifica opposizione incidentale, il collegio dinanzi al quale l'opposizione è rimessa non può valutare una questione non delibata nel provvedimento monocratico, soprattutto nel caso in cui siffatta questione, se positivamente risolta, comporti una modifica peggiorativa per l'opponente di detto provvedimento.

(Nella fattispecie la Corte, in accoglimento dell'opposizione proposta avverso i criteri di calcolo dell'indennità adottati nel provvedimento monocratico, in mancanza di specifica opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, non ha delibato sulla questione rilevata d'ufficio della manifesta infondatezza della domanda, non valutata, però, dal giudice monocratico).

Famiglia e minori

Corte di appello Roma, sezione famiglia, sentenza n. 1676 del 11.3.2024, pres. Pagliari, cons. rel. Giammarco

ADOZIONE LEGITTIMANTE – MANTENIMENTO DI RELAZIONI AFFETTIVE DEL MINORE CON COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE – POSSIBILITÀ – CONTRASTO CON IL DIRITTO DEL MINORE AD UNA STABILITÀ AFFETTIVA E MATERIALE CON LA FAMIGLIA ADOTTIVA – ESCLUSIONE

Anche nel caso di adozione legittimante, la valutazione del preminente interesse del minore non è incompatibile con la possibilità di prevederne il mantenimento di rapporti con uno o più componenti della famiglia di origine. Tale previsione non può ritenersi confliggente con la possibilità di reperire una coppia adottiva che possa costituire per il minore un punto di riferimento materiale ed affettivo stabile, poiché l'idoneità della coppia affidataria dovrà essere valutata alla luce della sua capacità di accogliere la "storia" del minore e di comprendere l'importanza centrale che per lui ha il mantenimento della continuità affettiva.

Corte di appello Roma, sezione famiglia, sentenza n. 3327 del 14.5.2024, pres. rel. Pagliari

DIVORZIO – ASSEGNO DIVORZILE – ULTRATTIVITÀ DEL REGIME DI SEPARAZIONE – ESCLUSIONE – DECORRENZA

La decorrenza dell'assegno divorzile deve essere ricondotta, per la natura e finalità dell'istituto, alla fonte di costituzione del diritto ovvero al titolo in forza del quale esso è dovuto, quindi al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale, non essendo ipotizzabile un'ultrattività in termini di efficacia, rispetto a tale momento, del regime di separazione.

Corte di appello Roma, sezione famiglia, sentenza n. 3327 del 14.5.2024, pres. rel. Pagliari

SEPARAZIONE – DIVORZIO – ASSEGNO DI MANTENIMENTO – ASSEGNO DIVORZILE – CONDIZIONI ECONOMICHE – RIMODULAZIONE AL RIBASSO – IRRIPETIBILITÀ – CONDIZIONI

Nell'ipotesi di modifica nel corso del giudizio delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali occorre distinguere fra le ipotesi in cui opera o meno la *conditio indebiti*.

Opera, in particolare, la *conditio indebiti* ove si accerti l'insussistenza *ab origine* dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile; va esclusa, invece, la ripetibilità delle prestazioni erogate, sia se si procede (sotto il profilo dell'an

debeatur) ad una rivalutazione, con effetto *ex tunc*, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione), sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre nell'ambito di somme di denaro di modesta entità, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e della massima di esperienza secondo cui si deve presumere che queste somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizione della sua accertata debolezza economica.

Al di fuori di queste ultime ipotesi, in presenza di modifica, con effetto *ex tunc*, dei provvedimenti economici tra i coniugi o gli ex coniugi, opera la regola generale della ripetibilità.

Ingiusta detenzione

Corte di appello Roma, sezione quarta penale, ordinanza n. 38/2024, pres. Monteleone, cons. est. Amadori

INDENNIZZO PER INGIUSTA DETENZIONE – CONDOTTA ANTIGIURIDICA ABITUALE- ESCLUSIONE

L'abituale condotta antiggiuridica dell'imputato costituisce colpa inescusabile ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo.

Per pervenire all'applicazione di una misura cautelare, non è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dovendo ricorrere altresì uno dei tre *pericula libertatis* previsti dall'art. 274 c.p.p.

Anche sussistendo, nondimeno, uno di tali pericoli, non è necessario applicare sempre la misura cautelare massima, in luogo di misure cautelari non detentive, di talché l'applicazione della misura di massimo rigore, specialmente in caso di recidiva specifica, va comminata solo ove ricorra una colpa grave dell'imputato, ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo.

Lavoro pubblico e privato

Corte di appello Roma, sezione seconda lavoro, sentenza n. 2401 del 6.6.2023, pres. Celeste, cons. rel. Di Stefano

LAVORO PRIVATO – TRASFERIMENTO DIPENDENTE – CCNL TELECOMUNICAZIONI – POSSIBILITA' PER LA NORMA PATTIZIA DI SUPERARE I DIVIETI LEGALI A TUTELA DEL LAVORATORE – ESCLUSIONE

L'art. 25 del CCNL del settore delle telecomunicazioni non stabilisce, nell'ipotesi peraltro generica di mutamenti di sede all'interno dello stesso comprensorio, una diversa nozione di "trasferimento" rispetto a quella legale, ma si limita ad

escludere per tali trasferimenti la procedimentalizzazione specificamente prevista nello stesso testo. Ne segue che la norma pattizia non può superare i divieti legali posti a tutela del lavoratore dall'art. 2103 c.c., ivi compresa la previsione della nullità dei patti contrari, con il limite delle diverse previsioni dei contratti collettivi, che sono riferibili, tuttavia, allo *ius variandi* in tema di mansioni e non già al trasferimento territoriale del lavoratore.

Corte di appello Roma, sezione seconda lavoro, sentenza n. 2401 del 6.6.2023, pres. Celeste, cons. rel. Di Stefano

LAVORO PRIVATO – DEMANSIONAMENTO – DANNO ALLA PROFESSIONALITÀ – AUTOMATISMO DEL DANNO PER IL SOLO DEMANSIONAMENTO – ESCLUSIONE – ELEMENTI PRESUNTIVI GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI – NECESSITÀ

Il danno alla professionalità non è conseguenza automatica del demansionamento. Per la dimostrazione dello stesso assume rilievo la prova per presunzioni (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiagati nelle abitudini di vita del soggetto).

La prova del danno alla professionalità derivante dal demansionamento può essere data, anche attraverso la allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata qualificazione. Si può presumere sulla base di gravi, precise e concordanti risultanze istruttorie che la capacità professionale del dipendente sia stata frustrata e degradata, a seguito dell'adibizione a mansioni, molto inferiori alla professionalità pregressa, a carattere semplice e ripetitivo.

Corte di appello Roma, sezione seconda lavoro, sentenza n. 2493 del 13.6.2023, pres. rel. Celeste

PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO – PRIVATIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEGLI ENTI PUBBLICI – APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PRIVATISTICA – ONERE DEGLI ENTI PUBBLICI DI ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI PRESCRITTI – IRRIPETIBILITÀ DELLO SPONTANEO PAGAMENTO DEL DEBITO PRESCRITTO

A seguito della privatizzazione – disposta con i d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, 30 marzo 2001, n. 165 e 7 marzo 2005, n. 82 – i rapporti di lavoro degli enti pubblici (ad eccezione di particolari ipotesi specificamente indicate) sono regolati dalla disciplina privatistica e in base ad essa gli enti pubblici, in relazione ai crediti retributivi prescritti, hanno l'onere di eccepire la prescrizione. La disciplina privatistica del rapporto di lavoro degli enti pubblici comporta, altresì, l'applicabilità dell'art. 2940 c.c., secondo cui lo spontaneo pagamento di somme dovute per un debito prescritto è irripetibile, e ciò deve ritenersi, in modo particolare, per le retribuzioni ed il t.f.r. del dipendente.

Corte di appello di Roma, sezione quarta lavoro, sentenza n. 2390 del 9.4.2024, pres. rel. Zaccardi

IMPIEGO PUBBLICO –CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI – CRITERI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA – VALUTAZIONE COMPARATIVA – MOTIVAZIONE – OMESSA COMPARAZIONE CON I PROFILI DEGLI ALTRI CANDIDATI – VIOLAZIONE – RISARCIMENTO DEL DANNO – PARAMETRI DI LIQUIDAZIONE

Nel pubblico impiego privatizzato, in tema di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di incarichi dirigenziali, il requisito motivazionale, per essere soddisfatto, necessita dell'esplicitazione non solo delle qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati pretermessi.

Ne consegue che l'amministrazione, ove si limiti ad illustrare le sole ragioni per le quali il prescelto sia preferibile agli altri istanti, incorre in violazione dei canoni della buona fede e della correttezza che presidono all'espletamento della procedura comparativa ed è tenuta al risarcimento del danno.

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale risarcibile, il giudice del merito può prendere le mosse dalla differenza tra la retribuzione che il candidato pretermesso avrebbe conseguito con la nomina e quella attuale al momento della definizione della procedura e calcolare il danno da lucro cessante per perdita di chance, applicando a tale differenza una frazione pari alle possibilità che il pretermesso avrebbe avuto di risultare vincitore.

Nel valutare detta possibilità, il giudice del merito deve tenere in considerazione tutti i candidati "promuovibili", ossia coloro che avrebbero avuto i titoli per risultare astrattamente vincitori, omettendo però di compiere una valutazione del merito delle candidature, riservata alla potestà discrezionale della pubblica amministrazione e sottratta al sindacato del giudice ordinario.

Corte di appello di Roma, sezione quarta lavoro, sentenza n. 4295 del 21.11.2023, pres. Nunziata, cons. rel. Piantadosi

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – LICENZIAMENTO ORALE – ONERE DELLA PROVA – POTERI DEL GIUDICE

La cessazione definitiva delle prestazioni derivanti da un rapporto di lavoro è una circostanza di fatto di significato non univoco, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Pertanto, in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore non coincide tout court con la cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dall'attività produttiva, anche se realizzato con comportamenti concludenti.

La difficoltà nel fornire la prova gravante sul lavoratore trova adeguato contrappeso in un utilizzo appropriato anche delle presunzioni, affidato al prudente apprezzamento del giudice.

In siffatto accertamento, il giudice dovrà osservare il criterio per cui costituisce carattere tipico del rito del lavoro il temperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando reputi insufficienti le prove già acquisite, ma le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione.

Corte di appello di Roma, sezione quinta lavoro, sentenza n.1013 dell'8.3.2024, pres. rel. Garzia

LAVORO PRIVATO – CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO – CARATTERE UNITARIO E OMNICOMPRESIVO DELLE PRESTAZIONI RESE CON CONTINUITA' E PREDETERMINAZIONE – ORGANIZZAZIONE DI MEZZI E ASSUNZIONE DEL RISCHIO – ONERE DELLA PROVA

È configurabile un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, laddove l'esecuzione di una serie di trasporti sia effettuata con continuità e secondo una disciplina organica, con predisposizione di un'apposita organizzazione di mezzi, pattuizione di un corrispettivo unitario, pianificazione specifica del lavoro nonché formazione, direzione e controllo del personale da parte della committente.

(Nella fattispecie, attraverso l'assunzione testimoniale, era stata provata l'insistenza di un'organizzazione propria ed autonoma della cooperativa e l'assenza

del rischio d'impresa da parte della stessa, con conseguente somministrazione illecita di manodopera).

Corte di appello di Roma, sezione quinta lavoro, sentenza n. 335 dell'8.2.2024, pres. rel. Ciardi

LAVORO SUBORDINATO PRIVATO – SOSPENSIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO EX ARTT. 678 E 990 CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE – DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E AL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO – INDENNITA' DI RICHIAMO ALLE ARMI

Il lavoratore, assunto in servizio quale ufficiale ausiliario ai sensi dell'art. 678 del Codice dell'Ordinamento Militare, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, nonché – stante l'applicabilità, per espresso richiamo, dell'art. 990 del medesimo Codice e, quindi, anche dell'art. 2111, comma 2, c.c. – all'indennità di richiamo alle armi e al computo, agli effetti dell'anzianità di servizio, del tempo trascorso in ferma prefissata.

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare al lavoratore detta indennità senza che sia necessario che il lavoratore presenti apposita domanda all'Inps.

Corte di appello di Roma, sezione quinta lavoro, sentenza n. 1105 del 15.3.2024, cons. rel. Tremontozzi

PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO – DIRIGENZA MEDICA – CONFERIMENTO INCARICO – PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA – DISCREZIONALITA' NELLA NOMINA – RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, BUONA FEDE E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE – INSINDACABILITA' NEL MERITO DELLA SCELTA DA PARTE DEL G.O.

In tema di pubblico impiego privatizzato il conferimento dell'incarico dirigenziale medico deve conseguire ad una procedura comparativa dei profili specifici e delle esperienze professionali dei singoli candidati, improntata al rispetto delle regole e dei principi di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., nonché concludersi con l'adozione di un provvedimento adeguatamente motivato, contenente i criteri adottati e le ragioni giustificative della decisione assunta.

La valutazione e la scelta nella designazione – cui corrisponde una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico – sono rimesse alla discrezionalità del datore di lavoro e non consentono l'azionabilità dell'intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata.

Misure di prevenzione

Corte di appello Roma, sezione quarta penale, decreto n. 7/2024, pres. Neri, cons. rel. Amadori

MISURE DI PREVENZIONE – INTERDITTIVA ANTIMAFIA – CONTROLLO GIUDIZIARIO – LIBERTÀ D’IMPRESA

L’assunto secondo il quale l’interdittiva antimafia ha come conseguenza la *sparizione* dell’impresa dal mercato non è da ritenersi corretto.

L’interdittiva, infatti, avendo effetto esclusivamente nei rapporti con i soggetti pubblici, non incide sui rapporti con i soggetti privati. L’attività di impresa è comunque garantita dalla possibilità di stipulare contratti con soggetti privati, con la possibilità di fare offerte in regime di libera concorrenza.

Ne discende che tali normative non limitano in alcun modo la libertà d’impresa.

Corte di appello Roma, sezione quarta penale, decreto n. 7/2024, presidente Neri, cons. est. Amadori

MISURE DI PREVENZIONE – INTERDITTIVA ANTIMAFIA – CONDOTTE-SPIA – CONTROLLO GIUDIZIARIO – ELUSIONE DEL SELF-CLEANING – IMPRESA CHE GESTISCE ATTIVITÀ LECITA

Il comportamento antieconomico dei soci è uno dei comportamenti-spia che, unitamente alla ingiustificata proliferazione di nuove società, con intrecci tra gli stessi attori, costituisce elusione dell’onere di *self-cleaning*, dando luogo ad una operazione di mero travisamento, che si avvale strumentalmente dell’affidamento della guida della società ad un proprio consanguineo e del mero “aggiustamento” documentale, così da avere le “carte in regola” a dispetto delle risultanze delle indagini.

L’impresa nata per gestire un’attività in sé lecita, ma che agisca con modalità criminali al fine di far fruttare capitali illeciti, inquina il circuito economico legale per la concorrenza sleale che attua verso gli imprenditori corretti, mediante intimidazioni, estorsioni e veri e propri assalti alle forniture, oltre che praticando prezzi artificialmente più bassi, ma anche per il danno che produce al consumatore finale, che rischia di utilizzare un prodotto cattivo, e allo stesso settore produttivo, impedendo l’evoluzione di un migliore *know-how*.

Obbligazioni e contratti

Corte di appello Roma, sezione settima civile, sentenza n. 2727 del 17.4.2024, pres. rel. Petrolati

OBLIGAZIONI E CONTRATTI – LOCAZIONE IMMOBILE – ONERI ACCESSORI – SPECIFICAZIONE SPESE E ESIBIZIONE DOCUMENTI – ONERI DEL LOCATORE – TERMINE – INSUSSISTENZA

In tema di locazione di immobile urbano l'art.9, comma 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392 non prevede alcun termine per l'adempimento, da parte del locatore, dell'onere di specificazione degli oneri accessori richiesti né condiziona a tale previo adempimento la tutela del credito in via giudiziale, ben potendo in sede contenziosa essere fornita, anche per la prima volta, la dimostrazione della fondatezza della pretesa.

Il mancato previo adempimento di tale onere preclude, infatti, solo la maturazione degli interessi di mora per il periodo anteriore alla domanda giudiziale.

Corte di appello Roma, sezione settima civile, sentenza n. 4548 del 26.6.2024, pres. rel. Petrolati

OBLIGAZIONI E CONTRATTI – LOCAZIONE – IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO – RESTITUZIONE ALLA SCADENZA – OPERE INDISPENSABILI PER LA DESTINAZIONE – OBBLIGO LEGALE DI ELIMINAZIONE – INSUSSISTENZA

In tema di locazione non abitativa, l'obbligo di restituzione dell'immobile alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art.1590 c.c., nel medesimo stato in cui è stato ricevuto dal conduttore, deve essere inteso compatibilmente con "l'uso della cosa in conformità del contratto" e, quindi, non implica, in difetto di diverse previsioni convenzionali, l'eliminazione delle opere indispensabili per la realizzazione della pattuita destinazione, alla quale deve ritenersi commisurato il canone percepito dal locatore.

(Nella fattispecie il compendio immobiliare, sede dell'ambasciata italiana a Baghdad in zona c.d. rossa, ad alto rischio di guerra, è stato rilasciato senza la previa eliminazione delle infrastrutture di sicurezza costituite da blocchi di cemento, container, filo spinato, pareti di ferro ed in cemento armato).

Corte di appello Roma, sezione sesta civile, sentenza n.3199 dell'8.5.2024, pres. Perinelli, cons. rel. Ponzillo

ASSICURAZIONE -FATTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO DELL'ASSICURATO – ONERE DELLA PROVA SULL'ASSICURATO – CLAUSOLE DI DELIMITAZIONE DEL RISCHIO INDENNIZZABILE – ONERE DELLA PROVA SULL'ASSICURATORE – FONDAMENTO

Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore – avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo – è onere dell'attore provare che il rischio

avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza; per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa dell'attore.

Corte di appello Roma, sezione sesta civile, sentenza n. 3140 del 7.5.2024, pres. rel. Spadaro

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – ACCERTAMENTO DEL NESSO DI OCCASIONALITA' NECESSARIA – FATTISPECIE

Presupposto della responsabilità dell'intermediario ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998 è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, da inquadrare nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria", sussistendo una relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c.

Il solo fatto dello svolgimento dell'attività come promotore finanziario presso la sede della società non è sufficiente per ritenere provato il nesso di occasionalità necessaria.

(Nella fattispecie, la Corte ha escluso il nesso di occasionalità necessaria atteso che la modulistica fornita dal promotore finanziario non era in alcun modo riconducibile alla società preponente, non risultava provata la spendita del nome della società, le operazioni erano caratterizzate da anomalie – come la consegna di assegni in bianco, che in assenza di attività documentata o tracciabile escludevano la possibilità di qualsiasi controllo da parte della società- e il rapporto tra il danneggiato e il promotore finanziario era di natura personale e pregresso al rapporto tra il promotore finanziario e la società).

Corte di appello Roma, sezione sesta civile, sentenza n.1763 del 13.3.2024, pres. Spadaro, cons. rel. Capezzera

**CIRCOLAZIONE- ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA – AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI – RICHIESTA DI RISARCIMENTO – RICHIESTA ALL'ASSICURATORE NON CONFORME ALL'ART. 148 COD. ASS. – PROPO-
NIBILITÀ DELLA DOMANDA – SUSSISTENZA – CONDIZIONI.**

L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 cod. ass., se l'assi-

curatore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della stessa norma.

Poiché il procedimento previsto dall'art. 148 cod. ass. costituisce applicazione dei generali principi di correttezza e buona fede, sarebbe contrario a tali principi ammettere che l'assicuratore della r.c.a. possa trarre un vantaggio (l'improprietà della domanda giudiziale) da una condotta scorretta (non richiedere l'integrazione della richiesta stragiudiziale); inoltre se l'assicuratore non chiede l'integrazione documentale, non può operare il beneficio della sospensione dei termini per formulare l'offerta sicché, in mancanza di richiesta di integrazione, i termini per la formulazione dell'offerta continuano a decorrere.

Processo civile e del lavoro

Corte di appello Roma, sezione quarta lavoro, sentenza n. 3831 del 27.10.2023, pres. Zaccardi, cons. rel. Parolari

APPELLO – SOCIETÀ FUSA PER INCORPORAZIONE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO – LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PROCESSUALE – ESCLUSIONE – MANCATA INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO – IRRILEVANZA

L'appello proposto da un soggetto giuridico ormai estinto (società incorporata) per essersi fuso per incorporazione in altro soggetto giuridico (società incorporante) è inammissibile anche se la fusione sia avvenuta nelle more del giudizio di primo grado e non sia stata dichiarata l'interruzione del giudizio nonostante il mancato intervento processuale della società incorporante, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.

Corte di appello Roma, sezione seconda lavoro, sentenza n. 2365 del 6.6.2023, pres. rel. Celeste

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – RITO DEL LAVORO – PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE – DIVIETO DI UDIENZE DI MERO RINVIO E DEL FRAZIONAMENTO DEL PROCESSO

Nel rito del lavoro, la prima udienza è anche quella nella quale, qualora non sia necessaria attività istruttoria, la controversia viene decisa. Al riguardo, va rilevato che nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza, compresa la prima, è destinata, oltreché all'assunzione delle prove, alla discussione e quindi all'immediata pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo; né è in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente,

frazionando il processo in una molteplicità di udienze, in contrasto con il principio dell'art. 111, comma 2, Cost.

Corte di appello Roma, sezione sesta civile, sentenza n. 4006 del 5.6.2024, pres. Perinelli, cons. rel. Ponzillo

IMPUGNAZIONI CIVILI – APPELLO IN FORMA DI DOCUMENTO INFORMATICO – SOTTOSCRIZIONE APPELLO – MANCANZA DELLA FIRMA DIGITALE – FIRMA APPOSTA DAL DIFENSORE A MARGINE O IN CALCE ALL'ATTO – ALLEGAZIONE MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI DELLA PROCURA ALLE LITI REDATTA SU SUPPORTO CARTACEO – SUFFICIENZA

La firma apposta dal difensore in calce o a margine dell'atto d'appello ai fini dell'autenticazione della procura speciale vale anche quale sottoscrizione dello stesso, in quanto consente di attribuire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità dell'atto d'impugnazione stesso.

In caso di appello nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (p.e. c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento, nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato, di una copia digitalizzata della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata dal difensore, integra l'ipotesi, prevista dall'art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce all'atto.

(Nella fattispecie, in difetto della firma digitale dell'atto, si è ritenuto sottoscritto e riferibile al difensore l'atto d'impugnazione).

Corte di appello Roma, sezione sesta civile, sentenza n. 695 del 31.1.2024, pres. Perinelli, cons. rel. Ponzillo

PROCEDIMENTO CIVILE – DOMANDA GIUDIZIALE – CONFERIMENTO DI PROCURA E CITAZIONE IN GIUDIZIO NOTIFICATA AL CONVENUTO DOPO LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA SOCIETÀ ATTRICE – NULLITÀ DEL GIUDIZIO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL SUCCESSORE – IRRILEVANZA – ART. 182 C.P.C. – INAPPLICABILITÀ

La cancellazione dal registro delle imprese della società attrice avvenuta anteriormente al conferimento della procura alle liti e alla *vocatio in ius* della controparte determina la nullità del giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto il contraddittorio tra le parti si istituisce dopo che la domanda venga portata a conoscenza della

parte convenuta, restando esclusa, in mancanza di un valido rapporto processuale, l'applicabilità dell'art.111 c.p.c., nonché dell'istituto dell'interruzione del processo e senza che per ciò rilevi la volontaria costituzione dei successori che intendano proseguire il processo. Risulta del pari inapplicabile l'art.182 c.p.c.

Reati in materia di stupefacenti

Corte di Appello Roma, sezione prima penale, sentenza n. 10253 del 19.9.2023, pres. Rinaldi, cons. rel. Picozzi

DETENZIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE – FATTO DI LIEVE ENTITÀ – RIFERIMENTO AI PARAMETRI DI CUI AL D.M. 11 APRILE 2006 – NECESSITÀ

Non è condivisibile la tesi secondo cui nella determinazione dei parametri di riferimento per valutare la sussunzione di una fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente nell'ambito del fatto di lieve entità previsto dall'articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/90 si debbano disapplicare le indicazioni fornite dal D.M. 11 aprile 2006 in quanto non corrispondenti alla realtà dello “*spaccio di strada*”.

Il riferimento alle soglie di cui alla fonte citata, infatti, costituisce un elemento oggettivo di valutazione della pericolosità della sostanza, che prescinde da un dato empirico e difficilmente accertabile come quello della capacità di tolleranza dell'acquirente assuntore e costituisce elemento di certezza nella considerazione dell'offensività della condotta. La disapplicazione, inoltre, perde di consistenza nei casi di detenzione di sostanze in forma non ancora suddivisa in porzioni o ripartita in misura grossolana ovvero custodita in depositi o in abitazioni, perché, in tali situazioni, la presenza di elevate percentuali di principio attivo consente la preparazione di un numero di dosi ad esse proporzionato.

Responsabilità civile

Corte di appello Roma, sezione ottava civile, sentenza n. 4934 del 7.7.2023, pres. Mangano, cons. rel. Dedato

RISARCIMENTO DEL DANNO – DANNO DA OCCUPAZIONE DI IMMOBILE – VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE – DANNO DA PERDITA SUBITA E DANNO DA MANCATO GUADAGNO – CONFIGURABILITÀ- PRESUPPOSTI – ONERE DELLA PROVA

In materia di risarcimento del danno per illegittima occupazione, il danno subito dal proprietario non solo va inteso quale danno da perdita subita (danno emergente), ma si deve manifestare come perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene, che può essere diretto o indiretto (concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo), escludendo quindi la

risarcibilità della perdita solo potenziale. Ne deriva che non si può prescindere dalla prova della perdita attuale, legata ad un comportamento effettivamente impedito, e non solo potenzialmente connessa allo status di proprietario, anche quando questi agisca per una finalità specifica.

(Nella fattispecie l'ente appellante era incaricato di gestire, per conto del Comune di riferimento, gli alloggi di proprietà comunale, con la finalità di attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata attraverso l'acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni da assegnare ai nuclei familiari inseriti nelle graduatorie di merito o di emergenza abitativa, ma anche di gestire, sia pure in minima parte, locali commerciali destinati a sostenere le attività economiche e sociali nelle periferie).

Corte di appello Roma, sezione prima civile, sentenza n. 5030 del 12.7.2024, pres. Pinto, cons. rel. Colesanti

RESPONSABILITÀ CIVILE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE PER OMESSA VIGILANZA – CONDIZIONI – SPECIFICITÀ DELLA PROVA DELLA REGOLA VIOLATA E DEL NESSO DI CAUSALITÀ – EVITABILITÀ DEL DANNO.

La responsabilità conseguente al mancato assolvimento dell'attività di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (MISE, ora Ministero delle imprese e del made in Italy) ha natura extracontrattuale. Ne consegue che il danneggiato deve allegare e provare sia i doveri di vigilanza che sarebbero stati violati, sia il nesso di causalità tra la condotta omissiva e il danno. In particolare, deve dimostrare che l'attività di vigilanza omessa sarebbe stata in concreto idonea a prevenire il danno avendo riguardo all'epoca e all'ammontare degli investimenti, al tempo in cui sono state commesse le condotte illecite da parte della società vigilata nonché alle specifiche attività di vigilanza che ove non omesse avrebbero prevenuto il danno.

Unione Europea

Corte di appello Roma, sezione prima civile, sentenza n. 2020 del 21.3.2024, pres. Budetta, cons. rel. Pellegrini

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ATTUAZIONE DIRETTIVE COMUNITARIE – INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI UTILI AL RICONOSCIMENTO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA INCOMPLETA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/88/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 4 NOVEMBRE 2003

Le limitazioni introdotte dagli artt. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'art. 41, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 all'ambito di applicazione, nei confronti del personale medico, delle disposizioni in materia di organizzazione dell'orario di lavoro di cui al d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, non costituiscono violazione grave e manifesta della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003.

Le deroghe alla disciplina del riposo giornaliero di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003, contenute nell'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (per il personale sanitario in genere) e nell'art. 41, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (per il personale dirigenziale medico) non violano l'art. 4 della direttiva 2003/88/CE, in quanto sia la legislazione nazionale che la contrattazione collettiva sono espressione della discrezionalità che l'art. 17, §§ 2 e 3 della direttiva attribuisce agli Stati membri.

L'art. 9 del d.lgs. n. 66 del 2003, che ha attuato in modo corretto le disposizioni in materia di riposo settimanale contenute nell'art. 5 della direttiva 2003/88/CE, si applica al personale medico senza alcuna limitazione.

L'art. 41, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008 cit. – nel derogare per il personale dirigenziale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale alla disciplina sulla durata massima dell'orario di lavoro settimanale prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 66 del 2003 – non si pone in contrasto con l'art. 6 della direttiva 2003/88/CE, perché lascia alla contrattazione collettiva il compito di definire le modalità di organizzazione dell'orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Corte di appello Roma, sezione quarta civile, sentenza n. 5238 del 23.7.2024, pres. Izzo, cons. rel. Cirillo

TRIBUTI – ADDIZIONALE PROVINCIALE SULL'ACCISA PER CONSUMI ELETTRICI- CONTRASTO COL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA – EFFETTI – RIPETIZIONE DEL PAGAMENTO ESEGUITO DAL CONSUMATORE FINALE – ESCLUSIONE

Non è predicabile la ripetizione di indebito nel rapporto orizzontale di rivalsa tra fornitore e utente, inciso dalla traslazione dell'addizionale provinciale sull'accisa per consumi elettrici, addizionale istituita dall'art. 6 del d.l. n. 511/1988, pure al di fuori dei limiti posti dall'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE, atteso che, alla luce dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia con la sentenza dell'11 aprile 2024, c. C. 316/22, l'efficacia di una direttiva, ancorché *self executing* in quanto chiara, precisa e incondizionata, resta delimitata ai rapporti verticali che impegnino lo Stato, senza che possa derivare dall'imposizione tributaria illegittima il difetto di causa del pagamento effettuato dal consumatore finale.

(Nella fattispecie, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, la Corte ha rivisto il proprio orientamento già fondato sulla disapplicazione incidentale della norma interna, istitutiva dell'imposizione contraria alla direttiva, nel rapporto orizzontale di rivalsa).

Usi civici

Corte di appello Roma, sezione ottava civile, sentenza n. 2625 del 15.4.2024, pres. Mangano, cons. rel. Dedato

USI CIVICI – DIFETTO DI CONTRADDITTORIO – RIMESIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO – NOMINA SPECIALE RAPPRESENTANZA – DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

Il giudice non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, né rimettere la causa al giudice di primo grado, nell'ipotesi di intervento volontario in appello del litisconsorte necessario pretermesso qualora la parte accetti la causa nello stato in cui si trova.

La mancata accettazione della causa nello stato in cui si trova da parte dell'Amministrazione Separata Usi Civici, nominata dai *cives* della comunità di riferimento a tutela del territorio e dei propri interessi, non consente, tuttavia, di ritenere superato il difetto di contraddittorio che si è realizzato in primo grado ed impone la rimessione al Commissario, al fine di tutelare pienamente le esigenze difensive dell'ente che si è costituito a tutela dei cittadini. Ne consegue che, se non è nominata la speciale rappresentanza a tutela dei *cives*, ricorrono le condizioni richieste dall'art. 354 c.p.c. per la rimessione della causa al primo giudice, previa dichiarazione della nullità del processo di primo grado.

DATI STATISTICI

Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 - Distretto di ROMA - Settore CIVILE
Note relative alle tabelle allegate

Fonte dei dati

Corte di Appello	Rilevazione a cura dell'Ufficio Statistiche della Corte di Appello di Roma aggiornata al 30/08/2024.
Tribunali Ordinari	Rilevazione a cura della Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa tramite il Datawarehouse della Giustizia Civile aggiornato al 15/09/2023 per l'AG 2022/2023 e al 15/09/2024 per l'AG 2023/2024.
Tribunale per i Minorenni	Rilevazione a cura della Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa tramite il DATALAKE per l'AG 2023/2024. Note Dg-Stat: <i>"In considerazione delle diverse fonti dei dati e delle modifiche normative intervenute, i dati dei Tribunali per i Minorenni e dei Giudici di Pace potrebbero risultare incongruenti con quelli dei periodi pregressi".</i> <i>"I dati del tribunale per i minorenni sono rilevati tramite il nuovo sistema del DATALAKE in fase sperimentale e aggiornati al 04/09/2024. "</i>
Giudici di Pace	Rilevazione a cura della Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa tramite il DATALAKE per l'AG 2023/2024. Note Dg-Stat: <i>"In considerazione delle diverse fonti dei dati e delle modifiche normative intervenute, i dati dei Tribunali per i Minorenni e dei Giudici di Pace potrebbero risultare incongruenti con quelli dei periodi pregressi".</i> <i>"I dati del Giudice di Pace sono rilevati tramite il nuovo sistema del DATALAKE in fase sperimentale e aggiornati al 18/09/2024. "</i>

Periodi esaminati

AG 2022/2023	Periodo compreso nell'intervallo di date 01/07/2022 - 30/06/2023.
AG 2023/2024	Periodo compreso nell'intervallo di date 01/07/2023 - 30/06/2024.

Valori calcolati

Ad esclusione della Corte di Appello di Roma, per la quale la rilevazione attuata prevede la verifica della coerenza dei flussi e delle pendenze nei periodi esaminati, il numero di procedimenti pendenti al 30/06/2023 è stato calcolato sulla base del numero di procedimenti pendenti al 30/06/2024 e dell'entità numerica dei flussi (sopravvenuti e definiti) dal 01/07/2023 al 30/06/2024.

Variazioni percentuali

Per ciascuna voce del movimento dei procedimenti la variazione percentuale è il rapporto tra la variazione assoluta (valore finale - valore iniziale) e il valore iniziale. I valori finali sono quelli corrispondenti all'AG 2023/2024 e quelli iniziali all'AG 2023/2024.

Indice di ricambio

L'indice di ricambio è il rapporto tra il numero di definiti e il numero di sopravvenuti, moltiplicato per 100. Il valore dell'indice rappresenta il numero di definiti a fronte di 100 procedimenti sopravvenuti.

Tav. 1.1 - Movimento dei procedimenti civili per tipologia ufficio negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Tipologia Ufficio	A.G. 2023/2024				A.G. 2022/2023				Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)				Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Corte di Appello	12.478	16.246	32.411		12.629	17.015	36.179		-1,2%	-4,5%	-10,4%		130	135
Tribunale per i Minorenni	5.045	4.760	10.416										94	
Totale Tribunali Ordinari	187.526	206.034	197.648		213.058	243.204	216.156		-12,0%	-15,3%	-8,6%		110	114
CASSINO	8.028	8.993	11.573		9.348	10.378	12.538		-14,1%	-13,3%	-7,7%		112	111
CIVITAVECCHIA	7.294	7.939	8.167		8.388	8.886	8.812		-13,0%	-10,7%	-7,3%		109	106
FROSINONE	8.236	9.047	7.277		9.382	9.917	8.088		-12,2%	-8,8%	-10,0%		110	106
LATINA	12.542	13.058	15.593		13.795	16.349	16.109		-9,1%	-20,1%	-3,2%		104	119
RIETI	4.125	4.155	3.979		4.724	4.642	4.009		-12,7%	-10,5%	-0,7%		101	98
ROMA	112.653	126.432	113.459		128.897	153.057	127.238		-12,6%	-17,4%	-10,8%		112	119
TIVOLI	12.963	13.484	14.211		13.703	14.032	14.732		-5,4%	-3,9%	-3,5%		104	102
VELLETRI	15.025	15.579	18.380		17.735	18.293	18.934		-15,3%	-14,8%	-2,9%		104	103
VITERBO	6.660	7.347	5.009		7.086	7.650	5.696		-6,0%	-4,0%	-12,1%		110	108

Tav. 1.1.bis - Giudici di Pace - Movimento dei procedimenti civili per sede nell'anno giudiziario 2023/2024

Sede	A.G. 2023/2024		
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali
Totale	96.100	81.562	80.419
CASSINO	4.161	2.626	4.719
GAETA	1.493	1.277	594
SORA	786	720	210
CIVITAVECCHIA	7.970	6.900	9.019
FROSINONE	3.595	2.748	2.411
ALATRI	0	19	16
FERENTINO	867	708	564
LATINA	5.314	3.370	4.861
FONDI	855	713	485
TERRACINA	990	706	1.021
RIETI	1.125	992	1.274
POGGIO MIRTETO	517	316	485
ROMA	52.256	45.979	40.510
TIVOLI	5.052	3.331	4.977
SUBIACO	181	178	108
VELLETRI	7.833	7.773	8.260
VITERBO	3.105	3.206	905

Tav. 1.2 - Corte di Appello - Movimento dei procedimenti civili per materia negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Materia	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023			Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Totale Corte d'Appello	12.478	16.246	32.411	12.629	17.015	36.179	-1,2%	-4,5%	-10,4%	130	135
Contenzioso civile ordinario	7.001	9.107	25.703	6.863	9.337	27.809	+2,0%	-2,5%	-7,6%	130	136
Totale Lavoro e Previdenza	3.506	4.817	5.983	3.376	5.287	7.294	+3,9%	-8,9%	-18,0%	137	157
Affari camerali e di volontaria giurisdizione	1.971	2.322	725	2.390	2.391	1.076	-17,5%	-2,9%	-32,6%	118	100
Dettaglio materie											
Totale Contenzioso civile ordinario	7.001	9.107	25.703	6.863	9.337	27.809	+2,0%	-2,5%	-7,6%	130	136
Contratti e obbligazioni varie	1.810	2.213	7.364	1.863	2.327	7.767	-2,8%	-4,9%	-5,2%	122	125
Responsabilit� extracontrattuale	706	663	2.856	593	773	2.813	+19,1%	-14,2%	+1,5%	94	130
Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	400	505	2.085	454	553	2.190	-11,3%	-8,7%	-4,8%	126	122
Controversie di diritto amministrativo	405	998	1.958	520	697	2.551	-22,1%	+43,2%	-23,2%	246	134
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	495	727	1.706	477	699	1.938	+3,8%	+4,0%	-12,0%	147	147
Diritti reali - possesso - trascrizioni	317	650	1.529	348	649	1.862	-8,9%	+0,2%	-17,9%	205	186
Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	619	472	1.430	533	323	1.283	+16,1%	+46,1%	+11,5%	76	61
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	375	325	1.186	371	337	1.136	+1,1%	-3,6%	+4,4%	87	91
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	149	269	726	167	343	846	-10,8%	-21,6%	-14,2%	181	205
Famiglia	433	356	624	310	265	547	+39,7%	+34,3%	+14,1%	82	85

Materia	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023			Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Successioni	127	167	606	148	172	646	-14,2%	-2,9%	-6,2%	131	116
Stato della persona e diritti della personalita	118	453	521	233	731	856	-49,4%	-38,0%	-39,1%	384	314
Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)	147	152	462	140	182	467	+5,0%	-16,5%	-1,1%	103	130
Sez. specializzata dell'Impresa	304	70	337	89	5	103	+241,6%	+1300,0%	+227,2%	23	6
Contratti Bancari	18	194	331	36	198	507	-50,0%	-2,0%	-34,7%	1.078	550
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)	91	139	317	84	188	365	+8,3%	-26,1%	-13,2%	153	224
Fallimento e procedure concorsuali	152	152	289	90	92	289	+68,9%	+65,2%	0,0%	100	102
Diritto industriale - vecchio rito	2	113	259	88	104	370	-97,7%	+8,7%	-30,0%	5.650	118
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)	72	77	231	37	77	236	+94,6%	0,0%	-2,1%	107	208
Altre materie	261	412	886	282	622	1.037	-7,4%	-33,8%	-14,6%	158	221
Totale Lavoro e Previdenza	3.506	4.817	5.983	3.376	5.287	7.294	+3,9%	-8,9%	-18,0%	137	157
Lavoro dipendente da privato	1.280	1.726	2.379	1.253	1.907	2.825	+2,2%	-9,5%	-15,8%	135	152
Previdenza obbligatoria (Prestazione)	1.023	1.588	1.756	1.017	1.699	2.321	+0,6%	-6,5%	-24,3%	155	167
Pubblico impiego	483	675	879	465	811	1.071	+3,9%	-16,8%	-17,9%	140	174
Assistenza obbligatoria	377	412	501	302	403	536	+24,8%	+2,2%	-6,5%	109	133
Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia,validita o interpret.	108	149	191	113	130	232	-4,4%	+14,6%	-17,7%	138	115
Opposizione ordinanza ingiunzione	123	131	173	82	137	181	+50,0%	-4,4%	-4,4%	107	167

Materia	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023			Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Rapporto di lavoro parasubordinato	22	39	51	28	62	68	-21,4%	-37,1%	-25,0%	177	221
Procedimenti speciali	76	87	40	107	133	51	-29,0%	-34,6%	-21,6%	114	124
Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	12	8	10	7	5	6	+71,4%	+60,0%	+66,7%	67	71
Procedimenti cautelari ante causam	2	2	3	2	0	3	0,0%	NC	0,0%	100	0
Totale Affari camerali e di volontaria giurisdizione	1.971	2.322	725	2.390	2.391	1.076	-17,5%	-2,9%	-32,6%	118	100
Altri istituti e leggi speciali	422	289	222	254	285	89	+66,1%	+1,4%	+149,4%	68	112
Famiglia	17	335	195	422	414	513	-96,0%	-19,1%	-62,0%	1.971	98
Cause in materia minorile	135	171	108	235	190	144	-42,6%	-10,0%	-25,0%	127	81
Altri istituti e leggi speciali di competenza CoA in primo grado	1.288	1.326	97	1.263	1.282	135	+2,0%	+3,4%	-28,1%	103	102
Fallimento e procedure concorsuali	76	127	54	132	139	105	-42,4%	-8,6%	-48,6%	167	105
Giudice tutelare	22	63	42	60	52	83	-63,3%	+21,2%	-49,4%	286	87
Autorizzazioni processuali	2	1	3	13	18	2	-84,6%	-94,4%	+50,0%	50	138
Sez. specializzata delle imprese	4	6	3	11	8	5	-63,6%	-25,0%	-40,0%	150	73
Altri procedimenti camerali	4	3	1	0	1	0	NC	+200,0%	NC	75	NC
Diritto societario - ante riforma d.lvo n. 5/2003	1	1	0	0	2	0	NC	-50,0%	NC	100	NC

Tav. 1.3 - Tribunali Ordinari - Movimento dei procedimenti civili per materia e sede negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Materia	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023			Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Totale Tribunali Ordinari	187.526	206.034	197.648	213.058	243.204	216.156	-12,0%	-15,3%	-8,6%	110	114
Affari civili contenziosi	44.964	66.226	103.774	55.126	74.757	125.036	-18,4%	-11,4%	-17,0%	147	136
Lavoro e previdenza	44.056	43.847	31.662	41.269	43.181	31.453	+6,8%	+1,5%	+0,7%	100	105
Procedimenti speciali sommari	39.341	39.053	9.589	48.369	49.460	9.301	-18,7%	-21,0%	+3,1%	99	102
Volontaria giurisdizione	18.864	18.422	6.565	28.850	30.899	6.123	-34,6%	-40,4%	+7,2%	98	107
Esecuzioni mobiliari	31.927	27.243	24.394	31.197	33.119	19.710	+2,3%	-17,7%	+23,8%	85	106
Esecuzioni immobiliari	4.249	6.682	12.107	4.283	7.094	14.540	-0,8%	-5,8%	-16,7%	157	166
Procedure concorsuali	4.125	4.561	9.557	3.964	4.694	9.993	+4,1%	-2,8%	-4,4%	111	118

Materia	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023			Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Dettaglio materie											
Totale Affari civili contenziosi	44.964	66.226	103.774	55.126	74.757	125.036	-18,4%	-11,4%	-17,0%	147	136
CASSINO	1.796	2.734	6.714	2.473	3.038	7.652	-27,4%	-10,0%	-12,3%	152	123
CIVITAVECCHIA	1.665	2.638	3.711	2.353	2.479	4.684	-29,2%	+6,4%	-20,8%	158	105
FROSINONE	1.573	1.946	3.108	1.920	2.250	3.481	-18,1%	-13,5%	-10,7%	124	117
LATINA	2.680	3.843	7.260	3.168	4.413	8.423	-15,4%	-12,9%	-13,8%	143	139
RIETI	835	1.048	1.569	944	991	1.782	-11,5%	+5,8%	-12,0%	126	105
ROMA	29.263	45.897	66.358	36.030	52.548	82.992	-18,8%	-12,7%	-20,0%	157	146
TIVOLI	2.372	2.534	5.756	2.760	2.883	5.918	-14,1%	-12,1%	-2,7%	107	104
VELLETRI	3.385	3.785	7.239	3.835	4.140	7.639	-11,7%	-8,6%	-5,2%	112	108
VITERBO	1.395	1.801	2.059	1.643	2.015	2.465	-15,1%	-10,6%	-16,5%	129	123

Materia	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023			Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Totale Lavoro e previdenza (esclusi ATP)	44.056	43.847	31.662	41.269	43.181	31.453	+6,8%	+1,5%	+0,7%	100	105
CASSINO	1.805	1.654	2.185	1.840	1.851	2.034	-1,9%	-10,6%	+7,4%	92	101
CIVITAVECCHIA	1.274	1.000	2.078	1.034	1.007	1.804	+23,2%	-0,7%	+15,2%	78	97
FROSINONE	2.864	3.209	1.755	2.873	2.637	2.100	-0,3%	+21,7%	-16,4%	112	92
LATINA	2.829	2.342	3.107	2.236	2.560	2.620	+26,5%	-8,5%	+18,6%	83	114
RIETI	771	560	965	733	530	754	+5,2%	+5,7%	+28,0%	73	72
ROMA	27.139	27.282	14.224	25.698	28.061	14.367	+5,6%	-2,8%	-1,0%	101	109
TIVOLI	2.721	3.006	2.915	2.511	2.898	3.200	+8,4%	+3,7%	-8,9%	110	115
VELLETRI	3.212	3.205	3.754	3.101	2.519	3.747	+3,6%	+27,2%	+0,2%	100	81
VITERBO	1.441	1.589	679	1.243	1.118	827	+15,9%	+42,1%	-17,9%	110	90

Materia	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023			Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Totale Procedimenti speciali sommari	39.341	39.053	9.589	48.369	49.460	9.301	-18,7%	-21,0%	+3,1%	99	102
CASSINO	1.642	1.665	485	1.884	1.841	508	-12,8%	-9,6%	-4,5%	101	98
CIVITAVECCHIA	1.464	1.565	356	1.850	2.001	457	-20,9%	-21,8%	-22,1%	107	108
FROSINONE	1.306	1.305	219	1.676	1.829	218	-22,1%	-28,6%	+0,5%	100	109
LATINA	2.587	2.485	479	3.311	3.559	377	-21,9%	-30,2%	+27,1%	96	107
RIETI	753	741	132	908	941	120	-17,1%	-21,3%	+10,0%	98	104
ROMA	25.052	24.524	6.132	30.308	30.871	5.604	-17,3%	-20,6%	+9,4%	98	102
TIVOLI	2.298	2.377	713	2.880	2.795	792	-20,2%	-15,0%	-10,0%	103	97
VELLETRI	3.007	3.142	894	4.093	4.156	1.029	-26,5%	-24,4%	-13,1%	104	102
VITERBO	1.232	1.249	179	1.459	1.467	196	-15,6%	-14,9%	-8,7%	101	101

Materia	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023			Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Totale Volontaria giurisdizione (esclusi i procedimenti di competenza del Giudice tutelare e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata)	18.864	18.422	6.565	28.850	30.899	6.123	-34,6%	-40,4%	+7,2%	98	107
CASSINO	1.041	1.077	190	1.404	1.515	226	-25,9%	-28,9%	-15,9%	103	108
CIVITAVECCHIA	1.065	955	295	1.328	1.400	185	-19,8%	-31,8%	+59,5%	90	105
FROSINONE	768	781	274	1.270	1.323	287	-39,5%	-41,0%	-4,5%	102	104
LATINA	1.460	1.449	421	2.262	2.402	410	-35,5%	-39,7%	+2,7%	99	106
RIETI	908	867	146	1.191	1.219	105	-23,8%	-28,9%	+39,0%	95	102
ROMA	8.638	8.135	3.762	14.471	15.482	3.259	-40,3%	-47,5%	+15,4%	94	107
TIVOLI	2.196	2.325	512	2.605	2.810	641	-15,7%	-17,3%	-20,1%	106	108
VELLETRI	1.695	1.705	696	2.975	3.260	706	-43,0%	-47,7%	-1,4%	101	110
VITERBO	1.093	1.128	269	1.344	1.488	304	-18,7%	-24,2%	-11,5%	103	111

Materia	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023			Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Totale Esecuzioni mobiliari	31.927	27.243	24.394	31.197	33.119	19.710	+2,3%	-17,7%	+23,8%	85	106
CASSINO	1.373	1.351	1.046	1.413	1.578	1.024	-2,8%	-14,4%	+2,1%	98	112
CIVITAVECCHIA	1.358	1.207	872	1.347	1.283	721	+0,8%	-5,9%	+20,9%	89	95
FROSINONE	1.274	1.205	759	1.279	1.246	690	-0,4%	-3,3%	+10,0%	95	97
LATINA	2.308	1.877	1.957	2.131	2.031	1.526	+8,3%	-7,6%	+28,2%	81	95
RIETI	618	568	457	711	630	407	-13,1%	-9,8%	+12,3%	92	89
ROMA	18.387	15.661	13.081	18.173	20.828	10.355	+1,2%	-24,8%	+26,3%	85	115
TIVOLI	2.619	2.008	2.371	2.239	1.630	1.760	+17,0%	+23,2%	+34,7%	77	73
VELLETRI	2.909	2.323	3.131	2.887	2.807	2.545	+0,8%	-17,2%	+23,0%	80	97
VITERBO	1.081	1.043	720	1.017	1.086	682	+6,3%	-4,0%	+5,6%	96	107

Materia	A.G. 2023/2024				A.G. 2022/2023				Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)				Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Totale Esecuzioni immobiliari	4.249	6.682	12.107		4.283	7.094	14.540		-0,8%	-5,8%	-16,7%		157	166
CASSINO	208	328	620		166	373	740		+25,3%	-12,1%	-16,2%		158	225
CIVITAVECCHIA	282	396	557		315	550	671		-10,5%	-28,0%	-17,0%		140	175
FROSINONE	239	372	725		193	423	858		+23,8%	-12,1%	-15,5%		156	219
LATINA	406	692	1.289		399	966	1.575		+1,8%	-28,4%	-18,2%		170	242
RIETI	184	299	509		173	237	624		+5,4%	+26,2%	-18,4%		163	137
ROMA	1.571	2.034	3.985		1.643	2.226	4.448		-4,4%	-8,6%	-10,4%		129	135
TIVOLI	540	1.018	1.557		533	823	2.035		+1,3%	+23,7%	-23,5%		189	154
VELLETRI	519	1.138	1.979		582	1.120	2.598		-10,8%	+1,6%	-23,8%		219	192
VITERBO	300	405	886		279	376	991		+7,5%	+7,7%	-10,6%		135	135

Materia	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023			Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Totale Procedure concorsuali	4.125	4.561	9.557	3.964	4.694	9.993	+4,1%	-2,8%	-4,4%	111	118
CASSINO	163	184	333	168	182	354	-3,0%	+1,1%	-5,9%	113	108
CIVITAVECCHIA	186	178	298	161	166	290	+15,5%	+7,2%	+2,8%	96	103
FROSINONE	212	229	437	171	209	454	+24,0%	+9,6%	-3,7%	108	122
LATINA	272	370	1.080	288	418	1.178	-5,6%	-11,5%	-8,3%	136	145
RIETI	56	72	201	64	94	217	-12,5%	-23,4%	-7,4%	129	147
ROMA	2.603	2.899	5.917	2.574	3.041	6.213	+1,1%	-4,7%	-4,8%	111	118
TIVOLI	217	216	387	175	193	386	+24,0%	+11,9%	+0,3%	100	110
VELLETRI	298	281	687	262	291	670	+13,7%	-3,4%	+2,5%	94	111
VITERBO	118	132	217	101	100	231	+16,8%	+32,0%	-6,1%	112	99

Tav. 1.4 - Giudici di Pace - Movimento dei procedimenti civili per materia nell'anno giudiziario 2023/2024

Materia	A.G. 2023/2024		
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali
Totale	96.100	81.562	80.419
Cognizione ordinaria - Cause relative a beni mobili fino a 10.000 euro	17.362	15.389	27.985
Cognizione ordinaria - Risarcimento danni circolazione di veicoli e natanti	6.077	5.836	15.471
Cognizione ordinaria - Altri procedimenti di cognizione ordinaria	721	483	1.232
Opposizioni sanzioni amministrative (OSA)	16.782	15.399	20.543
Procedimenti non contenziosi - Immigrazione	2.388	2.374	880
Procedimenti non contenziosi - Conciliazioni	16	19	12
Procedimenti speciali - Procedimenti Monitori	51.950	41.285	13.522
Procedimenti speciali - Accertamenti tecnici preventivi (ATP)	777	744	716
Procedimenti speciali - Altri procedimenti speciali	27	33	58

Tav. 1.4.bis - Giudici di Pace - Movimento dei procedimenti civili per sede e materia nell'anno giudiziario 2023/2024

Sede GdP	Cognizione ordinaria			Opposizioni sanzioni amministrative			Procedimenti non contenziosi			Procedimenti speciali		
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali
Totale	24.160	21.708	44.688	16.782	15.399	20.543	2.404	2.393	892	52.754	42.062	14.296
CASSINO	1.142	628	3.135	1.387	568	1.475	0	1	0	1.632	1.429	109
GAETA	527	404	419	510	404	160	0	0	0	456	469	15
SORA	176	136	170	46	31	29	0	0	0	564	553	11
CIVITAVECCHIA	1.824	2.171	5.435	829	1.191	2.218	0	1	3	5.317	3.537	1.363
FROSINONE	1.122	797	1.676	704	390	553	93	89	14	1.676	1.472	168
ALATRI	0	19	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0
FERENTINO	213	138	362	315	249	189	1	1	0	338	320	13
LATINA	794	322	2.439	525	327	634	52	14	40	3.943	2.707	1.748
FONDI	185	183	282	297	161	194	0	0	0	373	369	9
TERRACINA	191	114	306	433	220	684	1	0	2	365	372	29
RIETI	226	218	488	242	178	722	26	16	18	631	580	46
POGGIO MIRTETO	96	69	218	80	32	182	1	2	0	340	213	85
ROMA	14.297	13.563	21.203	9.004	9.608	10.504	2.160	2.164	806	26.795	20.644	7.997
TIVOLI	1.052	344	2.646	587	297	978	1	0	1	3.412	2.690	1.352
SUBIACO	45	47	91	17	16	16	0	0	0	119	115	1
VELLETRI	1.646	1.969	5.179	1.277	1.147	1.735	12	10	2	4.898	4.647	1.344
VITERBO	624	586	624	529	580	269	57	95	6	1.895	1.945	6

Tav. 1.5 - Tribunale per i Minorenni - Movimento dei procedimenti civili per materia nell'ultimo anno giudiziario

Principali materie	A.G. 2023/2024		
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali
Totale	5.045	4.760	10.416
Procedimenti di volontaria giurisdizione	3.574	3.078	7.322
Procedimenti di adozione nazionale	814	912	2.228
Procedimenti di adozione internazionale	211	341	327
Procedimenti contenziosi	207	173	263
Misure amministrative	236	214	267
Migrazione	0	41	4
Descrizione Materia Mancante	3	1	5

Tav. 1.6 - Movimento dei procedimenti in materia di immigrazione e protezione internazionale negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Corte di Appello di Roma	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023			Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008	0	0	0	0	1	0	NC	-100,0%	NC	NC	NC

Tribunale Ordinario di Roma	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023			Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008	2.028	1.804	2.919	1.488	2.222	2.695	+36,3%	-18,8%	+8,3%	89	149
Impugnazioni Unità Dublino UE 604/2013	510	950	492	838	631	932	-39,1%	+50,6%	-47,2%	186	75

Sede GdP - Procedimenti non contenziosi - Immigrazione	A.G. 2023/2024			A.G. 2023/2024		
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali
Totale	2.388	2.374	880			
CIVITAVECCHIA	0	0	2			
FROSINONE	93	89	14			
LATINA	52	14	40			
TERRACINA	1	0	1			
RIETI	25	15	18			
ROMA	2.160	2.161	798			
VELLETRI	0	0	1			
VITERBO	57	95	6			

Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 - Distretto di ROMA - Settore PENALE

Note relative alle tabelle allegate

Fonte dei dati	
Procura Generale	Modelli statistici trimestrali M313G inviati dall'Ufficio alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa fino al 23/09/2024
Corte di Appello	Modelli statistici trimestrali M316 (Ordinario, Assise, Minorenni) inviati dall'Ufficio alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa fino al 23/09/2024
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	Modelli statistici trimestrali M313M inviati dall'Ufficio alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa fino al 23/09/2024
Tribunale per i Minorenni	Modelli statistici trimestrali M317M, M317GUP e M318TM inviati dall'Ufficio alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa fino al 23/09/2024
Procure presso il Tribunale Ordinario	Modelli statistici trimestrali M313PU inviati dagli Uffici alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa al 23/09/2024
Tribunali Ordinari	Modelli statistici trimestrali M314C, M314M e M317GIPGUP inviati dagli Uffici alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa fino al 23/09/2024
Corti di Assise	Modelli statistici trimestrali M314A inviati dagli Uffici alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa al 23/09/2024
Giudici di Pace	Modelli statistici trimestrali M310GP inviati dagli Uffici alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa al 23/09/2024

Periodi esaminati	
AG 2022/2023	Periodo compreso nell'intervallo di date 01/07/2022 - 30/06/2023.
AG 2023/2024	Periodo compreso nell'intervallo di date 01/07/2023 - 30/06/2024.

Valori calcolati	
Il numero di procedimenti pendenti al 30/06/2023 è stato calcolato sulla base del numero di procedimenti pendenti al 30/06/2024 e dell'entità numerica dei flussi (sopravvenuti e definiti) dal 01/07/2023 al 30/06/2024.	

Variazioni percentuali	
Per ciascuna voce del movimento dei procedimenti la variazione percentuale è il rapporto tra la variazione assoluta (valore finale - valore iniziale) e il valore iniziale. I valori finali sono quelli corrispondenti all'AG 2023/2024 e quelli iniziali all'AG 2022/2023.	

Indice di ricambio	
L'indice di ricambio è il rapporto tra il numero di definiti e il numero di sopravvenuti, moltiplicato per 100. Il valore dell'indice rappresenta il numero di definiti a fronte di 100 procedimenti sopravvenuti.	

Tav. 2.1 - Movimento dei procedimenti penali per tipologia ufficio e materia/sezione negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Tipologia Ufficio	Materia/Sezione	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023			Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)			Indice di ricambio	
		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Procura Generale ⁽¹⁾	Istanze di avocazione ex art.413 c.p.p.	93	90	46	86	69	43	+8,1%	+30,4%	+7,0%	97	80
	Procedimenti avvocati iscritti a registro mod.8 noti e ignoti	7	8	8	14	14	9	-50,0%	-42,9%	-11,1%	114	100
	Esecuzioni penali classe I pena detentiva	1.719	1.858	7.201	1.863	1.628	7.340	-7,7%	+14,1%	-1,9%	108	87
Corte di Appello	Appello/revisioni sezioni ordinarie	8.837	13.571	41.778	11.768	15.192	46.512	-24,9%	-10,7%	-10,2%	154	129
	Corte di assise di appello	37	46	19	48	31	28	-22,9%	+48,4%	-32,1%	124	65
	Appello sezione minorenni	98	168	100	147	148	170	-33,3%	+13,5%	-41,2%	171	101
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	Registro NOTI	2.856	2.512	1.112	2.491	2.394	768	+14,7%	+4,9%	+44,8%	88	96
Tribunale per i Minorenni	Sezione dibattimento	707	619	647	484	812	559	+46,1%	-23,8%	+15,7%	88	168
	Sezione GIP NOTI	1.654	1.739	522	1.745	1.540	607	-5,2%	+12,9%	-14,0%	105	88
	Sezione GUP	873	1.030	1.002	846	1.011	1.159	+3,2%	+1,9%	-13,5%	118	120

Tipologia Ufficio	Materia/Sezione	A.G. 2023/2024				A.G. 2022/2023				Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)				Indice di ricambio	
		Sopraw.	Definiti	Pendenti finali		Sopraw.	Definiti	Pendenti finali		Sopraw.	Definiti	Pendenti finali		A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Procura presso il Tribunale ordinario	Reati di competenza DDA - NOTI	320	210	566		226	224	456		+41,6%	-6,3%	+24,1%		66	99
	Reati ordinari NOTI	107.321	104.838	104.282		100.973	101.078	101.799		+6,3%	+3,7%	+2,4%		98	100
	Reati di competenza del GdP - NOTI	7.751	7.121	5.735		7.653	6.957	5.105		+1,3%	+2,4%	+12,3%		92	91
Tribunali Ordinari / Corti di assise	Corte di assise	38	38	49		29	30	49		+31,0%	+26,7%	0,0%		100	103
	Dibattimento collegiale	2.634	2.647	6.124		2.746	2.598	6.137		-4,1%	+1,9%	-0,2%		100	95
	Dibattimento monocratico	29.232	35.746	57.523		30.139	37.614	64.037		-3,0%	-5,0%	-10,2%		122	125
	Sezione GIP/GUP - NOTI	72.177	70.278	48.569		80.550	87.061	46.670		-10,4%	-19,3%	+4,1%		97	108
	Appello Giudice di Pace	296	279	382		332	251	365		-10,8%	+11,2%	+4,7%		94	76
Giudice di pace	Sezione dibattimento	3.454	4.331	6.621		3.632	5.416	7.498		-4,9%	-20,0%	-11,7%		125	149
	Sezione GIP - NOTI	4.128	3.039	2.147		4.074	4.018	1.058		+1,3%	-24,4%	+102,9%		74	99

Tav. 2.3 - Tribunali ordinari/Corti di assise - Movimento dei procedimenti penali iscritti nel registro noti per sede e per materia/sezione negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Sede Tribunale/ Corte di Assise	Materia / Sezione	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023			Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)			Indice di ricambio	
		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Totale	Corte di assise	38	38	49	29	30	49	+31,0%	+26,7%	0,0%	100	103
	Dibattimento collegiale	2.634	2.647	6.124	2.746	2.598	6.137	-4,1%	+1,9%	-0,2%	100	95
	Dibattimento monocratico	29.232	35.746	57.523	30.139	37.614	64.037	-3,0%	-5,0%	-10,2%	122	125
	Sezione GIP/GUP - NOTI	72.177	70.278	48.569	80.550	87.061	46.670	-10,4%	-19,3%	+4,1%	97	108
	Appello Giudice di Pace	296	279	382	332	251	365	-10,8%	+11,2%	+4,7%	94	76
CASSINO	Corte di assise	1	0	1	0	1	0	NC	-100,0%	NC	0	NC
	Dibattimento collegiale	81	83	286	105	63	288	-22,9%	+31,7%	-0,7%	102	60
	Dibattimento monocratico	980	2.303	3.572	1.356	2.418	4.895	-27,7%	-4,8%	-27,0%	235	178
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.354	5.293	2.701	2.813	5.095	4.640	+19,2%	+3,9%	-41,8%	158	181
	Appello Giudice di Pace	25	34	32	31	36	41	-19,4%	-5,6%	-22,0%	136	116
CIVITAVECCHIA	Dibattimento collegiale	150	186	434	141	144	470	+6,4%	+29,2%	-7,7%	124	102
	Dibattimento monocratico	2.090	3.081	6.680	2.198	2.807	7.671	-4,9%	+9,8%	-12,9%	147	128
	Sezione GIP/GUP - NOTI	4.123	3.560	1.897	4.320	4.528	1.334	-4,6%	-21,4%	+42,2%	86	105
	Appello Giudice di Pace	16	8	24	13	19	16	+23,1%	-57,9%	+50,0%	50	146

Sede Tribunale/ Corte di Assise	Materia / Sezione	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023			Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)			Indice di ricambio	
		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
FROSINONE	Corte di assise	5	6	6	7	4	7	-28,6%	+50,0%	-14,3%	120	57
	Dibattimento collegiale	60	71	131	80	80	142	-25,0%	-11,3%	-7,7%	118	100
	Dibattimento monocratico	887	1.930	1.813	1.534	2.371	2.856	-42,2%	-18,6%	-36,5%	218	155
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.157	3.055	1.190	3.270	3.087	1.088	-3,5%	-1,0%	+9,4%	97	94
	Appello Giudice di Pace	36	26	32	36	23	22	0,0%	+13,0%	+45,5%	72	64
LATINA	Corte di assise	1	5	3	7	8	7	-85,7%	-37,5%	-57,1%	500	114
	Dibattimento collegiale	223	221	627	286	216	625	-22,0%	+2,3%	+0,3%	99	76
	Dibattimento monocratico	1.992	3.580	8.108	3.067	3.895	9.696	-35,1%	-8,1%	-16,4%	180	127
	Sezione GIP/GUP - NOTI	5.323	3.787	5.661	5.328	6.660	4.125	-0,1%	-43,1%	+37,2%	71	125
	Appello Giudice di Pace	71	43	95	58	13	67	+22,4%	+230,8%	+41,8%	61	22
RIETI	Dibattimento collegiale	25	32	54	19	27	61	+31,6%	+18,5%	-11,5%	128	142
	Dibattimento monocratico	835	979	1.164	720	1.126	1.308	+16,0%	-13,1%	-11,0%	117	156
	Sezione GIP/GUP - NOTI	2.363	1.854	1.369	2.961	2.735	860	-20,2%	-32,2%	+59,2%	78	92
	Appello Giudice di Pace	8	7	7	6	9	6	+33,3%	-22,2%	+16,7%	88	150

Sede Tribunale/ Corte di Assise	Materia / Sezione	A.G. 2023/2024				A.G. 2022/2023				Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)				Indice di ricambio	
		Sopraw.	Definiti	Pendenti finali		Sopraw.	Definiti	Pendenti finali		Sopraw.	Definiti	Pendenti finali		A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
ROMA	Corte di assise	27	25	37		15	16	35		+80,0%	+56,3%	+5,7%		93	107
	Dibattimento collegiale	1.714	1.725	3.399		1.727	1.645	3.410		-0,8%	+4,9%	-0,3%		101	95
	Dibattimento monocratico	15.794	15.839	19.201		14.112	17.158	19.246		+11,9%	-7,7%	-0,2%		100	122
	Sezione GIP/GUP - NOTI	36.670	35.597	27.835		44.544	45.192	26.762		-17,7%	-21,2%	+4,0%		97	101
	Appello Giudice di Pace	97	115	114		143	103	132		-32,2%	+11,7%	-13,6%		119	72
TIVOLI	Dibattimento collegiale	120	129	441		157	120	450		-23,6%	+7,5%	-2,0%		108	76
	Dibattimento monocratico	1.919	2.399	4.942		2.022	2.501	5.422		-5,1%	-4,1%	-8,9%		125	124
	Sezione GIP/GUP - NOTI	6.070	5.845	2.879		6.323	6.239	2.654		-4,0%	-6,3%	+8,5%		96	99
	Appello Giudice di Pace	6	15	23		12	13	32		-50,0%	+15,4%	-28,1%		250	108
VELLETRI	Dibattimento collegiale	204	138	588		174	226	522		+17,2%	-38,9%	+12,6%		68	130
	Dibattimento monocratico	2.915	4.253	7.874		3.609	4.281	9.212		-19,2%	-0,7%	-14,5%		146	119
	Sezione GIP/GUP - NOTI	7.898	8.145	3.423		7.764	10.053	3.670		+1,7%	-19,0%	-6,7%		103	129
	Appello Giudice di Pace	18	12	22		14	20	16		+28,6%	-40,0%	+37,5%		67	143
VITERBO	Corte di assise	4	2	2		0	1	0		NC	+100,0%	NC		50	NC
	Dibattimento collegiale	57	62	164		57	77	169		0,0%	-19,5%	-3,0%		109	135
	Dibattimento monocratico	1.820	1.382	4.169		1.521	1.057	3.731		+19,7%	+30,7%	+11,7%		76	69
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.219	3.142	1.614		3.227	3.472	1.537		-0,2%	-9,5%	+5,0%		98	108
	Appello Giudice di Pace	19	19	33		19	15	33		0,0%	+26,7%	0,0%		100	79

Tav. 2.4 - Giudici di Pace - Movimento dei procedimenti penali per circondario e materia/sezione negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Sede Circondario Uffici GdP	Materia/Sezione	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023			Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)			Indice di ricambio	
		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Totale	Sezione dibattimento	3.454	4.331	6.621	3.632	5.416	7.498	-4,9%	-20,0%	-11,7%	125	149
	Sezione GIP - NOTI	4.128	3.039	2.147	4.074	4.018	1.058	+1,3%	-24,4%	+102,9%	74	99
	Totale	7.582	7.370	8.768	7.706	9.434	8.556	-1,6%	-21,9%	+2,5%	97	122
CASSINO	Sezione dibattimento	325	264	565	310	273	504	+4,8%	-3,3%	+12,1%	81	88
	Sezione GIP - NOTI	322	236	173	541	559	87	-40,5%	-57,8%	+98,9%	73	103
	Totale	647	500	738	851	832	591	-24,0%	-39,9%	+24,9%	77	98
CIVITAVECCHIA	Sezione dibattimento	250	405	657	313	617	812	-20,1%	-34,4%	-19,1%	162	197
	Sezione GIP - NOTI	301	272	86	306	418	57	-1,6%	-34,9%	+50,9%	90	137
	Totale	551	677	743	619	1.035	869	-11,0%	-34,6%	-14,5%	123	167
FROSINONE	Sezione dibattimento	170	246	208	209	283	284	-18,7%	-13,1%	-26,8%	145	135
	Sezione GIP - NOTI	152	172	4	183	160	24	-16,9%	+7,5%	-83,3%	113	87
	Totale	322	418	212	392	443	308	-17,9%	-5,6%	-31,2%	130	113
LATINA	Sezione dibattimento	373	373	658	319	488	658	+16,9%	-23,6%	0,0%	100	153
	Sezione GIP - NOTI	250	277	181	260	133	208	-3,8%	+108,3%	-13,0%	111	51
	Totale	623	650	839	579	621	866	+7,6%	+4,7%	-3,1%	104	107

Sede Circondario Uffici GdP	Materia/Sezione	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023			Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)				Indice di ricambio	
		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
RIETI	Sezione dibattimento	126	133	202	113	103	209	+11,5%	+29,1%	-3,3%		106	91
	Sezione GIP - NOTI	460	262	302	364	326	104	+26,4%	-19,6%	+190,4%		57	90
	Totale	586	395	504	477	429	313	+22,9%	-7,9%	+61,0%		67	90
ROMA	Sezione dibattimento	1.628	2.124	2.495	1.692	2.716	2.991	-3,8%	-21,8%	-16,6%		130	161
	Sezione GIP - NOTI	1.545	1.042	729	1.156	960	226	+33,7%	+8,5%	+222,6%		67	83
	Totale	3.173	3.166	3.224	2.848	3.676	3.217	+11,4%	-13,9%	+0,2%		100	129
TIVOLI	Sezione dibattimento	132	204	569	192	300	641	-31,3%	-32,0%	-11,2%		155	156
	Sezione GIP - NOTI	199	33	121	80	93	-45	+148,8%	-64,5%	-368,9%		17	116
	Totale	331	237	690	272	393	596	+21,7%	-39,7%	+15,8%		72	144
VELLETRI	Sezione dibattimento	191	241	983	244	328	1.033	-21,7%	-26,5%	-4,8%		126	134
	Sezione GIP - NOTI	594	428	543	728	926	377	-18,4%	-53,8%	+44,0%		72	127
	Totale	785	669	1.526	972	1.254	1.410	-19,2%	-46,7%	+8,2%		85	129
VITERBO	Sezione dibattimento	259	341	284	240	308	366	+7,9%	+10,7%	-22,4%		132	128
	Sezione GIP - NOTI	305	317	8	456	443	20	-33,1%	-28,4%	-60,0%		104	97
	Totale	564	658	292	696	751	386	-19,0%	-12,4%	-24,4%		117	108

Tav. 2.5.b - Tribunali ordinari - Procedimenti penali definiti per prescrizione per sede e materia/ sezione negli ultimi due anni giudiziari; percentuale rispetto al totale definiti

Sede Tribunale	Materia/Sezione	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023		
		Totale definiti	di cui definiti per prescrizione	Percentuale prescrizioni sul totale definiti	Totale definiti	di cui definiti per prescrizione	Percentuale prescrizioni sul totale definiti
Totale	Dibattimento collegiale	2.647	148	5,6%	2.598	153	5,9%
	Dibattimento monocratico	35.746	4.512	12,6%	37.614	5.720	15,2%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	70.278	2.603	3,7%	87.061	6.256	7,2%
CASSINO	Dibattimento collegiale	83	13	15,7%	63	8	12,7%
	Dibattimento monocratico	2.303	440	19,1%	2.418	574	23,7%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	5.293	176	3,3%	5.095	92	1,8%
CIVITAVECCHIA	Dibattimento collegiale	186	5	2,7%	144	6	4,2%
	Dibattimento monocratico	3.081	226	7,3%	2.807	214	7,6%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.560	36	1,0%	4.528	71	1,6%
FROSINONE	Dibattimento collegiale	71	2	2,8%	80	3	3,8%
	Dibattimento monocratico	1.930	99	5,1%	2.371	200	8,4%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.055	30	1,0%	3.087	64	2,1%
LATINA	Dibattimento collegiale	221	36	16,3%	216	20	9,3%
	Dibattimento monocratico	3.580	1.144	32,0%	3.895	1.465	37,6%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.787	267	7,1%	6.660	1.030	15,5%

Sede Tribunale	Materia/Sezione	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023		
		Totale definiti	di cui definiti per prescrizione	Percentuale prescrizioni sul totale definiti	Totale definiti	di cui definiti per prescrizione	Percentuale prescrizioni sul totale definiti
RIETI	Dibattimento collegiale	32	2	6,3%	27	0	0,0%
	Dibattimento monocratico	979	57	5,8%	1.126	165	14,7%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	1.854	56	3,0%	2.735	113	4,1%
ROMA	Dibattimento collegiale	1.725	75	4,3%	1.645	84	5,1%
	Dibattimento monocratico	15.839	1.171	7,4%	17.158	1.628	9,5%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	35.597	1.753	4,9%	45.192	3.280	7,3%
TIVOLI	Dibattimento collegiale	129	10	7,8%	120	14	11,7%
	Dibattimento monocratico	2.399	659	27,5%	2.501	880	35,2%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	5.845	67	1,1%	6.239	93	1,5%
VELLETRI	Dibattimento collegiale	138	3	2,2%	226	10	4,4%
	Dibattimento monocratico	4.253	453	10,7%	4.281	434	10,1%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	8.145	148	1,8%	10.053	1.450	14,4%
VITERBO	Dibattimento collegiale	62	2	3,2%	77	8	10,4%
	Dibattimento monocratico	1.382	263	19,0%	1.057	160	15,1%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.142	70	2,2%	3.472	63	1,8%

Tav. 2.7 - Tribunali Ordinari Sezioni Gip/Gup - Procedimenti iscritti nel registro noti definiti nell'anno giudiziario 2023/2024 per modalità di definizione e sede

Modalità di definizione	Sede Sezione Gip/Gup									Totale	% sul totale
	CASSINO	CIVITAVECCHIA	FROSINONE	LATINA	RIETI	ROMA	TIVOLI	VELLETRI	VITERBO		
Totale	5.293	3.560	3.055	3.787	1.854	35.597	5.845	8.145	3.142	70.278	100,0%
Gip - Decreti di archiviazione per mancanza di condizioni	1.950	988	427	799	363	8.787	721	1.936	524	16.495	23,5%
Gip - Decreti di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 409)	998	486	493	482	433	8.910	2.350	1.566	633	16.351	23,3%
Gip - Decreti di archiviazione per altro motivo (art. 411)	705	425	737	149	261	2.365	1.020	719	833	7.214	10,3%
Gup - Decreti che dispongono il giudizio ordinario (art.429)	287	389	189	513	85	3.290	523	534	266	6.076	8,6%
Gip - Procedimenti restituiti al Pm (compresi i casi previsti dall'art.409 co.5)	116	103	127	215	46	1.569	78	353	115	2.722	3,9%
Gip - Decreti di archiviazione per prescrizione	161	20	28	137	55	1.467	57	127	61	2.113	3,0%
Gip - Decreti di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale emesso (art.464)	38	143	207	185	84	831	9	489	37	2.023	2,9%
Gip - Decreti penali di condanna esecutivi (artt. 460 , 650)	28	38	228	148	20	816	46	545	81	1.950	2,8%
Gup - Altre sentenze di non luogo a procedere	101	51	74	127	30	1.142	138	136	74	1.873	2,7%
Gip - Decreti di archiviazione estinzione per oblazione	245	97	26	101	24	697	29	273	2	1.494	2,1%
Gip - Decreti che dispongono il giudizio immediato (artt. 455, 464)	52	95	18	248	64	418	62	167	82	1.206	1,7%
Gup - Sentenze a seguito di giudizio abbreviato (artt. 442)	49	76	39	64	9	753	88	98	26	1.202	1,7%
Gip - Sentenze di giudizio abbreviato (art. 458, 464)	40	109	19	87	51	484	62	143	27	1.022	1,5%
Gup - Sentenze di applicazione della pena su richiesta (art.444)	29	49	39	41	14	484	36	62	27	781	1,1%
Gip - Sentenze di applicazione della pena su richiesta (artt.444, 447)	42	52	52	46	52	279	36	99	51	709	1,0%
Gip - Altre sentenze di non doversi procedere (ex art. 129)	55	21	26	67	48	235	24	57	25	558	0,8%

Modalità di definizione	Sede Sezione Gip/Gup								Totale	% sul totale
	CASSINO	CIVITAVECCHIA	FROSINONE	LATINA	RIETI	ROMA	TIVOLI	VELLETRI	VITERBO	
Gip - Decreti di archiviazione per fatto non previsto	62	25	4	19	30	162	4	61	6	373
Gip - Sentenze di non doversi procedere per prescrizione (ex art.129)	6	12	0	110	0	141	3	14	0	286
Gup - Restituzione atti al PM (ex artt. 33 sexsies)	35	16	11	17	0	160	9	12	17	277
Gup - Sentenze di non luogo a procedere per prescrizione (art.425)	9	4	2	20	1	145	7	7	9	204
Gup - Procedimenti esauriti per riunione ad altro procedimento	3	4	11	8	0	105	4	16	1	152
Gip - Decreti di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato (art. 415)	14	1	1	9	2	51	3	10	3	94
Gup - Sentenze di proscioglimento ex art.129	6	1	2	12	1	48	1	5	6	82
Gup - Decreti che dispongono il giudizio immediato (art. 419 co.6)	0	0	0	58	0	2	0	0	0	60
Gup - Sentenze su competenza e giurisdizione (artt.20 e 22)	5	3	2	2	0	38	3	3	2	58
Gip - Procedimenti esauriti per riunione ad altro procedimento	0	1	4	2	1	26	3	7	1	45
Gip - Sentenze su competenza e giurisdizione (artt.20 e 22)	0	0	0	0	1	3	0	1	0	5
Gip - Decreti di archiviazione amnistia per condono fiscale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gip - Decreti di archiviazione per amnistia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre modalità di definizione	257	351	289	121	179	2.189	529	705	233	4.853
										6,9%

Tav. 2.8.a - Tribunali Ordinari - Procedimenti penali rito collegiale definiti nell'anno giudiziario 2023/2024 per modalità di definizione e sede

Modalità di definizione	Sede Tribunale									Totale	% sul totale
	CASSINO	CIVITAVECCHIA	FROSINONE	LATINA	RIETI	ROMA	TIVOLI	VELLETRI	VITERBO		
Totale	83	186	71	221	32	1.725	129	138	62	2.647	100,0%
Sentenze a seguito di giudizio ordinario	49	135	49	117	24	975	78	89	32	1.548	58,5%
Sentenza a seguito di giudizio immediato (art. 453)	16	35	7	45	5	155	34	32	20	349	13,2%
Giudizio abbreviato in sede di direttissimo (art.452 co.2)	1	0	2	1	0	269	0	0	1	274	10,4%
Sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato (art.531, 129)	13	5	2	35	2	75	10	3	2	147	5,6%
Sentenza a seguito di giudizio direttissimo (artt.449, 452)	0	1	3	0	0	79	0	0	0	83	3,1%
Restituzione atti al GIP	1	2	2	12	0	52	0	3	5	77	2,9%
Riunione del processo (artt.17, 19)	2	2	5	3	1	54	1	5	0	73	2,8%
Restituzione atti al PM (casi previsti art. 516 e ss. e art 552, artt.449 co.2, 452 co.1)	1	2	0	0	0	27	2	1	0	33	1,2%
Altre sentenze di non doversi procedere (artt. 529, 531, 129)	0	2	1	3	0	17	2	3	2	30	1,1%
Giudizio abbreviato in sede di giudizio ordinario (artt.223 D.Lgs. N.51/98)	0	0	0	2	0	10	0	1	0	13	0,5%
Sentenze su competenza e giurisdizione (artt.20 e 23)	0	0	0	0	0	6	2	0	0	8	0,3%
Altre sentenze di proscioglimento prima del dibattimento (art.469)	0	0	0	2	0	3	0	1	0	6	0,2%
Sentenza di proscioglimento per prescrizione, prima del dibattimento (art. 469)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,0%
Giudizio Immediato a seguito di opposizione a decreto penale (art. 464)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Ordinanza di trasmissione al giudice monocratico (art.33 septies co.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Sentenze per non colpevolezza dell'ente ex art.66 d.lgs.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Altre modalità di definizione	0	2	0	0	0	3	0	0	0	5	0,2%

Tav. 2.8.b - Tribunali ordinari - Procedimenti rito monocratico definiti nell'anno giudiziario 2023/2024 per modalità di definizione e sede

Modalità di definizione	Sede Tribunale									Totale	% sul totale
	CASSINO	CIVITAVECCHIA	FROSINONE	LATINA	RIETI	ROMA	TIVOLI	VELLETRI	VITERBO		
Totale	2.303	3.081	1.930	3.580	979	15.839	2.399	4.253	1.382	35.746	100,0%
Sentenze a seguito di giudizio ordinario	1.448	2.020	1.253	1.488	530	6.582	1.148	1.916	638	17.023	47,6%
Sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato (art.531, 129)	437	226	99	1.099	56	1.155	640	444	261	4.417	12,4%
Sentenze a seguito di giudizio abbreviato in sede di direttissimo (art.452 co.2)	26	37	35	76	9	2.524	78	112	21	2.918	8,2%
Sentenze a seguito di giudizio immediato in sede di opposizione a decreto penale (art. 464)	54	280	167	288	83	587	7	921	41	2.428	6,8%
Sentenza a seguito di giudizio direttissimo (art.558 co.8)	27	54	47	55	11	1.055	55	129	74	1.507	4,2%
Sentenze di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto (art.34 d.lgs.274/2000)	68	69	93	63	62	845	72	119	35	1.426	4,0%
Altre sentenze di proscioglimento prima del dibattimento (art.469)	36	91	35	69	57	820	84	129	75	1.396	3,9%
Altre sentenze di non doversi procedere (artt. 529, 531, 129)	31	64	23	103	30	326	70	74	29	750	2,1%
Restituzione atti al PM (art. 516 e ss.,art. 552, artt. 449 co.2, 452 co.1)	23	27	8	28	16	484	22	46	51	705	2,0%
Sentenze a seguito di giudizio abbreviato in sede di giudizio ordinario (art.556)	20	27	43	28	25	301	36	60	17	557	1,6%
Sentenza a seguito di giudizio immediato (art. 453)	45	61	16	59	23	162	27	58	36	487	1,4%
Riunione del processo (artt.17, 19)	22	35	23	28	12	86	14	82	20	322	0,9%
Restituzione atti al GIP	1	4	12	42	4	74	3	15	8	163	0,5%
Sentenze di non doversi procedere per condotta riparatoria o risarcitoria (art.35 d.lgs.274/2000)	12	7	4	20	11	72	7	12	1	146	0,4%
Sentenza di proscioglimento per prescrizione, prima del dibattimento (art. 469)	3	0	0	45	1	16	19	9	2	95	0,3%
Sentenze su competenza e giurisdizione (artt.20 e 23)	4	0	5	3	3	42	4	15	16	92	0,3%

Modalità di definizione	Sede Tribunale									Totale	% sul totale
	CASSINO	CIVITAVECCHIA	FROSINONE	LATINA	RIETI	ROMA	TIVOLI	VELLETRI	VITERBO		
Ordinanza di trasmissione atti al P.M. per reato di cognizione del collegio (art.521 bis e art.33 septies co.2)	2	1	0	2	3	17	1	7	2	35	0,1%
Sentenze per non colpevolezza dell'ente ex art. 66 d.lgs.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Altre modalità di definizione	44	78	67	84	43	691	112	105	55	1.279	3,6%

Tav. 2.10 - Tribunali Ordinari Sezioni Gip/Gup - Procedimenti penali iscritti nel registro noti definiti nell'anno giudiziario 2023/2024 per sede e classe di durata

Sede Sezione Gip/Gup	Classe di durata										Totale per sede
	entro 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		da 1 a 2 anni		oltre 2 anni				
	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede			
Totale	45.744	65,1%	10.596	15,1%	7.631	10,9%	6.307	9,0%	70.278		
CASSINO	1.528	28,9%	1.755	33,2%	1.125	21,3%	885	16,7%	5.293		
CIVITAVECCHIA	2.759	77,5%	340	9,6%	270	7,6%	191	5,4%	3.560		
FROSINONE	2.211	72,4%	583	19,1%	233	7,6%	28	0,9%	3.055		
LATINA	1.616	42,7%	926	24,5%	508	13,4%	737	19,5%	3.787		
RIETI	1.503	81,1%	167	9,0%	118	6,4%	66	3,6%	1.854		
ROMA	23.419	65,8%	4.871	13,7%	3.866	10,9%	3.441	9,7%	35.597		
TIVOLI	4.785	81,9%	235	4,0%	458	7,8%	367	6,3%	5.845		
VELLETRI	5.635	69,2%	1.480	18,2%	709	8,7%	321	3,9%	8.145		
VITERBO	2.288	72,8%	239	7,6%	344	10,9%	271	8,6%	3.142		

Tav. 2.11 - Tribunali ordinari - Procedimenti penali rito collegiale definiti nell'anno giudiziario 2023/2024 per sede e classe di durata

Sede	Classe di durata										Totale per sede
	entro 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		da 1 a 2 anni		oltre 2 anni				
	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede			
Totale	654	24,7%	294	11,1%	621	23,5%	1.078	40,7%	2.647		
CASSINO	8	9,6%	4	4,8%	21	25,3%	50	60,2%	83		
CIVITAVECCHIA	15	8,1%	12	6,5%	43	23,1%	116	62,4%	186		
FROSINONE	14	19,7%	7	9,9%	25	35,2%	25	35,2%	71		
LATINA	44	19,9%	38	17,2%	51	23,1%	88	39,8%	221		
RIETI	2	6,3%	2	6,3%	14	43,8%	14	43,8%	32		
ROMA	538	31,2%	194	11,2%	384	22,3%	609	35,3%	1.725		
TIVOLI	10	7,8%	8	6,2%	37	28,7%	74	57,4%	129		
VELLETRI	18	13,0%	21	15,2%	30	21,7%	69	50,0%	138		
VITERBO	5	8,1%	8	12,9%	16	25,8%	33	53,2%	62		

Tav. 2.12 - Tribunali ordinari - Procedimenti penali rito monocratico definiti nell'anno giudiziario 2023/2024 per sede e classe di durata

Sede	Classi di durata								Totale per sede
	entro 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		da 1 a 2 anni		oltre 2 anni		
	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	
Totale	8.529	23,9%	3.954	11,1%	7.115	19,9%	16.148	45,2%	35.746
CASSINO	139	6,0%	119	5,2%	405	17,6%	1.640	71,2%	2.303
CIVITAVECCHIA	220	7,1%	230	7,5%	464	15,1%	2.167	70,3%	3.081
FROSINONE	260	13,5%	289	15,0%	503	26,1%	878	45,5%	1.930
LATINA	246	6,9%	238	6,6%	635	17,7%	2.461	68,7%	3.580
RIETI	205	20,9%	143	14,6%	240	24,5%	391	39,9%	979
ROMA	6.122	38,7%	2.111	13,3%	3.225	20,4%	4.381	27,7%	15.839
TIVOLI	415	17,3%	226	9,4%	349	14,5%	1.409	58,7%	2.399
VELLETRI	608	14,3%	468	11,0%	1.036	24,4%	2.141	50,3%	4.253
VITERBO	314	22,7%	130	9,4%	258	18,7%	680	49,2%	1.382

Tav. 3.1 - Tribunale di Sorveglianza di Roma - Movimento dei procedimenti per contenuto negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Contenuto	A.G. 2023/2024				A.G. 2022/2023				Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)				Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Totale	16.020	16.464	18.719		15.329	16.597	19.163		+4,5%	-0,8%	-2,3%		103	108
Misure alternative	11.015	12.041	15.531		10.427	11.860	16.557		+5,6%	+1,5%	-6,2%		109	114
Riabilitazione	614	493	1.008		612	548	887		+0,3%	-10,0%	+13,6%		80	90
Reclami/appelli	1.159	1.190	612		990	1.116	643		+17,1%	+6,6%	-4,8%		103	113
Rinvio	1.004	972	459		921	839	427		+9,0%	+15,9%	+7,5%		97	91
Liberazione Condizionale	64	76	46		69	72	58		-7,2%	+5,6%	-20,7%		119	104
Sospensione Esecuzione Pena ex art. 90 DPR 309/90	57	31	65		43	39	39		+32,6%	-20,5%	+66,7%		54	91
Liberazione anticipata	5	9	2		8	2	6		-37,5%	+350,0%	-66,7%		180	25
Altro / Non classificato	2.102	1.652	996		2.259	2.121	546		-6,9%	-22,1%	+82,4%		79	94

Tav. 3.2 - Uffici di Sorveglianza - Movimento dei procedimenti per sede negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Sede	A.G. 2023/2024				A.G. 2022/2023				Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
Totale	43.367	41.366	21.927		44.662	44.937	19.926		-2,9%	-7,9%	+10,0%	95	101
FROSINONE	6.601	6.294	1.622		8.215	8.288	1.315		-19,6%	-24,1%	+23,3%	95	101
ROMA	31.513	29.807	19.605		30.968	31.344	17.899		+1,8%	-4,9%	+9,5%	95	101
VITERBO	5.253	5.265	700		5.479	5.305	712		-4,1%	-0,8%	-1,7%	100	97

Sede	Contenuto	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023			Variazione percentuale (A.G. 2023/2024 vs A.G. 2022/2023)			Indice di ricambio	
		Sopraw.	Definiti	Pendenti finali	Sopraw.	Definiti	Pendenti finali	Soprawv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
ROMA	Misure alternative in esecuzione	3.140	2.728	5.991	2.938	3.510	5.579	+6,9%	-22,3%	+7,4%	87	119
	Sanzioni sostitutive/Misure di sicurezza/Pene pecuniarie	4.013	2.633	5.356	2.504	2.364	3.976	+60,3%	+11,4%	+34,7%	66	94
	Liberazione anticipata	6.437	6.817	2.893	5.514	5.680	3.273	+16,7%	+20,0%	-11,6%	106	103
	Misure alternative	11.181	11.332	1.472	13.648	13.857	1.623	-18,1%	-18,2%	-9,3%	101	102
	Sanzioni sostitutive in esecuzione	293	62	1.384	284	93	1.153	+3,2%	-33,3%	+20,0%	21	33
	Altre Misure alternative/terre del Misure alternative/registro di sorveglianza	4.273	4.210	867	4.096	4.053	804	+4,3%	+3,9%	+7,8%	99	99
	Misure di sicurezza in esecuzione	182	168	420	147	122	406	+23,8%	+37,7%	+3,4%	92	83
	Differimento pena	935	947	249	988	894	261	-5,4%	+5,9%	-4,6%	101	90
	Indultino	0	1	1	1	1	2	-100,0%	0,0%	-50,0%	NC	100
	Atro / Non classificato	1.059	909	972	848	770	822	+24,9%	+18,1%	+18,2%	86	91
VITERBO	Misure alternative in esecuzione	198	214	278	262	198	294	-24,4%	+8,1%	-5,4%	108	76
	Sanzioni sostitutive/Misure di sicurezza/Pene pecuniarie	768	800	39	742	713	71	+3,5%	+12,2%	-45,1%	104	96
	Liberazione anticipata	1.320	1.289	160	1.372	1.315	129	-3,8%	-2,0%	+24,0%	98	96
	Misure alternative	1.346	1.344	17	1.333	1.332	15	+1,0%	+0,9%	+13,3%	100	100
	Sanzioni sostitutive in esecuzione	175	178	14	110	98	17	+59,1%	+81,6%	-17,6%	102	89
	Altre Misure alternative/terre del Misure alternative/registro di sorveglianza	1.161	1.157	93	1.384	1.398	89	-16,1%	-17,2%	+4,5%	100	101
	Misure di sicurezza in esecuzione	34	22	38	18	15	26	+88,9%	+46,7%	+46,2%	65	83
	Differimento pena	54	55	1	48	47	2	+12,5%	+17,0%	-50,0%	102	98
	Indultino	0	0	0	0	0	0	NC	NC	NC	NC	NC
	Atro / Non classificato	197	206	60	210	189	69	6,2%	+9,0%	-13,0%	105	90

INDICE

INTRODUZIONE	5
--------------	---

PARTE PRIMA

ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DI ROMA	9
1. Organico della magistratura	9
2. Personale amministrativo e servizi giudiziari	16
3. Edilizia giudiziaria e servizi materiali	29
4. Informatizzazione e processo telematico	46
4.1. Settore civile e lavoro	46
4.2. Settore penale	73
4.3. Questioni comuni e altre innovazioni tecnologiche	100

PARTE SECONDA

LA GIUSTIZIA CIVILE	103
5. Caratteristiche e tendenze del contenzioso civile	103
6. La riforma del processo e della giustizia civile: il quadro normativo e i provvedimenti organizzativi	109
7. Le principali aree tematiche	114
7.1. Diritto di famiglia	114
7.2. Crisi d'impresa	115
7.3. Rapporti bancari	117
7.4. Immigrazione e protezione internazionale	118
7.5. Lavoro, previdenza sociale e assistenza obbligatoria	118
7.6. Il rinvio pregiudiziale	120
7.7. Gli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione	121
8. L'ufficio per il processo: attuazione e criticità	122
9. La Corte di appello	124

10.	I Tribunali del distretto	128
11.	La magistratura onoraria	144

PARTE TERZA

LA GIUSTIZIA PENALE		147
12.	Caratteristiche e tendenze del contenzioso penale	147
13.	La riforma del processo e della giustizia penale: il quadro normativo ed i provvedimenti organizzativi.	154
14.	L'ufficio per il processo: attuazione e criticità	155
15.	La Corte di appello	157
	15.1. <i>Analisi delle fattispecie criminose di maggiore impatto</i>	159
16.	I Tribunali del distretto	162
17.	La magistratura onoraria	178

PARTE QUARTA

LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA		181
18.	Il Tribunale di sorveglianza e l'Ufficio di sorveglianza.	181

PARTE QUINTA

LA GIUSTIZIA MINORILE		191
19.	Tribunale per i minorenni di Roma	191
	19.1. <i>Settore civile</i>	191
	19.2. <i>Settore penale</i>	192
20.	Magistrato e Tribunale di sorveglianza	194

<i>CONCLUSIONI</i>		197
--------------------	--	-----

<i>RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA</i>		213
--------------------------------------	--	-----

<i>DATI STATISTICI</i>		234
------------------------	--	-----

GANGEMI EDITORE[®]
INTERNATIONAL

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI GENNAIO 2025

www.gangemieditore.it

